SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 157° - Numero 70

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 24 marzo 2016** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

Comitato interministeriale per la programmazione economica

CIRCOLARI

Ministero dell'economia e delle finanze

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Venezia Rovigo Delta lagunare

Cassa depositi e prestiti S.p.a.

Corte suprema di cassazione

Ministero dell'interno

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 23 marzo 2016, n. **41**.

Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 589 del codice penale sono inseriti i seguenti:

«Art. 589-*bis*. *(Omicidio stradale).* – Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da due a sette anni.

Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera *c)*, e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da otto a dodici anni.

La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore di cui all'articolo 186-*bis*, comma 1, lettere *b)*, *c)* e *d)*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera *b)*, del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, cagioni per colpa la morte di una persona.

Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera *b)*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

La pena di cui al comma precedente si applica altresì:

1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa la morte di una persona;

2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa la morte di una persona;

3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa la morte di una persona.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore sia di proprietà dell'autore del fatto e tale veicolo sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente cagioni la morte di più persone, ovvero la morte di una o più persone e lesioni a una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni diciotto.

Art. 589-*ter*. *(Fuga del conducente in caso di omicidio stradale).* – Nel caso di cui all'articolo 589-*bis*, se il conducente si dà alla fuga, la pena è aumentata da un terzo a due terzi e comunque non può essere inferiore a cinque anni».

2. L'articolo 590-*bis* del codice penale è sostituito dai seguenti:

«Art. 590-*bis*. *(Lesioni personali stradali gravi o gravissime).* – Chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime.

Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera *c)*, e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa a taluno una lesione personale, è punito con la reclusione da tre a cinque anni per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per le lesioni gravissime.

Le pene di cui al comma precedente si applicano altresì al conducente di un veicolo a motore di cui all'articolo 186-*bis*, comma 1, lettere *b)*, *c)* e *d)*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera *b)*, del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime.

Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera *b)*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
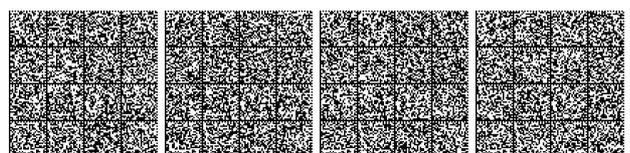
cagioni per colpa a taluno lesioni personali, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a tre anni per le lesioni gravi e da due a quattro anni per le lesioni gravissime.

Le pene di cui al comma precedente si applicano altresì:

1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime;

2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime;

3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore sia di proprietà dell'autore del fatto e tale veicolo sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente cagioni lesioni a più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni sette.

Art. 590-*ter*. *(Fuga del conducente in caso di lesioni personali stradali)*. – Nel caso di cui all'articolo 590-*bis*, se il conducente si dà alla fuga, la pena è aumentata da un terzo a due terzi e comunque non può essere inferiore a tre anni.

Art. 590-*quater*. *(Computo delle circostanze)*. – Quando ricorrono le circostanze aggravanti di cui agli articoli 589-*bis*, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, 589-*ter*, 590-*bis*, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, e 590-*ter*, le concorrenti circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantità di pena determinata ai sensi delle predette circostanze aggravanti.

Art. 590-*quinquies*. *(Definizione di strade urbane e extraurbane)*. – Ai fini degli articoli 589-*bis* e 590-*bis* si intendono per strade extraurbane le strade di cui alle lettere A, B e C del comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e per strade di un centro urbano le strade di cui alle lettere D, E, F e F-*bis* del medesimo comma 2».

3. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 157, sesto comma, le parole: «e 589, secondo, terzo e quarto comma» sono sostituite dalle seguenti: «, 589, secondo e terzo comma, e 589-*bis*»;

b) all'articolo 582, primo comma, le parole: «da tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi»;

c) all'articolo 589, secondo comma, le parole: «sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle» sono soppresse;

d) all'articolo 589, il terzo comma è abrogato;

e) all'articolo 590, terzo comma, primo periodo, le parole: «sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle» sono soppresse;

f) all'articolo 590, terzo comma, il secondo periodo è soppresso.

4. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 224-*bis*, comma 1, dopo le parole: «superiore nel massimo a tre anni» sono inserite le seguenti: «, per i delitti di cui agli articoli 589-*bis* e 590-*bis* del codice penale»;

b) all'articolo 359-*bis*, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-*bis*. Nei casi di cui agli articoli 589-*bis* e 590-*bis* del codice penale, qualora il conducente rifiuti di sottoporsi agli accertamenti dello stato di ebbrezza alcolica ovvero di alterazione correlata all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, se vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave o irreparabile pregiudizio alle indagini, il decreto di cui al comma 2 e gli ulteriori provvedimenti ivi previsti possono, nei casi di urgenza, essere adottati anche oralmente e successivamente confermati per iscritto. Gli ufficiali di polizia giudiziaria procedono all'accompagnamento dell'interessato presso il più vicino presidio ospedaliero al fine di sottoporlo al necessario prelievo o accertamento e si procede all'esecuzione coattiva delle operazioni se la persona rifiuta di sottoporvisi. Del decreto e delle operazioni da compiersi è data tempestivamente notizia al difensore dell'interessato, che ha facoltà di assistervi, senza che ciò possa comportare pregiudizio nel compimento delle operazioni. Si applicano le previsioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 365. Entro le quarantotto ore successive, il pubblico ministero richiede la convalida del decreto e degli eventuali ulteriori provvedimenti al giudice per le indagini preliminari, che provvede al più presto e comunque entro le quarantotto ore successive, dandone immediato avviso al pubblico ministero e al difensore. Le operazioni devono sempre svolgersi nel rispetto delle condizioni previste dai commi 4 e 5 dell'articolo 224-*bis*».

5. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 380, comma 2, dopo la lettera m-*ter*) è aggiunta la seguente:

«m-*quater*) delitto di omicidio colposo stradale previsto dall'articolo 589-*bis*, secondo e terzo comma, del codice penale»;
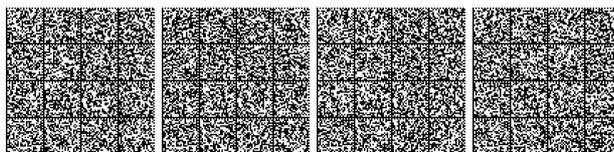
b) all'articolo 381, comma 2, dopo la lettera m-*quater*) è aggiunta la seguente:

«m-*quinquies*) delitto di lesioni colpose stradali gravi o gravissime previsto dall'articolo 590-*bis*, secondo, terzo, quarto e quinto comma, del codice penale»;

c) all'articolo 406, comma 2-*ter*, le parole: «589, secondo comma, 590, terzo comma,» sono sostituite dalle seguenti: «589, secondo comma, 589-*bis*, 590, terzo comma, 590-*bis*»;

d) all'articolo 416, comma 2-*bis*, le parole: «per il reato di cui all'articolo 589, secondo comma, del codice penale» sono sostituite dalle seguenti: «per i reati di cui agli articoli 589, secondo comma, e 589-*bis* del codice penale»;

e) all'articolo 429, comma 3-*bis*, le parole: «per il reato di cui all'articolo 589, secondo comma, del codice penale» sono sostituite dalle seguenti: «per i reati di cui agli articoli 589, secondo comma, e 589-*bis* del codice penale»;

f) all'articolo 550, comma 2, dopo la lettera *e)* è inserita la seguente:

«e-*bis*) lesioni personali stradali, anche se aggravate, a norma dell'articolo 590-*bis* del codice penale»;

g) all'articolo 552:

1) al comma 1-*bis*, dopo le parole: «per taluni dei reati previsti dall'articolo 590, terzo comma, del codice penale» sono inserite le seguenti: «e per i reati previsti dall'articolo 590-*bis* del medesimo codice»;

2) al comma 1-*ter*, dopo le parole: «per taluni dei reati previsti dall'articolo 590, terzo comma, del codice penale» sono inserite le seguenti: «e per i reati previsti dall'articolo 590-*bis* del medesimo codice».

6. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 189, il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. Il conducente che si fermi e, occorrendo, presti assistenza a coloro che hanno subìto danni alla persona, mettendosi immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, quando dall'incidente derivi il delitto di lesioni personali colpose, non è soggetto all'arresto stabilito per il caso di flagranza di reato»;

b) all'articolo 222:

1) al comma 2, il quarto periodo è sostituito dai seguenti: «Alla condanna, ovvero all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli articoli 589-*bis* e 590-*bis* del codice penale consegue la revoca della patente di guida. La disposizione del quarto periodo si applica anche nel caso in cui sia stata concessa la sospensione condizionale della pena. Il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza divenuta irrevocabile ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto competente per il luogo della commessa violazione, che emette provvedimento di revoca della patente e di inibizione alla guida sul territorio nazionale, per un periodo corrispondente a quello per il quale si applica la revoca della patente, nei confronti del soggetto contro cui è stata pronunciata la sentenza»;

2) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-*bis*. Nel caso di applicazione della sanzione accessoria di cui al quarto periodo del comma 2 del presente articolo per i reati di cui all'articolo 589-*bis*, secondo, terzo e quarto comma, del codice penale, l'interessato non può conseguire una nuova patente prima che siano decorsi quindici anni dalla revoca; per il reato di cui all'articolo 589-*bis*, quinto comma, del codice penale, l'interessato non può conseguire una nuova patente prima che siano decorsi dieci anni dalla revoca. Tale termine è elevato a venti anni nel caso in cui l'interessato sia stato in precedenza condannato per i reati di cui all'articolo 186, commi 2, lettere *b)* e *c)*, e 2-*bis*, ovvero di cui all'articolo 187, commi 1 e 1-*bis*, del presente codice. Il termine è ulteriormente aumentato sino a trenta anni nel caso in cui l'interessato non abbia ottemperato agli obblighi di cui all'articolo 189, comma 1, del presente codice, e si sia dato alla fuga.

3-*ter*. Nel caso di applicazione della sanzione accessoria di cui al quarto periodo del comma 2 del presente articolo per i reati di cui agli articoli 589-*bis*, primo comma, e 590-*bis* del codice penale, l'interessato non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano decorsi cinque anni dalla revoca. Tale termine è raddoppiato nel caso in cui l'interessato sia stato in precedenza condannato per i reati di cui all'articolo 186, commi 2, lettere *b)* e *c)*, e 2-*bis*, ovvero di cui all'articolo 187, commi 1 e 1-*bis*, del presente codice. Il termine è ulteriormente aumentato sino a dodici anni nel caso in cui l'interessato non abbia ottemperato agli obblighi di cui all'articolo 189, comma 1, e si sia dato alla fuga.

3-*quater*. Per i titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato estero, il prefetto del luogo della commessa violazione adotta un provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale valido per il medesimo periodo previsto dal sesto periodo del comma 2. L'inibizione alla guida sul territorio nazionale è annotata nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui all'articolo 225 del presente codice per il tramite del collegamento informatico integrato di cui al comma 7 dell'articolo 403 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495»;

c) all'articolo 219, comma 3-*ter*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatto salvo quanto previsto dai commi 3-*bis* e 3-*ter* dell'articolo 222»;

d) all'articolo 223, comma 2:

1) al primo periodo, dopo le parole: «commi 2 e 3» sono inserite le seguenti: «, nonché nei casi previsti dagli articoli 589-*bis*, secondo, terzo, quarto e quinto comma, e 590-*bis* del codice penale»;

2) dopo il terzo periodo sono aggiunti i seguenti: «Nei casi di cui agli articoli 589-*bis*, secondo, terzo, quarto e quinto comma, e 590-*bis* del codice penale il prefetto, ricevuti gli atti, dispone, ove sussistano fondati elementi di un'evidente responsabilità, la sospensione provvisoria della validità della patente di guida fino ad un massimo di cinque anni. In caso di sentenza di condanna non definiti-

va, la sospensione provvisoria della validità della patente di guida può essere prorogata fino ad un massimo di dieci anni»;
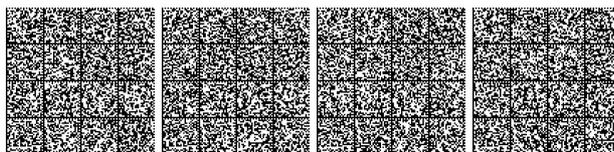
e) all'articolo 223, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. Qualora la sospensione di cui al comma 2, quarto periodo, sia disposta nei confronti di titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato estero, il prefetto del luogo della commessa violazione, ricevuti gli atti, nei quindici giorni successivi emette un provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale valido per il medesimo periodo previsto dal comma 2, quarto periodo. L'inibizione alla guida sul territorio nazionale è annotata nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui all'articolo 225 del presente codice per il tramite del collegamento informatico integrato di cui al comma 7 dell'articolo 403 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495».

7. All'articolo 4, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, le parole: «nonché ad esclusione delle fattispecie di cui all'articolo 590, terzo comma, quando si tratta di fatto commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope,» sono soppresse.

8. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 marzo 2016

MATTARELLA

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 859):

Presentato dal sen. Domenico Scilipoti Isgrò, in data 20 giugno 2013.

Assegnato alla 2ª Commissione (Giustizia), in sede referente, l'11 ottobre 2013, con pareri delle Commissioni 1ª (Affari costituzionali), 8ª Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni) e 12ª (Igiene e sanità).

Esaminato dalla 2ª Commissione (Giustizia) in sede referente, il 17, 18, 24 e 25 giugno 2014; il 15 luglio 2014; il 5 agosto 2014; il 2 dicembre 2014; il 24 marzo 2015; il 21 e 28 aprile 2015; il 6, 13, 19 e 20 maggio 2015.

Esaminato in Aula il 4 e 9 giugno 2015 ed approvato, in un Testo Unificato con gli atti n. 1357 (Sen. Ciro Falanga), n. 1378 (Sen. Claudio Moscardelli), n. 1484 (Sen. Giacomo Stucchi), n. 1553 (Sen. Nadia Ginetti), il 10 giugno 2015.

Camera dei deputati (atto n. 3169):

Assegnato alla II Commissione (Giustizia), in sede referente, il 30 giugno 2015, con pareri delle Commissioni I (Affari costituzionali), V (Bilancio, tesoro e programmazione), IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni) e XII (Affari sociali).

Nuovamente assegnato alle Commissioni riunite II (Giustizia) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni), in sede referente, il 5 agosto 2015, con pareri delle Commissioni I (Affari costituzionali), V (Bilancio, tesoro e programmazione) e XII (Affari sociali).

Esaminato dalle Commissioni riunite II (Giustizia) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni), in sede referente, il 24 e 30 settembre 2015; il 6, 15, 20, 21 e 22 ottobre 2015.

Esaminato in Aula il 26 ottobre 2015 ed approvato, con modificazioni, il 28 ottobre 2015.

Senato della Repubblica (atto n. 859, 1357, 1378, 1484, 1553-B):

Assegnato alla 2ª Commissione (Giustizia), in sede referente, il 3 novembre 2015, con pareri delle Commissioni 1ª (Affari costituzionali) e 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni).

Esaminato dalla 2ª Commissione (Giustizia) in sede referente, il 5, 17, 18, 24, 25 e 26 novembre 2015.

Esaminato in Aula il 9 dicembre 2015 ed approvato, con modificazioni, il 10 dicembre 2015.

Camera dei deputati (atto n. 3169-B):

Assegnato alle Commissioni riunite II (Giustizia) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni), in sede referente, il 16 dicembre 2015, con pareri delle Commissioni I (Affari costituzionali) e V (Bilancio, tesoro e programmazione).

Esaminato dalle Commissioni riunite II (Giustizia) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni), in sede referente, il 22 dicembre 2015; il 14 gennaio 2016.

Esaminato in Aula il 19 gennaio 2016 ed approvato, con modificazioni, il 21 gennaio 2016.

Senato della Repubblica (atto n. 859, 1357, 1378, 1484, 1553-D):

Assegnato alla 2ª Commissione (Giustizia), in sede referente, il 25 gennaio 2016, con parere della 1ª Commissione (Affari costituzionali).

Esaminato dalla 2ª Commissione (Giustizia) in sede referente, il 27 e 28 gennaio 2016.

Esaminato in Aula ed approvato, definitivamente, il 2 marzo 2016.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo degli articoli 157, 582, 589, 590 del codice penale, come modificati dalla presente legge:

"Art. 157. Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere.

La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria.
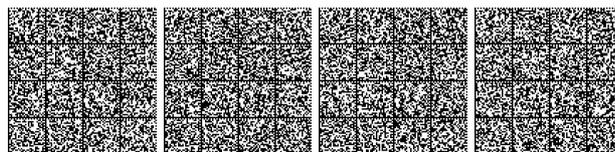
Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti e dell'aumento per le circostanze aggravanti, salvo che per le aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria e per quelle ad effetto speciale, nel qual caso si tiene conto dell'aumento massimo di pena previsto per l'aggravante.

Non si applicano le disposizioni dell'articolo 69 e il tempo necessario a prescrivere è determinato a norma del secondo comma.

Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e la pena pecuniaria, per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo soltanto alla pena detentiva.

Quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, si applica il termine di tre anni.

I termini di cui ai commi che precedono sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli 449, *589, secondo e terzo comma, e 589-bis*, nonché per i reati di cui all'articolo 51 commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale. I termini di cui ai commi che precedono sono altresì raddoppiati per i delitti di cui al titolo VI-*bis* del libro secondo, per il reato di cui all'articolo 572 e per i reati di cui alla sezione I del capo III del titolo XII del libro II e di cui agli articoli 609-*bis*, 609-*quater*, 609-*quinquies* e 609-*octies*, salvo che risulti la sussistenza delle circostanze attenuanti contemplate dal terzo comma dell'articolo 609-*bis* ovvero dal quarto comma dell'articolo 609-*quater*.

La prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall'imputato.

La prescrizione non estingue i reati per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo, anche come effetto dell'applicazione di circostanze aggravanti."

"Art. 582. Lesione personale.

Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione *da sei mesi* a tre anni.

Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel numero 1 e nell'ultima parte dell'articolo 577, il delitto è punibile a querela della persona offesa."

"Art. 589. Omicidio colposo.

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

(Abrogato).

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici."

"Art. 590. Lesioni personali colpose.

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.".

— Si riporta il testo degli articoli 224-*bis*, 359-*bis*, 380, 381, 406, 416, 429, 550 e 552 del codice di procedura penale, come modificati dalla presente legge:

"Art. 224-*bis*. Provvedimenti del giudice per le perizie che richiedono il compimento di atti idonei ad incidere sulla libertà personale.

1. Quando si procede per delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni, *per i delitti di cui agli articoli 589*-bis *e 590*-bis *del codice penale* e negli altri casi espressamente previsti dalla legge, se per l'esecuzione della perizia è necessario compiere atti idonei ad incidere sulla libertà personale, quali il prelievo di capelli, di peli o di mucosa del cavo orale su persone viventi ai fini della determinazione del profilo del DNA o accertamenti medici, e non vi è il consenso della persona da sottoporre all'esame del perito, il giudice, anche d'ufficio, ne dispone con ordinanza motivata l'esecuzione coattiva, se essa risulta assolutamente indispensabile per la prova dei fatti.

2. Oltre a quanto disposto dall'articolo 224, l'ordinanza di cui al comma 1 contiene, a pena di nullità:

a) le generalità della persona da sottoporre all'esame e quanto altro valga ad identificarla;

b) l'indicazione del reato per cui si procede, con la descrizione sommaria del fatto;

c) l'indicazione specifica del prelievo o dell'accertamento da effettuare e delle ragioni che lo rendono assolutamente indispensabile per la prova dei fatti;

d) l'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore o da persona di fiducia;

e) l'avviso che, in caso di mancata comparizione non dovuta a legittimo impedimento, potrà essere ordinato l'accompagnamento coattivo ai sensi del comma 6;

f) l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora stabiliti per il compimento dell'atto e delle modalità di compimento.

3. L'ordinanza di cui al comma 1 è notificata all'interessato, all'imputato e al suo difensore nonché alla persona offesa almeno tre giorni prima di quello stabilito per l'esecuzione delle operazioni peritali.

4. Non possono in alcun caso essere disposte operazioni che contrastano con espressi divieti posti dalla legge o che possono mettere in pericolo la vita, l'integrità fisica o la salute della persona o del nascituro, ovvero che, secondo la scienza medica, possono provocare sofferenze di non lieve entità.

5. Le operazioni peritali sono comunque eseguite nel rispetto della dignità e del pudore di chi vi è sottoposto. In ogni caso, a parità di risultato, sono prescelte le tecniche meno invasive.

6. Qualora la persona invitata a presentarsi per i fini di cui al comma 1 non compare senza addurre un legittimo impedimento, il giudice può disporre che sia accompagnata, anche coattivamente, nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti. Se, pur comparendo, rifiuta di prestare il proprio consenso agli accertamenti, il giudice dispone che siano eseguiti coattivamente. L'uso di mezzi di coercizione fisica è consentito per il solo tempo strettamente necessario all'esecuzione del prelievo o dell'accertamento. Si applicano le disposizioni dell'articolo 132, comma 2.

7. L'atto è nullo se la persona sottoposta al prelievo o agli accertamenti non è assistita dal difensore nominato."

"Art. 359-*bis*. Prelievo coattivo di campioni biologici su persone viventi.

1. Fermo quanto disposto dall'articolo 349, comma 2-*bis*, quando devono essere eseguite le operazioni di cui all'articolo 224-*bis* e non vi è il consenso della persona interessata, il pubblico ministero ne fa richiesta al giudice per le indagini preliminari che le autorizza con ordinanza quando ricorrono le condizioni ivi previste.

2. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave o irreparabile pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone lo svolgimento delle operazioni con decreto motivato contenente i medesimi elementi previsti dal comma 2 dell'articolo 224-*bis*, provvedendo a disporre l'accompagnamento coattivo, qualora la persona da sottoporre alle operazioni non si presenti senza addurre un legittimo impedimento, ovvero l'esecuzione coattiva delle operazioni, se la persona comparsa rifiuta di sottoporvisi. Entro le quarantotto ore successive il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari la convalida del decreto e dell'eventuale provvedimento di accompagnamento coattivo. Il giudice provvede con ordinanza al più presto e comunque entro le quarantotto ore successive, dandone avviso immediatamente al pubblico ministero e al difensore.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, le disposizioni degli articoli 132, comma 2, e 224-*bis*, commi 2, 4 e 5, si applicano a pena di nullità delle operazioni e di inutilizzabilità delle informazioni così acquisite. Si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 191.

3-bis. *Nei casi di cui agli articoli 589*-bis *e 590*-bis *del codice penale, qualora il conducente rifiuti di sottoporsi agli accertamenti dello stato di ebbrezza alcolica ovvero di alterazione correlata all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, se vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave o irreparabile pregiudizio alle indagini, il decreto di cui al comma 2 e gli ulteriori provvedimenti ivi previsti possono, nei casi di urgenza, essere adottati anche oralmente e successivamente confermati per iscritto. Gli ufficiali di polizia giudiziaria procedono all'accompagnamento dell'interessato presso il più vicino presidio ospedaliero al fine di sottoporlo al necessario prelievo o accertamento e si procede all'esecuzione coattiva delle operazioni se la persona rifiuta di sottoporvisi. Del decreto e delle operazioni da compiersi è data tempestivamente notizia al difensore dell'interessato, che ha facoltà di assistervi, senza che ciò possa comportare pregiudizio nel compimento delle operazioni. Si applicano le previsioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 365. Entro le quarantotto ore successive, il pubblico ministero richiede la convalida del decreto e degli eventuali ulteriori provvedimenti al giudice per le indagini preliminari, che provvede al più presto e comunque entro le quarantotto ore successive, dandone immediato avviso al pubblico ministero e al difensore. Le operazioni devono sempre svolgersi nel rispetto delle condizioni previste dai commi 4 e 5 dell'articolo 224*-bis.*"*

"Art. 380. Arresto obbligatorio in flagranza.

1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni.

2. Anche fuori dei casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti non colposi, consumati o tentati:

a) delitti contro la personalità dello Stato previsti nel titolo I del libro II del codice penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;

b) delitto di devastazione e saccheggio previsto dall'articolo 419 del codice penale;

c) delitti contro l'incolumità pubblica previsti nel titolo VI del libro II del codice penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni o nel massimo a dieci anni;

d) delitto di riduzione in schiavitù previsto dall'articolo 600, delitto di prostituzione minorile previsto dall'articolo 600-*bis*, primo comma, delitto di pornografia minorile previsto dall'articolo 600-*ter*, commi primo e secondo, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-*quater*.1, e delitto di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile previsto dall'articolo 600-*quinquies* del codice penale;

d-*bis*) delitto di violenza sessuale previsto dall'articolo 609-*bis*, escluso il caso previsto dal terzo comma, e delitto di violenza sessuale di gruppo previsto dall'articolo 609-*octies* del codice penale;

d-*ter*) delitto di atti sessuali con minorenne di cui all'articolo 609-*quater*, primo e secondo comma, del codice penale;

e) delitto di furto quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533, o taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 625, primo comma, numeri 2), prima ipotesi, 3) e 5), nonché 7-*bis*), del codice penale, salvo che ricorra, in questi ultimi casi, la circostanza attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale;

e-*bis*) delitti di furto previsti dall'articolo 624-*bis* del codice penale, salvo che ricorra la circostanza attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale;

f) delitto di rapina previsto dall'articolo 628 del codice penale e di estorsione previsto dall'articolo 629 del codice penale;

f-*bis*) delitto di ricettazione, nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 648, primo comma, secondo periodo, del codice penale;

g) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110;

h) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti a norma dell'art. 73 del testo unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che per i delitti di cui al comma 5 del medesimo articolo;

i) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni;

l) delitti di promozione, costituzione, direzione e organizzazione delle associazioni segrete previste dall'articolo 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17 [della associazione di tipo mafioso prevista dall'articolo 416-*bis* comma 2 del codice penale], delle associazioni di carattere militare previste dall'articolo 1 della legge 17 aprile 1956, n. 561, delle associazioni, dei movimenti o dei gruppi previsti dagli articoli 1 e 2, della legge 20 giugno 1952, n. 645, delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all'art. 3, comma 3, della L. 13 ottobre 1975, n. 654;

l-*bis*) delitti di partecipazione, promozione, direzione e organizzazione della associazione di tipo mafioso prevista dall'articolo 416-*bis* del codice penale;

l-*ter*) delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti persecutori, previsti dall'articolo 572 e dall'articolo 612-*bis* del codice penale;

m) delitti di promozione, direzione, costituzione e organizzazione della associazione per delinquere prevista dall'articolo 416 commi 1 e 3 del codice penale, se l'associazione è diretta alla commissione di più delitti fra quelli previsti dal comma 1 o dalle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *f)*, *g)*, *i)* del presente comma;

m-*bis*) delitti di fabbricazione, detenzione o uso di documento di identificazione falso previsti dall'articolo 497-*bis* del codice penale;

m-*ter*) delitti di promozione, direzione, organizzazione, finanziamento o effettuazione di trasporto di persone ai fini dell'ingresso illegale nel territorio dello Stato, di cui all'articolo 12, commi 1 e 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

m-quater*) delitto di omicidio colposo stradale previsto dall'articolo 589*-bis*, secondo e terzo comma, del codice penale.*

3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela, l'arresto in flagranza è eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente nel luogo. Se l'avente diritto dichiara di rimettere la querela, l'arrestato è posto immediatamente in libertà."

"Art. 381. Arresto facoltativo in flagranza.

1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di arrestare chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni ovvero di un delitto colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.

2. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno altresì facoltà di arrestare chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti:

a) peculato mediante profitto dell'errore altrui previsto dall'articolo 316 del codice penale;

b) corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio prevista dagli articoli 319 comma 4 e 321 del codice penale;

c) violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista dall'articolo 336 comma 2 del codice penale;

d) commercio e somministrazione di medicinali guasti e di sostanze alimentari nocive previsti dagli articoli 443 e 444 del codice penale;

e) corruzione di minorenni prevista dall'articolo 530 del codice penale;

f) lesione personale prevista dall'articolo 582 del codice penale;

f-*bis*) violazione di domicilio prevista dall'articolo 614, primo e secondo comma, del codice penale;

g) furto previsto dall'articolo 624 del codice penale;

h) danneggiamento aggravato a norma dell'articolo 635 comma 2 del codice penale;

i) truffa prevista dall'articolo 640 del codice penale;

l) appropriazione indebita prevista dall'articolo 646 del codice penale;

l-*bis*) offerta, cessione o detenzione di materiale pornografico previste dagli articoli 600-*ter*, quarto comma, e 600-*quater* del codice penale, anche se relative al materiale pornografico di cui all'articolo 600-*quater*.1 del medesimo codice;

m) alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi non riconosciuti previste dagli articoli 3 e 24 comma 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110;

m-*bis*);

m-*ter*) falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri, prevista dall'articolo 495 del codice penale;

m-*quater*) fraudolente alterazioni per impedire l'identificazione o l'accertamento di qualità personali, previste dall'articolo 495-*ter* del codice penale.

*m-*quinquies*) delitto di lesioni colpose stradali gravi o gravissime previsto dall'articolo 590-*bis*, secondo, terzo, quarto e quinto comma, del codice penale.*

3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela, l'arresto in flagranza può essere eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente nel luogo. Se l'avente diritto dichiara di rimettere la querela, l'arrestato è posto immediatamente in libertà.

4. Nelle ipotesi previste dal presente articolo si procede all'arresto in flagranza soltanto se la misura è giustificata dalla gravità del fatto ovvero dalla pericolosità del soggetto desunta dalla sua personalità o dalle circostanze del fatto.

4-*bis*. Non è consentito l'arresto della persona richiesta di fornire informazioni dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero per reati concernenti il contenuto delle informazioni o il rifiuto di fornirle."

"Art. 406. Proroga del termine.

1. Il pubblico ministero, prima della scadenza, può richiedere al giudice, per giusta causa, la proroga del termine previsto dall'articolo 405. La richiesta contiene l'indicazione della notizia di reato e l'esposizione dei motivi che la giustificano.

2. Ulteriori proroghe possono essere richieste dal pubblico ministero nei casi di particolare complessità delle indagini ovvero di oggettiva impossibilità di concluderle entro il termine prorogato.

2-*bis*. Ciascuna proroga può essere autorizzata dal giudice per un tempo non superiore a sei mesi.

2-*ter*. Qualora si proceda per i reati di cui agli articoli 572, *589, secondo comma, 589-*bis*, 590, terzo comma, 590-bis* e 612-*bis* del codice penale, la proroga di cui al comma 1 può essere concessa per non più di una volta.

3. La richiesta di proroga è notificata, a cura del giudice, con l'avviso della facoltà di presentare memorie entro cinque giorni dalla notificazione, alla persona sottoposta alle indagini nonché alla persona offesa dal reato che, nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione, abbia dichiarato di volere esserne informata. Il giudice provvede entro dieci giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle memorie.

4. Il giudice autorizza la proroga del termine con ordinanza emessa in camera di consiglio senza intervento del pubblico ministero e dei difensori.

5. Qualora ritenga che allo stato degli atti non si debba concedere la proroga, il giudice, entro il termine previsto dal comma 3 secondo periodo, fissa la data dell'udienza in camera di consiglio e ne fa notificare avviso al pubblico ministero, alla persona sottoposta alle indagini nonché, nella ipotesi prevista dal comma 3, alla persona offesa dal reato. Il procedimento si svolge nelle forme previste dall'articolo 127.

5-*bis*. Le disposizioni dei commi 3, 4 e 5 non si applicano se si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 51 comma 3-*bis* e nell'articolo 407, comma 2, lettera *a)*, numeri 4 e 7-*bis*. In tali casi, il giudice provvede con ordinanza entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta, dandone comunicazione al pubblico ministero.

6. Se non ritiene di respingere la richiesta di proroga, il giudice autorizza con ordinanza il pubblico ministero a proseguire le indagini.

7. Con l'ordinanza che respinge la richiesta di proroga, il giudice, se il termine per le indagini preliminari è già scaduto, fissa un termine non superiore a dieci giorni per la formulazione delle richieste del pubblico ministero a norma dell'articolo 405.

8. Gli atti di indagine compiuti dopo la presentazione della richiesta di proroga e prima della comunicazione del provvedimento del giudice sono comunque utilizzabili sempre che, nel caso di provvedimento negativo, non siano successivi alla data di scadenza del termine originariamente previsto per le indagini."

"Art. 416. Presentazione della richiesta del pubblico ministero.

1. La richiesta di rinvio a giudizio è depositata dal pubblico ministero nella cancelleria del giudice.

La richiesta di rinvio a giudizio è nulla se non è preceduta dall'avviso previsto dall'articolo 415-*bis*, nonché dall'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi dell'articolo 375, comma 3, qualora la persona sottoposta alle indagini abbia chiesto di essere sottoposta ad interrogatorio entro il termine di cui all'articolo 415-*bis*, comma 3.

2. Con la richiesta è trasmesso il fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali degli atti compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari. Il corpo del reato e le cose pertinenti al reato sono allegati al fascicolo, qualora non debbano essere custoditi altrove.

2-*bis*. Qualora si proceda *per i reati di cui agli articoli 589, secondo comma, e 589-*bis* del codice penale*, la richiesta di rinvio a giudizio del pubblico ministero deve essere depositata entro trenta giorni dalla chiusura delle indagini preliminari."

"Art. 429. Decreto che dispone il giudizio.

1. Il decreto che dispone il giudizio contiene:

a) le generalità dell'imputato e le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonché le generalità delle altre parti private, con l'indicazione dei difensori;

b) l'indicazione della persona offesa dal reato qualora risulti identificata;

c) l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge;

d) l'indicazione sommaria delle fonti di prova e dei fatti cui esse si riferiscono;

e) il dispositivo, con l'indicazione del giudice competente per il giudizio;

f) l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione, con l'avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in contumacia;

g) la data e la sottoscrizione del giudice e dell'ausiliario che l'assiste.

2. Il decreto è nullo se l'imputato non è identificato in modo certo ovvero se manca o è insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti dal comma 1 lettere *c)* e *f)*.

3. Tra la data del decreto e la data fissata per il giudizio deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni.

3-*bis*. Qualora si proceda *per i reati di cui agli articoli 589, secondo comma, e 589-*bis* del codice penale*, il termine di cui al comma 3 non può essere superiore a sessanta giorni.

4. Il decreto è notificato all'imputato contumace nonché all'imputato e alla persona offesa comunque non presenti alla lettura del provvedimento di cui al comma 1 dell'articolo 424 almeno venti giorni prima della data fissata per il giudizio."

"Art. 550. Casi di citazione diretta a giudizio.

1. Il pubblico ministero esercita l'azione penale con la citazione diretta a giudizio quando si tratta di contravvenzioni ovvero di delitti puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni o con la multa, sola o congiunta alla predetta pena detentiva. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 415-*bis*. Per la determinazione della pena si osservano le disposizioni dell'articolo 4.

2. La disposizione del comma 1 si applica anche quando si procede per uno dei seguenti reati:

a) violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista dall'articolo 336 del codice penale;

b) resistenza a un pubblico ufficiale prevista dall'articolo 337 del codice penale;

c) oltraggio a un magistrato in udienza aggravato a norma dell'articolo 343, secondo comma, del codice penale;

d) violazione di sigilli aggravata a norma dell'articolo 349, secondo comma, del codice penale;

e) rissa aggravata a norma dell'articolo 588, secondo comma, del codice penale, con esclusione delle ipotesi in cui nella rissa taluno sia rimasto ucciso o abbia riportato lesioni gravi o gravissime;

*e-*bis*) lesioni personali stradali, anche se aggravate, a norma dell'articolo 590-*bis* del codice penale*;

f) furto aggravato a norma dell'articolo 625 del codice penale;

g) ricettazione prevista dall'articolo 648 del codice penale.

3. Se il pubblico ministero ha esercitato l'azione penale con citazione diretta per un reato per il quale è prevista l'udienza preliminare e la relativa eccezione è proposta entro il termine indicato dall'articolo 491, comma 1, il giudice dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero."

"Art. 552. Decreto di citazione a giudizio.

1. Il decreto di citazione a giudizio contiene:

a) le generalità dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonché le generalità delle altre parti private, con l'indicazione dei difensori;

b) l'indicazione della persona offesa, qualora risulti identificata;

c) l'enunciazione del fatto, in forma chiara e precisa, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge;

d) l'indicazione del giudice competente per il giudizio nonché del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione, con l'avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in contumacia;

e) l'avviso che l'imputato ha facoltà di nominare un difensore di fiducia e che, in mancanza, sarà assistito dal difensore di ufficio;

f) l'avviso che, qualora ne ricorrano i presupposti, l'imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, può presentare le richieste previste dagli articoli 438 e 444 ovvero presentare domanda di oblazione;

g) l'avviso che il fascicolo relativo alle indagini preliminari è depositato nella segreteria del pubblico ministero e che le parti e i loro difensori hanno facoltà di prenderne visione e di estrarne copia;

h) la data e la sottoscrizione del pubblico ministero e dell'ausiliario che lo assiste.

1-*bis*. Qualora si proceda per taluni dei reati previsti dall'articolo 590, terzo comma, del codice penale *e per i reati previsti dall'articolo 590*-bis *del medesimo codice*, il decreto di citazione a giudizio deve essere emesso entro trenta giorni dalla chiusura delle indagini preliminari.

1-*ter*. Qualora si proceda per taluni dei reati previsti dall'articolo 590, terzo comma, del codice penale *e per i reati previsti dall'articolo 590*-bis *del medesimo codice*, la data di comparizione di cui al comma 1, lettera *d)*, è fissata non oltre novanta giorni dalla emissione del decreto.

2. Il decreto è nullo se l'imputato non è identificato in modo certo ovvero se manca o è insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti dalle lettere *c)*, *d)*, *e)* ed *f)* del comma 1. Il decreto è altresì nullo se non è preceduto dall'avviso previsto dall'articolo 415-*bis*, nonché dall'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi dell'articolo 375, comma 3, qualora la persona sottoposta alle indagini lo abbia richiesto entro il termine di cui al comma 3 del medesimo articolo 415-*bis*.

3. Il decreto di citazione è notificato all'imputato, al suo difensore e alla parte offesa almeno sessanta giorni prima della data fissata per l'udienza di comparizione. Nei casi di urgenza, di cui deve essere data motivazione, il termine è ridotto a quarantacinque giorni.

4. Il decreto di citazione è depositato dal pubblico ministero nella segreteria unitamente al fascicolo contenente la documentazione, gli atti e le cose indicati nell'articolo 416, comma 2.".

— Si riporta il testo degli articoli 189, 219, 222 e 223 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificati dalla presente legge:

"Art. 189. Comportamento in caso di incidente.

1. L'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, ha l'obbligo di fermarsi e di prestare l'assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona.

2. Le persone coinvolte in un incidente devono porre in atto ogni misura idonea a salvaguardare la sicurezza della circolazione e, compatibilmente con tale esigenza adoperarsi affinché non venga modificato lo stato dei luoghi e disperse le tracce utili per l'accertamento delle responsabilità.

3. Ove dall'incidente siano derivati danni alle sole cose, i conducenti e ogni altro utente della strada coinvolto devono inoltre, ove possibile, evitare intralcio alla circolazione, secondo le disposizioni dell'art. 161. Gli agenti in servizio di polizia stradale, in tali casi, dispongono l'immediata rimozione di ogni intralcio alla circolazione, salva soltanto l'esecuzione, con assoluta urgenza, degli eventuali rilievi necessari per appurare le modalità dell'incidente.

4. In ogni caso i conducenti devono, altresì, fornire le proprie generalità, nonché le altre informazioni utili, anche ai fini risarcitori, alle persone danneggiate o, se queste non sono presenti, comunicare loro nei modi possibili gli elementi sopraindicati.

5. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all'obbligo di fermarsi in caso di incidente, con danno alle sole cose, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 296 ad euro 1.183. In tale caso, se dal fatto deriva un grave danno ai veicoli coinvolti tale da determinare l'applicazione della revisione di cui all'articolo 80, comma 7, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni a due mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.

6. Chiunque, nelle condizioni di cui comma 1, in caso di incidente con danno alle persone, non ottempera all'obbligo di fermarsi, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. Nei casi di cui al presente comma sono applicabili le misure previste dagli articoli 281,282,283 e 284 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti previsti dall'articolo 280 del medesimo codice, ed è possibile procedere all'arresto, ai sensi dell'articolo 381 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti di pena ivi previsti.

7. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all'obbligo di prestare l'assistenza occorrente alle persone ferite, è punito con la reclusione da un anno a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore ad un anno e sei mesi e non superiore a cinque anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI.

8. Il conducente che si fermi e, occorrendo, presti assistenza a coloro che hanno subìto danni alla persona, mettendosi immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, quando dall'incidente derivi il delitto di lesioni personali colpose, non è soggetto all'arresto stabilito per il caso di flagranza di reato;

8-*bis*. Nei confronti del conducente che, entro le ventiquattro ore successive al fatto di cui al comma 6, si mette a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, non si applicano le disposizioni di cui al terzo periodo del comma 6.

9. Chiunque non ottempera alle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 85 ad euro 338.

9-*bis*. L'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti, ha l'obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno. Chiunque non ottempera agli obblighi di cui al periodo precedente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 413 ad euro 1.656. Le persone coinvolte in un incidente con danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso. Chiunque non ottempera all'obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 83 ad euro 331."

"Art. 219. Revoca della patente di guida.

1. Quando, ai sensi del presente codice, è prevista la revoca della patente di guida, il provvedimento è emesso dal competente ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri, nei casi previsti dall'art. 130, comma 1, e dal prefetto del luogo della commessa violazione quando la stessa revoca costituisce sanzione amministrativa accessoria, nonché nei casi previsti dall'art. 120, comma 1.

2. Nell'ipotesi che la revoca della patente costituisca sanzione accessoria l'organo, l'ufficio o comando, che accerta l'esistenza di una delle condizioni per le quali la legge la prevede, entro i cinque giorni successivi, ne dà comunicazione al prefetto del luogo della commessa violazione. Questi, previo accertamento delle condizioni predette, emette l'ordinanza di revoca e consegna immediata della patente alla prefettura, anche tramite l'organo di Polizia incaricato dell'esecuzione. Dell'ordinanza si dà comunicazione al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri.

3. Il provvedimento di revoca della patente previsto dal presente articolo nonché quello disposto ai sensi dell'articolo 130, comma 1, nell'ipotesi in cui risulti la perdita, con carattere permanente, dei requisiti psichici e fisici prescritti, è atto definitivo.

3-*bis*. L'interessato non può conseguire una nuova patente se non dopo che siano trascorsi almeno due anni dal momento in cui è divenuto definitivo il provvedimento di cui al comma 2.
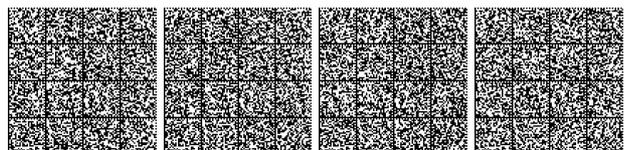
3-*ter*. Quando la revoca della patente di guida è disposta a seguito delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-*bis* e 187, non è possibile conseguire una nuova patente di guida prima di tre anni a decorrere dalla data di accertamento del reato, *fatto salvo quanto previsto dai commi 3*-bis *e 3*-ter *dell'articolo 222*.

3-*quater*. La revoca della patente di guida ad uno dei conducenti di cui all'articolo 186-*bis*, comma 1, lettere *b)*, *c)* e *d)*, che consegue all'accertamento di uno dei reati di cui agli articoli 186, comma 2, lettere *b)* e *c)*, e 187, costituisce giusta causa di licenziamento ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile."

"Art. 222. Sanzioni amministrative accessorie all'accertamento di reati.

1. Qualora da una violazione delle norme di cui al presente codice derivino danni alle persone, il giudice applica con la sentenza di condanna le sanzioni amministrative pecuniarie previste, nonché le sanzioni amministrative accessorie della sospensione o della revoca della patente.

2. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa la sospensione della patente è da quindici giorni a tre mesi. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa grave o gravissima la sospensione della patente è fino a due anni. Nel caso di omicidio colposo la sospensione è fino a quattro anni. *Alla condanna, ovvero all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli articoli 589*-bis *e 590*-bis *del codice penale consegue la revoca della patente di guida. La disposizione del quarto periodo si applica anche nel caso in cui sia stata concessa la sospensione condizionale della pena. Il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza divenuta irrevocabile ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto competente per il luogo della commessa violazione, che emette provvedimento di revoca della patente e di inibizione alla guida sul territorio nazionale, per un periodo corrispondente a quello per il quale si applica la revoca della patente, nei confronti del soggetto contro cui è stata pronunciata la sentenza*.

2-*bis*. La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente fino a quattro anni è diminuita fino a un terzo nel caso di applicazione della pena ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale.

3. Il giudice può applicare la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente nell'ipotesi di recidiva reiterata specifica verificatasi entro il periodo di cinque anni a decorrere dalla data della condanna definitiva per la prima violazione.

3-bis. *Nel caso di applicazione della sanzione accessoria di cui al quarto periodo del comma 2 del presente articolo per i reati di cui all'articolo 589*-bis*, secondo, terzo e quarto comma, del codice penale, l'interessato non può conseguire una nuova patente prima che siano decorsi quindici anni dalla revoca; per il reato di cui all'articolo 589*-bis*, quinto comma, del codice penale, l'interessato non può conseguire una nuova patente prima che siano decorsi dieci anni dalla revoca. Tale termine è elevato a venti anni nel caso in cui l'interessato sia stato in precedenza condannato per i reati di cui all'articolo 186, commi 2, lettere* b) *e* c)*, e 2*-bis*, ovvero di cui all'articolo 187, commi 1 e 1*-bis*, del presente codice. Il termine è ulteriormente aumentato sino a trenta anni nel caso in cui l'interessato non abbia ottemperato agli obblighi di cui all'articolo 189, comma 1, del presente codice, e si sia dato alla fuga.*

3-ter. *Nel caso di applicazione della sanzione accessoria di cui al quarto periodo del comma 2 del presente articolo per i reati di cui agli articoli 589*-bis*, primo comma, e 590*-bis *del codice penale, l'interessato non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano decorsi cinque anni dalla revoca. Tale termine è raddoppiato nel caso in cui l'interessato sia stato in precedenza condannato per i reati di cui all'articolo 186, commi 2, lettere* b) *e* c)*, e 2*-bis*, ovvero di cui all'articolo 187, commi 1 e 1*-bis*, del presente codice. Il termine è ulteriormente aumentato sino a dodici anni nel caso in cui l'interessato non abbia ottemperato agli obblighi di cui all'articolo 189, comma 1, e si sia dato alla fuga.*

3-quater. *Per i titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato estero, il prefetto del luogo della commessa violazione adotta un provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale valido per il medesimo periodo previsto dal sesto periodo del comma 2. L'inibizione alla guida sul territorio nazionale è annotata nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui all'articolo 225 del presente codice per il tramite del collegamento informatico integrato di cui al comma 7 dell'articolo 403 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495*."

"Art. 223. Ritiro della patente di guida in conseguenza di ipotesi di reato.

1. Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida, l'agente o l'organo accertatore della violazione ritira immediatamente la patente e la trasmette, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura-ufficio territoriale del Governo del luogo della commessa violazione. Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone la sospensione provvisoria della validità della patente di guida, fino ad un massimo di due anni. Il provvedimento, per i fini di cui all'articolo 226, comma 11, è comunicato all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.

2. Le disposizioni del comma 1 del presente articolo si applicano anche nelle ipotesi di reato di cui all'articolo 222, commi 2 e 3, *nonché nei casi previsti dagli articoli 589*-bis*, secondo, terzo, quarto e quinto comma, e 590*-bis *del codice penale*. La trasmissione della patente di guida, unitamente a copia del rapporto e del verbale di contestazione, è effettuata dall'agente o dall'organo che ha proceduto al rilevamento del sinistro. Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone, ove sussistano fondati elementi di un'evidente responsabilità, la sospensione provvisoria della validità della patente di guida fino ad un massimo di tre anni. *Nei casi di cui agli articoli 589*-bis*, secondo, terzo, quarto e quinto comma, e 590*-bis *del codice penale il prefetto, ricevuti gli atti, dispone, ove sussistano fondati elementi di un'evidente responsabilità, la sospensione provvisoria della validità della patente di guida fino ad un massimo di cinque anni. In caso di sentenza di condanna non definitiva, la sospensione provvisoria della validità della patente di guida può essere prorogata fino ad un massimo di dieci anni*.

2-bis. *Qualora la sospensione di cui al comma 2, quarto periodo, sia disposta nei confronti di titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato estero, il prefetto del luogo della commessa violazione, ricevuti gli atti, nei quindici giorni successivi emette un provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale valido per il medesimo periodo previsto dal comma 2, quarto periodo. L'inibizione alla guida sul territorio nazionale è annotata nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui all'articolo 225 del presente codice per il tramite del collegamento informatico integrato di cui al comma 7 dell'articolo 403 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495*.

3. Il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto indicato nei commi 1 e 2 del presente articolo.

4. Avverso il provvedimento di sospensione della patente, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, è ammessa opposizione, ai sensi dell'articolo 205.".

— Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), come modificato dalla presente legge:

"Art. 4. Competenza per materia.

1. Il giudice di pace è competente:

a) per i delitti consumati o tentati previsti dagli articoli 581, 582, limitatamente alle fattispecie di cui al secondo comma perseguibili a querela di parte, ad esclusione dei fatti commessi contro uno dei soggetti elencati dall'articolo 577, secondo comma, ovvero contro il convivente, 590, limitatamente alle fattispecie perseguibili a querela di parte e ad esclusione delle fattispecie connesse alla colpa professionale e dei fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale quando, nei casi anzidetti, derivi una malattia di durata superiore a venti giorni, 594, 595, primo e secondo comma, 612, primo comma, 626, 627, 631, salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 639-*bis*, 632, salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 639-*bis*, 633, primo comma, salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 639-*bis*, 635, primo comma, 636, salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 639-*bis*, 637, 638, primo comma, 639 , primo comma, e 647 del codice penale;

(*Omissis*).".

16G00048
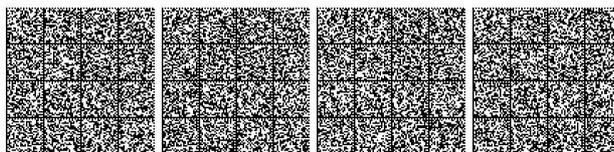
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 8 gennaio 2016.

Rettifica del decreto 3 novembre 2011, n. 913/Ric. di ammissione di un progetto di ricerca e formazione al Fondo agevolazioni alla ricerca. (Prot. n. 10/Ric.).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE
E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, istitutivo tra l'altro del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR), convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 98, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 luglio 2014;

Visto il decreto ministeriale 26 settembre 2014, n. 753, recante «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale del MIUR» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 20 aprile 2015 - Supplemento ordinario n. 19;

Visto il decreto direttoriale 19 maggio 2015, n. 1092, e successivo decreto direttoriale 18 giugno 2015, n. 1318, di rettifica, con il quale ai sensi del combinato disposto degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Silvia Nardelli, Dirigente dell'Ufficio II della Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca, è attribuita la delega per l'esercizio dei poteri di spesa, in termini di competenza, residui di cassa e successivo decreto direttoriale dell'8 luglio 2015, n. 1504;

Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno delle ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori» e ss.mm.ii.;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297» e ss.mm.ii.;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 ottobre 2003, n. 90402, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, recante: «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR)», registrato dalla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 25 novembre 2003;

Visto il decreto ministeriale del 2 gennaio 2008, prot. Gab/4, recante: «Adeguamento delle disposizioni del decreto ministeriale dell'8 agosto 2000 n. 593 alla Disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione di cui alla Comunicazione 2006/C 323/01», registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 2008 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 22 maggio 2008;

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2012, n. 35, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo», ed in particolare l'art. 30 (Misure di semplificazione in materia di ricerca internazionale e di ricerca industriale) e ss.mm.ii;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, «Misure urgenti per la crescita del Paese», ed in particolare gli artt. 60-64 del Capo IX (Misure per la ricerca scientifica e tecnologica) e ss.mm.ii.;

Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 2013, n. 115, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 27 maggio 2013, recante «Modalità di utilizzo e gestione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST). Disposizioni procedurali per la concessione delle agevolazioni a valere sulle relative risorse finanziarie, a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134» ed in particolare l'art. 11 recante «Disposizioni transitorie e finali»;

Visto il decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98, «Misure in materia di istruzione, università e ricerca», ed in particolare, l'art. 57 (Interventi straordinari a favore della ricerca per lo sviluppo del Paese) e ss.mm.ii;

Vista la domanda di agevolazione con codice identificativo DM 28587 di ricerca dal titolo «Riorientamento con una nuova generazione di attrezzature per il mondo foto e video, in materiali compositi e con funzioni elettroniche, per il recupero di competitività» e di formazione dal titolo «Corso di alta formazione per tecnici esperti nel settore dei materiali innovativi», presentata, dalla società Lino Manfrotto + Co S.p.A. per l'anno 2006, ai sensi dell'art.10 del decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593 ed i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto che il citato decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593 e ss.mm.ii., all'art. 5, comma 21, prevede la concessione di ulteriori agevolazioni, tra l'altro, per una quota pari al 10% dei costi ammissibili, per i progetti che prevedono lo svolgimento di una quota di attività non inferiore al 10% dell'intero valore del progetto stesso da parte di enti pubblici di ricerca e/o Università;

Visto il decreto direttoriale del 3 novembre 2011, prot. n. 913/Ric., con il quale, in relazione alla predetta domanda, sono state concesse agevolazioni alla società

Lino Manfrotto + Co S.p.A., per un importo totale pari a € 6.252.085,00, comprensivo della suddetta agevolazione, di cui € 1.884.540,00 nella forma di contributo nella spesa e € 4.367.545,00 nella forma di credito agevolato;

Vista la nota MIUR del 22 novembre 2011, prot. n. 12181, con la quale si è preso atto della variazione della data di inizio sia del progetto di ricerca al 1° gennaio 2011, sia del progetto di formazione al 1° settembre 2011;

Considerato che il contratto di finanziamento è stato stipulato in data 16 luglio 2012;

Considerato che sono state effettuate erogazioni per un importo totale pari a € 3.574.229,41, di cui € 1.105.983,57 nella forma di contributo nella spesa ed € 2.468.245,84 nella forma di credito agevolato;

Vista la nota dell'Istituto convenzionato, pervenuta al MIUR in data 20 ottobre 2015, prot. n. 21893, con la quale viene comunicato che per il predetto progetto non sono state rispettate le condizioni necessarie per usufruire delle maggiorazioni del contributo previste dal decreto n. 913/Ric. del 3 novembre 2011;

Vista la relazione tecnico-contabile finale dell'esperto scientifico, allegata alla sopra citata nota dell'istituto convenzionato, in cui viene rappresentato che non si è raggiunto il requisito quantitativo minimo del 10% di costo del programma con Università/EPR necessario per ottenere il Bonus;

Vista la nota MIUR del 17 novembre 2015, prot. n. 24099, con la quale, ai sensi dell'art.7 della legge 2 agosto 1990, n. 241, e ss.mm.ii., è stata trasmessa, alla società Lino Manfrotto + Co S.p.A., la «Comunicazione perdita Bonus EPR/Università»;

Considerato che alla citata nota del 17 novembre 2015, prot. n. 24099 la proponente non ha dato alcun riscontro;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e ss.mm.ii.;

Vista la legge del 14 gennaio 1994 n. 20, recante: «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti» e ss.mm.ii.;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche» e ss.mm.ii.;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», ed in particolare l'art.1, commi 870/874, istituente il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), e ss.mm.ii.;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante: «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e assolti gli obblighi di pubblicità e trasparenza ivi previsti con avvenuta pubblicazione sul sito internet istituzionale del Ministero;

Ritenuta la necessità di procedere alla modifica dell'agevolazione concessa con decreto direttoriale del 3 novembre 2011, prot. n. 913/Ric., relativamente alla sopra citata variazione intervenuta;

Decreta:

Art. 1.

1. Al seguente progetto di ricerca e formazione, presentato ai sensi dell'art.10 del decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593, viene disposta la revoca dell'agevolazione aggiuntiva concessa con decreto direttoriale del 3 novembre 2011, prot. n. 913/Ric., relativa al Bonus del 10% per collaborazione con Università e/o Enti Pubblici di Ricerca:

codice progetto: DM 28587

titolo ricerca: Riorientamento con una nuova generazione di attrezzature per il mondo foto e video, in materiali compositi e con funzioni elettroniche, per il recupero di competitività;

titolo formazione: Corso di alta formazione per tecnici esperti nel settore dei materiali innovativi;

beneficiario: Lino Manfrotto + Co S.p.A. - Bassano del Grappa (VI).

2. L'intervento agevolativo è riportato nelle schede allegate al presente decreto, di cui costituiscono parte integrante.

Art. 2.

1. In merito a quanto sopra, l'impegno assunto con il decreto direttoriale n. 913/Ric. del 3 novembre 2011, relativamente al progetto DM 28587, resta invariato e pari a € 6.252.085,00, mentre variano le forme di intervento passando da € 1.884.540,00 a € 1.216.620,00 nella forma di contributo nella spesa e da € 4.367.545,00 a € 5.035.465,00 nella forma di credito agevolato.

Restano ferme tutte le altre disposizioni del predetto decreto direttoriale n. 913/Ric. del 3 novembre 2011.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi competenti per le necessarie attività di controllo e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 2016

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 2016
Ufficio di controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, n. 455

ALLEGATO

Legge 297/1999 Art. 10 DM28587

Generalità del Progetto

- Domanda: DM28587 del 14/02/2006

- Progetto di Ricerca

  Titolo:
  Riorientamento con una nuova generazione di attrezzature per il mondo foto e video, in materiali compositi e con funzioni elettroniche, per il recupero di competitività

  Inizio Attività: 01/01/2011

  Durata mesi: 36

- Progetto di Formazione

  Titolo:

  Inizio Attività: 01/09/2011

  Durata mesi: 24

- Beneficiari

  LINO MANFROTTO + CO SPA
  CASSOLA - (VI)

• Costo Totale	€ 6.828.200,00
- di cui attività di Ricerca Industriale	€ 5.114.500,00
- di cui attività di Sviluppo Precompetitivo	€ 1.564.700,00
- di cui attività di Formazione	€ 149.000,00
al netto di recuperi pari a	€ -433.800,00

Imputazione territoriale costi del Progetto

	RICERCA INDUSTRIALE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	-	-	-	-	2.250.000	-	2.250.000
Spese generali	-	-	-	-	1.350.000	-	1.350.000
Attrezzature	-	-	-	-	667.000	-	667.000
Consulenze	-	-	-	-	1.020.000	-	1.020.000
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	-	-	-
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	-	-	-	110.000	-	110.000
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-282.500	-	-282.500
Subtotale	-	-	-	-	5.114.500	-	5.114.500
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-	5.114.500	-	5.114.500

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	-	-	-	-	550.000	-	550.000
Spese generali	-	-	-	-	330.000	-	330.000
Attrezzature	-	-	-	-	371.000	-	371.000
Consulenze	-	-	-	-	140.000	-	140.000
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	195.000	-	195.000
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	-	-	-	130.000	-	130.000
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-151.300	-	-151.300
Subtotale	-	-	-	-	1.564.700	-	1.564.700
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-	1.564.700	-	1.564.700

	FORMAZIONE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale docente	-	-	-	-	23.000	-	23.000
Spese trasferta personale	-	-	-	-	15.000	-	15.000
Altre spese correnti	-	-	-	-	3.000	-	3.000
Strumenti e attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Costi dei servizi di consulenza	-	-	-	-	46.000	-	46.000
Subtotale	-	-	-	-	87.000	-	87.000
Costo personale per i partecipanti alla form.	-	-	-	-	62.000	-	62.000
Totale	-	-	-	-	149.000	-	149.000

Forma e Misura dell'Intervento per il Progetto

	RICERCA INDUSTRIALE				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	30%	25%	20%	20%	20%
Credito Agevolato	65%	70%	75%	75%	75%

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	20%	15%	10%	10%	10%
Credito Agevolato	60%	65%	70%	70%	70%

	FORMAZIONE				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	35%	30%	25%	25%	25%
Credito Agevolato	60%	65%	70%	70%	70%
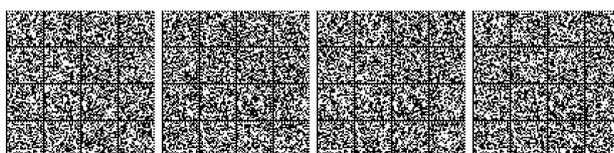
Agevolazioni deliberate per il Progetto

	RICERCA INDUSTRIALE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro(*)	-	-	-	1.022.900,00	-	1.022.900,00
Credito Agevolato fino a Euro(*)	-	-	-	3.835.875,00	-	3.835.875,00

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro(*)	-	-	-	156.470,00	-	156.470,00
Credito Agevolato fino a Euro(*)	-	-	-	1.095.290,00	-	1.095.290,00

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

	FORMAZIONE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro(*)	-	-	-	37.250	-	37.250
Credito Agevolato fino a Euro(*)	-	-	-	104.300	-	104.300

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate

Agevolazioni totali deliberate per il Progetto

	Ric. Industr. + Svil. Precomp.	Formazione	Totale
Contributo nella Spesa fino a €	1.179.370,00	37.250,00	1.216.620,00
Credito Agevolato fino a €	4.931.165,00	104.300,00	5.035.465,00
TOTALE	6.110.535,00	141.550,00	

16A02272

ORDINANZA 1° marzo 2016.

Indizione, nei mesi di giugno e novembre 2016, della prima e della seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di attuario e attuario iunior, chimico e chimico iunior, ingegnere e ingegnere iunior, architetto, pianificatore, paesaggista, conservatore e architetto iunior e pianificatore iunior, biologo e biologo iunior, geologo e geologo iunior, psicologo, dottore in tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro e dottore in tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità, dottore agronomo e dottore forestale e agronomo e forestale iunior, biotecnologo agrario, assistente sociale specialista e assistente sociale. (Ordinanza n. 112).

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e, in particolare, l'art. 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica apportata dal decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, istituisce il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244" che, all'art. 1, comma 5, dispone il trasferimento delle funzioni del Ministero dell'università e della ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 febbraio 2014, al n. 47, recante "Nomina dei Ministri", con il quale la sen. prof.ssa Stefania Giannini è stata nominata Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, recante "Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore";

Visto il regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, recante "Approvazione del regolamento sugli studenti, i titoli accademici, gli esami di Stato e l'assistenza scolastica nelle Università e negli Istituti superiori";

Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, recante "Esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni";

Visto il decreto ministeriale 9 settembre 1957, e successive modificazioni, recante "Approvazione del regolamento sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1982, n. 980, e successive modificazioni, recante "Approvazione del regolamento per gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di biologo";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 2001, n. 195, concernente "Regolamento recante modifica al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1982, n. 980, per l'abolizione del tirocinio ai fini dell'esame di Stato per l'esercizio della professione di biologo";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 1982, n. 981, e successive modificazioni, recante "Approvazione del regolamento per gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di geologo";

Visti i decreti ministeriali n. 239 e 240 del 13 gennaio 1992, concernenti rispettivamente "Regolamento recante norme sul tirocinio pratico post-lauream per l'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo" e "Regolamento recante norme sull'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo";

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 152, recante "Modifiche ed integrazioni alla legge 7 gennaio 1976, n. 3, e nuove norme concernenti l'ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale";

Visto il decreto ministeriale 21 marzo 1997, n. 158, recante "Regolamento per gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore agronomo e dottore forestale";

Vista la legge 23 marzo 1993, n. 84, recante "Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione dell'albo professionale";

Visto il decreto ministeriale 30 marzo 1998, n. 155, concernente "Regolamento recante norme sull'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di assistente sociale";

Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, e successive modificazioni e integrazioni, concernente "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei";

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2000 recante "Determinazione delle classi delle lauree universitarie";

Visto il decreto ministeriale 28 novembre 2000 recante "Determinazione delle classi delle lauree specialistiche";

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, concernente "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509";

Visto il decreto ministeriale 16 marzo 2007, recante "Determinazione delle classi delle lauree universitarie";

Visto il decreto ministeriale 16 marzo 2007, recante "Determinazione delle classi delle lauree magistrali";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, recante "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti";

Vista la richiesta congiunta delle Università La Sapienza e Roma Tre, trasmessa con nota prot. n. 4115/2014, volta ad istituire un'unica sede amministrativa e di svolgimento dell'esame di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di geologo, da attribuirsi ad anni alterni ai due atenei;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza del 16 dicembre 2015;
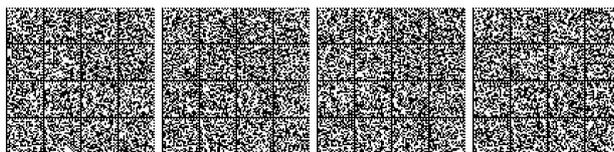
Ordina:

Art. 1.

Sono indette nei mesi di giugno e novembre 2016 la prima e la seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di attuario e attuario iunior, chimico e chimico iunior, ingegnere e ingegnere iunior, architetto, pianificatore, paesaggista, conservatore e architetto iunior e pianificatore iunior, biologo e biologo iunior, geologo e geologo iunior, psicologo, dottore in tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro e dottore in tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità, dottore agronomo e dottore forestale, agronomo e forestale iunior e biotecnologo agrario, assistente sociale specialista e assistente sociale.

Alle predette sessioni possono presentarsi i candidati che hanno conseguito il titolo accademico richiesto entro il termine stabilito per ciascuna sessione dai Rettori delle singole università in relazione alle date fissate per le sedute di laurea.

Art. 2.

I candidati possono presentare l'istanza ai fini dell'ammissione agli esami di Stato in una sola delle sedi elencate per ciascuna professione nella tabella annessa alla presente ordinanza.

Art. 3.

I candidati agli esami di Stato devono presentare la domanda di ammissione alla prima sessione non oltre il 23 maggio 2016 e alla seconda sessione non oltre il 19 ottobre 2016 presso la segreteria dell'università o istituto di istruzione universitaria presso cui intendono sostenere gli esami.

In ciascuna sessione non può essere sostenuto l'esame per l'esercizio di più di una delle professioni indicate nell'art. 1.

Coloro che hanno chiesto di partecipare alla prima sessione e che sono stati assenti alle prove possono presentarsi alla seconda sessione producendo a tal fine nuova domanda entro la suddetta data del 19 ottobre 2016 facendo riferimento alla documentazione già allegata alla precedente istanza.

La domanda, in carta semplice, con l'indicazione della data di nascita e di residenza, deve essere corredata dai seguenti documenti:

a) diploma di laurea, di laurea specialistica o laurea magistrale conseguita in base all'ordinamento introdotto in attuazione dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni, o diploma di laurea conseguita ai sensi dell'ordinamento previgente, ovvero diploma universitario di cui alla tabella *A)* allegata al citato d.P.R. n. 328 del 2001, ovvero altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo ai sensi della normativa vigente.

b) ricevuta dell'avvenuto versamento della tassa di ammissione agli esami nella misura di € 49,58 fissata dall'art. 2, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 1990, salvi gli eventuali successivi adeguamenti.

I richiedenti sono inoltre tenuti a versare all'economato dell'università il contributo stabilito da ogni singolo ateneo ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997 n. 306. La relativa ricevuta va allegata alla documentazione di cui sopra.

La documentazione relativa al conseguimento del titolo accademico è inserita nel fascicolo del candidato a cura degli uffici dell'università o dell'istituto di istruzione universitaria competente per coloro i quali dichiarano nella domanda di aver conseguito il predetto titolo accademico nella stessa sede ove chiedono di sostenere gli esami di Stato.

I laureati in psicologia secondo l'ordinamento previgente, i laureati della classe 58/S e della classe LM 51 e i laureati della classe 34 e della classe L 24 che intendono sostenere gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di psicologo devono presentare un attestato rilasciato dalla segreteria della competente facoltà dal quale risulti che abbiano svolto il tirocinio pratico prescritto dalle norme vigenti.

I candidati che al momento della presentazione della domanda di ammissione non abbiano completato il tirocinio ma che comunque lo completeranno entro la data di inizio degli esami devono dichiarare nell'istanza medesima che produrranno l'attestato di compimento della pratica professionale prima dell'inizio dello svolgimento degli esami.

I candidati che non hanno provveduto a presentare la domanda nei termini sopraindicati sono esclusi dalla sessione degli esami cui abbiano chiesto di partecipare.

Le domande di ammissione agli esami si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il prescritto termine. A tal fine fa fede la data dell'ufficio postale accettante.

Sono altresì accolte le domande di ammissione agli esami presentate oltre i termini di cui al primo comma qualora il Rettore o il Direttore, a suo insindacabile giudizio, ritenga che il ritardo nella presentazione delle domande medesime sia giustificato da gravi motivi.

Art. 4.

I candidati che conseguono il titolo accademico successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande e comunque entro quello fissato dai singoli Atenei per il conseguimento del titolo stesso sono tenuti a produrre l'istanza nei termini prescritti con l'osservanza delle medesime modalità stabilite per tutti gli altri candidati, allegando una dichiarazione dalla quale risulti che hanno presentato la domanda di partecipazione agli esami di laurea.

Art. 5.

I candidati cittadini italiani della Regione Trentino-Alto Adige che chiedono di sostenere l'esame in lingua tedesca devono presentare la domanda di ammissione agli esami di Stato relativi all'abilitazione all'esercizio delle professioni sottoelencate presso le seguenti sedi:

Attuario	Roma
Chimico	Bologna
Ingegnere	Trento
Architetto	Venezia
Dottore Agronomo e Dottore Forestale	Bolzano
Biologo	Bologna
Geologo	Bologna
Psicologo	Trieste
Assistente sociale	Trento

Art. 6.

I candidati all'esame di abilitazione all'esercizio di una professione per cui il decreto del Presidente della Repubblica 328/2001 prevede la ripartizione in settori nell'ambito delle sezioni devono indicare, per ciascuna sezione, il settore per il quale chiedono di partecipare agli esami in coerenza con lo specifico titolo accademico conseguito.

Art. 7.

I possessori dei titoli conseguiti secondo l'ordinamento previgente alla riforma di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e ai relativi decreti attuativi, svolgono le prove degli esami di Stato secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328.

Art. 8.

Gli esami di Stato per i possessori di laurea specialistica, di laurea magistrale o di diploma di laurea conseguito secondo il previgente ordinamento hanno inizio in tutte le sedi per la prima sessione il giorno 15 giugno 2016 e per la seconda sessione il giorno 16 novembre 2016. Per i possessori di laurea conseguita in base all'ordinamento introdotto in attuazione dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, e di diploma universitario gli esami hanno inizio per la prima sessione il giorno 22 giugno 2016 e per la seconda sessione il giorno 23 novembre 2016.

Le prove successive si svolgono secondo l'ordine stabilito per le singole sedi dai Presidenti delle commissioni esaminatrici, reso noto con avviso nell'albo dell'università o istituto di istruzione universitaria sede di esami.

Roma, 1° marzo 2016

Il Ministro: GIANNINI

TABELLA DELLE SEDI DI ESAMI DI STATO DI ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO PROFESSIONALE CHE SI SVOLGERANNO NELL'ANNO 2016

PROFESSIONE	SEDI
Attuario e Attuario iunior	Roma 'La Sapienza'
	Trieste
Chimico e Chimico iunior	Bari
	Bologna
	Cagliari
	Camerino
	Catania
	Como (Univ. dell'Insubria)
	Cosenza (Univ. della Calabria)
	Ferrara
	Firenze
	Genova
	Messina
	Milano
	Modena
	Napoli (Univ. Federico II)
	Padova
	Palermo
	Parma
	Pavia
	Perugia
	Pisa
	Potenza (Univ. della Basilicata)
	Roma 'La Sapienza'
	Salerno
	Sassari
	Torino
	Trieste
	Venezia (Chim. Ind.)
Ingegnere e Ingegnere iunior	Ancona

	Bari (Politecnico)
	Benevento (Univ. del Sannio)
	Bergamo
	Bologna
	Brescia
	Cagliari
	Camerino (settore Ingegneria dell'informazione)
	Campobasso (Univ. Del Molise)
	Cassino
	Castellanza (VA) Lib. Univ. C. Cattaneo
	Catania
	Cosenza (Univ. della Calabria)
	Firenze
	Genova
	L'Aquila
	Lecce
	Messina
	Milano (Politecnico)
	Milano Bicocca (settore ingegneria dell'informazione)
	Modena
	Napoli (Univ. Federico II)
	Napoli (II Università)
	Padova
	Palermo
	Parma
	Pavia
	Perugia
	Pisa
	Potenza (Univ. della Basilicata)
	Reggio Calabria
	Roma 'La Sapienza'
	Roma 'Tor Vergata'
	Roma Tre
	Roma (Campus Bio-Medico)
	Salerno
	Torino (Politecnico)
	Trento
	Trieste
	Udine
	Venezia "Ca' Foscari" (settore ingegneria dell'informazione)
Architetto Pianificatore Paesaggista Conservatore Architetto iunior Pianificatore iunior	Bari (Politecnico)
	Matera (Univ. della Basilicata)
	Cagliari
	Camerino
	Catania
	Cesena (Univ. Bologna)
	Ferrara
	Firenze
	Genova
	Milano (Politecnico)
	Napoli (Univ. Federico II)
	Napoli (II Università)
	Palermo
	Parma
	Perugia
	Pescara (Univ. 'G. D'Annunzio)
	Roma 'La Sapienza'
	Reggio Calabria
	Sassari
	Torino (Politecnico)
	Trieste
	Venezia (Ist. Architettura)
Biologo e Biologo iunior	Ancona
	Bari
	Benevento (Univ. del Sannio)
	Bologna
	Cagliari
	Camerino
	Campobasso (Università del Molise)
	Catania
	Cosenza (Univ. della Calabria)

	Ferrara
	Firenze
	Genova
	L'Aquila
	Lecce
	Messina
	Milano
	Modena
	Napoli (Univ. Federico II)
	Napoli (II Università)
	Padova
	Palermo
	Parma
	Pavia
	Perugia
	Pisa
	Roma (Univ.La Sapienza)
	Roma (Univ. Tor Vergata)
	Sassari
	Siena
	Torino
	Trieste
	Urbino
	Varese (Univ. dell'Insubria)
	Vercelli (Univ. Piemonte Orientale)
	Viterbo (Univ. della Tuscia)
Geologo e Geologo iunior	Bari
	Benevento (Univ. del Sannio)
	Bologna
	Cagliari
	Camerino
	Chieti
	Cosenza (Univ. della Calabria)
	Firenze
	Genova
	Milano
	Napoli (Univ. Federico II)
	Padova
	Palermo
	Parma
	Pavia
	Perugia
	Pisa
	Potenza (Univ. della Basilicata)
	Siena
	Roma Univ. Roma Tre (Univ. Roma La Sapienza)
	Torino
	Trieste
	Urbino
Psicologo dottore in tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro dottore in tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità	Bari
	Bologna
	Cagliari
	Chieti (G. D'Annunzio)
	Firenze
	Genova
	L'Aquila
	Messina
	Milano (Univ. Cattolica)
	Milano - Bicocca
	Napoli (Univ. Federico II)
	Napoli (II Università)
	Padova
	Palermo
	Parma
	Pavia
	Roma 'La Sapienza'
	Torino
	Trieste
Dottore agronomo e dottore forestale agronomo e forestale iunior Biotecnologo agrario	Ancona
	Bari
	Bologna
	Bolzano
	Campobasso
	Catania
	Firenze
	Milano (Univ. Statale)
	Modena
	Napoli (Univ. Federico II)

	Padova
	Palermo
	Perugia
	Piacenza (Univ. Cattolica)
	Pisa
	Potenza
	Reggio Calabria
	Sassari
	Torino
	Udine
	Viterbo (Univ. della Tuscia)
Assistente sociale specialista Assistente sociale	Ancona
	Bari
	Bologna
	Campobasso (Univ. del Molise)
	Cassino
	Catania
	Catanzaro
	Chieti (Univ. G. D'Annunzio)
	Firenze
	Genova
	L'Aquila
	Lecce
	Messina
	Milano (Univ. Cattolica)
	Milano - Bicocca
	Napoli (Federico II)
	Napoli (Ist. Univ. Suor Orsola Benincasa)
	Padova
	Palermo
	Parma
	Perugia
	Pisa
	Roma Tre
	Roma (Lib. Univ. M.SS. Assunta LUMSA)
	Sassari
	Siena
	Torino
	Trento
	Trieste
	Venezia
	Vercelli (Univ. Piemonte Orientale)
	Verona

16A02335

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 7 marzo 2016.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Taioftal», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 336/2016).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n.269, convertito nella legge 24 novembre 2003,n.326 , che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n.245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'articolo 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nela *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Sooft Italia S.P.A. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale TAIOFTAL;

Vista la domanda con la quale la ditta SOOFT ITALIA S.P.A. ha chiesto la riclassificazione della confezione codice A.I.C. n. 040637011;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico scientifica del 14 settembre 2015;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 15 dicembre 2015;

Vista la deliberazione n. 1 del 28 gennaio 2016 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale TAIOFTAL nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione: «80 mg/ml sospensione iniettabile per uso intravitreo» 1 flaconcino da 1 ml - A.I.C. n. 040637011 (in base 10) 16S4LM (in base 32).

Classe di rimborsabilità: H.

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): € 80,40.

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): € 132,00.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale TAIOFTAL è la seguente:

Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 7 marzo 2016

p. Il direttore Generale: MARRA

16A02342

DETERMINA 7 marzo 2016.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Telfast», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 333/2016).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n.269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n.326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145.

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'articolo 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni ;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito nella legge 24 giugno 2009, n. 77, con il quale all'Art. 13 comma 1, lettera *b)* viene rideterminata la quota di spettanza per le aziende farmaceutiche, prevista all'Art. 1 comma 40 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel 58,65 per cento del prezzo al pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società SANOFI S.P.A. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale TELFAST;

Vista la determinazione relativa alla classificazione del medicinale ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012 n. 189;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la riclassificazione delle confezioni codice A.I.C. n. 033303330, A.I.C. n. 033303417;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 10 febbraio 2014;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 15 aprile 2014;

Vista la deliberazione n. 13 del 29 aprile 2014 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale TELFAST nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione: «120 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 033303330 (in base 10) 0ZSBT2 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A nota 89.

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): € 4,87.

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): € 8,03.

Confezione: «180 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 033303417 (in base 10) 0ZSBVT (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A nota 89.

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): € 5,39.

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): € 8,89.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale TELFAST è la seguente: Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 7 marzo 2016

p. Il direttore generale: MARRA

16A02343

DELIBERA 7 marzo 2016.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Sinvacor», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 331/2016).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n.269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 , che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n.245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'articolo 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società FARMED S.R.L. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale SINVACOR;

Vista la determinazione di classificazione in fascia C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;

Vista la domanda con la quale la ditta FARMED S.R.L. ha chiesto la riclassificazione delle confezioni con n. A.I.C. 044055010 e 044055022;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica nella seduta del 9 dicembre 2016;

Vista la deliberazione n. 1 in data 28 gennaio 2016 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale SINVACOR nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione: «40 mg compresse rivestite con film» 28 compresse - A.I.C. n. 044055010 (in base 10) 1B0GH2 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A (nota 13).

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): € 7,25.

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): € 11,97.

Confezione: «20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse - A.I.C. n. 044055022 (in base 10) 1B0GHG (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A (nota 13).

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): € 5,10.

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): € 8,41.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale SINVACOR è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 7 marzo 2016

p. il direttore generale: MARRA

16A02344

DETERMINA 7 marzo 2016.

Rinegoziazione del medicinale per uso umano «Lyxumia», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 327/2016).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 , che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145

Vista la legge 289/2002 (finanziaria 2003);

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni ;

Visto l'art. 5 della legge 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la determina con la quale la società SANOFI-AVENTIS GROUPE ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale LYXUMIA;

Vista la domanda con la quale la ditta SANOFI-AVENTIS GROUPE ha chiesto la rinegoziazione del prezzo del medicinale LYXUMIA;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 15 dicembre 2015;

Visto l'accordo negoziale, stipulato in data 16 dicembre 2015, tra AIFA e l'azienda titolare dall'autorizzazione all'immissione in commercio;

Vista la deliberazione n. 1 in data 28 gennaio 2016 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale LYXUMIA è rinegoziato alle condizioni di seguito indicate:

Confezione: «10 microgrammi-soluzione iniettabile-uso sottocutaneo-cartuccia in penna preriempita-3 ml - 1 penna preriempita - A.I.C. n. 042657015/E (in base 10) 18PT7R (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): € 37,68.

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): € 62,18.

Confezione: «20 microgrammi-soluzione iniettabile-uso sottocutaneo-cartuccia in penna preriempita-3 ml - 2 penne preriempite - A.I.C. n. 042657039/E (in base 10) 18PT8H (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): € 75,35.

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): € 124,35.

Confezione: «10 microgrammi + 20 microgrammi-soluzione iniettabile-uso sottocutaneo-cartuccia in penna preriempita-3 ml - 1 penna preriempita+1 penna preriempita - A.I.C. n. 042657054/E (in base 10) 18PT8Y (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): € 75,35.

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): € 124,35.

Applicazione del meccanismo prezzo/volume, che sostituisce quello attualmente vigente, come da condizioni negoziali.

Applicazione di uno sconto progressivo in base al meccanismo prezzo/volume, sul prezzo ex factory, come da condizioni negoziali.

L'azienda, a fronte del dato consolidato 2014-2015, relativo al precedente accordo negoziale, si impegna alla restituzione, tramite payback, degli importi dovuti.

Restano invariate le altre condizioni negoziali.

Validità del contratto: 24 mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale LYXUMIA è la seguente:

Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti (RRL).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 7 marzo 2016

p. Il direttore generale: MARRA

16A02345
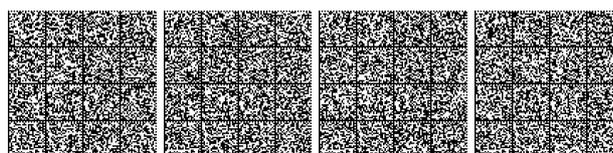
DETERMINA 10 marzo 2016.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano «Orkambi», approvato con procedura centralizzata. (Determina n. 345/2016).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993 n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8 comma 10 lettera *c)*;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto del Ministro della salute 8 novembre 2011, registrato all'Ufficio centrale del bilancio al registro "Visti semplici", foglio n. 1282 del 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, con decorrenza 16 novembre 2011;

Visto il decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012 n.189, recante "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute" ed, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il Regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del Regolamento (CEE) No. 1768/92, della Direttiva 2001/20/CE e del Regolamento (CE) No. 726/2004;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2001, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il Regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del Regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il Regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, adottato dal Consiglio di amministrazione dell'Agenzia con delibera del 6 novembre 2014, n. 41, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale n. 22 del 28.1.2015;

Vista la *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea del 30 dicembre 2015 che riporta la sintesi delle Decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1 novembre al 30 novembre 2015 e riporta l'insieme delle nuove confezioni autorizzate;

Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio assessment europeo, dalla Commissione tecnico-scientifico (CTS) di AIFA in data 11 - 14 gennaio 2016;

Determina:

Le confezioni dei seguenti medicinali per uso umano, di nuova autorizzazione, corredate di numero di AIC e classificazione ai fini della fornitura:

ORKAMBI

descritte in dettaglio nell'Allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento, sono collocate in apposita sezione della classe di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012 n. 189, denominata Classe C (nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.

Il titolare dell'AIC, prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - Ufficio di attività HTA nel settore farmaceutico - il prezzo ex factory, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

Per i medicinali di cui al comma 3 dell'articolo 12 del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge 189/2012, la collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente determinazione viene meno automaticamente in caso di mancata presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA ai sensi dell'articolo 12, comma 5-*ter*, del decreto-legge 158/2012, convertito dalla Legge 189/2012, con la conseguenza che il medicinale non potrà essere ulteriormente commercializzato.

La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 10 marzo 2016

Il direttore generale: PANI

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'articolo 12, comma 5 della Legge 189/2012, in apposita sezione (denominata Classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di un'eventuale domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli Allegati alle Decisioni della Commissione Europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.

<u>Farmaco di nuova registrazione</u>

ORKAMBI

Codice ATC - Principio Attivo: R07AX30 - lumacaftor/ ivacaftor
Titolare: VERTEX PHARMACEUTICALS (EUROPE) LIMITED
GUUE 30/12/2015

Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione (nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsia reazione avversa sospetta. Vedere paragrafo 4.8 per informazioni sulle modalità (segnalazione delle reazioni avverse.

Indicazioni terapeutiche
Orkambi è indicato per il trattamento della fibrosi cistica (FC), in pazienti di età pari o superiore a 12 anni omozigoti per la mutazione F508del nel gene CFTR (vedere paragrafi 4.4 e 5.1).

Modo di somministrazione
Orkambi deve essere prescritto esclusivamente da medici esperti nel trattamento della fibrosi cistica. Se il genotipo del paziente non è noto, la presenza della mutazione F508del deve essere confermata con un metodo di genotipizzazione accurato e validato, in entrambi gli alleli del gene CFTR.

Per uso orale. I pazienti devono essere avvisati di ingerire le compresse intere. Non devono cioè masticare, rompere o dissolvere le compresse.

Confezioni autorizzate:
EU/1/15/1059/001 **AIC: 044560011/E** **In base 32:** 1BHVNC
200 MG / 125 MG - COMPRESSA RIVESTITA CON FILM - USO ORALE - BLISTER (ACLAR/PVC/ALLUMINIO) - 112 (4X28) COMPRESSE (CONFEZIONE MULTIPLA)

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio

- **Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR)**

I requisiti definiti per la presentazione dei Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'articolo 107 quater, par. 7 della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web dei medicinali europei.
Il Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare il primo Rapporto periodico di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale entro 6 mesi successivi

all'autorizzazione.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

- **Piano di gestione del rischio (RMP)**

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e gli interventi di farmacovigilanza richiesti e dettagliati nel RMP concordato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e qualsiasi successivo aggiornamento concordato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

- su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;
- ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Regime di prescrizione: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - centri di cura per la Fibrosi Cistica (RRL).

16A02350

DETERMINA 11 marzo 2016.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Opdivo», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 378/2016).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro "Visti semplici", foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012 n. 189, recante "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute" ed, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente "Interventi correttivi di finanza pubblica" con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario" e in particolare l'art. 15, comma 8, lettera *b)*, con il quale è stato previsto un fondo aggiuntivo per la spesa dei farmaci innovativi;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 "Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)", pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente "Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata";

Visto il decreto con il quale la società Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale OPDIVO;

Vista la determinazione n. 1236/2015 del 24 settembre 2015, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 239 del 14 ottobre 2015, relativa alla classificazione del medicinale ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012 n. 189 di medicinali per uso umano approvati con procedura centralizzata;

Vista la domanda con la quale la ditta Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG ha chiesto la riclassificazione delle confezioni codice AIC n. 044291019/E e AIC n. 044291021/E;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica del 13 ottobre 2015;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 26 gennaio 2016;

Vista la deliberazione n. 7 del 19 febbraio 2016 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale Opdivo nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione: 10 mg/ml – concentrato per soluzione per infusione – uso endovenoso – flaconcino (vetro) – 4 ml – 1 flaconcino

AIC n. 044291019/E (in base 10) 1B7NYC (in base 32)

Classe di rimborsabilità: H

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 596,13

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 983,85

Confezione: 10 mg/ml – concentrato per soluzione per infusione – uso endovenoso – flaconcino (vetro) – 10 ml – 1 flaconcino

AIC n. 044291021/E (in base 10) 1B7NYF (in base 32)

Classe di rimborsabilità: H

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 1489,20

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 2457,78

Sconto obbligatorio alle strutture pubbliche sul prezzo *ex factory* come da condizioni negoziali.

Applicazione di un meccanismo prezzo/volume con sconto progressivo sul fatturato da restituire tramite pay-back, come da condizioni negoziali.

Attribuzione del requisito dell'innovazione terapeutica, da cui consegue:

l'inserimento nel fondo per i farmaci innovativi ai sensi dell'art. 15, comma 8, lett. *b)*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

l'inserimento nell'elenco dei farmaci innovativi ai sensi dell'art. 1, comma 1, dell'accordo sottoscritto in data 18 novembre 2010 (Rep. Atti n. 197/CSR)".

La ditta rinuncia alla non applicazione delle riduzioni di legge di cui ai sensi delle determinazioni AIFA del 3 luglio 2006 e dell'ulteriore riduzione del 5% ai sensi della determinazione AIFA del 27 settembre 2006;

Validità del contratto: 24 mesi

Ai fini delle prescrizioni a carico del SSN, i centri utilizzatori specificatamente individuati dalle regioni, dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata di arruolamento che indica i pazienti eleggibili e la scheda di follow-up, applicando le condizioni negoziali secondo le indicazioni pubblicate sul sito dell'Agenzia, piattaforma web – all'indirizzo https://www.agenziafarmaco.gov.it/registri/ che costituiscono parte integrante della presente determinazione.

Nelle more della piena attuazione del registro di monitoraggio web-based, onde garantire la disponibilità del trattamento ai pazienti le prescrizioni dovranno essere effettuate in accordo ai criteri di eleggibilità e appropriatezza prescrittiva riportati nella documentazione consultabile sul portale istituzionale dell'Agenzia: http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/registri-farmaci-sottoposti-monitoraggio

I dati inerenti ai trattamenti effettuati a partire dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, tramite la modalità temporanea suindicata, dovranno essere successivamente riportati nella piattaforma web, secondo le modalità che saranno indicate nel sito: http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/registri-farmaci-sottoposti-monitoraggio

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Opdivo è la seguente medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 11 marzo 2016

Il direttore generale: PANI

16A02341

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 23 dicembre 2015.

Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013 - Riprogrammazione del programma attuativo regionale (PAR) della Regione Abruzzo ai sensi della delibera CIPE n. 41/2012: presa d'atto. (Delibera n. 103/2015).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e in particolare l'art. 4, il quale dispone che il Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) e successive modificazioni, sia denominato Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) e finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

Visto l'art. 7, commi 26 e 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il quale attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri la gestione del FAS (ora *FSC)* e la facoltà di avvalersi per tale gestione del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica (DPS), ora istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri (PCM) e denominato Dipartimento per le politiche di coesione (DPC) con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) 15 dicembre 2014, in attuazione dell'art. 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;

Visto l'art. 16, comma 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, come convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e successivamente modificato dall'art. 1, commi 117, lettere *a)* e *b)* e 468, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), con il quale sono complessivamente rideterminati gli obiettivi del patto di stabilità interno delle regioni a statuto ordinario per il periodo 2012-2014 e quelli a decorrere dall'anno 2015, successivamente declinati con la delibera di questo Comitato n. 14/2013, con l'Intesa sancita in sede di Conferenza Stato-Regioni (CSR) nella seduta dell'11 luglio 2013 e con il successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) del 7 agosto 2013 (*G.U.* n. 210/2013);

Visto l'art. 1, comma 522, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), il quale, nel ripartire tra le regioni a statuto ordinario l'ammontare totale del concorso alla finanza pubblica per l'anno 2014 in termini di saldo netto da finanziare (pari a complessivi 560 milioni di euro), imputa alla Regione Abruzzo un importo di 12,026 milioni di euro e considerato che il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 31 ottobre 2014 (*G.U.* n. 285/2014), nel determinare le fonti finanziarie di copertura delle riduzioni di cui al predetto comma 522, pone il citato importo di 12,026 milioni di euro relativo alla Regione Abruzzo interamente a carico delle risorse FSC;

Visto l'art. 46, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, successivamente modificato dall'art. 42, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e ulteriormente modificato dall'art. 1, comma 398, lettere *a)*, *b)* e *c)*, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), il quale stabilisce gli importi del complessivo contributo alla finanza pubblica che le regioni a statuto ordinario devono assicurare per l'anno 2014 e per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018, in ambiti di spesa e per importi proposti in sede di auto-coordinamento dalle Regioni medesime in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (CSR);

Considerato che, in applicazione del citato art. 46, comma 6, del decreto-legge n. 66/2014, l'Intesa sancita in sede di CSR del 29 maggio 2014 e il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 26 giugno 2014 (*G.U.* n. 154/2014) prevedono, tra l'altro, di porre la copertura di un importo complessivo di 200 milioni di euro, per l'anno 2014, a carico della programmazione FSC 2007-2013;

Considerato altresì, che, con riferimento all'annualità 2015 del predetto contributo alla finanza pubblica di cui all'art. 46, comma 6, del decreto-legge n. 66/2014, la CSR del 26 febbraio 2015 ha stabilito di imputare, in riduzione, al FSC della Regione Abruzzo la quota di 21,9 milioni di euro;

Visti l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e gli articoli 3 e 6 della legge 13 agosto 2010, n. 136, in materia di codice unico di progetto (CUP) e le relative delibere attuative di questo Comitato (n. 143/2002 e n. 24/2004);

Vista la propria delibera n. 174/2006, con la quale è stato approvato il Quadro strategico nazionale (QSN) 2007-2013 e la successiva delibera n. 166/2007 relativa all'attuazione del QSN e alla programmazione del FAS (ora *FSC)* per il periodo 2007-2013;

Viste le successive delibere n. 1/2009 e n. 1/2011, con le quali, alla luce delle riduzioni complessivamente apportate in via legislativa, è stata aggiornata la dotazione del FSC per il periodo di programmazione 2007-2013, con conseguente rideterminazione anche dell'assegnazione relativa ai Programmi attuativi regionali (PAR);

Vista la propria delibera n. 3/2011, che, al fine di consentire il ripiano dei disavanzi sanitari della Regione Abruzzo, ha autorizzato — nelle more del successivo esame da parte di questo Comitato del relativo PAR FSC
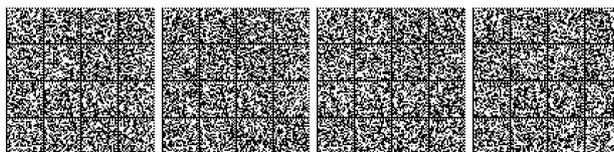
2007-2013 — l'utilizzo di 160,340 milioni di euro a valere sulle risorse FSC 2007-2013 assegnate alla Regione stessa;

Vista la propria delibera n. 64/2011, con la quale questo Comitato ha preso atto dell'esigenza della Regione Abruzzo di utilizzare — per la realizzazione degli interventi urgenti necessari ad assicurare lo svolgimento dei "Mondiali juniores di sci 2012" di Roccaraso (AQ) — l'importo di 12 milioni di euro, a titolo di anticipazione a valere sul relativo PAR FSC 2007-2013;

Vista la propria delibera n. 79/2011, concernente la presa d'atto del PAR FSC 2007-2013 relativo alla Regione Abruzzo, per il valore complessivo di 607,748 milioni di euro;

Vista la propria delibera n. 41/2012 concernente fra l'altro le modalità di programmazione delle risorse FSC 2007-2013 e in particolare il punto 2.1 che prevede che siano sottoposte all'esame di questo Comitato, per la relativa presa d'atto, le proposte di riprogrammazione che determinino, all'interno dei programmi, scostamenti finanziari superiori al 20 per cento del valore delle risorse FSC programmate per ciascuna azione cardine/progetto strategico, ovvero per ciascun asse/priorità di riferimento;

Vista la propria delibera n. 78/2012, recante la ripartizione delle risorse residue FSC 2007-2013 derivanti dalla dotazione del Programma attuativo interregionale (PAIN) "Attrattori culturali, naturali e turismo", con la quale sono state attribuite alla Regione Abruzzo risorse per complessivi 48,913 milioni di euro;

Vista la propria delibera n. 21/2014 che al punto 6.1 stabilisce la data del 31 dicembre 2015 quale termine per l'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV) a valere sulle risorse assegnate alle Amministrazioni centrali e regionali per l'intero ciclo di programmazione FSC 2007-2013;

Vista la nota n. 2720 del 13 novembre 2015 del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, d'ordine del Presidente del Consiglio dei ministri, e l'allegata nota informativa predisposta dal Dipartimento per le politiche di coesione (DPC), concernente la proposta di aggiornamento finanziario e programmatico del PAR FSC 2007-2013 della Regione Abruzzo, deliberata dalla Regione stessa e approvata in data 6 ottobre 2015 dal Comitato di sorveglianza del Programma, ai sensi del punto 7.3 della delibera n. 166/2007;

Considerato in particolare che la citata proposta prevede in primo luogo di aggiornare la consistenza finanziaria del PAR-FSC della Regione Abruzzo di cui alla citata delibera di questo Comitato n. 79/2011, in applicazione delle disposizioni di legge che hanno previsto la riduzione delle risorse FSC per esigenze di finanza pubblica ovvero di copertura finanziaria di altre misure ed in particolare:

compartecipazione alle manovre di finanza pubblica per 74.495.550 euro, in applicazione dei seguenti provvedimenti di legge:

art. 16, comma 2, del decreto-legge n. 95/2012 (30.660.710,00 euro, di cui 710,00 euro relativi all'annualità 2014 e 30.660.000,00 euro relativi all'annualità 2015);

art. 1, comma 522, della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014), per un importo di 12.026.000,00 euro;

art. 46, comma 6, del decreto-legge n. 66/2014 (31.808.840,00 euro, di cui 9.908.840,00 euro relativi all'annualità 2014 e 21.900.000,00 euro relativi all'annualità 2015);

ulteriore detrazione di un importo di 340.000 euro relativo alla quota residua del debito sanitario regionale da coprire a carico del PAR-FSC 2007-2013, ai sensi della delibera CIPE n. 3/2011, che ha previsto la copertura del debito sanitario regionale per un importo complessivo di 160,340 milioni di euro, di cui 160 milioni di euro già effettivamente imputati alle risorse FSC 2007-2013 del PAR e 340.000 euro rimasti da assorbire;

Considerato inoltre che la proposta di aggiornamento della consistenza finanziaria del PAR-FSC della Regione Abruzzo prevede anche il conferimento al PAR di risorse FSC 2007-2013 provenienti dal Programma attuativo interregionale (PAIN) 2007-2013 "Attrattori culturali, naturali e turismo" - quota Regione Abruzzo, di cui alla citata delibera n. 78/2012, per complessivi 48,913 milioni di euro;

Considerato pertanto che, rispetto alla dotazione iniziale di 607,748 milioni di euro, il valore aggiornato delle risorse FSC 2007-2013 del PAR Abruzzo è pari a 581.825.450 euro, che include il conferimento della suddetta quota 48,913 milioni di euro e tiene conto delle riduzioni complessive pari a 74.835.550 euro (che la proposta imputa, a fini di copertura, alle risorse originarie del PAR per un importo di 63.135.550,00 euro e alle risorse ex PAIN per la restante quota di 11,7 milioni di euro);

Considerato altresì che di tale importo di 581.825.450 euro la proposta prevede un aggiornamento programmatico — relativo alla destinazione delle risorse — che tiene conto, accanto all'esigenza di recepire le predette riduzioni finanziarie, anche della necessità di:

assorbire nell'ambito del Programma l'assegnazione di 12 milioni di euro disposta dalla delibera CIPE n. 64/2011 in favore dei "Mondiali Juniores di sci 2012";

favorire gli interventi con un più rapido processo di spesa, coerentemente con i riferimenti temporali per l'assunzione di OGV stabiliti dal punto 6.1 della delibera di questo Comitato n. 21/2014;

far fronte ad alcune iniziative sopravvenute, quali il "Progetto EXPO 2015: interventi di promozione dell'Abruzzo" ed il "Grande Evento raduno nazionale degli Alpini - L'Aquila 2015";

Considerato che la Regione Abruzzo, nel deliberare l'aggiornamento finanziario e programmatico del proprio PAR con proprie successive delibere di giunta (DGR), ha disposto, tra l'altro, una diversa ripartizione delle risorse tra assi e linee di azione, che con la richiamata proposta, come illustrata nella menzionata nota informativa del DPC, viene sottoposta a questo Comitato per la relativa presa d'atto, con particolare riguardo agli scostamenti finanziari superiori al 20 per cento rispetto al valore originario delle risorse FSC programmate per ciascuna azione cardine/progetto strategico, ovvero per ciascun asse/priorità di riferimento, in applicazione del punto 2.1 della delibera n. 41/2012;
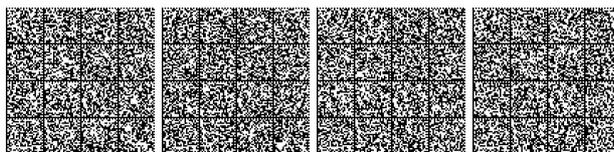
Tenuto conto che la documentazione istruttoria del DPC evidenzia favorevolmente che, in esito alla rimodulazione proposta, il Programma mantiene una significativa dimensione finanziaria, conservando altresì tutte le Aree di policy individuate inizialmente, con ruolo rilevante degli obiettivi specifici ed operativi nelle Aree relative allo sviluppo produttivo, ai trasporti, all'ambiente;

Tenuto conto che dalla documentazione istruttoria del DPC risulta che l'Asse (area di policy) più colpito dalla riduzione è l'Asse VII "Governance e capacitazione" che registra uno scostamento di circa il 41%, mentre per gli altri Assi le variazioni si mantengono ampiamente entro la percentuale del 20% prevista dal punto 2.1 della delibera di questo Comitato n. 41/2012 e tenuto altresì conto che anche le azioni cardine non subiscono scostamenti percentuali rilevanti, riducendosi dal 70% al 69% e mantenendosi in tal modo ampiamente al di sopra della soglia minima (60%) prevista dal punto 2.8 della delibera n. 1/2009;

Tenuto conto, infine, che dalla nota informativa del DPC e dalle tabelle allegate risultano riprogrammate su alcune linee di azione anche risorse del FSC relative al periodo 2000-2006 per complessivi 9.053.681,74 euro e che pertanto, al lordo di tali ultime risorse, l'ammontare complessivo delle risorse FSC programmate dalla Regione Abruzzo nell'ambito del proprio PAR ammonta a 590.879.131,74 euro;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista l'odierna nota n. 5587-P, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal MEF e posta a base dell'odierna seduta di questo Comitato;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Prende atto in linea con la proposta richiamata in premessa:

delle riduzioni, per un valore complessivo di 74.835.550,00 euro, apportate per esigenze di finanza pubblica alle risorse PAR FSC 2007-2013 relative alla Regione Abruzzo di cui alla delibera di questo Comitato n. 79/2011, in applicazione dei provvedimenti legislativi indicati nelle premesse e sinteticamente riepilogati nella tabella allegata alla presente delibera (allegato 1), di cui costituisce parte integrante;

del conferimento al PAR di risorse FSC 2007-2013 provenienti dal Programma attuativo interregionale (PAIN) 2007-2013 "Attrattori culturali, naturali e turismo" - quota Regione Abruzzo, di cui alla delibera di questo Comitato n. 78/2012, per complessivi 48,913 milioni di euro;

dell'utilizzo, a copertura delle predette riduzioni complessive (74.835.550,00 euro), delle risorse FSC 2007-2013 originarie del PAR per un importo di 63.135.550,00 euro e delle risorse FSC 2007-2013 provenienti dal citato PAIN per la restante quota di 11.700.000,00 euro;

della conseguente rideterminazione del valore complessivo delle risorse FSC 2007-2013 del PAR relativo alla Regione Abruzzo in 581.825.450,00 euro, che vengono riprogrammate — con ripartizione per aree di policy e linee di azione — come rappresentato nel piano finanziario aggiornato allegato alla proposta.

La tabella di cui all'allegato 2 della presente delibera, di cui costituisce parte integrante, illustra sinteticamente la nuova ripartizione per aree di policy del PAR FSC 2007-2013 della Regione Abruzzo, con i relativi valori finanziari e gli scostamenti percentuali rispetto alla precedente programmazione di cui questo Comitato ha preso atto con la propria delibera n. 79/2011.

Stabilisce:

1. Trasferimento delle risorse.

Le risorse del PAR-FSC di cui alla presente delibera sono trasferite alla Regione Abruzzo secondo le disposizioni normative e le procedure vigenti nell'ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione e utilizzate nel rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno.

2. Monitoraggio e pubblicità.

2.1 Gli interventi ricompresi nel Programma saranno monitorati nell'ambito della Banca dati unitaria per le politiche regionali finanziate con risorse aggiuntive comunitarie e nazionali in ambito QSN 2007-2013, istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

L'inserimento degli aggiornamenti sui singoli interventi avviene a ciclo continuo e aperto secondo le vigenti modalità e procedure concernenti il monitoraggio delle risorse del FSC.

2.2 A cura del DPC e del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica sarà data adeguata pubblicità all'elenco degli interventi ricompresi nel Programma, nonché alle informazioni periodiche sul relativo stato di avanzamento, come risultanti dal predetto sistema di monitoraggio. Gli interventi saranno oggetto di particolare e specifica attività di comunicazione al pubblico secondo le modalità di cui al progetto "Open data".

2.3 Il CUP assegnato agli interventi ricompresi nel Programma in esame va evidenziato, ai sensi della richiamata delibera n. 24/2004, nella documentazione amministrativa e contabile riguardante i detti interventi.

3. Norma finale.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente delibera si applicano le disposizioni normative e le procedure vigenti nell'ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione.

Roma, 23 dicembre 2015

Il Presidente: RENZI

Il Segretario: LOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2016
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 445

ALLEGATO *1*

Quadro riepilogativo delle riduzioni apportate alle risorse FSC 2007-2013 della Regione Abruzzo per il contributo alle esigenze di finanza pubblica e dei nuovi conferimenti di risorse PAIN FSC 2007-2013

(importi in euro)

Riferimenti	Riduzioni di legge	Valori risorse FSC 2007-2013 Regione Abruzzo
Risorse FSC 2007-2013 PAR Regione Abruzzo di cui alla delibera CIPE n. 79/2011		607.748.000,00
D.L. n. 95/2012, articolo 16, comma 2, e legge di conversione n. 135/2012; CSR del 26.2.2015 (annualità 2014-residuo e annualità 2015)	30.660.710,00	
L.147/2013 (legge di stabilità 2014), articolo 1 - comma 522 e decreto MEF 31.10.2014	12.026.000,00	
D.L. n. 66/2014, articolo 46, comma 6, e legge di conversione n. 89/2014; decreto MEF 26.6.2014 e Intesa stato-Regioni del 29.5.2014 (annualità 2014)	9.908.840,00	
D.L. n. 66/2014, articolo 46, comma 6, e legge di conversione n. 89/2014; decreto MEF 26.6.2014 e Intesa stato-Regioni del 26.2.2015 (annualità 2015)	21.900.000,00	
Quota residua del debito sanitario regionale da coprire a carico del PAR-FSC 2007-2013, ai sensi della delibera CIPE n. 3/2011	340.000,00	
Riduzioni complessive	***74.835.550,00***	
Conferimento di risorse FSC-PAIN 2007-2013 di cui alla delibera CIPE n. 78/2012		48.913.000,00
Valore aggiornato delle risorse FSC 2007-2013 relative alla Regione Abruzzo	**581.825.450,00**	

ALLEGATO *2*

QUADRO RIEPILOGATIVO RIPROGRAMMAZIONE PAR FSC 2007-2013 REGIONE ABRUZZO

ASSI	**Programmazione originaria di cui alla delibera CIPE n. 79/2011**	**Riprogrammazione attuale (approvata dal Comitato di Sorveglianza in data 6/10/2015) di cui alla presente presa d'atto**	**Variazione %**
I- COMPETITIVITA' E RSTI (RICERCA, SVILUPPO TECNOLOGICO E INNOVAZIONE)	123.250.000,00	120.938.938,79	-1,87
II - POLITICHE PER IL CAPITALE UMANO E I GIOVANI	19.632.000,00	18.169.226,00	-7,45
III - TRASPORTI, LOGISTICA E TELECOMUNICAZIONI	200.449.000,00	181.823.151,17	-9,29
IV - AMBIENTE E TERRITORIO	176.786.000,00	180.080.179,75	+7,24
V - POLITICHE PER LA COESIONE SOCIALE	31.044.000,00	31.686.411,84	+2,00
VI - POLITICHE PER LA COESIONE TERRITORIALE	44.783.000,00	42.145.160,00	-5,89
VII - GOVERNANCE E CAPACITAZIONE	11.804.000,00	6.982.382,45	- 40,84
TOTALE RISORSE FSC 2007-2013 PROGRAMMATE	**607.748.000,00**	**581.825.450,00**	

(*) La tabella non dà conto della programmazione delle risorse FSC 2000-2006 (incluse nel PAR della Regione Abruzzo per un importo complessivo di 9.053.681,74 euro), che non costituisce oggetto di presa d'atto da parte di questo Comitato.

16A02333

DELIBERA 23 dicembre 2015.

Programma complementare di azione e coesione per la *governance* dei sistemi di gestione e controllo 2014-2020. (Delibera n. 114/2015).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il Regolamento (UE) N. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei (SIE) 2014/2020, e in particolare, visto l'art. 127, che definisce le funzioni dell'Autorità di audit dei programmi cofinanziati dai Fondi SIE e l'art. 72 del medesimo Regolamento che prescrive l'osservanza del principio della separazione delle funzioni di gestione e controllo dei programmi operativi;

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, che, agli articoli 2 e 3, specifica le competenze del CIPE in tema di coordinamento delle politiche comunitarie, demandando, tra l'altro, al Comitato stesso, nell'ambito degli indirizzi fissati dal Governo, l'elaborazione degli indirizzi generali da adottare per l'azione italiana in sede comunitaria per il coordinamento delle iniziative delle Amministrazioni a essa interessate e l'adozione di direttive generali per il proficuo utilizzo dei flussi finanziari, comunitari e nazionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive modificazioni e integrazioni, recante il regolamento sull'organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui all'articolo 5 della richiamata legge n. 183/1987;

Visto l'articolo 7, commi 26 e 27, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri le funzioni di cui all'articolo 24, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, relative alla programmazione economica e finanziaria, al coordinamento e alla verifica degli interventi per lo sviluppo economico territoriale e settoriale e delle politiche di coesione, esercitando a tal fine le funzioni attribuite dalla legge in materia di strumenti di programmazione negoziata e di programmazione dell'utilizzo dei fondi strutturali comunitari, prevedendo che lo stesso Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato si avvalgano, per l'esercizio di tali funzioni, del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica;

Visto l'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, che, al fine di assicurare il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione e rafforzare l'azione di programmazione, coordinamento, sorveglianza e sostegno della politica di coesione, istituisce l'Agenzia per la coesione territoriale, di seguito denominata «Agenzia», sottoposta alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, prevedendo tra l'altro che le funzioni relative alla politica di coesione siano ripartite tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la citata Agenzia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2014 (*G.U.* n.15/2015) che, in attuazione dell'articolo 10 del citato decreto-legge n. 101/2013, istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Dipartimento per le politiche di coesione (DPC);

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014), che ai commi 240, 241, 242 e 245 dell'articolo 1 disciplina i criteri di cofinanziamento dei programmi europei per il periodo 2014-2020 e il relativo monitoraggio, nonché i criteri di finanziamento degli interventi complementari rispetto ai programmi cofinanziati dai Fondi strutturali;

Considerato in particolare che il comma 242 sopracitato prevede, tra l'altro, che il Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della richiamata legge n. 183/1987 concorra, nei limiti delle proprie disponibilità, al finanziamento degli oneri relativi all'attuazione degli interventi complementari rispetto ai programmi cofinanziati dai Fondi strutturali dell'Unione europea 2014/2020, inseriti nell'ambito della programmazione strategica definita con l'Accordo di partenariato 2014/2020;

Vista la delibera di questo Comitato n. 8/2015, recante la presa d'atto - ai sensi di quanto previsto al punto 2 della propria delibera n. 18/2014 – dell'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020 adottato con decisione esecutiva in data 29 ottobre 2014 dalla Commissione europea e relativo alla programmazione dei Fondi SIE per il periodo 2014-2020;

Considerato che l'Accordo prevede una significativa azione di rafforzamento delle strutture amministrative e tecniche responsabili per il coordinamento, l'attuazione, il monitoraggio e la valutazione dei programmi cofinanziati dai Fondi SIE, quale pre-requisito per l'efficace impiego delle relative risorse e considerato altresì che al raggiungimento di tale obiettivo, che costituisce condizionalità ex-ante del nuovo ciclo di programmazione 2014–2020, concorrono gli interventi "complementari" attivati a livello nazionale a valere sulle risorse del Fondo di rotazione, come previsto dalla legge di stabilità 2014 (articolo 1, comma 242); e che altresì stabilisce che l'esecuzione dei programmi complementari si basi su sistemi

di gestione e controllo affidabili, in grado di assicurare, tra l'altro, il rispetto della normativa nazionale e comunitaria applicabile;

Vista la propria delibera n. 10/2015 concernente la definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e in particolare il punto 2 della predetta delibera n. 10/2015, il quale stabilisce che gli interventi complementari siano previsti nell'ambito di programmi di azione e coesione, finanziati con le disponibilità del Fondo di rotazione, i cui contenuti sono definiti in partenariato tra le Amministrazioni nazionali aventi responsabilità di coordinamento dei Fondi SIE e le singole Amministrazioni interessate, sotto il coordinamento dell'Autorità politica delegata per le politiche di coesione territoriale, prevedendo inoltre che i programmi di azione e coesione siano adottati con delibera di questo Comitato, sentita la Conferenza Stato-Regioni, su proposta dell'Amministrazione centrale avente il coordinamento dei Fondi SIE di riferimento, in partenariato con le regioni interessate, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Considerato che il citato punto 2 della delibera n. 10/2015 prevede inoltre che appositi programmi di azione e coesione a titolarità di Amministrazioni centrali dello Stato siano adottati per la messa in opera di interventi di assistenza tecnica finalizzati all'attivazione di adeguati sistemi di gestione e controllo dei programmi comunitari 2014-2020, nonché per lo svolgimento delle attività a sostegno della governance di quelli dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea;

Considerato inoltre che, ai sensi del predetto punto 2, i programmi di azione e coesione devono includere un allegato che riporti la descrizione analitica del relativo sistema di gestione e controllo e le Amministrazioni titolari dei programmi di azione e coesione devono assicurare la rilevazione periodica dei dati di avanzamento finanziario, fisico e procedurale a livello di singola operazione, alimentando regolarmente il sistema unico di monitoraggio della Ragioneria generale dello Stato (RGS) - IGRUE;

Vista la nota del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri n. 2817 del 19 novembre 2015 concernente la proposta di adozione del Programma complementare di azione e coesione per la governance dei sistemi di gestione e controllo 2014-2020, presentato dal Ministero dell'economia e delle finanze, con assegnazione allo stesso di un importo complessivo di 142.227.944,00 euro, posto a carico del citato Fondo di rotazione a valere sulla voce "risorse residue a disposizione" della richiamata tabella allegata alla delibera n. 10/2015, con un periodo di ammissibilità della spesa che si estende dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2020;

Considerato che sul citato Programma, in conformità a quanto previsto dalla delibera CIPE n. 10/2015, la Conferenza Stato-Regioni ha reso il proprio parere favorevole nella seduta del 26 novembre 2015 e che, in recepimento di alcune lievi proposte di modifica richieste dalle regioni in sede di riunione tecnica della Conferenza stessa, il DPC ha trasmesso il testo aggiornato del Programma, con propria nota n. 5163 del 2 dicembre 2015;

Considerato che nella nota informativa allegata alla proposta, predisposta dal DPC - cui compete il coordinamento dei Fondi SIE per quanto concerne la relativa programmazione - vengono illustrati l'impostazione, l'articolazione e i principali contenuti del programma complementare in esame, articolato in azioni ed attività coerenti con gli obiettivi tematici 2 ed 11 dell'Accordo di Partenariato, rispettivamente "Migliorare l'accesso alle tecnologie dell'informazione e comunicazione nonché l'impiego e la qualità delle medesime" e "Rafforzare la capacità istituzionale delle Autorità pubbliche e delle parti interessate e un'amministrazione pubblica efficiente";

Considerato che dalla predetta documentazione di proposta risulta che il programma è volto a rafforzare il presidio centrale dei processi di attuazione delle politiche di investimento pubblico finalizzate allo sviluppo socio-economico, nonché a sostenere il rafforzamento della capacità tecnica ed operativa delle Amministrazioni preposte alla gestione, monitoraggio e audit dei programmi di investimento pubblico finanziati con risorse sia comunitarie che nazionali per il ciclo di programmazione 2014-2020;

Tenuto conto che la strategia perseguita è articolata nei seguenti quattro Assi prioritari:

- Asse I: Rafforzamento del presidio nazionale per la governance dei programmi dei Fondi SIE 2014-2020 (organismo di coordinamento nazionale: MEF-RGS-IGRUE);

- Asse II: Rafforzamento della funzione di audit dei programmi dei Fondi SIE 2014-2020, svolto dalle relative Autorità;

- Asse III: Rafforzamento delle capacità amministrative tramite lo sviluppo e l'implementazione di soluzioni tecnologiche e metodologiche;

- Asse IV: Assistenza tecnica per l'efficace realizzazione del programma complementare;

Tenuto conto che il piano finanziario del programma reca la ripartizione della relativa dotazione complessiva per Asse, annualità e categoria di regione, con ulteriore dettaglio di ripartizione per azioni nell'ambito di ciascun Asse e che, in esito alla Conferenza Stato-Regioni del 26 novembre 2015, la dotazione complessiva del Pro-

gramma è stata ripartita anche con riferimento alle Amministrazioni beneficiarie (regioni e amministrazioni centrali) e ai relativi interventi finanziati;
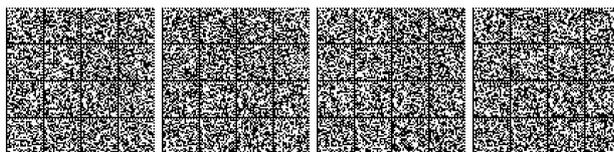
Considerato, infine, che in allegato al programma ed in attuazione delle previsioni della delibera di questo Comitato n. 10/2015, è presentato il sistema di gestione e di controllo per l'attuazione dello stesso, con la descrizione della struttura organizzativa, la definizione delle responsabilità ed altri elementi di riferimento che completano il quadro attuativo (altri soggetti coinvolti nell'attuazione, beneficiari, sistema di monitoraggio, spese ammissibili, procedure finanziarie, riferimenti normativi);

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (articolo 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista la odierna nota n. 5587-P predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base della odierna seduta;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Delibera:

1. Approvazione del "Programma complementare di azione e coesione per la *governance* dei sistemi di gestione e controllo 2014-2020" e assegnazione di risorse

In attuazione del punto 2 della delibera di questo Comitato n. 10/2015 è approvato il "Programma complementare di azione e coesione per la *governance* dei sistemi di gestione e controllo 2014-2020".

Al Programma è assegnato un importo complessivo di 142.227.944,00 euro, posto a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, a valere sulla voce "risorse residue a disposizione" della tabella allegata alla delibera di questo Comitato n. 10/2015.

Gli interventi finanziati con le risorse del Programma e le rispettive Amministrazioni beneficiarie sono riportati nella tabella allegata alla presenta delibera, di cui costituisce parte integrante (allegato 1).

2. *Disposizioni attuative e monitoraggio*

All'attuazione del Programma provvede il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, secondo le modalità previste nell'allegato 1 del Programma stesso ("Attuazione del programma").

La messa a disposizione delle risorse del Programma in favore delle Amministrazioni beneficiarie viene effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGRUE sulla base delle procedure previste dall'articolo 9 del D.P.R. n. 568/1988 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - provvede alle verifiche di competenza sulle spese sostenute dalle Amministrazioni beneficiarie in attuazione degli interventi finanziati dal Programma, sulla base del sistema di controllo previsto nell'allegato 1 del Programma.

Le Amministrazioni beneficiarie sono responsabili della realizzazione degli interventi a loro titolarità, secondo le norme vigenti per i rispettivi ordinamenti, tenuto conto delle procedure di attuazione stabilite nel Programma e delle ulteriori istruzioni impartite dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, in qualità di amministrazione titolare del Programma.

Le Amministrazioni beneficiarie assicurano che le spese sostenute per la realizzazione degli interventi siano conformi alla normativa comunitaria e nazionale di riferimento, nonché corrette, ammissibili e coerenti con gli obiettivi del Programma.

Sulle stesse Amministrazioni gravano i controlli previsti dalla normativa vigente, secondo il rispettivo ordinamento, ivi compresi i controlli preventivi di regolarità amministrativa e contabile.

La documentazione relativa all'attuazione degli interventi ed ai controlli svolti è custodita dalle Amministrazioni beneficiarie e messa a disposizione per eventuali controlli successivi da parte degli organismi competenti.

Le Amministrazioni beneficiarie assicurano la messa in opera di ogni iniziativa finalizzata a prevenire, sanzionare e rimuovere eventuali frodi ed irregolarità nell'attuazione degli interventi e nell'utilizzo delle relative risorse finanziarie. In tutti i casi accertati di decadenza dal beneficio finanziario concesso nell'ambito del Programma, le Amministrazioni beneficiarie sono responsabili del recupero e della restituzione al Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 delle corrispondenti somme già erogate.

Le Amministrazioni beneficiarie inviano al Sistema unitario di monitoraggio presso la Ragioneria generale dello Stato – IGRUE i dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi agli interventi di rispettiva competenza, utilizzando le funzionalità del sistema di monitoraggio dei fondi SIE 2014 - 2020.

Roma, 23 dicembre 2015

Il Presidente: RENZI

Il Segretario: LOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 2016
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 468

Allegato

Programma Complementare di Azione e Coesione per la Governance dei Sistemi di Gestione e Controllo 2014/2020
Elenco degli interventi finanziati

Amministrazione beneficiaria	Interventi	Importo (in euro)
Regione Abruzzo	Rafforzamento dell' Autorità di audit regionale dei programmi UE 2014/2020	2.808.576,00
Regione Basilicata	Rafforzamento dell' Autorità di audit regionale dei programmi UE 2014/2020	2.150.000,00
Regione Calabria	Rafforzamento dell' Autorità di audit regionale dei programmi UE 2014/2020	4.970.810,00
Regione Campania	Rafforzamento dell' Autorità di audit regionale dei programmi UE 2014/2020	9.909.110,00
Regione Emilia-Romagna	Rafforzamento dell' Autorità di audit regionale dei programmi UE 2014/2020	2.871.800,00
Regione Friuli Venezia-Giulia	Rafforzamento dell' Autorità di audit regionale dei programmi UE 2014/2020	2.950.360,00
Regione Lazio	Rafforzamento dell' Autorità di audit regionale dei programmi UE 2014/2020	5.132.240,00
Regione Liguria	Rafforzamento dell' Autorità di audit regionale dei programmi UE 2014/2020	1.457.605,00
Regione Lombardia	Rafforzamento dell' Autorità di audit regionale dei programmi UE 2014/2020	1.847.791,00
Regione Marche	Rafforzamento dell' Autorità di audit regionale dei programmi UE 2014/2020	1.020.975,00
Regione Molise	Rafforzamento dell' Autorità di audit regionale dei programmi UE 2014/2020	1.831.360,00
PA Bolzano	Rafforzamento dell' Autorità di audit provinciale dei programmi UE 2014/2020	1.663.115,00
PA Trento	Rafforzamento dell' Autorità di audit provinciale dei programmi UE 2014/2020	1.000.000,00
Regione Piemonte	Rafforzamento dell' Autorità di audit regionale dei programmi UE 2014/2020	3.100.000,00
Regione Puglia	Rafforzamento dell' Autorità di audit regionale dei programmi UE 2014/2020	6.000.000,00
Regione Sardegna	Rafforzamento dell' Autorità di audit regionale dei programmi UE 2014/2020	4.548.180,00
Regione Sicilia	Rafforzamento dell' Autorità di audit regionale dei programmi UE 2014/2020	7.940.630,00
Regione Toscana	Rafforzamento dell' Autorità di audit regionale dei programmi UE 2014/2020	3.518.195,00
Regione Umbria	Rafforzamento dell' Autorità di audit regionale dei programmi UE 2014/2020	1.130.000,00
Valle d'Aosta	Rafforzamento dell' Autorità di audit regionale dei programmi UE 2014/2020	1.000.000,00
Veneto	Rafforzamento dell' Autorità di audit regionale dei programmi UE 2014/2020	2.371.490,00
MEF-RGS-IGRUE	Rafforzamento dell' Autorità di audit MEF-RGS-IGRUE dei PON 2014/2020	6.533.100,00
Agenzia per la Coesione Territoriale	Rafforzamento delle Autorità di audit -NUVEC dei PON 2014/2020	9.174.990,00
Ministero del Lavoro	Rafforzamento delle Autorità di audit dei PON Min. Lavoro 2014/2020	8.900.000,00
Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA)	Rafforzamento delle Autorità di audit AGEA dei programmi UE 2014/2020	1.000.000,00
MEF-RGS-IGRUE	Rafforzamento del Presidio nazionale di Governance dei programmi Ue 2014/2020	12.778.617,00
	Formazione personale delle Autorità di audit dei programmi UE 2014/2020	880.000,00
	Evoluzione del sistema di monitoraggio unitario	4.319.000,00
	Supporto all'attuazione del programma	3.870.000,00
MEF-RGS-IGB	Adeguamento e ammodernamento del sistema a supporto della tenuta delle scritture contabili del bilancio dello Stato	22.500.000,00
MEF-RGS-IGAE	Implementazione del sistema di monitoraggio delle opere pubbliche, ex D.Lgs n. 229/2011.	1.000.000,00
MEF-RGS- I.Ge.Co.Fi.P.	Implementazione dei modelli previsionali di finanza pubblica	1.250.000,00
MEF-RGS	Rafforzamento della capacità amministrativa e tecnica della Ragioneria Generale dello Stato	800.000,00
	Totale	**142.227.944,00**

16A02334

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

CIRCOLARE 10 febbraio 2016, n. **5**.

Circolare concernente le nuove regole di finanza pubblica per il triennio 2016-2018 per gli enti territoriali (Legge 28 dicembre 2015, n. 208).

Alle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano - loro sedi

Alle province

Alle città metropolitane

Ai comuni

Agli Organi di revisione economico-finanziaria

e, p.c.

Alla Corte dei conti

Segretariato generale

Sezione delle Autonomie

Roma

Alla Presidenza del Consiglio dei ministri

Segretariato generale

Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport

Dipartimento della protezione civile

Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica

Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche

Roma

Al Ministero della giustizia

Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi

Roma

Al Ministero dell'interno

Dipartimento per gli affari interni e territoriali

Roma

Al Gabinetto del Ministro - sede

All'Ufficio legislativo-economia - sede

All'Ufficio legislativo-finanze - sede

All'ISTAT - Via Cesare Balbo, n. 16 - Roma

All'A.N.C.I. - Via dei Prefetti, n. 46 - Roma

All' U.P.I. - Piazza Cardelli, n. 4 - Roma

Al Cinsedo - Via Parigi, n. 11 - Roma

Alle Ragionerie territoriali dello Stato - loro sedi

Premessa

La legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), all'art. 1, comma 707, commi da 709 a 713, comma 716 e commi da 719 a 734, nelle more dell'entrata in vigore della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di «Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'art. 81, sesto comma, della Costituzione» in coerenza con gli impegni europei, ha previsto nuove regole di finanza pubblica per gli enti territoriali che sostituiscono la disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali e i previgenti vincoli delle regioni a statuto ordinario.

Il documento conclusivo della «Indagine conoscitiva sulle prospettive di riforma degli strumenti e delle procedure di bilancio», approvato dalla V Commissione permanente (Bilancio, tesoro e programmazione) della Camera dei deputati in data 10 novembre 2015, ha sottolineato che, al pari dell'art. 15 della citata legge n. 243 del 2012 relativo al bilancio dello Stato, anche il capo IV (in materia di «Equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali e concorso dei medesimi enti alla sostenibilità del debito pubblico») «dovrebbe applicarsi al bilancio approvato nel 2016 per l'anno successivo» e, quindi, a decorrere dall'anno 2017.

Nello specifico, a decorrere dal 2016 e fino all'attuazione della citata legge n. 243 del 2012, al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concorrono le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e tutti i comuni, a prescindere dal numero di abitanti. Ai predetti enti territoriali viene richiesto di conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali (art. 1, comma 710).

La nuova disciplina prevede che, per la determinazione del saldo valido per la verifica del rispetto dell'obiettivo di finanza pubblica, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 degli schemi di bilancio previsti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3 del medesimo schema di bilancio. Viene, inoltre, specificato che, per il solo anno 2016, nelle entrate finali e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il Fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento. La possibilità di considerare tra le entrate finali rilevanti ai fini del pareggio anche il saldo del Fondo pluriennale vincolato facilita nel 2016 il rispetto dell'equilibrio di bilancio ed ha effetti espansivi della capacità di spesa degli enti.
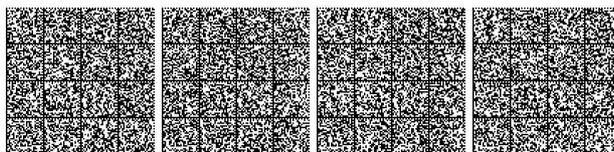
Con riguardo al patto di stabilità interno degli enti locali relativo all'anno 2015 o relativo agli anni precedenti, si segnala che il comma 707 del richiamato art. 1, oltre a confermare gli adempimenti degli enti locali relativi al monitoraggio e alla certificazione del patto di stabilità interno 2015 di cui ai commi 19, 20 e 20-*bis* dell'art. 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, conferma altresì l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato rispetto del patto relativo all'anno 2015 o relativo agli anni precedenti accertato ai sensi dei commi 28, 29 e 31 del medesimo art. 31. Inoltre, il citato comma 707, ultimo periodo, specifica che sono fatti salvi gli effetti connessi all'applicazione, negli anni 2014 e 2015, dei patti orizzontali recati al comma 141 dell'art. 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, al comma 483 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e al comma 7 dell'art. 4-*ter* del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16. Analogamente, per le regioni a statuto ordinario e per la Regione Sardegna restano fermi gli adempimenti relativi al monitoraggio e alla certificazione del pareggio di bilancio per l'anno 2015 di cui ai commi da 470 a 473 dell'art. 1 della citata legge n. 190 del 2014, nonché l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato rispetto dell'obiettivo del pareggio di bilancio relativo all'anno 2015.

La legge di stabilità 2016 conferma anche i cosidetti patti di solidarietà, ossia i patti regionali verticali e orizzontali, grazie ai quali le città metropolitane, le province e i comuni possono beneficiare di maggiori spazi finanziari ceduti, rispettivamente, dalla regione di appartenenza e dagli altri enti locali. Al riguardo, il comma 729 introduce una priorità nell'assegnazione degli spazi ceduti dalle regioni a favore delle richieste avanzate dai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti ed ai comuni istituiti per fusione a partire dall'anno 2011.

È confermato, altresì, il patto nazionale orizzontale che consente la redistribuzione degli spazi finanziari tra gli enti locali a livello nazionale.

Inoltre, limitatamente all'anno 2016, i commi 20 e 683 dell'art. 1 della legge di stabilità 2016, prevedono l'esclusione, rispettivamente, del contributo di 390 milioni di euro complessivi attribuito ai comuni nonchè del contributo di 1.900 milioni di euro complessivi attribuito alle regioni, dalle entrate finali valide per la verifica del saldo di finanza pubblica.

La legge di stabilità 2016 prevede, altresì, l'esclusione dal computo del saldo individuato ai sensi dell'art. 1, comma 710, nel limite massimo di 480 milioni di euro, delle spese sostenute dagli enti locali per interventi di edilizia scolastica (comma 713), nonché degli interventi di bonifica ambientale nel limite massimo di 20 milioni di euro (comma 716). Ulteriori esclusioni di spesa per l'anno 2016 sono previste a favore degli enti locali delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 (comma 441) e per le spese sostenute da Roma Capitale per la realizzazione del Museo nazionale della Shoah (comma 750).

Da ultimo, si evidenzia che l'art. 1, comma 762, della legge di stabilità 2016, tenuto conto dell'introduzione delle nuove regole di finanza pubblica per gli enti territoriali, interviene a precisare che le norme relative al contenimento della spesa di personale che presuppongono il rispetto del patto di stabilità interno si intendono ora riferite al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica. Inoltre, per i comuni non sottoposti fino al 2015 alle regole del patto di stabilità interno (comuni fino a 1.000 abitanti), si precisa che, in materia di spesa di personale, continuano ad applicarsi le disposizioni specifiche ad essi riferite.

A. Enti assoggettati alle nuove regole di finanza pubblica

A.1 Regioni e province autonome, città metropolitane, province e comuni

L'art. 1, comma 709, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, prevede il concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti di cui al comma 1 dell'art. 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Sono assoggettati, pertanto, alle nuove regole di finanza pubblica le regioni e le province autonome, le città metropolitane, le province e i comuni. Al riguardo, si segnala che, qualora sia approvato in via definitiva l'emendamento 4.64 al disegno di legge A.C. 3513-A di conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative», per i comuni istituiti a seguito dei processi di fusione (enti derivanti da fusione per unione o gli enti incorporanti a seguito di fusione per incorporazione) previsti dalla legislazione vigente, che hanno concluso tali processi entro la data del 1° gennaio 2016, l'obbligo del rispetto delle nuove regole decorre dal 1° gennaio 2017.

Gli enti locali che sono soggetti per la prima volta al concorso degli obiettivi di finanza pubblica e che, quindi, sono tenuti alla comunicazione del monitoraggio e alla certificazione, devono accreditarsi al sistema web appositamente previsto all'indirizzo http://pareggiobilancio.mef.gov.it, richiedendo una utenza caratterizzata da un codice identificativo (User ID ovvero il nome utente) e da una password. Qualora il nuovo ente disponga già di credenziali d'accesso ad altri applicativi del Ministero dell'economia e delle finanze, dovrà utilizzare le stesse credenziali per accedere all'applicativo «pareggiobilancio».

Gli enti già accreditati al sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno all'indirizzo http://pattostabilitainterno.tesoro.it, possono utilizzare il codice identificativo e la password già in uso per accedere al nuovo sistema web del «pareggiobilancio». Per gli utenti già accreditati viene richiesto esclusivamente l'aggiornamento, ovvero l'integrazione dei dati già presenti, al fine di favorire un canale sempre più efficace di comunicazione.

Si segnala che la password scade dopo 180 giorni dall'ultimo accesso nel sito del patto di stabilità interno. Pertanto, se entro 180 giorni l'utente non avvia la procedura digitando le proprie User ID e password, quest'ultima scade per una protezione del sistema.

Per ulteriori dettagli sulle modalità di accreditamento e integrazione dell'anagrafica si veda l'allegato ACCESSO WEB/16 alla presente circolare (Allegato 1).

A.2 Roma Capitale

In considerazione della specificità della città di Roma quale Capitale della Repubblica, il decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, che ha dato attuazione al nuovo

ordinamento di Roma Capitale ai sensi dell'art. 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, ha previsto una particolare procedura per il concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica da parte del Comune di Roma.

In particolare, il comma 1 dell'art. 12 del citato decreto legislativo n. 61 del 2012 prevede che Roma capitale concordi con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 31 maggio di ciascun anno, le modalità e l'entità del proprio concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica.

A tal fine, entro il 31 marzo di ogni anno, il Sindaco trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia e delle finanze. In caso di mancato accordo, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, il concorso di Roma Capitale alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica è determinato sulla base delle disposizioni applicabili ai restanti comuni del territorio nazionale.

A.3 Autonomie speciali

Anche le Autonomie speciali sono tenute a garantire, dall'esercizio 2016, l'equilibrio tra entrate finali e spese finali in termini di competenza finanziaria, fermo restando, negli anni 2016 e 2017 per le Regioni Friuli Venezia Giulia, Valle d'Aosta, Trentino Alto Adige e Sicilia, nonché per le Province autonome di Trento e Bolzano, la disciplina del patto di stabilità interno recata dall'art. 1, commi 454 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) come attuata dagli Accordi sottoscritti con lo Stato.

Ai sensi dell'art. 1, comma 734, della legge di stabilità 2016, per gli anni 2016 e 2017, nei confronti delle predette regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano non si applica il regime sanzionatario previsto dall'art. 1, comma 723, della richiamata legge di stabilità 2016 a carico degli enti territoriali che non conseguono l'equilibrio tra entrate finali e spese finali in termini di competenza.

Diversamente, la Regione Sardegna – alla quale, già a decorrere dall'anno 2015, non si applicano i limiti di spesa previsti dal citato comma 454 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012 e le disposizioni in materia di patto di stabilità interno ai sensi dell'art. 42, comma 10, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 – è soggetta alla medesima disciplina concernente i vincoli di finanza pubblica prevista per le regioni a statuto ordinario e per gli enti locali.

B. Determinazione del nuovo saldo di finanza pubblica per il triennio 2016-2018

B.1 Indicazioni generali

La nuova disciplina prevede che tutti gli enti territoriali concorrono agli obiettivi di finanza pubblica conseguendo un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato dai patti i solidarietà di cui ai commi da 728 a 732 (*cfr.* paragrafo *E)* e fermo restando quanto previsto dal comma 707, ultimo periodo, dell'art. 1 della legge di stabilità 2016. Quest'ultimo comma specifica che sono fatti salvi gli effetti connessi all'applicazione negli anni 2014 e 2015 dei patti orizzontali recati al comma 141 dell'art. 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, al comma 483 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e al comma 7 dell'art. 4-*ter* del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 (*cfr.* paragrafo B.4).

Per la determinazione del saldo valido per la verifica del rispetto dell'obiettivo di finanza pubblica, le entrate finali e le spese finali, di cui allo schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono quelle ascrivibili ai seguenti titoli:

Entrate finali

1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

2 – Trasferimenti correnti

3 – Entrate extratributarie

4 – Entrate in c/capitale

5 – Entrate da riduzioni di attività finanziarie

Spese finali

1 – Spese correnti

2 – Spese in c/capitale

3 – Spese per incremento di attività finanziarie.

Per il solo anno 2016, nelle entrate finali e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il Fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento (*cfr.* paragrafo B.2).

Gli stanziamenti del Fondo crediti di dubbia esigibilità e dei Fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione non vengono considerati tra le spese finali, ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica (*cfr.* paragrafo B.3).

B.2 Fondo pluriennale vincolato

Nell'ambito del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (di cui all'allegato n. 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011), al punto 5.4 viene disciplinato il Fondo pluriennale vincolato. Si tratta di un fondo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, costituito da risorse già accertate nell'esercizio in corso, ma destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata. Il Fondo pluriennale vincolato nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria cosiddetta 'potenziata' di cui all'allegato 1 del decreto legislativo n. 118 del 2011 e di rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse. Il Fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese. Prescinde dalla natura vincolata o destinata dell'entrata esclusivamente il Fondo pluriennale vincolato costituito dal riaccertamento ordinario e straordinario dei residui. Il Fondo pluriennale vincolato è formato, altresì, nei casi specifici riferiti alla premialità ed al trattamento accessorio del personale dell'anno in corso, da liquidare nell'anno successivo,
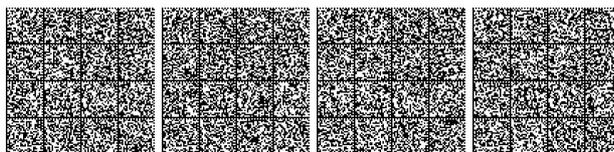
e per la copertura di spese derivanti da conferimento di incarico a legali esterni, la cui esigibilità non è determinabile (di cui all'allegato n. 4/2, paragrafo 5, del decreto legislativo n. 118 del 2011).

La disciplina generale del Fondo pluriennale vincolato prevede che, alla fine dell'esercizio, nel caso in cui l'entrata sia stata accertata o incassata e la spesa non sia stata impegnata, tutti gli stanziamenti cui si riferisce la spesa (compresi quelli relativi al Fondo pluriennale vincolato), costituiscono economia di bilancio e danno luogo alla formazione di una quota del risultato di amministrazione dell'esercizio.

In deroga alla disciplina generale, il principio contabile specifica che possono essere finanziate dal Fondo pluriennale vincolato (e solo ai fini della sua determinazione):

a) tutte le voci di spesa contenute nei quadri economici relativi a spese di investimento per lavori pubblici di cui all'art. 3, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, esigibili negli esercizi successivi anche se non interamente impegnate. La costituzione del Fondo per l'intero quadro economico è consentita solo in presenza di impegni assunti sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate, imputate secondo esigibilità, anche se relative solo ad alcune voci, escluse le spese sostenute per la progettazione;

b) le spese riferite a procedure di affidamento attivate ai sensi dell'art. 53, comma 2, del citato decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, unitamente alle voci di spesa contenute nel quadro economico dell'opera (ancorché non impegnate). Per quanto attiene le voci del quadro economico valgono i vincoli di cui al punto *a)*.

In assenza di aggiudicazione definitiva, entro l'anno successivo, le risorse accertate cui il Fondo pluriennale vincolato si riferisce confluiscono nell'avanzo di amministrazione vincolato per la riprogrammazione dell'intervento in c/capitale ed il Fondo pluriennale vincolato deve essere ridotto di pari importo.

Limitatamente all'anno 2016, ai fini della determinazione del saldo finale di competenza, gli enti, pertanto, sommano all'ammontare delle entrate accertate l'importo del Fondo pluriennale vincolato di entrata corrente e in conto capitale, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento, e sommano al totale delle somme impegnate l'importo del Fondo pluriennale vincolato di spesa corrente e in conto capitale.

In sede di monitoraggio finale, ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, dovranno essere indicati gli importi del Fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, sia per la parte corrente che per la parte in conto capitale, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento, risultanti nel rendiconto di gestione.

B.3 Fondo crediti di dubbia esigibilità e Fondi spese e rischi futuri

Nell'ambito del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (di cui all'allegato n. 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011), al punto 3.3 viene disciplinato il Fondo crediti di dubbia esigibilità. Si tratta di un fondo, stanziato tra le spese di ciascun esercizio di parte corrente e in conto capitale, il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio finanziario, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata). Lo stanziamento del Fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

Le altre tipologie di Fondi per le quali è possibile prevedere stanziamenti di bilancio in sede di previsione, e nel corso della gestione, sono:

a) Fondo di riserva per spese obbligatorie e impreviste;

b) Fondi speciali (solo per le regioni e le Province autonome);

c) Fondo contenziosi;

d) Fondo perdite società partecipate;

e) Altri fondi spese e rischi futuri.

Il Fondo di riserva per spese obbligatorie e impreviste, di cui alla lettera *a)*, è uno strumento ordinario destinato a garantire il rispetto del principio della flessibilità di bilancio, individuando all'interno dei documenti contabili di programmazione e previsione di bilancio la possibilità di fronteggiare gli effetti derivanti dalle circostanze imprevedibili e straordinarie che si possono manifestare nel corso dell'esercizio e di modificare i valori a suo tempo approvati dagli organi di governo. Per gli enti locali il predetto fondo è stanziato in misura non inferiore allo 0,30 per cento e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza previste in sede di predisposizione del bilancio di previsione.

I Fondi speciali di cui alla lettera *b)* sono iscritti nel bilancio delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio (art. 49 del decreto legislativo n. 118 del 2011).

Il Fondo contenziosi, di cui alla lettera *c)*, è accantonato dall'ente in misura pari alle risorse necessarie per il pagamento dei potenziali oneri derivanti da sentenze secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria al punto 5.2, lettera *h)*. Si è, pertanto, in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale l'ente non può impegnare alcuna spesa. Nel caso in cui il contenzioso nasca con riferimento ad una obbligazione già sorta, per la quale è stato già assunto l'impegno, l'ente deve conservare l'impegno e non effettuare l'accantonamento per la parte impegnata. L'accantonamento riguarda solo il rischio di maggiori spese legate al contenzioso.

Il Fondo perdite società partecipate di cui alla lettera *d)* è previsto dall'art. 1, comma 551, della legge n. 147 del 2013, nel caso in cui le aziende speciali, le istituzioni e le società partecipate dagli enti presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo.

Da ultimo, i Fondi di cui alla lettera *e)*, riguardanti passività potenziali, possono essere previsti, in sede di predisposizione del bilancio di previsione, tenendo conto delle specificità di ciascun ente.

Ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti territoriali, in sede di predisposizione del bilancio di previsione, non considerano tra le spese finali il Fondo crediti di dubbia esigibilità e i Fondi di cui alle lettere *c)*, *d)* ed *e)* destinati a confluire nel risultato di amministrazione.

Il Fondo di riserva per spese obbligatorie e impreviste di cui alla lettera *a)*, essendo uno strumento ordinario destinato a garantire il rispetto del principio di flessibilità del bilancio, non viene considerato tra i Fondi destinati a confluire nel risultato di amministrazione.

Anche i Fondi speciali di cui alla lettera *b)*, in quanto destinati a far fronte agli oneri derivanti dai provvedimenti legislativi in corso di approvazione, non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione.

Nel corso della gestione e in sede di monitoraggio finale, ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, il Fondo crediti di dubbia esigibilità e i Fondi di cui alle lettere *c)*, *d)* ed *e)* destinati a confluire nell'avanzo di amministrazione non sono considerati tra le spese finali.

Ciò amplia la capacità di spesa degli enti permettendo, ad esempio, di utilizzare, nei limiti degli stanziamenti previsti per il Fondo crediti dubbia esigibilità - esclusivamente per la quota non finanziata dall'avanzo e per i Fondi spese e rischi futuri di ciascun anno di programmazione destinati a confluire nell'avanzo di amministrazione - l'avanzo di amministrazione libero, destinato e vincolato riferito al precedente esercizio. La possibilità di utilizzare l'avanzo di amministrazione libero, destinato e vincolato riferito al precedente esercizio, permetterà di avere effetti positivi sugli investimenti.

B.4 Effetti dei Patti nazionali e regionali relativi agli anni precedenti ed a quello in corso

Come già anticipato, la nuova disciplina prevede che gli enti territoriali concorrono agli obiettivi di finanza pubblica conseguendo un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato per effetto dell'adesione ai nuovi patti di solidarietà relativi all'anno 2016 (art. 1, commi da 728 a 732 della legge di stabilità 2016) e fatti salvi gli effetti connessi all'applicazione negli anni 2014 e 2015 dei patti orizzontali relativi agli obiettivi del patto di stabilità interno (comma 141 dell'art. 1 della legge n. 220 del 2010, comma 483 dell'art. 1 della legge n. 190 del 2014 e comma 7 dell'art. 4-*ter* del decreto-legge n. 16 del 2012). Il saldo non negativo tra le entrate finali e le spese finali di ciascun ente è, pertanto, rideterminato tenendo conto degli effetti connessi alla sua partecipazione ai patti di solidarietà negli anni 2014, 2015 e 2016.

Al fine di agevolare l'attività di programmazione di ciascun ente locale, è stato predisposto l'allegato «PATTI DI SOLIDARIETÀ 2014-2015» (Allegato 2) contenente, per ciascuna città metropolitana, provincia e comune, gli importi delle variazioni al predetto saldo finale di competenza per l'anno 2016 connesse agli effetti derivanti dalla partecipazione ai patti di solidarietà relativi agli anni 2014 e 2015.

Al riguardo, si precisa che, nel caso in cui l'ente ha acquisito spazi finanziari negli anni 2014 e 2015, l'importo indicato nel suddetto allegato ha segno positivo nel 2016 (restituzione) e, pertanto, nell'anno 2016, l'ente dovrà conseguire un saldo positivo tra le entrate finali e le spese finali maggiore o uguale agli spazi finanziari acquisiti. A titolo esemplificativo, nel caso di un importo pari a + 100 (in migliaia di euro) riferito alla restituzione di competenza dell'anno 2016 degli spazi finanziari precedentemente acquisiti, le entrate finali, in termini di competenza, dovranno essere superiori alle spese finali, in termini di competenza, per un importo almeno pari a 100 (in migliaia di euro) e, conseguentemente, il saldo finale di competenza di cui alla lettera O del «Prospetto allegato al bilancio di previsione» (Allegato 3) (*cfr.* paragrafo C.1) dovrà essere algebricamente uguale o maggiore a +100 (in migliaia di euro).

Invece, nel caso in cui l'ente ha ceduto spazi finanziari negli anni 2014 e 2015, l'importo indicato nel suddetto allegato ha segno negativo (recupero) e, pertanto, nell'anno 2016 l'ente potrà conseguire un saldo negativo tra le entrate finali e le spese finali minore o uguale agli spazi finanziari ceduti. A titolo esemplificativo, nel caso di un importo pari a – 100 (in migliaia di euro) riferito al recupero di competenza dell'anno 2016 degli spazi finanziari precedentemente ceduti, le entrate finali, in termini di competenza, potranno essere minori alle spese finali, in termini di competenza, fino a un importo pari a 100 (in migliaia di euro) e, conseguentemente, il saldo finale di competenza di cui alla lettera O, del «Prospetto allegato al bilancio di previsione» (Allegato 3) (*cfr.* paragrafo C.1) potrà essere algebricamente uguale o maggiore a -100 (in migliaia di euro).

Il saldo tra le entrate finali e le spese finali, in termini di competenza, valido ai fini della verifica degli obiettivi di saldo, rideterminato per effetto delle variazioni (positive o negative) connesse all'applicazione dei patti di solidarietà negli anni 2014 e 2015, è definitivo soltanto nel caso in cui l'ente non sia coinvolto dalle variazioni previste dalle nuove norme afferenti ai patti di solidarietà fra enti territoriali per l'anno 2016 (*cfr.* paragrafo *E)*.

Per l'inserimento degli importi derivanti dagli effetti dei patti nazionali e regionali relativi agli anni precedenti ed a quello in corso nel «Prospetto allegato al bilancio di previsione» si rinvia al paragrafo dedicato (*cfr.* paragrafo C.1).

C. Riflessi delle nuove regole sulle previsioni di bilancio e sulla gestione

C.1 Prospetto allegato al bilancio di previsione

L' art. 1, comma 712, della legge di stabilità 2016, prevede che gli enti territoriali, a decorrere dall'anno 2016, sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un prospetto obbligatorio contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del saldo tra le entrate finali e le spese finali, in termini di competenza. La disposizione specifica che, a tal fine, non vengono considerati gli stanziamenti del Fondo crediti di dubbia esigibilità e dei Fondi spese e rischi futuri destinati a confluire nel risultato di amministrazione (*cfr.* paragrafo B.3).

Restano fermi gli equilibri previsti dall'art. 40 del decreto legislativo n. 118 del 2011 (per le regioni) e dall'art. 162, comma 6, del TUEL (per gli enti locali).

Il prospetto, definito ai sensi dell'art. 11, comma 11, del decreto legislativo n. 118 del 2011, ovvero con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali (ARCONET), è stato predisposto tenendo conto dei seguenti elementi:

Inclusione del Fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento, per il solo anno 2016 (*cfr.* paragrafo B.2);

Esclusioni di entrata e di spesa degli enti locali (*cfr.* paragrafo *D)*;

Fondo crediti di dubbia esigibilità e Fondi spese e rischi futuri, destinati a confluire nel risultato di amministrazione (*cfr.* paragrafo B.3);

Effetti dei patti nazionali e regionali relativi agli anni precedenti ed a quello in corso (*cfr.* paragrafi B.4 ed *E)*.

Al riguardo, si segnala che il richiamato prospetto, da compilarsi per tutto il triennio 2016 -2018 sulla base delle regole di finanza pubblica previste dalla legge di stabilità 2016 - è stato approvato dalla Commissione ARCONET nella seduta del 20 gennaio 2016 ed è in corso di definizione l'*iter* del relativo decreto.

Il saldo tra le entrate finali e le spese finali, in termini di competenza, valido ai fini della verifica del rispetto dei saldi di finanza pubblica, è indicato alla lettera O, di cui al «Prospetto allegato al bilancio di previsione» (Allegato 3) ed è dato dalla somma algebrica del Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (lettera *A)*, del Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (lettera *B)*, delle Entrate finali valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (lettera *H)* e delle Spese finali valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (lettera *N)*. L'inclusione nel saldo di riferimento del Fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente da ricorso all'indebitamento, come più volte richiamato, è prevista per il solo anno 2016.

Il saldo così individuato deve tenere conto degli effetti dei patti nazionali e regionali relativi agli anni precedenti ed a quello in corso; la seconda parte del prospetto prevede, infatti, l'eventuale dettaglio degli effetti dei patti di solidarietà che porta all'equilibrio finale non negativo (pari o superiore a zero). In merito a quest'ultima sezione occorre segnalare che l'importo di cui agli effetti derivanti dai patti di solidarietà degli anni precedenti deve essere indicato con segno algebrico opposto a quello riportato nell'allegato «PATTI DI SOLIDARIETÀ 2014-2015» (Allegato 2) (*cfr.* paragrafo B.4). Ne consegue, pertanto, che, nel caso di restituzione di spazi acquisiti dall'ente negli anni 2014 e 2015, l'importo deve essere indicato con il segno negativo. Nel caso, invece, di recupero spazi ceduti dall'ente negli anni 2014 e 2015, l'importo deve essere indicato con il segno positivo.

Da ultimo, si evidenzia che è stata prevista la possibilità di inserire, già in sede di predisposizione del bilancio di previsione, l'importo degli spazi finanziari che si prevede di cedere nel corso del triennio (2016-2018) per i patti nazionali e regionali (*cfr.* paragrafo *E)*. In tal modo è garantito, già in sede di redazione del bilancio previsionale, il rispetto dell'equilibrio finale (pari o superiore a zero) comprensivo degli effetti dei patti regionali e nazionali, desunto dalla somma algebrica del «Saldo tra entrate finali e spese finali valide ai fini dei saldi di finanza pubblica» (lettera *O)* e gli effetti dei patti regionali e nazionali dell'esercizio 2016 (solo cessione) e degli esercizi precedenti (cessione e recupero).

La disposizione in parola mira, infatti, a far sì che il rispetto delle regole del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica costituisca un vincolo all'attività programmatoria dell'ente, anche al fine di consentire all'organo consiliare di vigilare già in sede di approvazione del bilancio di previsione. Il bilancio oggetto di approvazione deve pertanto consentire il rispetto del saldo di finanza pubblica, come determinato nel prospetto di cui al comma 712, e non risulta possibile addivenire all'approvazione di un bilancio difforme. Nel caso di bilancio già approvato e difforme l'ente è tenuto a porre rimedio con immediatezza. Il prospetto, allegato al bilancio di previsione, è conservato a cura dell'ente medesimo e non deve essere trasmesso a questo Ministero. Con riferimento all'esercizio 2016, il prospetto è allegato al bilancio di previsione già approvato mediante delibera di variazione del bilancio approvata dal Consiglio entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'art. 11, comma 11, del richiamato decreto legislativo n. 118 del 2011.

Infine, si fa presente che anche il prevedibile sforamento del saldo obiettivo di finanza pubblica, evidenziato già nel corso della gestione finanziaria, può essere oggetto di verifica e di segnalazione da parte della magistratura contabile affinchè gli organi elettivi possano adottare tutti i provvedimenti correttivi e contenitivi finalizzati a non aggravare la situazione finanziaria dell'ente.

C.2 Gestione: aggiornamento del prospetto allegato al bilancio di previsione

Nel corso della gestione finanziaria, è possibile apportare variazioni al bilancio di previsione approvato, tenendo conto delle disposizioni previste dall'art. 51 del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché dagli articoli 175 e 176 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL). Nel caso in cui le variazioni apportate nel corso della gestione comportino delle rettifiche al prospetto allegato al bilancio di previsione (*cfr.* paragrago C.1), l'ente provvede ad adeguare il prospetto contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto, ai fini della verifica del saldo tra le entrate finali e le spese finali, in termini di competenza, valido ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica e lo allega alla delibera dell'organo consiliare, ovvero al provvedimento amministrativo nei casi espressamente previsti dall'art. 51 del decreto legislativo n. 118 del 2011 e dai commi 5-*bis* e 5-*quater*, dell'art. 175 del decreto legislativo n. 267 del 2000.

Il prospetto allegato al bilancio di previsione è aggiornato, con le medesime modalità, anche per l'eventuale modifica degli importi derivanti dagli effetti dei patti nazionali e regionali relativi all'anno 2016.

C.3 Contenimento della spesa

Per quanto concerne la gestione della spesa, l'art. 56, comma 6, del decreto legislativo n. 118 del 2011 e l'art. 183, comma 8, del decreto legislativo n. 267 del 2000, dispongono che il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa «ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica». Ne discende, pertanto, che, oltre a verificare le condizioni di copertura finanziaria, il predetto funzionario deve verificare anche la compatibilità della propria attività di impegno e pagamento con i limiti previsti di concorso degli enti territoriali ai saldi di finanza pubblica. In particolare, per l'anno 2016, deve verificare la coerenza della propria attività di impegno rispetto al prospetto obbligatorio allegato al bilancio di previsione (*cfr.* paragrafi C.1 e C.2). La violazione dell'obbligo di accertamento in questione comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa a carico del predetto funzionario.

Si rammenta, infine, che, ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera *d)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, in virtù delle esigenze di controllo e di monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica, provvede ad effettuare, tramite i Servizi ispettivi di finanza pubblica, verifiche sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile degli enti locali volte a rilevare anche scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica ed eventuali comportamenti elusivi.

D. Esclusioni

Le esclusioni di entrata e di spesa dalle entrate finali e dalle spese finali, in termini di competenza, valide per il rispetto dell'obiettivo di saldo di finanza pubblica, determinato per ciascun ente, sono esclusivamente quelle previste per il solo anno 2016, dai commi 20, 441, 683, 713, 716 e 750, dell'art. 1 della legge di stabilità 2016.

Ne consegue che non sono consentite esclusioni dal saldo di finanza pubblica, di cui al comma 710 dell'art. 1 della legge di stabilità 2016, di entrate o di spese diverse da quelle previste dalle norme di seguito riportate, atteso che ogni esclusione richiede uno specifico intervento legislativo che si faccia carico di rinvenire adeguate risorse compensative a salvaguardia degli equilibri di finanza pubblica.

D.1 Contributo di 1.900 milioni di euro (Regioni)

Il comma 683 dell'art. 1 della legge di stabilità 2016 dispone, per il solo anno 2016, l'esclusione, dalle entrate finali valide per la verifica del saldo di finanza pubblica, del contributo di 1.900 milioni di euro complessivi attribuito alle regioni. Il predetto contributo, ripartito fra ciascuna regione come indicato nell'allegato n. 7 annesso alla citata legge, può essere modificato a invarianza del contributo complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2016, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

D.2 Contributo di 390 milioni di euro (Comuni)

Il comma 20 dell'art. 1 della legge di stabilità 2016 dispone, per il solo anno 2016, l'esclusione, dalle entrate finali valide per la verifica del conseguimento del saldo di finanza pubblica, del contributo di 390 milioni di euro complessivi attribuito ai comuni.

L'attribuzione dell'importo a ciascun comune è demandata ad apposito decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 28 febbraio 2016, in proporzione alle somme attribuite, ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 novembre 2014 (*Gazzetta Ufficiale* 21 novembre 2014, n. 271 – S.O.).

D.3 Edilizia scolastica (Enti locali)

Il comma 713 dell'art. 1 della legge di stabilità 2016 dispone, per il solo anno 2016, l'esclusione, nella misura massima di 480 milioni di euro, dalle spese finali valide per la verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo di cui al comma 710, delle spese sostenute dagli enti locali per interventi di edilizia scolastica effettuati a valere sull'avanzo di amministrazione e su risorse rivenienti dal ricorso al debito.

A tal fine gli enti locali comunicano, entro il termine perentorio del 1° marzo 2016, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Struttura di missione per il coordinamento e l'impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica, secondo le modalità individuate e pubblicate sul sito istituzionale della medesima Struttura, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere interventi di edilizia scolastica.

Gli spazi finanziari sono attribuiti secondo il seguente ordine prioritario:

a) spese sostenute per gli interventi di edilizia scolastica avviati dai comuni ai sensi dell'art. 48, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, spese sostenute dalle province e dalle città metropolitane per interventi di edilizia scolastica, nell'ambito delle risorse assegnate ai sensi dell'art. 1, comma 467, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché spese sostenute dai comuni a compartecipazioni e finanziamenti della Banca europea degli investimenti (B.E.I.) destinati ad interventi di edilizia scolastica esclusi dal beneficio di cui al citato art. 48, comma 1, del decreto-legge n. 66 del 2014;

b) spese sostenute dagli enti locali a valere su stanziamenti di bilancio ovvero su risorse acquisite mediante contrazione di mutuo, per interventi di edilizia scolastica finanziati con le risorse di cui all'art. 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104;

c) spese per interventi di edilizia scolastica sostenute da parte degli enti locali.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro il 15 aprile 2016, sono individuati gli enti locali beneficiari e l'importo dell'esclusione. Nel caso in cui le richieste eccedano la disponibilità, la ripartizione degli spazi finanziari avviene in misura proporzionale alle singole richieste.

Il monitoraggio degli interventi di edilizia scolastica avviene ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, concernente procedure di monitoraggio sullo stato
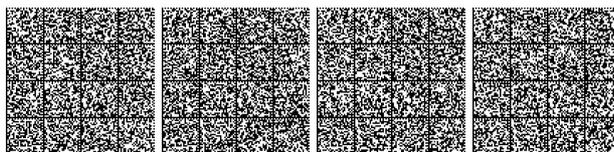
di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti.

D.4 Enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012

Per il solo anno 2016, il comma 441 dell'art. 1 della legge di stabilità 2016 dispone a favore degli enti locali individuati ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 e dell'art. 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, l'esclusione, dalle spese finali valide per la verifica del conseguimento dell'obiettivo di saldo di finanza pubblica, delle spese sostenute con risorse proprie provenienti da erogazioni liberali e donazioni da parte di cittadini privati ed imprese, nonché da indennizzi derivanti da polizze assicurative, finalizzate a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e la conseguente ricostruzione, per un importo massimo complessivo di 15 milioni di euro.

L'ammontare delle spese da escludere per ciascun ente dalle spese finali per la verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo di finanza pubblica è determinato dalla regione Emilia-Romagna nel limite di 12 milioni di euro e dalle Regioni Lombardia e Veneto nel limite di 1,5 milioni di euro per ciascuna regione.

Entro il 30 giugno 2016, le regioni dovranno comunicare i suddetti importi al Ministero dell'economia e delle finanze e ai comuni interessati.

D.5 Bonifica ambientale (Enti locali)

L'art. 1, comma 716, della legge di stabilità 2016 dispone, per il solo anno 2016, l'esclusione, nella misura massima di 20 milioni di euro, dalle spese finali valide per la verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo di finanza pubblica, delle spese sostenute dagli enti locali per interventi di bonifica ambientale, conseguenti ad attività minerarie, effettuati a valere sull'avanzo di amministrazione e su risorse rinvenienti dal ricorso al debito.

A tal fine, gli enti locali comunicano, entro il termine perentorio del 1° marzo 2016, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche, secondo modalità individuate e pubblicate sul sito istituzionale della medesima Struttura, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere interventi di bonifica ambientale.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro il 15 aprile 2016, sono individuati gli enti locali beneficiari e l'importo dell'esclusione. Nel caso in cui le richieste eccedano la disponibilità, la ripartizione avviene su base proporzionale alle singole richieste.

D.6 Museo Nazionale della Shoah (Roma Capitale)

Il comma 750 dell'art. 1 della legge di stabilità 2016 dispone, per il solo anno 2016, l'esclusione, nella misura massima di 3 milioni di euro, dalle spese finali valide per la verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo di finanza pubblica, delle spese sostenute da Roma Capitale, effettuate a valere sull'avanzo di amministrazione e su risorse rivenienti dal ricorso al debito, per la realizzazione del Museo Nazionale della Shoah.

E. Patti di solidarietà

La legge di stabilità 2016, all'art. 1, commi da 728 a 731, conferma la disciplina previgente in materia di patti regionalizzati di solidarietà introdotti dal legislatore al fine di favorire gli investimenti degli enti locali attraverso meccanismi di flessibilità orizzontale e verticale a livello regionale. I patti regionalizzati consentono alle regioni di intervenire a favore degli enti locali del proprio territorio attraverso una rimodulazione degli obiettivi finanziari assegnati ai singoli enti e alla regione medesima, fermo restando il rispetto degli obiettivi complessivi posti dal legislatore ai singoli comparti ed il recupero o la restituzione degli spazi finanziari nel biennio successivo.

Con il patto nazionale orizzontale di cui al comma 732 dell'art. 1, invece, gli enti locali di tutto il territorio possono scambiare spazi finanziari che saranno oggetto di recupero o restituzione nel biennio successivo.

Giova precisare che gli spazi finanziari acquisiti mediante le procedure dei patti di solidarietà, ivi incluso il patto orizzontale nazionale, sono attribuiti agli enti con un esplicito e specifico vincolo di destinazione. Ne consegue che gli spazi finanziari non utilizzati per le finalità ad essi sottese non possono essere utilizzati per altre finalità. Si ritiene, pertanto, che gli enti che acquisiscono spazi finanziari nell'ambito dei predetti meccanismi devono tendere ad un obiettivo di saldo di finanza pubblica che tenga conto dell'eventuale mancato utilizzo degli spazi finanziari per le finalità per cui sono stati attribuiti.

A tal fine, il rappresentante legale, il responsabile del servizio finanziario e l'organo di revisione economico finanziario attestano, in sede di certificazione del rispetto dell'obiettivo di saldo di finanza pubblica di cui al comma 720 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015, che i maggiori spazi finanziari acquisiti sono stati utilizzati esclusivamente per effettuare impegni di spesa in conto capitale. In assenza di tale attestazione, nell'anno di riferimento, non sono riconosciuti i maggiori spazi finanziari acquisiti, mentre restano validi i peggioramenti dei saldi obiettivi del biennio successivo.

Si ritiene che la norma sia correttamente applicata se l'importo degli impegni in conto capitale effettuati, a decorrere dalla data di comunicazione degli spazi finanziari concessi mediante i patti di solidarietà, non è inferiore ai medesimi spazi finanziari concessi.

A tal proposito, in sede di monitoraggio degli adempimenti relativi a quanto disposto dalla nuova disciplina del saldo valido per la verifica del rispetto dell'obiettivo di finanza pubblica e per l'acquisizione dei relativi elementi informativi utili, è prevista la rilevazione degli impegni di spesa in conto capitale di cui, rispettivamente, ai commi 728 e seguenti e 732 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015. Gli spazi finanziari acquisiti e non utilizzati per impegni di spesa in conto capitale, non potendo essere utilizzati per altre finalità, sono recuperati, in sede di certificazione, determinando un peggioramento dell'obiettivo 2016, mentre restano validi i peggioramenti dei saldi obiettivo del biennio successivo.

A decorrere dall'anno 2016, i predetti impegni di spesa in conto capitale sono, altresì, oggetto di monitoraggio nell'ambito della rilevazione delle informazioni relative

al settore delle opere pubbliche, ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, sulla base dei dati presenti nella Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP) del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

Di seguito, in dettaglio, i vari patti di solidarietà.

E.1 Patto regionalizzato

I commi da 728 a 731 dell'art. 1 della legge di stabilità 2016 introducono meccanismi di flessibilità della regola del nuovo obiettivo di finanza pubblica in ambito regionale mediante i quali le regioni possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il loro saldo allo scopo di favorire un aumento degli impegni di spesa in conto capitale fermo restando l'obiettivo complessivo a livello regionale mediante un contestuale miglioramento, di pari importo, del medesimo saldo dei restanti enti locali del territorio regionale e della regione stessa. In particolare, il comma 729 prevede che gli spazi finanziari ceduti dalla regione agli enti locali del proprio territorio sono assegnati tenendo conto prioritariamente delle richieste avanzate dai comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti e dai comuni istituiti per fusione a partire dall'anno 2011.

La procedura è stata articolata in due tempi al fine di consentire il massimo utilizzo delle capacità finanziarie degli enti: il comma 730, infatti, dispone che gli enti locali possono comunicare all'ANCI, all'UPI, alle regioni e alle Province autonome, entro il 15 aprile ed entro il 15 settembre, gli spazi finanziari di cui necessitano per effettuare esclusivamente impegni di spesa in conto capitale ovvero gli spazi finanziari che sono disposti a cedere. A seguito di tali comunicazioni, le regioni e le Province autonome, entro i termini perentori del 30 aprile e del 30 settembre, comunicano agli enti locali interessati i saldi obiettivo rideterminati e al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente locale e alla stessa regione o provincia autonoma, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

Si precisa che l'ultimo periodo del comma 730 prevede che gli spazi finanziari attribuiti e non utilizzati per impegni di spesa in conto capitale non rilevano ai fini del conseguimento dell'obiettivo di saldo di finanza pubblica di cui al comma 710. Tale disposto normativo trova fondamento nello specifico vincolo di destinazione degli spazi finanziari attribuiti mediante le procedure dei patti di solidarietà. Pertanto, gli spazi finanziari non utilizzati per le finalità ad essi sottese non possono essere utilizzati per altre finalità. Da ciò ne discende che gli enti che acquisiscono spazi finanziari nell'ambito delle predette procedure devono tendere ad un obiettivo di saldo di finanza pubblica che tenga conto dell'eventuale mancato utilizzo degli spazi finanziari per le finalità per cui sono stati attribuiti.

Il comma 731 prevede, inoltre, che agli enti locali che cedono spazi finanziari è riconosciuta, nel biennio successivo, una modifica migliorativa del loro obiettivo di saldo, commisurata al valore degli spazi finanziari ceduti, fermo restando l'obiettivo complessivo a livello regionale. Agli enti locali che acquisiscono spazi finanziari, nel biennio successivo, sono attribuiti obiettivi di saldo peggiorati per un importo complessivamente pari agli spazi finanziari acquisiti. La somma algebrica dei maggiori spazi finanziari concessi e attribuiti, deve risultare, per ogni anno del biennio successivo, pari a zero.

Infine, con riguardo alle comunicazioni al Ministero dell'economia e delle finanze previste ai fini dell'applicazione del patto regionalizzato, si precisa che le stesse, oltre a contenere la deliberazione di Giunta regionale, devono indicare, per ciascun ente, l'ammontare degli spazi finanziari attribuiti o ceduti con indicazione, altresì, del recupero nel biennio successivo. Lo schema di riparto e attribuzione spazi da utilizzare ai fini della deliberazione della Giunta regionale è reso disponibile all'interno del sistema web di cui all'indirizzo http://pareggiobilancio.mef.gov.it.

Le regioni devono trasmettere le informazioni di dettaglio riferite a ciascun ente locale mediante il sistema web di cui all'indirizzo http://pareggiobilancio.mef.gov.it, utilizzando il modello disponibile all'interno dell'applicativo; all'interno della sezione dedicata deve essere, altresì, allegata la deliberazione della Giunta regionale, completa delle tabelle allegate alla medesima deliberazione in formato pdf, redatte secondo il modello compilato mediante il sistema web di cui all'indirizzo http://pareggiobilancio.mef.gov.it.

Per gli anni 2016 e 2017, le Regioni Friuli Venezia Giulia, Valle d'Aosta, Trentino Alto Adige e Sicilia, nonché le Province autonome di Trento e Bolzano, per le quali resta ferma la disciplina del patto di stabilità interno recata dall'art. 1, commi 454 e seguenti, della legge n. 228 del 2012 e degli Accordi sottoscritti con lo Stato, operano la compensazione a valere sui rispettivi obiettivi del patto di stabilità interno. In particolare, la Regione Sicilia e le Regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta operano la compensazione mediante la riduzione dell'obiettivo del patto di stabilità in termini di competenza eurocompatibile e la Regione Trentino Alto Adige e le Province autonome di Trento e di Bolzano mediante il contestuale miglioramento, di pari importo, del proprio saldo programmatico riguardante il patto di stabilità interno. Diversamente la Regione Sardegna – alla quale, già a decorrere dall'anno 2015, non si applicano i limiti di spesa previsti dal citato comma 454 della legge n. 228 del 2012 e le disposizioni in materia di patto di stabilità, ai sensi dell'art. 42, comma 10, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 – opera la compensazione a valere sul saldo finale di competenza di cui al comma 710 dell'art. 1 della legge di stabilità 2016.

E.2 Patto orizzontale nazionale

La richiamata legge di stabilità 2016, al comma 732 dell'art. 1, prevede che gli enti locali possono ricorrere al patto orizzontale nazionale al fine di cedere o acquisire spazi finanziari in base al differenziale che prevedono di conseguire, nell'anno di riferimento, rispetto al saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali di cui al comma 710.

Più precisamente, gli enti locali che nel 2016 prevedono di conseguire un differenziale negativo, rispetto al saldo finale di competenza di cui al predetto comma 710,

possono richiedere, per la quota di spazi finanziari non soddisfatta tramite i patti regionalizzati verticali e orizzontali (*cfr*: paragrafo E.1), entro il termine perentorio del 15 giugno 2016, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, mediante il sistema web di cui all'indirizzo http://pareggiobilancio.mef.gov.it appositamente predisposto, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere impegni di spesa in conto capitale nell'esercizio in corso.

Gli enti locali che nel 2016, invece, prevedono di conseguire un differenziale positivo, rispetto al saldo finale di competenza di cui al predetto comma 710, possono comunicare, entro il termine perentorio del 15 giugno 2016, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, mediante il sistema web di cui all'indirizzo http://pareggiobilancio.mef.gov.it appositamente predisposto, gli spazi finanziari che intendono cedere.

Entro il medesimo termine gli enti locali possono variare le quote eventualmente già comunicate.

Qualora l'entità delle richieste pervenute superi l'ammontare degli spazi finanziari resi disponibili, l'attribuzione degli spazi finanziari è effettuata in misura proporzionale agli spazi finanziari richiesti.

All'ente che acquisisce spazi finanziari è peggiorato, nel biennio successivo, l'obiettivo per un importo annuale pari alla metà della quota acquisita; all'ente che cede spazi finanziari, invece, l'obiettivo è migliorato in misura pari alla metà del valore degli spazi finanziari ceduti.

La somma dei maggiori spazi finanziari ceduti e di quelli attribuiti, per ogni anno di riferimento, è pari a zero.

Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 10 luglio 2016, aggiorna gli obiettivi di saldo degli enti interessati dalla acquisizione e dalla cessione di spazi finanziari, con riferimento all'anno in corso e al biennio successivo.

E.3 Tempistica e adempimenti(1)

Patto regionalizzato

le regioni e le Province autonome definiscono criteri di virtuosità e modalità operative previo confronto in sede di Consiglio delle autonomie locali (e, ove non istituito, con i rappresentanti regionali degli enti locali) dando priorità, nell'assegnazione degli spazi ceduti, alle richieste avanzate dai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti ed ai comuni istituiti per fusione a partire dall'anno 2011;

entro il 15 aprile: gli enti locali comunicano alla regione o Provincia autonoma, all'ANCI o all'UPI gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere esclusivamente impegni di spesa in conto capitale ovvero gli spazi finanziari che sono disposti a cedere;

entro il 30 aprile: le regioni e le Province autonome comunicano agli enti locali interessati i saldi obiettivo rideterminati e al Ministero dell'economia e delle finanze mediante il sistema web di cui all'indirizzo http://pareggiobilancio.mef.gov.it, con riguardo a ciascun ente locale e alla regione stessa, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica;

entro il 15 settembre: gli enti locali comunicano alla regione o Provincia autonoma, all'ANCI o all'UPI gli spazi finanziari ancora necessari per effettuare esclusivamente impegni di spesa in conto capitale ovvero gli ulteriori spazi finanziari che sono disposti a cedere;

entro il 30 settembre: le regioni e le Province autonome definiscono e comunicano ai rispettivi enti locali i nuovi obiettivi di saldo assegnati e al Ministero dell'economia e delle finanze, mediante il sistema web di cui all'indirizzo http://pareggiobilancio.mef.gov.it con riferimento a ciascun ente locale e alla regione o Provincia autonoma stessa, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

Patto orizzontale nazionale

entro il 15 giugno: gli enti locali che prevedono di conseguire un differenziale positivo/negativo rispetto al saldo di cui al comma 710 possono comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato mediante il sistema web di cui all'indirizzo http://pareggiobilancio.mef.gov.it, l'entità degli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere nell'esercizio in corso impegni di spesa in conto capitale ovvero gli spazi finanziari che sono disposti a cedere;

entro il 10 luglio: il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato comunica agli enti interessati dall'acquisizione e dalla cessione di spazi finanziari il saldo obiettivo rideterminato, con riferimento all'anno in corso e al biennio successivo.

F. Monitoraggio

Per il monitoraggio degli adempimenti relativi a quanto disposto dalla nuova disciplina per la verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo di finanza pubblica e per l'acquisizione dei relativi elementi informativi utili, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni sono tenuti a trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - le informazioni riguardanti le risultanze del saldo di cui al comma 710, con tempi e modalità definiti con decreti del predetto Ministero sentite, rispettivamente, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

(1) La Corte Costituzionale, con sentenza n. 229/2011, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6 della L.r. Sardegna n. 16/2010, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. , in quanto non è consentito alle regioni, ivi comprese quelle ad autonomia differenziata, modificare i termini per la trasmissione dei dati relativi alla verifica del mantenimento dei saldi di finanza pubblica, impedendo in tal modo al Ministero dell'economia e delle finanze di effettuare l'attività di monitoraggio del patto di stabilità interno. La piena attuazione del coordinamento della finanza pubblica comporta, infatti, che «la competenza statale non si esaurisca con l'esercizio del potere legislativo, ma implichi anche l'esercizio di poteri di ordine amministrativo, di regolazione tecnica, di rilevazione di dati e di controllo» (come già affermato dalla Corte in precedenti sentenze).

Più precisamente, le informazioni richieste sono quelle utili all'individuazione del saldo, espresso in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, conseguito nell'anno di riferimento e rilevate alla data del 30 giugno, del 30 settembre e del 31 dicembre 2016, al netto delle esclusioni previste dalle altre norme (segnatamente, dai commi 20, 441, 683, 713, 716 e 750, dell'art. 1 della legge di stabilità 2016). I dati utili sono quelli desunti dalle scritture contabili e, con riferimento all'ultimo monitoraggio, quelli riportati nei certificati di conto consuntivo.

Inoltre, al fine di consentire la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica ed evidenziare, già nel corso della gestione, gli scostamenti intervenuti rispetto ai dati previsionali, in sede di monitoraggio gli enti trasmettono, altresì, le informazioni del prospetto obbligatorio di cui all'art. 1, comma 712, della legge di stabilità 2016 (cfr paragrafi C.1 e C.2), nonché le previsioni assestate per l'anno 2016 desunte dall'aggiornamento obbligatorio del predetto prospetto, a seguito delle variazioni di bilancio deliberate nel corso dell'esercizio.

Il monitoraggio, ai soli fini conoscitivi, prevede due ulteriori sezioni, da compilare a cura dell'ente, contenti le seguenti informazioni:

Fondo crediti dubbia esigibilità, determinato secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 al decreto legislativo n. 118 del 2011 in assenza della gradualità, per il triennio 2016-2018;

Fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento, per gli anni 2017-2018.

Infine, come già anticipato nel paragrafo E, gli spazi finanziari acquisiti mediante le procedure dei patti di solidarietà, ivi incluso il patto orizzontale nazionale, e non utilizzati per sostenere impegni di spesa in conto capitale, non potendo essere utilizzati per altre finalità, sono recuperati, in sede di certificazione, determinando un peggioramento dell'obiettivo 2016, attraverso la rideterminazione del saldo obiettivo 2016 finale, mentre restano validi i peggioramenti dei saldi obiettivi del biennio successivo. Gli impegni di spesa in conto capitale effettuati a valere sugli spazi finanziari acquisiti mediante il meccanismo dei patti orizzontali, regionalizzato e nazionale, nei limiti degli stessi e secondo le modalità sopra descritte, troveranno evidenza in una apposita voce del modello del monitoraggio 2016.

Si ricorda che a decorrere dall'anno 2016, i predetti impegni di spesa in conto capitale saranno, altresì, oggetto di monitoraggio nell'ambito della rilevazione delle informazioni relative al settore delle opere pubbliche, ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, sulla base dei dati presenti nella Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP) del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Da ultimo, si soggiunge che il comma 733 introduce una clausola di salvaguardia in base alla quale qualora risultino, anche sulla base dei dati del monitoraggio, andamenti di spesa degli enti non coerenti con gli impegni finanziari assunti con l'Unione europea, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, propone adeguate misure di contenimento della predetta spesa.

G. Certificazione

G.1 Certificazione del nuovo saldo di finanza pubblica

Con riguardo alla nuova disciplina del saldo di finanza pubblica, il comma 720 dell'art. 1 della legge di stabilità 2016 stabilisce, che ai fini della verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo, ciascun ente è tenuto a inviare, utilizzando il sistema web appositamente previsto all'indirizzo http://pareggiobilancio.mef.gov.it, entro il termine perentorio del 31 marzo di ciascun anno, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione dei risultati conseguiti nell'anno precedente, firmata digitalmente dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, ove previsto, secondo un prospetto e con le modalità definiti, secondo quanto previsto dal comma 719, con decreti del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali (per la certificazione degli enti locali) e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (per la certificazione delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano).

La trasmissione per via telematica della certificazione ha valore giuridico ai sensi dell'art. 45, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale). La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento all'obbligo del rispetto del nuovo saldo di finanza pubblica.

Alla certificazione trasmessa in via telematica è attribuito, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del citato Codice dell'Amministrazione Digitale, il medesimo valore giuridico proprio dei documenti prodotti in forma scritta, con gli effetti che ne conseguono. In particolare, l'art. 45 del citato Codice dell'amministrazione digitale, rubricato «Valore giuridico della trasmissione», prevede che i documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico, idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale. Gli enti non devono, pertanto, trasmettere anche per posta ordinaria la certificazione già trasmessa telematicamente.

Nel caso in cui la certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa entro trenta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto della gestione e attesti il conseguimento dell'obiettivo di saldo di cui al comma 710, si applica solo la sanzione del divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo (comma 723, lettera *e)*, dell'art. 1 della legge di stabilità 2016).

Con riferimento agli enti locali per i quali, ai sensi dell'art. 248, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000, a seguito della dichiarazione di dissesto, sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio 2016, si ritiene che i trenta giorni dal termine stabilito per l'appro-

vazione del rendiconto di gestione, di cui al richiamato comma 720, decorrano dall'eventuale nuovo termine per l'approvazione del rendiconto della gestione 2016 previsto dal decreto del Ministro dell'interno di approvazione dell'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato di cui all'art. 261 del TUEL.
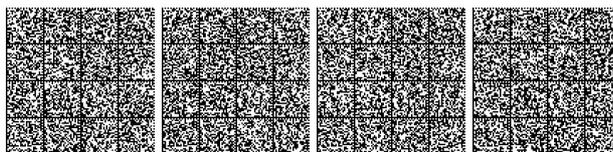
G.2 Ritardato invio della certificazione relativa al nuovo saldo di finanza pubblica e nomina del commissario ad acta (Enti locali)

Il comma 721 dell'art. 1 della legge di stabilità 2016 disciplina il ritardato invio della certificazione del rispetto del nuovo saldo di finanza pubblica.

In tale ipotesi, decorsi trenta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto della gestione, in caso di mancata trasmissione da parte dell'ente locale della certificazione, il presidente dell'organo di revisione economico-finanziaria nel caso di organo collegiale, ovvero l'unico revisore nel caso di organo monocratico, ha il compito, in qualità di commissario ad acta, di curare l'assolvimento dell'adempimento e di trasmettere la predetta certificazione entro i successivi trenta giorni, pena la decadenza dal ruolo di revisore. Se la certificazione è trasmessa dal commissario ad acta entro sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto della gestione e attesti il conseguimento dell'obiettivo di saldo di cui al comma 710, si applicano le sanzioni del divieto di assunzione di personale e di riduzione delle indennità degli organi politici di cui al comma 723, lettere *e)* ed *f)*. Sino alla data di trasmissione da parte del commissario ad acta, le erogazioni di risorse o trasferimenti da parte del Ministero dell'interno relative all'anno successivo a quello di riferimento sono sospese.

L'invio della certificazione, decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto della gestione, anche nel caso di rispetto dei vincoli di finanza pubblica:

comporta l'applicazione delle sanzioni del divieto di impegnare spese correnti in misura superiore rispetto ai corrispondenti impegni effettuati nell'esercizio precedente, del divieto di assunzioni di personale a qualsiasi titolo, del divieto di indebitamento e della riduzione delle indennità degli organi politici di cui al comma 723, lettere da *c)* a *f)*;

non dà diritto all'erogazione da parte del Ministero dell'interno delle risorse o trasferimenti oggetto di sospensione. Pertanto, decorso il predetto termine il perdurare dell'inadempimento sarà comunicato al Ministero dell'interno ai fini della definitiva non erogazione di risorse o trasferimenti oggetto di sospensione.

G.3 Obbligo di invio di una nuova certificazione relativa al nuovo saldo di finanza pubblica

Con riguardo alla nuova disciplina del saldo di finanza pubblica, si segnala che il comma 722 dell'art. 1 della legge di stabilità 2016 prevede che, decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto della gestione, le regioni e gli enti locali non possono trasmettere nuove certificazioni a rettifica di quelle precedentemente inviate. Sono comunque tenuti a trasmettere una nuova certificazione, a rettifica della precedente, solo le regioni e gli enti locali che rilevano, rispetto a quanto già certificato, un peggioramento del proprio posizionamento rispetto all'obiettivo di saldo.

Al riguardo, si evidenzia che con la dizione «peggioramento» del proprio posizionamento rispetto al nuovo obiettivo di saldo, il legislatore intende disciplinare le seguenti fattispecie:

a. la nuova certificazione attesti una maggiore differenza fra saldo finanziario conseguito e il nuovo obiettivo di saldo, in caso di mancato conseguimento del nuovo obiettivo di saldo già accertato con la precedente certificazione;

b. la nuova certificazione, contrariamente alla precedente, attesti il mancato rispetto del nuovo obiettivo di saldo;

c. la nuova certificazione, pur attestando, come la precedente, il rispetto del nuovo obiettivo di saldo, evidenzia una minore differenza tra il saldo finanziario conseguito e il nuovo obiettivo di saldo.

In assenza di una delle predette fattispecie, decorsi i termini sopra richiamati, gli enti che sulla base delle precedente certificazione risultano non aver rispettato il nuovo obiettivo di saldo, non possono inviare certificazioni rettificative, in senso migliorativo, di dati trasmessi precedentemente.

H. Sanzioni

H.1 Tipologia di sanzioni per il mancato conseguimento del nuovo saldo di finanza pubblica

Il comma 723 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015 elenca le sanzioni da comminare agli enti in caso di mancato conseguimento del saldo di cui al comma 710. In particolare, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:

a) l'ente locale è assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio per le città metropolitane e le province o del fondo di solidarietà comunale per i comuni in misura pari all'importo corrispondente allo scostamento registrato. Allo stesso modo, le province della Regione siciliana e della regione Sardegna inadempienti sono assoggettate alla riduzione dei trasferimenti erariali. Gli enti locali delle Regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono assoggettati ad una riduzione dei trasferimenti correnti erogati dalle medesime regioni o Province autonome in misura pari all'importo corrispondente allo scostamento registrato. In caso di incapienza, gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, al Capo X dell'entrata del bilancio dello Stato, al capitolo 3509, art. 2. In caso di mancato versamento delle predette somme residue nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, il recupero è operato con le procedure di cui ai commi 128 e 129 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012 a valere su qualunque assegnazione finanziaria dovuta dal Ministero dell'interno e, in caso di incapienza, a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, all'atto del pagamento agli stessi dell'imposta municipale propria e, per le città metropolitane e le province, all'atto del riversamento

alle medesime dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori;

b) la regione è tenuta a versare all'entrata del bilancio dello Stato, entro sessanta giorni dal termine stabilito per la trasmissione della certificazione relativa al rispetto del pareggio di bilancio, l'importo corrispondente alla scostamento registrato. In caso di mancato versamento si procede al recupero di detto scostamento a valere sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la tesoreria statale. Trascorso inutilmente il termine dei trenta giorni dal termine di approvazione del rendiconto della gestione per la trasmissione della certificazione da parte della regione, si procede al blocco di qualsiasi prelievo dai conti della tesoreria statale sino a quando la certificazione non è inviata;

c) l'ente non può impegnare spese correnti, con imputazione all'esercizio successivo a quello dell'inadempienza, in misura superiore all'importo dei corrispondenti impegni imputati all'anno precedente a quello di riferimento; pertanto, per l'anno 2017, in caso di mancato rispetto dei vincoli di finanza pubblica 2016, non è possibile impegnare spese correnti in misura superiore agli impegni effettuati nell'anno 2015, così come risultano dal rendiconto della gestione dell'ente (per le regioni al netto delle spese per la sanità);

d) l'ente non può ricorrere all'indebitamento per gli investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti o le aperture di linee di credito devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento dell'obiettivo relativo all'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione. Ai fini dell'applicazione della sanzione in parola, costituiscono indebitamento le operazioni di cui all'art. 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, come modificato dall'art. 75 del decreto legislativo n. 118 del 2011 ovvero: assunzione di mutui, emissione di prestiti obbligazionari, cartolarizzazioni relative a flussi futuri di entrata, a crediti e a attività finanziarie e non finanziarie, eventuale somma incassata al momento del perfezionamento delle operazioni derivate di swap - cosiddetto upfront -, operazioni di leasing finanziario stipulate dal 1° gennaio 2015, residuo debito garantito dall'ente a seguito della definitiva escussione della garanzia. Costituisce indebitamento, altresì, il residuo debito garantito a seguito dell'escussione della garanzia per tre annualità consecutive, fermo restando il diritto di rivalsa nei confronti del debitore originario. Dal 2015, gli enti locali rilasciano garanzie solo a favore dei soggetti che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito. Non costituiscono indebitamento le operazioni che non comportano risorse aggiuntive, ma consentono di superare, entro il limite massimo stabilito dalla normativa statale vigente, una momentanea carenza di liquidità e di effettuare spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio.

Si soggiunge che, ai sensi del comma 19 dell'art. 3 della legge n. 350 del 2003, gli enti locali non possono ricorrere ad indebitamento per il finanziamento di conferimenti rivolti alla ricapitalizzazione di aziende o società finalizzata al ripiano di perdite.

Il divieto di ricorrere ad indebitamento non opera, invece, nei riguardi delle devoluzioni di mutui già in carico all'ente locale contratti in anni precedenti in quanto non si tratta di nuovi mutui ma di una diversa finalizzazione del mutuo originario. Non rientrano nel divieto le operazioni che non configurano un nuovo debito, quali i mutui e le emissioni obbligazionarie, il cui ricavato è destinato all'estinzione anticipata di precedenti operazioni di indebitamento che consentono una riduzione del valore finanziario delle passività. Non sono da considerare indebitamento, inoltre, le sottoscrizioni di mutui la cui rata di ammortamento è a carico di un'altra amministrazione pubblica, ai sensi dell'art. 1, commi 75 e 76, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Costituiscono, invece, operazioni di indebitamento quelle volte alla ristrutturazione di debiti verso fornitori che prevedano il coinvolgimento diretto o indiretto dell'ente locale, nonché ogni altra operazione contrattuale che, di fatto, anche in relazione alla disciplina europea sui partenariati pubblico privati, si traduca in un onere finanziario assimilabile all'indebitamento per l'ente locale.

Costituisce, altresì, operazione di indebitamento il leasing finanziario, quando il contratto, anche se definito «di leasing operativo», stipulato successivamente al 1° gennaio 2015, prevede la facoltà di riscattare il bene. Giova, inoltre, sottolineare che, ai fini del ricorso all'indebitamento, non occorre considerare l'attività istruttoria posta in essere unilateralmente dall'ente locale (ad esempio, la deliberazione di assunzione del mutuo) ma è necessario fare riferimento al momento in cui si perfeziona la volontà delle parti (sottoscrizione del contratto).

Particolare attenzione deve essere posta alle operazioni di project financing che potrebbero configurarsi come forma di indebitamento. Infine, ai sensi del richiamato comma 17 dell'art. 3 della legge n. 350 del 2003, non costituiscono indebitamento le operazioni che non comportano risorse aggiuntive ma consentono di superare, entro il limite massimo stabilito dalla normativa statale vigente, una momentanea carenza di liquidità e di effettuare spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio;

e) l'ente non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi di questa disposizione;

f) l'ente è tenuto a rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni di presenza del presidente, del sindaco e dei componenti della giunta in carica nell'esercizio in cui è avvenuta la violazione con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2014. Tali importi sono acquisiti al bilancio dell'ente.
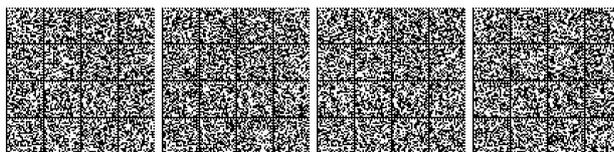
Con riferimento alla durata delle sanzioni, si ritiene opportuno ribadire che le stesse si applicano nell'anno successivo a quello dell'inadempienza. Conseguentemente, l'inadempienza nel 2016 comporterà l'applicazione delle sanzioni nell'anno 2017.

H.2 Sanzioni conseguenti all'accertamento del mancato conseguimento del nuovo saldo di finanza pubblica in un periodo successivo all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce

Il comma 724 dell'art. 1 della legge di stabilità 2016 dispone che, nei confronti degli enti per i quali il mancato conseguimento del saldo sia accertato successivamente all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce, l'applicazione delle sanzioni avviene nell'anno successivo a quello della comunicazione del mancato conseguimento del predetto saldo.

La sanzione relativa alla rideterminazione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui alla lettera *f)* del comma 723, è applicata al presidente, al sindaco e ai componenti della giunta in carica nell'esercizio in cui è avvenuto il mancato conseguimento. Tali importi sono acquisiti al bilancio dell'ente.

I. Patto di stabilità interno 2015 (enti locali)

È confermata la disciplina relativa alla certificazione del patto di stabilità interno 2015 di cui all'art. 31, commi 19, 20 e 20-*bis*, della legge n. 183 del 2011, ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno 2015 e precedenti (comma 707).

I.1 Certificazione del patto di stabilità interno 2015

Come già anticipato, il comma 707 dell'art. 1 della legge di stabilità 2016 fa salvi gli adempimenti degli enti locali relativi al monitoraggio e alla certificazione del patto di stabilità interno 2015, nonché l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2015 o relativo agli anni precedenti.

Al riguardo, si ricorda che l'art. 1, comma 539, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, modificando il comma 20 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, ha disposto, a partire dal 2014, la sostituzione dell'invio della certificazione attestante il rispetto del patto di stabilità interno dal formato cartaceo (a mezzo raccomandata) al formato digitale con l'invio telematico, prevedendone la sottoscrizione con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'Amministrazione Digitale».

La trasmissione per via telematica della certificazione ha valore giuridico ai sensi dell'art. 45, comma 1, del citato Codice dell'amministrazione digitale. Pertanto, gli enti locali non devono trasmettere anche per posta ordinaria la certificazione già inviata telematicamente.

Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno 2015, le province e i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, dopo aver verificato l'attendibilità delle informazioni acquisite dal sistema web, sono tenuti ad inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo 2016, utilizzando esclusivamente il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno all'indirizzo http://pattostabilitainterno.tesoro.it, le risultanze al 31 dicembre 2015 del patto di stabilità interno (art. 31, comma 20, della legge 12 novembre 2011, n. 183). Le città metropolitane subentrate dal 1° gennaio 2015 alle province omonime ai sensi dell'art. 1, comma 16, della legge n. 56 del 2014, sono tenute, con le medesime modalità ed entro lo stesso termine, all'invio della certificazione del rispetto del patto di stabilità interno 2015 delle province omonime.

La sottoscrizione del certificato generato dal sistema web deve avvenire con firma elettronica qualificata, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2013(2), del rappresentante legale, del responsabile del servizio finanziario e dei componenti dell'organo di revisione economico-finanziaria validamente costituito ai sensi dell'art. 237, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000, secondo un prospetto e con le modalità definiti dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 19 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011.

Ai fini della verifica del rispetto del termine di invio, la data di riferimento è quella risultante dalla ricevuta rilasciata dal sistema web che attesta che la certificazione risulta nello stato di «Inviato e Protocollato».

Si invitano gli enti locali tenuti alla trasmissione della certificazione a controllare, prima di apporre la firma digitale, che i dati del patto di stabilità interno al 31 dicembre 2015, inseriti in sede di monitoraggio, siano corretti; in caso contrario, devono essere rettificati entro la data del 31 marzo 2016 mediante la funzione «Variazione modello» nell'applicazione web del «Monitoraggio».

La funzione di acquisizione della certificazione è disponibile esclusivamente per gli enti che hanno trasmesso via web le risultanze del monitoraggio del patto al 31 dicembre 2015. Pertanto, gli enti che non hanno trasmesso tali dati non potranno acquisire il modello della certificazione se non dopo aver comunicato via web le informazioni relative al monitoraggio dell'anno 2015.

Infine, si segnala che i dati indicati nella certificazione del patto di stabilità interno devono essere conformi ai dati contabili risultanti dal conto consuntivo dell'anno di riferimento. Ne consegue che, qualora l'ente, approvando il rendiconto di gestione, modifichi i dati già trasmessi con la certificazione mediante il sistema web di questa Ragioneria generale dello Stato, è tenuto a rettificare, entro sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione (entro il 29 giugno 2016), i dati del monitoraggio del secondo semestre presenti nel sistema web e ad inviare la nuova certificazione con le modalità sopra richiamate.

In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, il sistema web genera automaticamente un ulteriore prospetto utile per valutare se il mancato raggiungimento dell'obiettivo è stato determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio

(2) Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2013 recante «Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71».

precedente, in attuazione di quanto disposto dall'art. 31, comma 26, lettera *a)*, ultimo periodo, della legge n. 183 del 2011. Tale prospetto consente l'individuazione degli enti ai quali non si applica la sanzione di cui alla predetta lettera *a)* del comma 26 inerente alla riduzione delle risorse finanziarie.

Inoltre, si segnala che secondo quanto disposto dall'art. 4-*ter*, comma 6, del decreto-legge n. 16 del 2012, i comuni che hanno acquisito spazi finanziari nell'ambito del patto di stabilità interno «orizzontale nazionale» 2015, devono attestare, mediante la compilazione di un ulteriore prospetto, che i suddetti maggiori spazi finanziari sono stati utilizzati esclusivamente per effettuare nel 2015 spese per il pagamento di residui passivi di parte capitale. L'importo dei pagamenti effettuati, peraltro, risulterà indicato automaticamente sulla base dell'importo inserito da ciascun ente interessato in corrispondenza della voce «Pag Res» in sede di compilazione del modello MONIT/15 del secondo semestre. In mancanza di tale certificazione, nell'anno di riferimento, non sono riconosciuti i maggiori spazi finanziari acquisiti, mentre restano validi i peggioramenti dei saldi obiettivi del biennio successivo. L'eventuale differenza tra l'ammontare degli spazi finanziari acquisiti mediante il patto orizzontale nazionale e l'ammontare dei pagamenti di residui passivi di parte capitale viene altresì recuperata attraverso una modifica peggiorativa, di pari importo, del saldo obiettivo programmatico 2015, mentre restano validi i peggioramenti dei saldi obiettivi del biennio successivo.

I.2 Ritardato invio della certificazione relativa al patto di stabilità interno 2015 e nomina del commissario ad acta

Come è noto, l'ente che non provvede a trasmettere telematicamente la certificazione nei tempi previsti dalla legge è ritenuto inadempiente al patto di stabilità interno ai sensi dell'art. 31, comma 20, della legge n. 183 del 2011 e, pertanto, è assoggettato alle sanzioni di cui al comma 26, lettera *b)* e seguenti, del medesimo articolo, ovvero all'applicazione delle sanzioni del divieto di impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni imputati all'ultimo triennio, del divieto di assunzioni di personale a qualsiasi titolo, del divieto di indebitamento e della riduzione delle indennità degli organi politici.

Qualora la certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa entro sessanta giorni dal termine di legge stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione e attesti:

il rispetto del patto di stabilità interno, si applica solo la sanzione del divieto di assunzioni di personale, di cui al comma 26, lettera *d)*, dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011 (*cfr.* paragrafo I.4);

il mancato rispetto del patto di stabilità interno, si applicano tutte le sanzioni previste dal comma 26 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011.

Con riferimento agli enti locali per i quali, ai sensi dell'art. 248, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000, a seguito della dichiarazione di dissesto, sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio 2015, si ritiene che i sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, previsti dall'art. 31, comma 20, della legge n. 183 del 2011, decorrano dall'eventuale nuovo termine per l'approvazione del rendiconto della gestione 2015 previsto dal decreto del Ministro dell'interno di approvazione dell'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato di cui all'art. 261 del TUEL.

Decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto della gestione, in caso di mancata trasmissione da parte dell'ente locale della certificazione, il presidente dell'organo di revisione economico-finanziaria nel caso di organo collegiale, ovvero l'unico revisore nel caso di organo monocratico, in qualità di commissario ad acta, provvede ad assicurare l'assolvimento dell'adempimento e a trasmettere telematicamente, previa sottoscrizione con firma digitale, la certificazione entro i successivi trenta giorni. Sino alla data di trasmissione della certificazione, sono sospese tutte le erogazioni di risorse o trasferimenti da parte del Ministero dell'interno, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 26, lettera *b)* e seguenti, dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011 (ai sensi del comma 20, ultimo periodo, dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011), ovvero l'applicazione delle sanzioni del divieto di impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni imputati all'ultimo triennio, del divieto di assunzioni di personale a qualsiasi titolo, del divieto di indebitamento e della riduzione delle indennità degli organi politici.

Qualora la certificazione trasmessa a cura del commissario *ad acta* attesti:

il rispetto del patto di stabilità interno, trovano applicazione le sanzioni di cui alla lettera *b)* e seguenti del citato comma 26 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, ovvero l'applicazione delle sanzioni del divieto di impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni imputati all'ultimo triennio, del divieto di assunzioni di personale a qualsiasi titolo, del divieto di indebitamento e della riduzione delle indennità degli organi politici;

il mancato rispetto del patto di stabilità interno, trovano applicazione tutte le sanzioni di cui al citato comma 26 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011 (*cfr.* paragrafo I.4).

Fatta eccezione per le fattispecie previste dal comma 20-*bis* dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, di cui al successivo paragrafo I.3, non possono essere trasmesse certificazioni successivamente alla scadenza del predetto termine di trenta giorni previsto per gli adempimenti del commissario ad acta.

Decorsi 90 giorni dal termine di legge stabilito per l'approvazione del rendiconto della gestione, in caso di mancata trasmissione da parte dell'ente locale della certificazione, continuano a trovare applicazione le sanzioni di cui al comma 26, lettera *b)* e seguenti, dell'art. 31 della citata legge n. 183 del 2011, ovvero l'applicazione delle sanzioni del divieto di impegnare spese correnti in misura superiore rispetto all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni imputati all'ultimo triennio, del divieto di assunzioni di personale a qualsiasi titolo, del divieto di indebitamento e della riduzione delle indennità
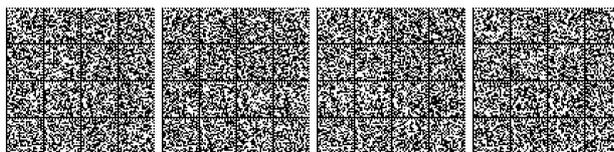
degli organi politici, compresa la sospensione di tutte le erogazioni di risorse o trasferimenti da parte del Ministero dell'interno.

I.3 Obbligo di invio di una nuova certificazione relativa al patto di stabilità interno 2015

Con riguardo al patto di stabilità interno 2015, giova ribadire che decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto della gestione, l'ente locale è tenuto ad inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, se rileva, rispetto a quanto già certificato, un peggioramento del proprio posizionamento rispetto all'obiettivo di patto (art. 31, comma 20-*bis*, della legge n. 183 del 2011).

Al riguardo, si evidenzia che con la dizione «peggioramento» del proprio posizionamento rispetto all'obiettivo del patto di stabilità interno il legislatore intende disciplinare le seguenti fattispecie:

a. la nuova certificazione attesti una maggiore differenza fra saldo finanziario conseguito e obiettivo programmatico, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno già accertato con la precedente certificazione;

b. la nuova certificazione, contrariamente alla precedente, attesti il mancato rispetto del patto di stabilità interno;

c. la nuova certificazione, pur attestando, come la precedente, il rispetto del patto di stabilità interno, evidenzia una minore differenza tra saldo finanziario conseguito e obiettivo assegnato.

In assenza di una delle predette fattispecie, decorsi i termini sopra richiamati, gli enti locali che sulla base della precedente certificazione risultano non aver rispettato il patto di stabilità interno 2015, non possono inviare certificazioni rettificative, in senso migliorativo, di dati trasmessi precedentemente.

Si segnala che, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 154 del 2015, per l'anno 2015 non è prevista l'attuazione del comma 122 dell'art. 1 della legge n. 220 del 2010 volto a premiare - attraverso la riduzione degli obiettivi - gli enti rispettosi del patto di stabilità interno.

Il comma 122-*bis* del medesimo art. 1 della legge n. 220 del 2010, prevede per l'anno 2015 - per far fronte ai danni causati dalla tromba d'aria che l'8 luglio 2015 ha interessato i comuni di Dolo, Pianiga e Mira - la riduzione dell'obiettivo del patto di stabilità interno di ciascuno dei citati comuni, a valere sugli spazi finanziari di cui al richiamato comma 122 prioritariamente con riferimento ai comuni e nei limiti degli stessi, di un importo sino a, rispettivamente, 5,2 milioni di euro, 1,1 milioni di euro e 1,2 milioni di euro.

Si soggiunge che l'art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 154 del 2015 prevede che, per fare fronte ai danni causati dagli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni 13 e 14 settembre 2015 hanno colpito il territorio delle province di Parma e Piacenza, deliberati nella dichiarazione dello stato di emergenza adottata dal Consiglio dei ministri nella riunione del 25 settembre 2015, l'obiettivo del patto di stabilità interno è ridotto di 4 milioni di euro per la provincia di Parma, di 6,5 milioni di euro per la provincia di Piacenza e di complessivi 3,679 milioni di euro ripartiti fra i comuni, interessati dall'evento, indicati nella tabella A allegata al citato decreto-legge n. 154 del 2015. La riduzione degli obiettivi è operata a valere sugli spazi finanziari, che residuano dall'applicazione dell'art. 1, comma 122-*bis*, della citata legge n. 220 del 2010, determinati dall'applicazione della sanzione di cui alla lettera *a)* del comma 26 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, prevista in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo del patto di stabilità interno 2014, quantificati alla data del 24 settembre 2015.

Il successivo comma 1-*bis* dell'art. 3 del richiamato decreto-legge n. 154 del 2015, inoltre, prevede che, per l'anno 2015, nel saldo valido ai fini del rispetto del patto di stabilità interno non sono considerate le spese sostenute dagli enti locali, a valere sull'avanzo di amministrazione e su risorse rivenienti dal ricorso al debito, per far fronte ai danni causati da eventi calamitosi verificatisi nell'anno 2015 per i quali sia stato deliberato dal Consiglio dei ministri lo stato di emergenza prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del predetto decreto. L'esclusione opera nel limite massimo degli spazi finanziari che residuano dall'applicazione del comma 1. Gli enti locali interessati devono comunicare alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere le predette spese. Gli enti locali beneficiari dell'esclusione e l'importo dell'esclusione stessa sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

I.4 Tipologia di sanzioni per il mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2015 o ad anni precedenti

Come chiarito nei paragrafi precedenti, il comma 707 dell'art. 1 della legge di stabilità 2016 conferma l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2015 o relativo agli anni precedenti accertato ai sensi dei commi 28, 29 e 31 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011. Al riguardo, il comma 26, lettere *a)*, *b)*, *c)*, d ed *e)*, dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011 disciplina le misure di carattere sanzionatorio per gli enti inadempienti al patto di stabilità interno, prevedendo nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:

a) la riduzione del fondo di solidarietà comunale per i comuni e del fondo sperimentale di riequilibrio per le città metropolitane e le province. In particolare, è previsto che gli enti locali inadempienti sono assoggettati, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, alla predetta riduzione in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. Parimenti, le province della regione Siciliana e della regione Sardegna sono assoggettati alla riduzione dei trasferimenti erariali nella medesima misura.

In caso di incapienza di tali fondi, gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, al Capo X dell'entrata del bilancio dello Stato, al capitolo 3509, art. 2.

In caso di mancato versamento delle predette somme residue nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, il recupero è operato con le procedure di cui ai commi 128 e 129 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012, a valere su qualunque assegnazione finanziaria dovuta dal Mi-

nistero dell'interno e, in caso di incapienza, a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, all'atto del pagamento agli stessi dell'imposta municipale propria e, per le città metropolitane e le province, all'atto del riversamento alle medesime dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori.

La sanzione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilità interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente;

b) il limite agli impegni per spese correnti, imputati all'esercizio successivo a quello di inadempienza, che non possono essere assunti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni imputati all'ultimo triennio (per l'anno 2016, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno 2015, non è possibile impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nel triennio 2013-2015, così come risultano dal rendiconto della gestione dell'ente);

c) il divieto di ricorrere all'indebitamento per finanziare gli investimenti. I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti o le aperture di linee di credito devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento dell'obiettivo di patto di stabilità interno relativo all'anno precedente. In assenza della predetta attestazione, l'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito. Ai fini dell'applicazione della sanzione in parola, costituiscono indebitamento le operazioni di cui all'art. 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, come modificato dall'art. 75 del decreto legislativo n. 118 del 2011 ovvero: assunzione di mutui, emissione di prestiti obbligazionari, cartolarizzazioni relative a flussi futuri di entrata, a crediti e a attività finanziarie e non finanziarie, eventuale somma incassata al momento del perfezionamento delle operazioni derivate di swap - cosiddetto upfront -, operazioni di leasing finanziario stipulate dal 1° gennaio 2015, residuo debito garantito dall'ente a seguito della definitiva escussione della garanzia. Costituisce indebitamento, altresì, il residuo debito garantito a seguito dell'escussione della garanzia per tre annualità consecutive, fermo restando il diritto di rivalsa nei confronti del debitore originario. Dal 2015, gli enti locali rilasciano garanzie solo a favore dei soggetti che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito. Non costituiscono indebitamento le operazioni che non comportano risorse aggiuntive, ma consentono di superare, entro il limite massimo stabilito dalla normativa statale vigente, una momentanea carenza di liquidità e di effettuare spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio.

Si soggiunge che, ai sensi del comma 19 dell'art. 3 della legge n. 350 del 2003, gli enti locali non possono ricorrere ad indebitamento per il finanziamento di conferimenti rivolti alla ricapitalizzazione di aziende o società finalizzata al ripiano di perdite.

Il divieto di ricorrere ad indebitamento di cui alla richiamata lettera *c)* non opera, invece, nei riguardi delle devoluzioni di mutui già in carico all'ente locale contratti in anni precedenti in quanto non si tratta di nuovi mutui ma di una diversa finalizzazione del mutuo originario. Non rientrano nel divieto le operazioni che non configurano un nuovo debito, quali i mutui e le emissioni obbligazionarie, il cui ricavato è destinato all'estinzione anticipata di precedenti operazioni di indebitamento che consentono una riduzione del valore finanziario delle passività. Non sono da considerare indebitamento, inoltre, le sottoscrizioni di mutui la cui rata di ammortamento è a carico di un'altra amministrazione pubblica, ai sensi dell'art. 1, commi 75 e 76, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Costituiscono, invece, operazioni di indebitamento quelle volte alla ristrutturazione di debiti verso fornitori che prevedano il coinvolgimento diretto o indiretto dell'ente locale, nonché ogni altra operazione contrattuale che, di fatto, anche in relazione alla disciplina europea sui partenariati pubblico privati, si traduca in un onere finanziario assimilabile all'indebitamento per l'ente locale.

Costituisce, altresì, operazione di indebitamento il leasing finanziario, quando il contratto, anche se definito «di leasing operativo», stipulato successivamente al 1° gennaio 2015, prevede la facoltà di riscattare il bene. Giova, inoltre, sottolineare che, ai fini del ricorso all'indebitamento, non occorre considerare l'attività istruttoria posta in essere unilateralmente dall'ente locale (ad esempio, la deliberazione di assunzione del mutuo) ma è necessario fare riferimento al momento in cui si perfeziona la volontà delle parti (sottoscrizione del contratto).

Particolare attenzione deve essere posta alle operazioni di project financing che potrebbero configurarsi come forma di indebitamento. Infine, ai sensi del richiamato comma 17 dell'art. 3 della legge n. 350 del 2003, non costituiscono indebitamento le operazioni che non comportano risorse aggiuntive ma consentono di superare, entro il limite massimo stabilito dalla normativa statale vigente, una momentanea carenza di liquidità e di effettuare spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio;

d) il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia di contratto, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riguardo ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della citata disposizione.

Si evidenzia che analoga sanzione è prevista – in caso di mancato rispetto della norma recata dall'art. 1, comma 557, della legge n. 296 del 2006 e successive modificazioni, volta al contenimento delle dinamiche di crescita della spesa di personale – dall'art. 1, comma 557-*ter* della citata legge.

Infine, giova ribadire che spetta alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti, nell'ambito dei propri compiti di vigilanza sulla gestione finanziaria degli enti locali (art. 148-*bis*, comma 3, del TUEL), la verifica del rispetto dei vincoli e delle limitazioni poste in

caso di mancato rispetto dei vincoli di finanza pubblica e, dunque, anche dell'autoapplicazione della predetta sanzione in materia di personale;

e) la riduzione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza indicati nell'art. 82 del decreto legislativo n. 267 del 2000, che vengono rideterminati con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010.

Si segnala, infine, che la sanzione in parola si applica agli amministratori (presidente, sindaco e componeneti della giunta) in carica nell'esercizio in cui è avvenuta la violazione dei nuovi vincoli di finanza pubblica. I predetti importi sono acquisiti al bilancio dell'ente.

Con riferimento alla durata delle sanzioni, si ritiene opportuno ribadire che le stesse si applicano nell'anno successivo a quello dell'inadempienza. Conseguentemente, l'inadempienza nel 2015 comporterà l'applicazione delle sanzioni nell'anno 2016.

I.5 Sanzioni conseguenti all'accertamento del mancato rispetto del patto di stabilità interno degli enti locali in un periodo successivo all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce

Giova ricordare che l'art. 31, comma 28, della legge n. 183 del 2011 prevede che agli enti locali per i quali il mancato rispetto del patto di stabilità interno sia accertato successivamente all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce, si applicano, nell'anno successivo a quello in cui è stato accertato il mancato rispetto del patto, le sanzioni vigenti al tempo della violazione. La rideterminazione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza è applicata al presidente, al sindaco e ai componenti della giunta in carica nell'esercizio in cui è avvenuto il mancato conseguimento. Il successivo comma 29 dispone, inoltre, che gli enti locali di cui al citato comma 28 devono comunicare l'inadempienza (inviando una nuova certificazione) entro 30 giorni dall'accertamento della violazione del patto al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

L. Misure antielusive delle nuove regole di finanza pubblica

I commi 726 e 727 dell'art. 1 della legge di stabilità 2016 recano misure volte ad assicurare il rispetto sostanziale delle nuove regole del pareggio di bilancio da parte degli enti impedendo comportamenti elusivi.

In generale, si configura una fattispecie elusiva ogni qualvolta siano attuati comportamenti che, pur legittimi, risultino intenzionalmente e strumentalmente finalizzati ad aggirare i vincoli di finanza pubblica. Ne consegue che risulta fondamentale, nell'individuazione della fattispecie di cui ai richiamati commi, la finalità economico-amministrativa del provvedimento adottato.

In particolare, il comma 726 dispone la nullità dei contratti di servizio e degli altri atti posti in essere dagli enti che si configurino elusivi delle regole di cui al comma 707, ai commi da 709 a 713, al comma 716 e ai commi da 719 a 734 dell'art. 1 della citata legge di stabilità 2016.

L'elusione può discendere, anzitutto, dalla non corretta imputazione delle entrate o delle uscite ai pertinenti capitoli di bilancio. Ci si riferisce, ad esempio, all'allocazione tra le spese per partite di giro e servizi in conto di terzi di poste che avrebbero dovuto trovare corretta appostazione tra le spese correnti o in c/capitale, sulla base di quanto indicato nei principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo n. 118 del 2011, ovvero alla non corretta formazione e utilizzo del Fondo pluriennale vincolato (*cfr.* paragrafo B.2).

Peraltro, l'impropria gestione delle partite di giro non rappresenta l'unica ipotesi in cui l'elusione delle regole concernenti i vincoli di finanza pubblica si associa ad una non corretta redazione dei documenti di bilancio.

Un ulteriore esempio di fattispecie elusiva ricorre nei casi di evidente sovrastima delle entrate correnti o nei casi di accertamenti effettuati in assenza dei presupposti indicati dall'art. 179 del decreto legislativo 267 del 2000 e dai principi applicati della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al richiamato decreto legislativo n. 118 del 2011.

Dal lato delle uscite, invece, rientrano tra le fattispecie elusive l'imputazione delle spese di competenza di un esercizio finanziario ai bilanci degli esercizi successivi. Al riguardo, si ricorda che, dal 1° gennaio 2015, l'imputazione in bilancio delle entrate e delle spese deve essere effettuata nel rispetto del principio contabile generale n. 16 della competenza finanziaria (cd. potenziata) di cui all'allegato n. 1 al decreto legislativo n. 118 del 2011, come declinato dal richiamato principio applicato della contabilità finanziaria.

Sempre a fini esemplificativi, sono da ritenersi elusive, nell'ambito delle valorizzazioni dei beni immobiliari, anche le operazioni poste in essere dagli enti con le società partecipate, con gli organismi strumentali o con altri soggetti con la finalità esclusiva di reperire risorse finanziarie senza che siano state poste in essere le azioni necessarie per pervenire all'effettiva vendita del patrimonio.

Così come, sempre a fini esemplificativi, appaiono riconducibili alle forme elusive anche le ipotesi di evidente sottostima dei costi dei contratti di servizio tra l'ente e le sue diramazioni societarie e para-societarie. In proposito, si ricorda che, in base ai principi contabili europei, SEC 2010, se l'acquisto da parte di un soggetto pubblico, non appartenente alle pubbliche amministrazioni, di un cespite ceduto da una pubblica amministrazione, che controlla tale soggetto, avviene con finanziamento della predetta pubblica amministrazione, non dà luogo ad una vendita ma solo ad una cessione patrimoniale.

Gli atti elusivi delle regole di cui al comma 707, ai commi da 709 a 713, al comma 716 e ai commi da 719 a 734, o il rispetto artificioso delle stesse, oltre ad essere sanzionati con la nullità dell'atto, possono comportare, secondo il disposto del comma 727, l'applicazione di sanzioni pecuniarie nei confronti dei responsabili (*cfr.* paragrafo *M)*.

Al riguardo, si segnala che le verifiche della Corte dei conti, dirette ad accertare il rispetto delle regole di cui al comma 707, ai commi da 709 a 713, al comma 716 e ai

commi da 719 a 734, possono estendersi all'esame della natura sostanziale delle entrate e delle spese escluse dai vincoli in applicazione del principio contabile di prevalenza della sostanza sulla forma. Per il dettaglio dell'attività di controllo della Corte dei conti, si rinvia al successivo paragrafo (*cfr*. paragrafo *M)*.

M. L'attività di controllo della Corte dei conti

Il decreto-legge n. 174 del 2012 ha potenziato il potere di controllo – in funzione collaborativa – della Corte dei conti sulla gestione degli enti locali, già previsto dall'art. 7, comma 7, della legge n. 131 del 2003, dall'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge n. 266 del 2005 e dall'art. 11 della legge n. 15 del 2009, e sul sistema regionale, tra cui, in particolare, le verifiche sui bilanci preventivi e consuntivi e il giudizio di parificazione del rendiconto generale; verifiche, queste, che tengono conto dei risultati della gestione degli enti/organismi partecipati e controllati, tra cui gli enti del Servizio sanitario nazionale.

Segnatamente l'art. 3, comma 1, lettera *e)*, del decreto-legge n. 174 del 2012, ha sostituito il previgente art. 148 del decreto legislativo n. 267 del 2000 (TUEL) ed ha introdotto un ulteriore articolo, il 148-*bis*, al fine di implementare il sistema dei controlli esterni sulla gestione finanziaria degli enti locali.

L'art. 148-*bis*, rubricato «rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali», rafforza il controllo già previsto per tali enti dalle disposizioni di cui all'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge n. 266 del 2005. In particolare, il comma 1 del richiamato art. 148-*bis* del TUEL prevede che, ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, «le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266» mentre il successivo comma 2 precisa che, ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, «le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertano altresì che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente». In conseguenza di tale previsione, gli enti locali saranno tenuti ad indicare nei documenti contabili loro eventuali partecipazioni societarie come individuate dalla norma.

Ciò premesso, in base ad un'interpretazione sistematica, teleologica e analogica della richiamata disciplina in materia di controllo della Corte dei conti, si ritiene che la stessa possa applicarsi, oltre che al patto di stabilità interno, anche alle nuove regole di finanza pubblica. Infatti, il legislatore, al comma 727 dell'art. 1 della legge di stabilità 2016, conferma i compiti di controllo della Corte in ordine alla verifica del conseguimento del nuovo obiettivo di saldo, prevedendo che le Sezioni giurisdizionali regionali irroghino sanzioni pecuniarie agli amministratori e al responsabile finanziario qualora accertino che il pareggio è stato realizzato in maniera artificiosa anche attraverso una non corretta applicazione dei nuovi principi contabili o altre forme elusive.

In particolare, le sanzioni pecuniarie previste dal richiamato comma 727 sono:

1) agli amministratori che hanno posto in essere atti elusivi: fino ad un massimo di dieci volte l'indennità di carica percepita al momento di commissione dell'elusione;

2) al responsabile amministrativo individuato dalla Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti: fino a tre mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali.

Gli importi predetti sono acquisiti al bilancio dell'ente.

Si soggiunge che, qualora dall'esito della verifica condotta dalla competente Sezione regionale di controllo, siano accertati squilibri economico-finanziari, mancata copertura di spese, violazioni di norme per garantire la regolarità della gestione finanziaria o il mancato rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, l'ente interessato sarà tenuto ad adottare i provvedimenti correttivi nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento della sezione regionale di controllo ed a trasmetterli alla medesima Sezione al fine di consentirne, nei successivi 30 giorni, la verifica sulla idoneità a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio (art. 148-*bis*, comma 3).

In caso di inerzia dell'ente locale o di accertata inidoneità dei provvedimenti correttivi, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali sia stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria (art. 148-*bis*, comma 3).

Resta ferma la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 31, comma 31, legge n. 183 del 2011 per gli amministratori e per il responsabile del servizi economico-finanziario, nell'ipotesi in cui le Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti accertino che il rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2015 o precedenti è stato conseguito artificiosamente mediante l'adozione di atti elusivi delle regole del patto.

Si segnala, inoltre, che, a fini di coordinamento, l'intervento normativo descritto, operato dal decreto-legge n. 174 del 2012, ha richiesto l'abrogazione del comma 168 dell'art. 1 della citata legge n. 266 del 2005 (art. 3, comma 1-*bis*, decreto-legge n. 174 del 2012).

Le disposizioni contenute nel comma abrogato sono state sostanzialmente riproposte in forma più puntuale nel comma 3 dell'art. 148-*bis*, tranne che per il periodo finale inerente al potere di vigilanza della Corte dei conti «sul rispetto dei vincoli e limitazioni posti in caso di mancato rispetto delle regole del patto di stabilità interno».

Tuttavia, nonostante la nuova norma non riproponga tale periodo espressamente, deve ritenersi, avuto riguardo, da un lato, alla *ratio* dell'intervento normativo operato dal decreto-legge n. 174 del 2012 in materia di controlli esterni, dall'altro alla logica del meccanismo delle norme sul patto nonché sul nuovo saldo di finanza pubblica, che

la Corte dei conti conservi il potere di vigilanza sull'autoapplicazione delle sanzioni, in quanto, come previsto dal predetto art. 148-*bis*, accertato il mancato rispetto degli obiettivi, l'ente interessato è tenuto ad adottare i provvedimenti correttivi nei termini previsti. In altri termini, occorre verificare che l'ente inadempiente rispetti il limite agli impegni di parte corrente, rispetti il divieto di indebitamento e il divieto di assunzione di personale e che deliberi la riduzione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori.

Occorre precisare che l'autoapplicazione delle sanzioni opera anche nel corso dell'esercizio in cui vi sia chiara evidenza che, alla fine dell'esercizio stesso, non saranno rispettati gli obiettivi di finanza pubblica. Più precisamente, in tale circostanza, l'autoapplicazione della sanzione in corso di esercizio si configura come un intervento correttivo e di contenimento che l'ente, autonomamente, pone in essere per recuperare il prevedibile sforamento dei predetti obiettivi evidenziato dalla gestione finanziaria dell'anno. Peraltro, nei casi in cui la gestione finanziaria presenti un andamento non conforme al saldo programmato, l'ente deve adottare tutti i provvedimenti correttivi e contenitivi finalizzati a non aggravare la propria situazione finanziaria.

L'autoapplicazione delle sanzioni, infatti, va operata, in via precauzionale, fin dall'inizio dell'esercizio successivo a quello della violazione degli obiettivi di finanza-pubblica, anche nel caso in cui, ancorché la situazione di inadempienza non sia stata ancora acclarata, la gestione finanziaria dell'esercizio appena concluso presenti un risultato non conforme all'obiettivo programmatico.

Nei confronti delle regioni, il decreto-legge n. 174 del 2012 contempla una differenziata gamma di accertamenti e verifiche delle Sezioni regionali della Corte dei conti, caratterizzati da un'unitarietà teleologica e funzionale, e finalizzati ad assicurare il monitoraggio della salvaguardia degli equilibri di bilancio e della sostenibilità del debito di ciascun ente regionale.

Verso tale obiettivo convergono le relazioni sulla copertura delle leggi di spesa regionali; le verifiche sui bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi delle regioni e degli enti che compongono il Servizio sanitario nazionale; il controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari e sulle relazioni annuali dei Presidenti delle regioni riguardanti il sistema dei controlli interni.

Nell'ambito dei compiti affidati alla Corte spicca il giudizio di parificazione dei rendiconti delle regioni a statuto ordinario, che si aggiunge a quello già svolto - in virtù di norme attuative degli Statuti - sulle regioni a statuto speciale (ad eccezione della Valle d'Aosta) e sulle Province autonome.

Infatti, l'annuale giudizio di parificazione dei rendiconti generali della regione e la contestuale relazione ai Consigli regionali che l'accompagna, costituiscono il momento centrale dei controlli affidati alle Sezioni regionali di controllo, ed è funzionale alla conclusione del percorso di bilancio del precedente esercizio finanziario che sfocia nella legge regionale di approvazione del rendiconto.

N. Riferimenti per eventuali chiarimenti sui contenuti della presente circolare

L'applicazione delle nuove regole di finanza pubblica potrebbero generare da parte degli enti richieste di chiarimenti che, per esigenze organizzative e di razionalità del lavoro di questo Dipartimento è necessario pervengano:

a) per gli aspetti generali e applicativi del nuovo saldo di finanza pubblica, esclusivamente via e-mail all'indirizzo pareggio.rgs@tesoro.it; per gli aspetti generali e applicativi del patto di stabilità interno, esclusivamente via e-mail all'indirizzo pattostab@tesoro.it;

b) per i quesiti di natura tecnica ed informatica correlati all'autenticazione dei nuovi enti ed agli adempimenti attraverso il sistema web (si veda in proposito l'allegato ACCESSO WEB/16 alla presente Circolare), all'indirizzo assistenza.cp@tesoro.it. Per urgenze è possibile contattare l'assistenza tecnica applicativa ai seguenti numeri 06-4761.2375/2125/2782 con orario 8.00-13.00/14.00-18.00;

c) per gli aspetti riguardanti la materia di personale correlata alla normativa in materia di nuovo saldo di finanza pubblica e di patto di stabilità interno, esclusivamente via e-mail all'indirizzo: igop.segr.rgs@tesoro.it;

d) relativamente al patto di stabilità interno 2015, per i chiarimenti in merito alle opere, alla tipologia di finanziamenti ed alle modalità di comunicazione dei dati a seguito di Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri, al Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei ministri al seguente indirizzo e-mail quesiti.pattostab@protezionecivile.it;

e) per i chiarimenti in merito agli interventi di edilizia scolastica alla Struttura di missione per il coordinamento e l'impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica ai seguenti indirizzi e-mail ediliziascolastica@pec.governo.it e scuole@governo.it;

f) per i chiarimenti in merito agli interventi di bonifica ambientale alla Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche all'indirizzo e-mail segreteria.italiasicura@governo.it;

Si segnala che saranno presi in considerazione soltanto i quesiti inviati da indirizzi istituzionali di posta elettronica.

Annotazioni finali

Gli atti amministrativi, in applicazione delle precedenti normative relative al patto di stabilità interno e del pareggio 2015 delle regioni, sono consultabili sul sito Internet di cui all'indirizzo http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Patto-di-S/.

Roma, 10 febbraio 2016

Il Ragioniere generale dello Stato: FRANCO

ALLEGATO *1*

ACCESSO WEB/16 – Modalità di accreditamento al sistema web e modifica anagrafica

Ai fini della trasmissione, aggiornamento e visualizzazione dei modelli previsti dalle norme che disciplinano le nuove regole di finanza pubblica (monitoraggio, certificazione etc.) è stato predisposto un nuovo sito web, appositamente creato per il "Pareggio di bilancio", a cui si accede mediante l'indirizzo *http://pareggiobilancio.mef.gov.it*, attivo tutti i giorni, dalle ore 08.00 alle 24.00.

Modalità di accesso

L'Applicativo supporta tutti i principali browser (Internet Explorer 10 e superiori, Mozilla Firefox e Google Chrome).

Per agevolare l'accesso al suddetto sito si suggerisce di inserire l'indirizzo tra i "Preferiti". Se ad esempio si utilizza un browser Internet Explorer, al primo collegamento al Sistema, selezionare dal menù "Preferiti" la scelta "Aggiungi ai preferiti" e quindi cliccare su "OK". La volta successiva basterà selezionare "Preferiti" all'apertura del browser e quindi cliccare sull'indirizzo sopra citato.

Identificativo utente (user-ID cioè nome utente) e Password

L'accesso al sistema informatico sarà effettuato tramite una funzione di autenticazione che consente il riconoscimento dell'utente mediante la digitazione dell'identificativo utente (user-ID cioè il nome utente) e della password ad esso associata (vedi Manuale Utente).

Gli enti che ancora non hanno un'utenza per accedere al "Pareggio di biancio", possono inviare la richiesta in questione direttamente dal sito: *http://pareggiobilancio.mef.gov.it* cliccando sul link *Richiesta Nuova Utenza*.

Figura 1: pagina iniziale

È necessario compilare il modulo di richiesta (figura 2).

Figura 2: pagina per la richiesta di una nuova utenza

Il modulo prevede la compilazione di un modello per la raccolta dei seguenti dati:

a. nome e cognome degli utenti da abilitare alla trasmissione dei dati
b. codice fiscale
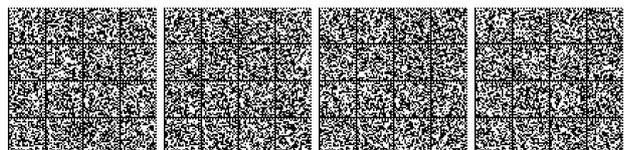
c. ente di appartenenza (regione, città metropolitana, provincia o comune)
d. recapito telefonico
e. indirizzo e-mail utente

Si consiglia di ricontrollare l'esattezza di dette informazioni prima di digitare Conferma, in quanto le stesse essendo poi memorizzate nella banca dati del Ministero, costituiscono – in modo univoco – l'identificazione utente-ente da parte dell'Amministrazione.

Alla conferma, il sistema invia all'indirizzo istituzionale dell'ente di appartenenza, una e-mail contenente l'avvenuta conferma dell'abilitazione richiesta, con le credenziali di accesso del nuovo Utente. Sarà cura dell'ente trasmettere le credenziali di accesso all'utente che ne ha fatto richiesta. Se l'utente è già in possesso di credenziali per l'accesso ad altri applicativi MEF (ad es. patto di stabilità interno, certificazione crediti, etc…), non verranno spedite nuove credenziali pertanto dovrà utilizzare quelle già in uso/in Suo possesso, per accedere all'applicativo "Pareggio di bilancio".

Richiesta disabilitazione vecchie utenze o modifiche anagrafiche

Si sottolinea l'importanza del costante aggiornamento del data base degli utenti accreditati all'applicativo "Pareggio di bilancio". Pertanto, si raccomanda di comunicare, tramite e-mail all'indirizzo *assistenza.cp@tesoro.it*, le seguenti informazioni:

- eventuali utenze in disuso, ovvero nomi di utenti che andrebbero disabilitati (es. perché non lavorano più nell'ufficio che si occupa del "Pareggio di bilancio");
- variazioni di uno qualsiasi dei recapiti dell'utente (es. variazione dell'indirizzo di posta elettronica o recapito telefonico).

La User-ID (nome utente) è costituita sempre dal nome e cognome della persona richiedente in caratteri minuscoli separati da un punto (ad esempio: mario.rossi).

I caratteri speciali (accenti e apostrofi) del nome e del cognome non sono riconosciuti: basta digitare nome e cognome senza accento, senza apostrofo e senza spazio. In caso di omonimie le utenze si differenziano tramite un numero progressivo immesso dopo il nome proprio (ad esempio: mario1.rossi) oppure dopo il cognome (ad esempio: mario.rossi1).
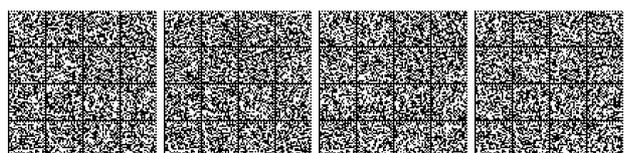
Password

La password dovrà essere gestita secondo le seguenti norme:

a. il sistema richiede il cambio password o al primo accesso al sito web oppure in caso di reset password: nel campo "vecchia password" si deve scrivere quella comunicata dall'assistenza tramite mail, nei campi "nuova password" e "conferma nuova password" se ne deve digitare una nuova scelta dall'utente;
b. la nuova password non deve essere uguale alla password precedentemente scaduta;
c. la password deve essere composta da almeno cinque caratteri alfanumerici in minuscolo e non può essere uguale al nome utente;
d. la password deve essere mantenuta riservata;
e. la password può essere comunque cambiata in qualsiasi momento tramite il link "cambio password" contenuto nella pagina del nome utente;
f. la password scade dopo 180 giorni dalla sua generazione ed è possibile rinnovarla negli ultimi 30 giorni di validità.

Dopo l'inserimento della nuova password (sia in fase di attivazione nuova utenza, sia per sblocco/cambio password) il sistema richiederà di inserire/confermare tutta una serie di informazioni relative all'utente:

a. un indirizzo email aziendale
b. un indirizzo email alternativo a quello aziendale
c. un numero di telefono cellulare
d. una domanda segreta da impostare
e. la risposta alla domanda segreta

E' estremamente consigliato inserire **una Domanda e una Risposta segreta** in quanto, in caso di smarrimento delle credenziali, l'utente potrà recuperarle in autonomia, risparmiando i tempi di attesa della richiesta di Assistenza. Le credenziali di accesso, una volta risposto correttamente alla domanda segreta, saranno inviate su entrambi gli indirizzi email inseriti precedentemente, e via SMS al numero di cellulare indicato.

Gli utenti già in possesso di credenziali per l'accesso ad altri applicativi MEF, possono accedere a questa funzione mediante la voce "**Desidero modificare le informazioni del mio account**".
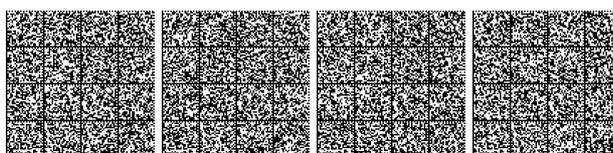
Dettagli del Profilo Personale **MARIO.ROSSI**

(* = campo obbligatorio)

Nome Utente **MARIO.ROSSI**

Nome

Cognome **MARIO.ROSSI**

E-mail aziendale * **mario.rossi@azienda.it**

E-mail alternativa * **mario.rossi@email.it**

Ufficio

Numero Tel. Cellulare * (+39) **3401234567**

Codice Fiscale **RSSMRA12B20Z123X**

Domanda Segreta * **cantante preferito**

Risposta Segreta * •••••• Mostra risposta

Salva Modifiche **Annulla** **Torna all'applicazione**

Figura 3: Dettagli del profilo personale

Si precisa che la password è strettamente personale e che gli utenti dovranno riporre la massima cura nel mantenere la riservatezza di tali codici: l'utente, qualora abbia dimenticato la password o questa sia scaduta, potrà richiederne una nuova (*reset password*) mediante la segnalazione diretta del problema alla casella di posta elettronica *assistenza.cp@tesoro.it*, specificando sempre il nome utente, il codice fiscale dell'utente (e non dell'ente) e l'ente di appartenenza: si prega cortesemente di inviare le richieste di reset password che contengano tutte queste informazioni assolutamente necessarie.
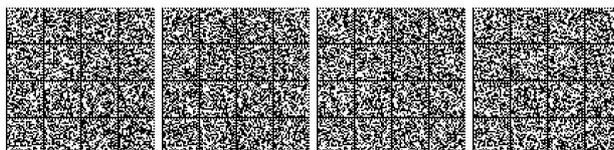
“Reset Password”

Utilizzando il link “Reset Password” si accede alle funzioni di amministrazione del proprio profilo utente (figura 4).

MEF - Home Page Utente

Benvenuto nella pagina per l'accesso alle funzioni di amministrazione del profilo utente

Desidero cambiare la mia password
Ho dimenticato la mia password
Ho dimenticato il mio nome utente
Desidero modificare le informazioni del mio account

Torna all'applicazione

Figura 4: Amministrazione del profilo utente

Utilizzando il link “**Desidero cambiare la mia password**” l’utente può aggiornare la propria password.
Utilizzando il link “**Ho dimenticato la mia password**” si apre una nuova pagina che permette l’inserimento del “Nome Utente” e successivamente di rispondere alla “Domanda Segreta” precedentemente impostata.
Utilizzando il link “**Ho dimenticato il mio nome utente**” si apre una nuova pagina che permette l’inserimento del Codice Fiscale dell’utente, e successivamente di rispondere alla “Domanda Segreta” precedentemente impostata.
Utilizzando il link “**Desidero modificare le informazioni del mio account**” l’Utente può modificare tutte le informazioni relative del proprio account: indirizzi email di riferimento, aziendale e alternativo), numero di telefono Cellulare, domanda segreta, risposta alla domanda segreta. Per validare le modifiche deve poi cliccare sul tasto “Salva Modifiche”.
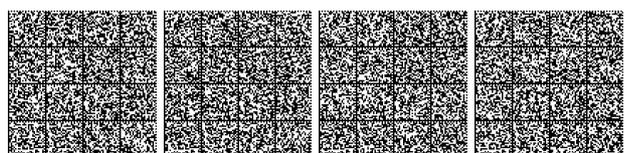
Help Desk

Le funzionalità del sistema informatico "Pareggio di bilancio" ed il loro utilizzo, sono descritte nel "Manuale Utente" (tramite il tasto omonimo del menù contenuto all'interno del sito web dopo essersi autenticati), scaricabile dall'applicazione stessa.

Eventuali chiarimenti o richieste di supporto possono essere inoltrate al seguente indirizzo di posta elettronica: *assistenza.cp@tesoro.it* per i quesiti di natura strettamente tecnica ed informatica, compresi eventuali problemi di accesso e/o di funzionamento dell'applicazione, indicando nell'oggetto "Utenza sistema– richiesta di chiarimenti". Si prega di comunicare, anche in questo caso, il nominativo e l'ente di appartenenza; per urgenze è possibile contattare l'assistenza tecnica applicativa ai seguenti numeri 06-4761.2375/2125/2782/2894, dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 18.00, con interruzione di un'ora tra le 13.00 e le 14.00.

Requisiti tecnici e impostazioni – Regole Generali

Dotazione informatica: disponibilità di una postazione di lavoro dotata di browser di comune utilizzo (internet Explorer 10 o superiore, Mozilla Firefox e Google Chrome) con installata la JVM (java virtual machine) dal sito http://www.java.com/it/ (e coi relativi aggiornamenti sui pc dove si opera); applicazione Acrobat Reader (aggiornato) per le stampe.

L'assistenza tecnica fornisce informazioni sul funzionamento dell'applicativo del "Pareggio di bilancio": non gestisce il dominio del sito web del "Pareggio di bilancio".

L'applicativo "Pareggio di bilancio" funziona correttamente al seguente indirizzo: *http://pareggiobilancio.mef.gov.it* come un qualsiasi sito internet su un qualsiasi dominio.

L'applicativo funziona regolarmente con una semplice linea ADSL.

Per un migliore collegamento al sito web, vi segnaliamo che:

- l'Error 500 o la riga bianca in alto al posto del menù, è SEMPRE dovuto al server LOCALE (cioè quel computer che mette in rete tutti i pc di un ufficio) che blocca la visualizzazione corretta del sito web. Qualora tale problema si dovesse effettuare sulla vostra macchina, provare ad effettuare le seguenti operazioni: Aprire il browser e dal menù in alto selezionare Strumenti e poi Opzioni Internet. Viene aperta una finestra dove nella parte centrale si trova un riquadro File temporanei Internet. Selezionare Elimina Cookie e dare ok. Selezionare Elimina file, selezionare la casella Elimina tutto il contenuto non il linea e premere ok. Selezionare Impostazioni e nella parte superiore della finestra aperta sele-

zionare all'apertura della pagina e premere ok. Premere di nuovo ok. Chiudere il browser. Riaprire di nuovo l'applicativo "Pareggio di bilancio" con il browser all'indirizzo : *http://pareggiobilancio.mef.gov.it* . Provare anche da altre postazioni collegate in rete nell'ufficio in cui si lavora (anche in orari diversi). Nel caso in cui la difficoltà persista, bisogna farsi ripulire la memoria cache del Proxy SERVER o del ROUTER dal referente informatico (cioè bisogna agire nel computer che mette in linea tutti i pc dell'ufficio locale), poi togliere le protezioni riguardo ai certificati e RIAVVIARE il server (non il computer dell'utente); nel caso del ROUTER, agire sulle modalità di configurazione dello stesso.
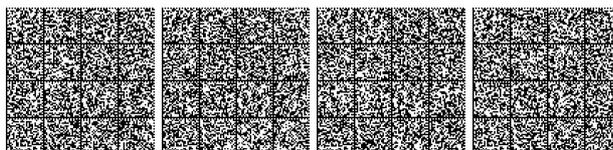
- Per uscire dalla procedura si prega di non utilizzare MAI la X in alto a destra, ma solo il tasto "Logoff" contenuto nel menù in alto a destra.
- Si fa presente che il sistema di autenticazione mantiene aperta la sessione per un tempo massimo di 30 minuti di inattività utente (time out), cioè senza digitare niente sulla tastiera. Allo scadere del time out, la sessione viene terminata, e sarà pertanto necessario autenticarsi nuovamente al Sistema.
- Se non si è certi di un'avvenuta acquisizione, la verifica si effettua andando su "Interrogazione" del modello e, se presente, sarà la conferma dell'acquisizione dei dati. Consigliamo sempre di confermare i dati durante la fase di acquisizione e poi stamparli dalla funzione di "Interrogazione".
- Se non si è certi dell'avvenuto invio della certificazione digitale del nuovo saldo di finanza pubblica, la verifica si effettua andando su "Certificazione digitale" e verificando che il campo "stato" finale del documento riporti la dicitura "inviato e protocollato".

Certificato di Sicurezza

Le regole di sicurezza del sistema informatico "Pareggio di bilancio" prevedono il transito dei dati tramite canale protetto.

Il certificato di protezione del sito è autogenerato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

In fase di autenticazione al sistema (ovvero dopo la digitazione del nome utente e della password), il sistema stesso restituisce il messaggio "Avviso di protezione" sull'attendibilità del certificato.

Cliccando su "Sì" si accede al sistema informatico "Pareggio di bilancio" le cui modalità di navigazione e funzionalità sono descritte nel Manuale Utente.

ALLEGATO *2*

Patti di solidarietà 2014 e 2015

Codice Ministero Interno	CITTA' METROPOLITANE	Variazione obiettivo ai sensi del comma 141 dell'articolo 1 della legge n. 220/2010 (legge di stabilità 2011) - Patto regionalizzato orizzontale	Variazione obiettivo ai sensi del comma 480 e segg. dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) - Patto regionalizzato orizzontale	Variazione obiettivo ai sensi del comma 480 e segg. dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) - Patto regionalizzato orizzontale	Variazione obiettivo ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2014 - Patto nazionale orizzontale	Variazione obiettivo ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2015 - Patto nazionale orizzontale	Variazione obiettivo ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2015 - Patto nazionale orizzontale	PATTI ORIZZONTALI (2014 e 2015) TOTALI	PATTI ORIZZONTALI (2014 e 2015) TOTALI
		a	b	c	d	e	f	g=a+b+d+e	h=c+f
		2016	2016	2017	2016	2016	2017	2016	2017
2050870000	VENEZIA	-	181,00	180,00	-	-	-	181,00	180,00
2080130000	BOLOGNA	1.318,00	-	-	-	-	-	1.318,00	-
5190480000	MESSINA	900,00	-	-	-	-	-	900,00	-
5190550000	PALERMO	900,00	-	-	-	-	-	900,00	-

Codice Ministero Interno	PROVINCE	Variazione obiettivo ai sensi del comma 141 dell'articolo 1 della legge n. 220/2010 (legge di stabilità 2011) - Patto regionalizzato orizzontale	Variazione obiettivo ai sensi del comma 480 e segg. dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) - Patto regionalizzato orizzontale	Variazione obiettivo ai sensi del comma 480 e segg. dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) - Patto regionalizzato orizzontale	Variazione obiettivo ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2014 - Patto nazionale orizzontale	Variazione obiettivo ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2015 - Patto nazionale orizzontale	Variazione obiettivo ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2015 - Patto nazionale orizzontale	PATTI ORIZZONTALI (2014 e 2015) TOTALI	PATTI ORIZZONTALI (2014 e 2015) TOTALI
		a	b	c	d	e	f	g=a+b+d+e	h=c+f
		2016	2016	2017	2016	2016	2017	2016	2017
1010020000	ALESSANDRIA	51,00	-	-	-	-	-	51,00	-
1010070000	ASTI	51,00	-	-	-	-	-	51,00	-
1010270000	CUNEO	35,00	-	-	-	-	-	35,00	-
1010520000	NOVARA	23,00	-	-	-	-	-	23,00	-
1010880000	VERCELLI	44,00	-	-	-	-	-	44,00	-
2050100000	BELLUNO	-	97,00	97,00	-	-	-	97,00	97,00
2050540000	PADOVA	-	287,00	288,00	-	-	-	287,00	288,00
2050710000	ROVIGO	-	10,00	10,00	-	-	-	10,00	10,00
2050840000	TREVISO	-	276,00	276,00	-	-	-	276,00	276,00
2050890000	VERONA	-	146,00	145,00	-	-	-	146,00	145,00
2050900000	VICENZA	-	81,00	81,00	-	-	-	81,00	81,00
2080290000	FERRARA	329,00	-	-	-	-	-	329,00	-
2080320000	FORLI'	669,00	-	-	-	-	-	669,00	-
2080500000	MODENA	666,00	-	-	-	-	-	666,00	-
2080560000	PARMA	772,00	-	-	-	-	-	772,00	-
2080610000	PIACENZA	549,00	-	-	-	-	-	549,00	-
2080660000	RAVENNA	846,00	-	-	-	-	-	846,00	-
2080680000	REGGIO EMILIA	977,00	-	-	-	-	-	977,00	-
2081010000	RIMINI	607,00	-	-	-	-	-	607,00	-
3120690000	RIETI	-	- 6.000,00	- 6.000,00	-	-	-	- 6.000,00	- 6.000,00
4130380000	L'AQUILA	-	- 2.002,00	- 1.998,00	-	-	-	- 2.002,00	- 1.998,00
4130600000	PESCARA	-	592,00	591,00	-	-	-	592,00	591,00
4180970000	CROTONE	-	-		-	-	-	-	-
5190010000	AGRIGENTO	810,00	-	-	-	-	-	810,00	-
5190180000	CALTANISSETTA	90,00	-	-	-	-	-	90,00	-
5190650000	RAGUSA	- 1.800,00	-	-	-	-	-	- 1.800,00	-
5190820000	TRAPANI	- 900,00	-	-	-	-	-	- 900,00	-

Codice Ministero Interno	COMUNE	Variazione obiettivo ai sensi del comma 141 dell'articolo 1 della legge n. 220/2010 (legge di stabilità 2011) - Patto regionalizzato orizzontale	Variazione obiettivo ai sensi del comma 480 e segg. dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) - Patto regionalizzato orizzontale	Variazione obiettivo ai sensi del comma 480 e segg. dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) - Patto regionalizzato orizzontale	Variazione obiettivo ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2014 - Patto nazionale orizzontale	Variazione obiettivo ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2015 - Patto nazionale orizzontale	Variazione obiettivo ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2015 - Patto nazionale orizzontale	PATTI ORIZZONTALI (2014 e 2015) TOTALI	PATTI ORIZZONTALI (2014 e 2015) TOTALI
		a	b	c	d	e	f	g=a+b+d+e	h=c+f
		2016	2016	2017	2016	2016	2017	2016	2017
2050540010	ABANO TERME	-	117,00	118,00	-	74,00	75,00	191,00	193,00
1030490020	ABBIATEGRASSO	406,00	305,45	305,45	62,00	-	-	773,45	305,45
5190650010	ACATE	12,38	-	-	-	-	-	12,38	-
5190210010	ACI BONACCORSI	-72,00	-	-	-	-	-	-72,00	-
5190210030	ACI CATENA	-	-	-	-	31,00	32,00	31,00	32,00
5190210050	ACI SANT'ANTONIO	-	-	-	-	44,00	45,00	44,00	45,00
3110590010	ACQUALAGNA	-	-	-	6,00	-	-	6,00	-
3120910010	ACQUAPENDENTE	-650,00	-	-	-	-	-	-650,00	-
3120330020	ACUTO	9,00	-	-	4,00	-	-	13,00	-
2050710010	ADRIA	-	58,00	58,00	-	-	-	58,00	58,00
2080610010	AGAZZANO	7,00	-	-	-	-	-	7,00	-
2050540020	AGNA	-	10,00	9,00	-	-	-	10,00	9,00
1030260020	AGNADELLO	-	-	-	-	5,00	6,00	5,00	6,00
4140940020	AGNONE	-	-	-	3,00	9,00	10,00	12,00	10,00
2050100010	AGORDO	-	10,00	9,00	-	-	-	10,00	9,00
3120700020	AGOSTA	-	-	-	3,00	-	-	3,00	-
5190010010	AGRIGENTO	-	-	-	31,00	16,00	16,00	47,00	16,00
4150720020	AGROPOLI	-	-	-	-	317,00	318,00	317,00	318,00
4150080010	AIELLO DEL SABATO	-	-	-	-	4,00	5,00	4,00	5,00
4150200010	AILANO	-	-	-	-	67,00	67,00	67,00	67,00
4150110010	AIROLA	-	-	-	12,00	-	-	12,00	-
1070740010	ALASSIO	375,00	-	-	-	-	-	375,00	-
3120330030	ALATRI	-	-	-	-	19,00	19,00	19,00	19,00
3120700030	ALBANO LAZIALE	-	271,00	271,00	31,00	-	-	302,00	271,00
1030120030	ALBANO SANT'ALESSANDRO	40,00	-	-	-	-	-	40,00	-
2050890020	ALBAREDO D'ADIGE	58,00	58,00	59,00	19,00	31,00	32,00	166,00	91,00
2080560010	ALBARETO	-20,00	-	-	-	-	-	-20,00	-
1030240030	ALBAVILLA	-	-43,65	-43,65	-	-	-	-43,65	-43,65
2080680010	ALBINEA	80,00	15,00	14,00	-	-	-	95,00	14,00
1030120040	ALBINO	-	492,81	492,81	-	-	-	492,81	492,81
5190820010	ALCAMO	22,10	-	-	25,00	-	-	47,10	-
1010020030	ALESSANDRIA	51,00	-	-	94,00	108,00	108,00	253,00	108,00
2080660010	ALFONSINE	-975,00	-750,00	-750,00	-	-	-	-1.725,00	-750,00
5190550010	ALIA	-	4,00	3,00	-	-	-	4,00	3,00
5190550020	ALIMENA	2,17	-	-	-	-	-	2,17	-
5190550030	ALIMINUSA	-50,00	-	-	-	-	-	-50,00	-
4160410040	ALLISTE	-	-	-	-	38,00	38,00	38,00	38,00
3120700040	ALLUMIERE	-	25,00	25,00	-	-	-	25,00	25,00
1010810060	ALMESE	-	-	-	4,00	-	-	4,00	-
2080610020	ALSENO	16,00	13,00	12,00	-	-	-	29,00	12,00
5190550040	ALTAVILLA MILICIA	2,21	4,00	4,00	-	-	-	6,21	4,00
2050900040	ALTAVILLA VICENTINA	220,00	153,00	152,00	94,00	43,00	44,00	510,00	196,00
2050840010	ALTIVOLE	63,00	47,00	47,00	-	-	-	110,00	47,00
3090430010	ALTOPASCIO	-	-	-	20,00	-	-	20,00	-
4180220030	AMARONI	-	-	-	-	6,00	7,00	6,00	7,00
3120330050	AMASENO	-	3,00	3,00	-	-	-	3,00	3,00
3120690020	AMATRICE	-	-	-	16,00	-	-	16,00	-
1070390010	AMEGLIA	-130,00	-	-	-	-	-	-130,00	-
4180250110	AMENDOLARA	-	-	-	-	89,00	89,00	89,00	89,00
1070740060	ANDORA	100,00	-	-	-	-	-	100,00	-
1010960020	ANDORNO MICCA	9,00	-	-	-	-	-	9,00	-
3090050010	ANGHIARI	-	-	-	-	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
2050890030	ANGIARI	4,00	6,00	7,00	-	3,00	4,00	13,00	11,00
2050870010	ANNONE VENETO	-25,00	-	-	-	-	-	-25,00	-
3120690030	ANTRODOCO	-	12,00	12,00	-	5,00	6,00	17,00	18,00
2080130010	ANZOLA DELL'EMILIA	100,00	19,00	19,00	-	-	-	119,00	19,00
3120330070	AQUINO	-	-	-	5,00	8,00	8,00	13,00	8,00
5200170010	ARBUS	-	-	-	86,00	-	-	86,00	-
3120330080	ARCE	-	88,00	87,00	-	-	-	88,00	87,00
1030860040	ARCISATE	-	-100,00	-100,00	-	-	-	-100,00	-100,00
1030770050	ARDENNO	-50,00	-	-	-	-	-	-50,00	-
4181030020	ARENA	-	-	-	5,00	8,00	8,00	13,00	8,00
1070340010	ARENZANO	250,00	-	-	-	-	-	250,00	-
3090050020	AREZZO	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-	-1.000,00	-1.000,00	-3.500,00	-2.500,00
2080130020	ARGELATO	28,00	-	-	-	-	-	28,00	-
2080290010	ARGENTA	277,00	158,00	158,00	50,00	-	-	485,00	158,00
4150080050	ARIANO IRPINO	-	-	-	37,00	-	-	37,00	-
3120700090	ARICCIA	-75,00	-400,00	-400,00	-	-	-	-475,00	-400,00

Codice Ministero Interno	COMUNE	Variazione obiettivo ai sensi del comma 141 dell'articolo 1 della legge n. 220/2010 (legge di stabilità 2011) - Patto regionalizzato orizzontale	Variazione obiettivo ai sensi del comma 480 e segg. dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) - Patto regionalizzato orizzontale	Variazione obiettivo ai sensi del comma 480 e segg. dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) - Patto regionalizzato orizzontale	Variazione obiettivo ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2014 - Patto nazionale orizzontale	Variazione obiettivo ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2015 - Patto nazionale orizzontale	Variazione obiettivo ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2015 - Patto nazionale orizzontale	PATTI ORIZZONTALI (2014 e 2015) TOTALI	PATTI ORIZZONTALI (2014 e 2015) TOTALI
		a	b	c	d	e	f	g=a+b+d+e	h=c+f
		2016	2016	2017	2016	2016	2017	2016	2017
3120330090	ARNARA	160,00	-	-	-	-	-	160,00	-
2050540050	ARQUA' PETRARCA	5,00	-	-	-	-	-	5,00	-
2050710030	ARQUA' POLESINE	-	- 250,00	- 250,00	-	-	-	- 250,00	- 250,00
2050900090	ASIAGO	73,00	176,00	176,00	31,00	63,00	64,00	343,00	240,00
2050840030	ASOLO	-	47,00	47,00	12,00	19,00	19,00	78,00	66,00
1030490110	ASSAGO	947,00	-	-	87,00	-	-	1.034,00	-
5190280030	ASSORO	-	-	-	-	6,00	6,00	6,00	6,00
4170640060	ATELLA	-	-	-	11,00	-	-	11,00	-
4130230050	ATESSA	-	-	-	25,00	-	-	25,00	-
5200530030	ATZARA	-	-	-	9,00	-	-	9,00	-
3090460010	AULLA	192,00	-	-	29,00	38,00	38,00	259,00	38,00
3120330120	AUSONIA	-	28,00	27,00	-	-	-	28,00	27,00
4150080070	AVELLA	-	-	-	94,00	-	-	94,00	-
5190760020	AVOLA	66,30	-	-	47,00	95,00	96,00	208,30	96,00
2050710040	BADIA POLESINE	-	71,00	70,00	-	-	-	71,00	70,00
2080660020	BAGNACAVALLO	- 2.125,00	- 1.700,00	- 1.700,00	-	-	-	- 3.825,00	- 1.700,00
2080660030	BAGNARA DI ROMAGNA	- 120,00	17,00	16,00	-	-	-	- 103,00	16,00
3090430020	BAGNI DI LUCCA	-	-	-	11,00	-	-	11,00	-
2080320010	BAGNO DI ROMAGNA	-	350,00	350,00	37,00	9,00	10,00	396,00	360,00
2080680020	BAGNOLO IN PIANO	121,00	-	-	-	-	-	121,00	-
3120910030	BAGNOREGIO	-	110,00	110,00	-	12,00	13,00	122,00	123,00
2080680030	BAISO	- 150,00	- 10,00	- 10,00	-	-	-	- 160,00	- 10,00
1010810160	BALANGERO	-	-	-	5,00	-	-	5,00	-
5190550070	BALESTRATE	5,30	-	-	-	21,00	22,00	26,30	22,00
1030980040	BALLABIO	-	30,55	30,55	-	-	-	30,55	30,55
3120910040	BARBARANO ROMANO	31,00	-	-	-	-	-	31,00	-
3090300030	BARBERINO VAL D'ELSA	105,00	39,00	39,00	-	-	-	144,00	39,00
5190480050	BARCELLONA POZZO DI GOTTO	44,20	-	-	25,00	63,00	64,00	132,20	64,00
3090430030	BARGA	-	600,00	600,00	-	-	-	600,00	600,00
4160090060	BARI	-	-	-	187,00	-	-	187,00	-
2080130030	BARICELLA	75,00	-	-	-	-	-	75,00	-
4170640110	BARILE	-	-	-	-	10,00	10,00	10,00	10,00
3100800070	BASCHI	-	2,00	3,00	-	-	-	2,00	3,00
1030150100	BASSANO BRESCIANO	-	-	-	-	3,00	4,00	3,00	4,00
2050900120	BASSANO DEL GRAPPA	-	71,00	70,00	-	38,00	38,00	109,00	108,00
3120910051	BASSANO IN TEVERINA	87,00	-	-	-	-	-	87,00	-
3120910052	BASSANO ROMANO	88,00	23,00	24,00	-	25,00	26,00	136,00	50,00
3100580020	BASTIA UMBRA	-	- 155,00	- 345,00	- 225,00	-	-	- 380,00	- 345,00
2050540110	BATTAGLIA TERME	-	28,00	28,00	-	7,00	8,00	35,00	36,00
4150720140	BATTIPAGLIA	-	-	-	-	190,00	191,00	190,00	191,00
5200530060	BAUNEI	-	-	-	36,00	12,00	12,00	48,00	12,00
2080560030	BEDONIA	- 75,00	-	-	-	-	-	- 75,00	-
1010810240	BEINASCO	14,00	-	-	16,00	63,00	64,00	93,00	64,00
2050890070	BELFIORE	- 850,00	- 575,00	- 575,00	-	-	-	- 1.425,00	- 575,00
1030570130	BELGIOIOSO	40,00	-	-	16,00	7,00	7,00	63,00	7,00
4130790050	BELLANTE	-	-	-	4,00	18,00	18,00	22,00	18,00
2081010010	BELLARIA - IGEA MARINA	238,00	180,00	179,00	-	-	-	418,00	179,00
5190210070	BELPASSO	-	-	-	12,00	-	-	12,00	-
4180250150	BELVEDERE MARITTIMO	-	-	-	6,00	-	-	6,00	-
4150110080	BENEVENTO	-	-	-	-	76,00	77,00	76,00	77,00
2080130050	BENTIVOGLIO	17,00	-	-	-	-	-	17,00	-
1030120240	BERGAMO	-	305,45	305,45	-	317,00	318,00	622,45	623,45
1070740100	BERGEGGI	- 150,00	-	-	-	-	-	- 150,00	-
1030490180	BERNAREGGIO	-	15,28	15,28	-	2,00	3,00	17,28	18,28
2080290020	BERRA	- 50,00	-	-	-	-	-	- 50,00	-
2080320020	BERTINORO	138,00	480,00	480,00	19,00	-	-	637,00	480,00
1030150140	BERZO INFERIORE	-	15,28	15,28	-	-	-	15,28	15,28
1030860090	BESNATE	4,00	15,28	15,28	-	-	-	19,28	15,28
2080610040	BETTOLA	-	10,00	10,00	-	25,00	26,00	35,00	36,00
1070390030	BEVERINO	-	-	-	-	9,00	9,00	9,00	9,00
2080680040	BIBBIANO	195,00	-	-	-	-	-	195,00	-
3090050040	BIBBIENA	-	-	-	-	33,00	34,00	33,00	34,00
4180250170	BISIGNANO	-	-	-	19,00	31,00	32,00	50,00	32,00
1030860120	BISUSCHIO	- 20,00	-	-	-	-	-	- 20,00	-
5190010040	BIVONA	24,09	-	-	-	-	-	24,09	-
4180670100	BIVONGI	-	-	-	-	7,00	8,00	7,00	8,00
3120910060	BLERA	-	50,00	50,00	-	-	-	50,00	50,00
2050540120	BOARA PISANI	-	-	-	-	14,00	15,00	14,00	15,00

Codice Ministero Interno	COMUNE	Variazione obiettivo ai sensi del comma 141 dell'articolo 1 della legge n. 220/2010 (legge di stabilità 2011) - Patto regionalizzato orizzontale	Variazione obiettivo ai sensi del comma 480 e segg. dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) - Patto regionalizzato orizzontale	Variazione obiettivo ai sensi del comma 480 e segg. dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) - Patto regionalizzato orizzontale	Variazione obiettivo ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2014 - Patto nazionale orizzontale	Variazione obiettivo ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2015 - Patto nazionale orizzontale	Variazione obiettivo ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2015 - Patto nazionale orizzontale	PATTI ORIZZONTALI (2014 e 2015) TOTALI	PATTI ORIZZONTALI (2014 e 2015) TOTALI
		a	b	c	d	e	f	g=a+b+d+e	h=c+f
		2016	2016	2017	2016	2016	2017	2016	2017
1030990030	BOFFALORA D'ADDA	6,00	-	-	-	-	-	6,00	-
1070390040	BOLANO	125,00	-	-	-	-	-	125,00	-
1030120270	BOLGARE	13,00	-	-	12,00	-	-	25,00	-
2080130060	BOLOGNA	- 11.500,00	-	-	-	-	-	- 11.500,00	-
1030120280	BOLTIERE	32,00	16,65	16,65	-	7,00	8,00	55,65	24,65
3120910080	BOMARZO	- 50,00	-	-	-	-	-	- 50,00	-
2080290030	BONDENO	9,00	-	-	-	-	-	9,00	-
5200730130	BONORVA	-	-	-	12,00	19,00	19,00	31,00	19,00
2080680050	BORETTO	67,00	-	-	-	33,00	33,00	100,00	33,00
1030570141	BORGARELLO	-	-	-	-	- 133,00	- 133,00	- 133,00	- 133,00
5190550130	BORGETTO	17,68	-	-	12,00	18,00	18,00	47,68	18,00
1010020180	BORGHETTO DI BORBERA	-	-	-	-	-	1,00	-	1,00
2080320030	BORGHI	38,00	-	-	-	-	-	38,00	-
1010270250	BORGO SAN DALMAZZO	10,00	30,00	14,00	3,00	-	-	43,00	14,00
1030990050	BORGO SAN GIOVANNI	- 7,00	-	-	-	-	-	- 7,00	-
3090300040	BORGO SAN LORENZO	- 225,00	-	-	-	-	-	- 225,00	-
2080560060	BORGO VAL DI TARO	148,00	9,00	8,00	39,00	53,00	54,00	249,00	62,00
1010880170	BORGO VERCELLI	-	-		5,00	- 5,00		-	-
1010810300	BORGOFRANCO D'IVREA	-	-	-	1,00	-	-	1,00	-
2080610060	BORGONOVO VAL TIDONE	84,00	15,00	14,00	8,00	-	-	107,00	14,00
3120690072	BORGOROSE	-	-	-	41,00	-	-	41,00	-
1010880160	BORGOSESIA	9,00	-	-	-	19,00	19,00	28,00	19,00
2050840040	BORSO DEL GRAPPA	-	11,00	12,00	-	-	-	11,00	12,00
2050890100	BOSCHI SANT'ANNA	-	- 18,00	- 17,00	-	-	-	- 18,00	- 17,00
2050890110	BOSCO CHIESANUOVA	4,00	-	-	-	-	-	4,00	-
1010020210	BOSCO MARENGO	-	-	-	-	10,00	11,00	10,00	11,00
3120330140	BOVILLE ERNICA	-	42,00	43,00	-	-	-	42,00	43,00
4160310070	BOVINO	-	-	-	25,00	-	-	25,00	-
1030490300	BOVISIO-MASCIAGO	33,00	15,28	15,28	-	12,00	13,00	60,28	28,28
1010270290	BRA	14,00	46,00	21,00	31,00	12,00	13,00	103,00	34,00
1030860140	BREBBIA	-	-	-	7,00	3,00	3,00	10,00	3,00
2050900150	BRENDOLA	10,00	-	-	-	-	-	10,00	-
2080680060	BRESCELLO	94,00	-	-	-	-	-	94,00	-
1030150260	BRESCIA	-	-	-	-	- 14.000,00	- 14.000,00	- 14.000,00	- 14.000,00
1030490320	BRESSO	-	96,33	96,33	-	-	-	96,33	96,33
4160160010	BRINDISI	-	-	-	136,00	300,00	301,00	436,00	301,00
1030980100	BRIVIO	-	40,32	40,32	-	-	-	40,32	40,32
2050900170	BROGLIANO	3,00	7,00	7,00	2,00	-	-	12,00	7,00
5190480070	BROLO	-	-	-	-	4,00	5,00	4,00	5,00
5190210090	BRONTE	22,10	7,00	5,00	23,00	-	1,00	52,10	6,00
1070390070	BRUGNATO	-	-	-	-	5,00	6,00	5,00	6,00
1010810380	BRUINO	-	-	-	9,00	-	-	9,00	-
1030240320	BRUNATE	-	-	-	-	13,00	14,00	13,00	14,00
1010810390	BRUSASCO	5,00	17,00	8,00	-	1,00	2,00	23,00	10,00
5190760030	BUCCHERI	-	14,00	12,00	-	-	-	14,00	12,00
4130230080	BUCCHIANICO	-	-	-	9,00	6,00	7,00	15,00	7,00
1030490360	BUCCINASCO	-	-	-	62,00	-	-	62,00	-
4130380120	BUGNARA	-	-	-	-	6,00	6,00	6,00	6,00
1030860181	BUGUGGIATE	46,00	-	-	8,00	-	-	54,00	-
5200170080	BURCEI	-	-	-	-	82,00	82,00	82,00	82,00
5190010050	BURGIO	- 85,00	- 120,00	- 60,00	-	-	-	- 205,00	- 60,00
1010810410	BURIASCO	-	-	-	-	5,00	6,00	5,00	6,00
2080560070	BUSSETO	77,00	15,00	15,00	-	-	-	92,00	15,00
1030490410	BUSTO GAROLFO	89,00	38,18	38,18	16,00	31,00	32,00	174,18	70,18
2050890160	BUTTAPIETRA	-	20,00	21,00	-	-	-	20,00	21,00
2080680080	CADELBOSCO DI SOPRA	112,00	38,00	37,00	-	2,00	3,00	152,00	40,00
2080610070	CADEO	60,00	44,00	44,00	-	-	-	104,00	44,00
2050540160	CADONEGHE	96,00	-	-	-	-	-	96,00	-
1030860210	CADREZZATE	-	-	-	-	27,00	28,00	27,00	28,00
1010810460	CAFASSE	6,00	-	-	5,00	-	-	11,00	-
3110590070	CAGLI	-	-	-	-	60,00	61,00	60,00	61,00
4160310080	CAGNANO VARANO	-	-	-	9,00	12,00	13,00	21,00	13,00
1030770110	CAIOLO	-	-	-	2,00	-	-	2,00	-
1070740150	CAIRO MONTENOTTE	892,00	-	-	-	-	-	892,00	-
5190010060	CALAMONACI	1,33	12,00	10,00	-	-	-	13,33	10,00
3090620050	CALCINAIA	-	576,00	576,00	-	36,00	36,00	612,00	612,00
1030150280	CALCINATO	81,00	45,82	45,82	25,00	60,00	61,00	211,82	106,82
1030120420	CALCIO	- 39,00	-	-	- 75,00	-	-	- 114,00	-

Codice Ministero Interno	COMUNE	Variazione obiettivo ai sensi del comma 141 dell'articolo 1 della legge n. 220/2010 (legge di stabilità 2011) - Patto regionalizzato orizzontale	Variazione obiettivo ai sensi del comma 480 e segg. dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) - Patto regionalizzato orizzontale	Variazione obiettivo ai sensi del comma 480 e segg. dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) - Patto regionalizzato orizzontale	Variazione obiettivo ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2014 - Patto nazionale orizzontale	Variazione obiettivo ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2015 - Patto nazionale orizzontale	Variazione obiettivo ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2015 - Patto nazionale orizzontale	PATTI ORIZZONTALI (2014 e 2015) TOTALI	PATTI ORIZZONTALI (2014 e 2015) TOTALI
		a	b	c	d	e	f	g=a+b+d+e	h=c+f
		2016	2016	2017	2016	2016	2017	2016	2017
2080130090	CALDERARA DI RENO	153,00	-	-	-	-	-	153,00	-
2080610080	CALENDASCO	-	21,00	20,00	-	-	-	21,00	20,00
1010070150	CALOSSO	-	-	-	-	3,00	3,00	3,00	3,00
5190010070	CALTABELLOTTA	- 167,50	- 73,00	- 73,00	-	-	-	- 240,50	- 73,00
5190210110	CALTAGIRONE	51,59	-	-	-	-	-	51,59	-
4150200100	CALVI RISORTA	-	-	-	2,00	31,00	32,00	33,00	32,00
3090430050	CAMAIORE	1,00	-	-	16,00	-	-	17,00	-
5190010080	CAMASTRA	-	7,00	5,00	-	-	-	7,00	5,00
5190010090	CAMMARATA	-	10,00	9,00	-	-	-	10,00	9,00
4150720220	CAMPAGNA	-	-	-	-	37,00	37,00	37,00	37,00
3120700150	CAMPAGNANO DI ROMA	-	-	-	- 250,00	-	-	- 250,00	-
3090360020	CAMPAGNATICO	-	75,00	75,00	-	-	-	75,00	75,00
2080680100	CAMPEGINE	46,00	-	-	-	-	-	46,00	-
3090420020	CAMPIGLIA MARITTIMA	120,00	-	-	6,00	-	-	126,00	-
4130790070	CAMPLI	-	22,00	21,00	-	-	-	22,00	21,00
4140190060	CAMPOBASSO	-	-	-	-	55,00	56,00	55,00	56,00
2050540180	CAMPODORO	- 50,00	-	-	-	-	-	- 50,00	-
5190550160	CAMPOFELICE DI ROCCELLA	22,10	-	-	-	-	-	22,10	-
3110060090	CAMPOFILONE	-	-	-	-	4,00	5,00	4,00	5,00
5190550170	CAMPOFIORITO	-	-	-	5,00	6,00	7,00	11,00	7,00
5190180050	CAMPOFRANCO	-	6,00	5,00	-	-	-	6,00	5,00
3120330160	CAMPOLI APPENNINO	-	175,00	176,00	-	-	-	175,00	176,00
1070340090	CAMPOMORONE	50,00	-	-	-	-	-	50,00	-
2080130100	CAMUGNANO	-	161,00	160,00	-	-	-	161,00	160,00
1010270370	CANALE	18,00	47,00	21,00	22,00	27,00	27,00	114,00	48,00
3120700160	CANALE MONTERANO	44,00	26,00	26,00	-	-	-	70,00	26,00
5190760050	CANICATTINI BAGNI	26,52	-	-	19,00	12,00	13,00	57,52	13,00
3120910110	CANINO	- 35,00	73,00	73,00	-	3,00	3,00	41,00	76,00
3100580060	CANNARA	-	1,00	5,00	4,00	-	-	5,00	5,00
4160090130	CANOSA DI PUGLIA	-	-	-	31,00	45,00	45,00	76,00	45,00
2080680101	CANOSSA	- 115,00	-	-	-	-	-	- 115,00	-
3120690090	CANTALUPO IN SABINA	61,00	34,00	35,00	-	-	-	95,00	35,00
3110590080	CANTIANO	-	-	-	5,00	31,00	31,00	36,00	31,00
1030240400	CANTU'	-	-	-	-	12,00	13,00	12,00	13,00
4130790080	CANZANO	-	-	-	- 25,00	-	-	- 25,00	-
2080610100	CAORSO	- 250,00	- 200,00	- 200,00	-	-	-	- 450,00	- 200,00
4150720250	CAPACCIO	-	-	-	43,00	-	-	43,00	-
5190550180	CAPACI	29,92	-	-	-	-	-	29,92	-
3090620060	CAPANNOLI	-	44,00	44,00	-	15,00	16,00	59,00	60,00
1030240420	CAPIAGO INTIMIANO	-	-	-	2,00	-	-	2,00	-
5190480080	CAPIZZI	-	19,00	16,00	-	9,00	9,00	28,00	25,00
5190480090	CAPO D'ORLANDO	17,68	-	-	19,00	31,00	32,00	67,68	32,00
3120910120	CAPODIMONTE	-	87,00	88,00	-	-	-	87,00	88,00
4150200130	CAPODRISE	-	-	-	6,00	6,00	6,00	12,00	6,00
1030490470	CAPONAGO	40,00	-	-	-	-	-	40,00	-
2050840070	CAPPELLA MAGGIORE	-	10,00	9,00	-	2,00	3,00	12,00	12,00
3120910140	CAPRAROLA	-	128,00	129,00	19,00	38,00	38,00	185,00	167,00
3090050070	CAPRESE MICHELANGELO	-	123,00	123,00	-	-	-	123,00	123,00
5190480100	CAPRI LEONE	8,26	-	-	-	-	-	8,26	-
2050890180	CAPRINO VERONESE	59,00	47,00	47,00	6,00	21,00	21,00	133,00	68,00
4180220160	CARAFFA DI CATANZARO	-	-	-	-	6,00	7,00	6,00	7,00
3120910150	CARBOGNANO	-	20,00	20,00	-	-	-	20,00	20,00
2050840080	CARBONERA	-	- 175,00	- 175,00	-	- 100,00	- 100,00	- 275,00	- 275,00
4180220170	CARDINALE	-	-	-	8,00	15,00	16,00	23,00	16,00
5190550190	CARINI	44,20	-	-	77,00	12,00	13,00	133,20	13,00
5190760060	CARLENTINI	29,92	-	-	-	83,00	83,00	112,92	83,00
1010810580	CARMAGNOLA	7,00	-	-	12,00	10,00	11,00	29,00	11,00
2050540230	CARMIGNANO DI BRENTA	22,00	71,00	70,00	16,00	63,00	64,00	172,00	134,00
1030860260	CARNAGO	-	-	-	-	16,00	16,00	16,00	16,00
1030860270	CARONNO PERTUSELLA	58,00	-	-	-	-	-	58,00	-
2080610110	CARPANETO PIACENTINO	90,00	25,00	25,00	-	-	-	115,00	25,00
3110590090	CARPEGNA	-	-	-	8,00	16,00	16,00	24,00	16,00
2080500050	CARPI	- 1.500,00	- 1.750,00	- 1.750,00	-	-	-	- 3.250,00	- 1.750,00
2080680110	CARPINETI	- 30,00	-	-	-	-	-	- 30,00	-
4130380250	CARSOLI	-	42,00	41,00	-	-	-	42,00	41,00
4150720280	CASAL VELINO	-	-	-	-	105,00	105,00	105,00	105,00
4150080200	CASALBORE	-	-	-	6,00	6,00	7,00	12,00	7,00
2080130110	CASALECCHIO DI RENO	216,00	46,00	46,00	-	-	-	262,00	46,00

Codice Ministero Interno	COMUNE	Variazione obiettivo ai sensi del comma 141 dell'articolo 1 della legge n. 220/2010 (legge di stabilità 2011) - Patto regionalizzato orizzontale	Variazione obiettivo ai sensi del comma 480 e segg. dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) - Patto regionalizzato orizzontale	Variazione obiettivo ai sensi del comma 480 e segg. dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) - Patto regionalizzato orizzontale	Variazione obiettivo ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2014 - Patto nazionale orizzontale	Variazione obiettivo ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2015 - Patto nazionale orizzontale	Variazione obiettivo ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2015 - Patto nazionale orizzontale	PATTI ORIZZONTALI (2014 e 2015) TOTALI	PATTI ORIZZONTALI (2014 e 2015) TOTALI
		a	b	c	d	e	f	g=a+b+d+e	h=c+f
		2016	2016	2017	2016	2016	2017	2016	2017
2050890190	CASALEONE	-50,00	-	-	-	-	-	-50,00	-
1030260190	CASALETTO VAPRIO	-	-	-	-	3,00	3,00	3,00	3,00
2080680120	CASALGRANDE	154,00	9,00	9,00	-	-	-	163,00	9,00
4130230160	CASALINCONTRADA	-	10,00	9,00	8,00	9,00	10,00	27,00	19,00
1030450100	CASALMORO	-50,00	-	-	-	9,00	10,00	-41,00	10,00
1030450120	CASALROMANO	-	-	-	-	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00
4160310130	CASALVECCHIO DI PUGLIA	-	-	-	-	6,00	6,00	6,00	6,00
1070340110	CASARZA LIGURE	30,00	-	-	-	-	-	30,00	-
3090620080	CASCINA	-	-	-	47,00	-	-	47,00	-
1070340120	CASELLA	13,00	-	-	-	-	-	13,00	-
1010810620	CASELLE TORINESE	-	-	-	-	25,00	26,00	25,00	26,00
2050840100	CASIER	-	-38,00	-37,00	-	-	-	-38,00	-37,00
1030240510	CASNATE CON BERNATE	-	-175,00	-175,00	-	-	-	-175,00	-175,00
3120690110	CASPERIA	61,00	-	-	2,00	-	-	63,00	-
1030860330	CASSANO MAGNAGO	-	-	-	25,00	19,00	19,00	44,00	19,00
3120330190	CASSINO	-	98,00	97,00	-	-	-	98,00	97,00
1010810630	CASTAGNETO PO	-20,00	-	-	-	-	-	-20,00	-
1010070230	CASTAGNOLE MONFERRATO	2,00	-	-	1,00	-	1,00	3,00	1,00
1010810640	CASTAGNOLE PIEMONTE	-	-	-	2,00	-	-	2,00	-
1030490620	CASTANO PRIMO	-	-125,00	-125,00	-	-	-	-125,00	-125,00
1030150360	CASTEGNATO	-	-	-	3,00	-	-	3,00	-
2080660060	CASTEL BOLOGNESE	73,00	144,00	144,00	6,00	-	-	223,00	144,00
5190480130	CASTEL DI LUCIO	-78,00	-14,00	-14,00	-	-	-	-92,00	-14,00
3090050080	CASTEL FOCOGNANO	-65,00	-	-	-	-	-	-65,00	-
2080130160	CASTEL GUELFO DI BOLOGNA	-333,00	-	-	-	-	-	-333,00	-
3120700230	CASTEL MADAMA	-	30,00	31,00	-	-	-	30,00	31,00
2080130190	CASTEL MAGGIORE	316,00	-	-	-	-	-	316,00	-
1030120610	CASTEL ROZZONE	-	7,64	7,64	-	-	-	7,64	7,64
2080610130	CASTEL SAN GIOVANNI	125,00	18,00	17,00	-	-	-	143,00	17,00
3090050100	CASTEL SAN NICCOLO'	-	54,00	55,00	-	-	-	54,00	55,00
2080130200	CASTEL SAN PIETRO TERME	-	-150,00	-150,00	-	-	-	-150,00	-150,00
2050540290	CASTELBALDO	5,00	-	-	-	1,00	1,00	6,00	1,00
1030450130	CASTELBELFORTE	-	-	-	2,00	-	-	2,00	-
5190550200	CASTELBUONO	5,30	-	-	-	14,00	15,00	19,30	15,00
1030150370	CASTELCOVATI	17,00	-	-	9,00	6,00	7,00	32,00	7,00
3120400040	CASTELFORTE	-	-	-	7,00	30,00	30,00	37,00	30,00
2080500060	CASTELFRANCO EMILIA	-225,00	-	-	-	-	-	-225,00	-
2050840120	CASTELFRANCO VENETO	110,00	176,00	176,00	128,00	382,00	383,00	796,00	559,00
2050710110	CASTELGUGLIELMO	7,00	26,00	26,00	-	-	-	33,00	26,00
4130790100	CASTELLALTO	-	-	-	8,00	-	-	8,00	-
2080610120	CASTELL'ARQUATO	4,00	-	-	-	6,00	7,00	10,00	7,00
3110030110	CASTELLEONE DI SUASA	-	-	-	-	12,00	13,00	12,00	13,00
1010020480	CASTELLETTO D'ORBA	-	-	-	-	23,00	24,00	23,00	24,00
3090620100	CASTELLINA MARITTIMA	10,00	53,00	53,00	-	-	-	63,00	53,00
3120330200	CASTELLIRI	66,00	-	-	-	-	-	66,00	-
2080130170	CASTELLO D'ARGILE	11,00	16,00	16,00	-	-	-	27,00	16,00
1010070280	CASTELLO DI ANNONE	1,00	-	-	2,00	-	1,00	3,00	1,00
5190480150	CASTELMOLA	5,75	-	-	-	7,00	7,00	12,75	7,00
2080680150	CASTELNOVO DI SOTTO	122,00	-	-	-	-	-	122,00	-
2080680160	CASTELNOVO NE' MONTI	-100,00	-	-	-	-	-	-100,00	-
2050710130	CASTELNUOVO BARIANO	22,00	35,00	35,00	-	25,00	26,00	82,00	61,00
3120690130	CASTELNUOVO DI FARFA	-85,00	-	-	-	-	-	-85,00	-
2080500070	CASTELNUOVO RANGONE	132,00	-	-	-	-	-	132,00	-
3110030120	CASTELPLANIO	-	-	-	-	7,00	7,00	7,00	7,00
5190010120	CASTELTERMINI	17,68	-	-	-	105,00	106,00	122,68	106,00
1030860380	CASTELVECCANA	-	14,35	14,35	-	-	-	14,35	14,35
2080500080	CASTELVETRO DI MODENA	144,00	-	-	6,00	-	-	150,00	-
2080130210	CASTENASO	65,00	434,00	434,00	-	-	-	499,00	434,00
5200170131	CASTIADAS	-	-	-	9,00	-	-	9,00	-
4180250300	CASTIGLIONE COSENTINO	-	-	-	2,00	-	-	2,00	-
2080130220	CASTIGLIONE DEI PEPOLI	117,00	-	-	-	-	-	117,00	-
3090360050	CASTIGLIONE DELLA PESCAIA	285,00	287,00	288,00	-	-	-	572,00	288,00
3120910170	CASTIGLIONE IN TEVERINA	44,00	-	-	-	-	-	44,00	-
1010810670	CASTIGLIONE TORINESE	9,00	-	-	-	9,00	10,00	18,00	10,00
1030120620	CASTIONE DELLA PRESOLANA	-	-	-	-	28,00	29,00	28,00	29,00
3110060130	CASTORANO	-	-	-	2,00	-	-	2,00	-
4160410180	CASTRIGNANO DEL CAPO	-	-	-	11,00	27,00	28,00	38,00	28,00
3120330230	CASTRO DEI VOLSCI	-	-	-	-25,00	-	-	-25,00	-

Codice Ministero Interno	COMUNE	Variazione obiettivo ai sensi del comma 141 dell'articolo 1 della legge n. 220/2010 (legge di stabilità 2011) - Patto regionalizzato orizzontale	Variazione obiettivo ai sensi del comma 480 e segg. dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) - Patto regionalizzato orizzontale	Variazione obiettivo ai sensi del comma 480 e segg. dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) - Patto regionalizzato orizzontale	Variazione obiettivo ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2014 - Patto nazionale orizzontale	Variazione obiettivo ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2015 - Patto nazionale orizzontale	Variazione obiettivo ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2015 - Patto nazionale orizzontale	PATTI ORIZZONTALI (2014 e 2015) TOTALI	PATTI ORIZZONTALI (2014 e 2015) TOTALI
		a	b	c	d	e	f	g=a+b+d+e	h=c+f
		2016	2016	2017	2016	2016	2017	2016	2017
2080320040	CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE	95,00	-8,00	-7,00	-	-	-	87,00	-7,00
3120330220	CASTROCIELO	-	70,00	71,00	-	-	-	70,00	71,00
5190010130	CASTROFILIPPO	-	17,00	14,00	-	-	-	17,00	14,00
4180250310	CASTROLIBERO	-	-	-	9,00	18,00	18,00	27,00	18,00
2081010020	CATTOLICA	-625,00	-650,00	-650,00	-	-	-	-1.275,00	-650,00
5190010140	CATTOLICA ERACLEA	-160,50	-	-	-	-	-	-160,50	-
1030570390	CAVA MANARA	-7,00	-5,00	-5,00	-	-	-	-12,00	-5,00
1010810671	CAVAGNOLO	5,00	-	-	-	-	-	5,00	-
2050870060	CAVARZERE	11,00	54,00	54,00	7,00	19,00	19,00	91,00	73,00
3120700260	CAVE	-150,00	85,00	86,00	-	-	-	-65,00	86,00
1030150420	CAZZAGO SAN MARTINO	-350,00	-310,00	-310,00	-	-	-	-660,00	-310,00
3120330240	CECCANO	-	50,00	50,00	-	-	-	50,00	50,00
3090420070	CECINA	-	665,00	665,00	47,00	156,00	157,00	868,00	822,00
1030150430	CEDEGOLO	-	9,17	9,17	-	-	-	9,17	9,17
4160160030	CEGLIE MESSAPICO	-	-	-	21,00	17,00	18,00	38,00	18,00
4160310170	CELENZA VALFORTORE	-	-	-	2,00	-	-	2,00	-
4180250340	CELICO	-	-	-	-	4,00	5,00	4,00	5,00
4150720380	CELLE DI BULGHERIA	-	-	-	-19,00	5,00	6,00	-14,00	6,00
3120910180	CELLENO	-	12,00	12,00	-	-	-	12,00	12,00
4130790140	CELLINO ATTANASIO	-	-	-	7,00	-	-	7,00	-
5190280070	CENTURIPE	3,67	-	-	-	-	-	3,67	-
3120330250	CEPRANO	-	-	-	19,00	-	-	19,00	-
1030570400	CERANOVA	-11,00	-	-	-	2,00	2,00	-9,00	2,00
5190550260	CERDA	8,44	-	-	-	-	-	8,44	-
2050890250	CEREA	-	-150,00	-150,00	-	-	-	-150,00	-150,00
2050710150	CEREGNANO	-	11,00	12,00	-	-	-	11,00	12,00
4130790150	CERMIGNANO	-	-	-	-20,00	-	-	-20,00	-
1030490700	CERNUSCO SUL NAVIGLIO	-1.100,00	-1.550,00	-1.550,00	-	-1.000,00	-1.000,00	-3.650,00	-2.550,00
1010020570	CERRINA	-	-	-	3,00	4,00	5,00	7,00	5,00
1030490720	CERRO MAGGIORE	-	-	-	12,00	27,00	28,00	39,00	28,00
3090300120	CERTALDO	-	248,00	249,00	-	-	-	248,00	249,00
3120700290	CERVETERI	-	185,00	185,00	-	-	-	185,00	185,00
2080660070	CERVIA	450,00	395,00	395,00	62,00	-	-	907,00	395,00
1070370160	CERVO	-50,00	-	-	-	-	-	-50,00	-
5190480170	CESARO'	-	-	-	2,00	13,00	14,00	15,00	14,00
2080320060	CESENA	933,00	146,00	145,00	31,00	-	-	1.110,00	145,00
2080320070	CESENATICO	237,00	187,00	187,00	59,00	111,00	111,00	594,00	298,00
4150080260	CESINALI	-	-	-	1,00	-	-	1,00	-
2050840150	CESSALTO	-	6,00	6,00	-	3,00	3,00	9,00	9,00
3090620120	CHIANNI	-	9,00	8,00	-	2,00	2,00	11,00	10,00
5190650020	CHIARAMONTE GULFI	8,84	-	-	-	-	-	8,84	-
2050840160	CHIARANO	22,00	47,00	47,00	11,00	31,00	32,00	111,00	79,00
1030150470	CHIARI	75,00	-	-	6,00	-	-	81,00	-
1030770180	CHIAVENNA	45,00	15,28	15,28	-	-	-	60,28	15,28
4130230220	CHIETI	-	191,00	191,00	30,00	68,00	68,00	289,00	259,00
2050870080	CHIOGGIA	147,00	235,00	234,00	-	-	-	382,00	234,00
5190550270	CHIUSA SCLAFANI	0,44	-	-	8,00	-	-	8,44	-
3090750110	CHIUSI	33,00	178,00	178,00	22,00	12,00	13,00	245,00	191,00
3090050150	CHIUSI DELLA VERNA	-	33,00	34,00	-	-	-	33,00	34,00
1010810800	CHIVASSO	12,00	-	-	-	-	-	12,00	-
3120700291	CIAMPINO	-	305,00	305,00	-	-	-	305,00	305,00
5190010150	CIANCIANA	-125,50	-60,00	-60,00	-	-	-	-185,50	-60,00
4150510270	CICCIANO	-	-	-	4,00	-	-	4,00	-
4150720420	CICERALE	-	-	-	-	25,00	26,00	25,00	26,00
1030570460	CIGOGNOLA	-	-	-	2,00	-	-	2,00	-
1030570470	CILAVEGNA	105,00	99,27	99,27	22,00	51,00	51,00	277,27	150,27
3090360060	CINIGIANO	-	125,00	125,00	-	-	-	125,00	125,00
1030490770	CINISELLO BALSAMO	130,00	763,63	763,63	62,00	141,00	142,00	1.096,63	905,63
5190550290	CINISI	34,47	-	-	-	19,00	19,00	53,47	19,00
1070370200	CIPRESSA	-50,00	-	-	-	-	-	-50,00	-
1010810840	CIRIE'	16,00	-	-	-	-	-	16,00	-
1030120710	CISANO BERGAMASCO	-	18,82	18,82	-	1,00	2,00	19,82	20,82
3120400050	CISTERNA DI LATINA	-	485,00	486,00	-	95,00	96,00	580,00	582,00
4130600120	CITTA' SANT'ANGELO	-	69,00	68,00	-	-	-	69,00	68,00
3120690150	CITTADUCALE	-	-	-	31,00	-	-	31,00	-
4180670280	CITTANOVA	-	-	-	31,00	-	-	31,00	-
3120700320	CIVITAVECCHIA	-	94,00	94,00	-	-	-	94,00	94,00
3120910210	CIVITELLA D'AGLIANO	88,00	-	-	-	-	-	88,00	-

Codice Ministero Interno	COMUNE	Variazione obiettivo ai sensi del comma 141 dell'articolo 1 della legge n. 220/2010 (legge di stabilità 2011) - Patto regionalizzato orizzontale	Variazione obiettivo ai sensi del comma 480 e segg. dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) - Patto regionalizzato orizzontale	Variazione obiettivo ai sensi del comma 480 e segg. dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) - Patto regionalizzato orizzontale	Variazione obiettivo ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2014 - Patto nazionale orizzontale	Variazione obiettivo ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2015 - Patto nazionale orizzontale	Variazione obiettivo ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2015 - Patto nazionale orizzontale	PATTI ORIZZONTALI (2014 e 2015) TOTALI	PATTI ORIZZONTALI (2014 e 2015) TOTALI
		a	b	c	d	e	f	g=a+b+d+e	h=c+f
		2016	2016	2017	2016	2016	2017	2016	2017
4130790160	CIVITELLA DEL TRONTO	-	-	-	6,00	-	-	6,00	-
2080320080	CIVITELLA DI ROMAGNA	-	-	-	-	6,00	7,00	6,00	7,00
3090360070	CIVITELLA PAGANICO	-	577,00	576,00	-	-	-	577,00	576,00
3120700330	CIVITELLA SAN PAOLO	18,00	-	-	1,00	-	-	19,00	-
1030770220	CIVO	16,00	-	-	-	-	-	16,00	-
2080290050	CODIGORO	- 140,00	26,00	26,00	-	-	-	- 114,00	26,00
2050900320	COGOLLO DEL CENGIO	-	17,00	18,00	-	-	-	17,00	18,00
1030980230	COLICO	33,00	-	-	17,00	-	-	50,00	-
3090750120	COLLE DI VAL D'ELSA	-	- 450,00	- 450,00	-	-	-	- 450,00	- 450,00
2080560090	COLLECCHIO	60,00	61,00	61,00	-	-	-	121,00	61,00
3120700340	COLLEFERRO	-	-	-	17,00	35,00	35,00	52,00	35,00
1010810880	COLLEGNO	19,00	-	-	-	-	-	19,00	-
3090420080	COLLESALVETTI	-	- 150,00	- 150,00	-	-	-	- 150,00	- 150,00
5190550300	COLLESANO	- 50,00	-	-	-	-	-	- 50,00	-
3120690200	COLLEVECCHIO	20,00	-	-	-	-	-	20,00	-
3110060140	COLLI DEL TRONTO	-	-	-	3,00	-	-	3,00	-
1030150540	COLOGNE	18,00	-	-	8,00	-	-	26,00	-
1030490810	COLOGNO MONZESE	-	-	-	16,00	69,00	70,00	85,00	70,00
3120700350	COLONNA	-	125,00	125,00	-	38,00	38,00	163,00	163,00
2080560100	COLORNO	120,00	58,00	57,00	-	-	-	178,00	57,00
2080290060	COMACCHIO	654,00	135,00	135,00	67,00	-	-	856,00	135,00
2080560110	COMPIANO	7,00	-	-	-	8,00	8,00	15,00	8,00
3110060150	COMUNANZA	-	-	-	12,00	-	-	12,00	-
1030150560	CONCESIO	-	-	-	25,00	-	-	25,00	-
2050870110	CONCORDIA SAGITTARIA	18,00	71,00	70,00	8,00	-	-	97,00	70,00
2080500100	CONCORDIA SULLA SECCHIA	- 2.000,00	- 500,00	- 500,00	-	-	-	- 2.500,00	- 500,00
1030490840	CONCOREZZO	-	30,55	30,55	-	-	-	30,55	30,55
2050840210	CONEGLIANO	-	-	-	- 101,00	-	-	- 101,00	-
4180220310	CONFLENTI	-	-	-	-	3,00	4,00	3,00	4,00
2080660080	CONSELICE	- 850,00	- 625,00	- 625,00	-	-	-	- 1.475,00	- 625,00
3120690230	CONTIGLIANO	- 62,00	24,00	25,00	-	3,00	3,00	- 35,00	28,00
4150720460	CONTURSI	-	-	-	8,00	-	-	8,00	-
2080290070	COPPARO	195,00	-	-	-	-	-	195,00	-
1030490850	CORBETTA	-	30,55	30,55	-	-	-	30,55	30,55
2050840220	CORDIGNANO	-	58,00	59,00	-	-	-	58,00	59,00
3090430110	COREGLIA ANTELMINELLI	-	422,00	422,00	18,00	-	-	440,00	422,00
3120330300	CORENO AUSONIO	177,00	-	-	-	-	-	177,00	-
3120400060	CORI	-	80,00	80,00	12,00	-	-	92,00	80,00
3110030150	CORINALDO	-	-	-	-	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
1030490860	CORMANO	325,00	-	-	93,00	-	-	418,00	-
1030490870	CORNAREDO	-	-	-	12,00	31,00	32,00	43,00	32,00
2080680200	CORREGGIO	- 400,00	-	-	-	-	-	- 400,00	-
4160410230	CORSANO	-	-	-	3,00	-	-	3,00	-
1030990240	CORTE PALASIO	3,00	-	-	-	1,00	2,00	4,00	2,00
2080610180	CORTEMAGGIORE	- 50,00	110,00	110,00	-	-	-	60,00	110,00
1030150580	CORTENO GOLGI	146,00	-	-	-	-	-	146,00	-
1030570540	CORVINO SAN QUIRICO	-	18,13	18,13	-	-	-	18,13	18,13
2050710180	COSTA DI ROVIGO	-	8,00	7,00	2,00	12,00	13,00	22,00	20,00
2080660090	COTIGNOLA	- 75,00	- 125,00	- 125,00	-	-	-	- 200,00	- 125,00
1030120840	COVO	-	74,47	74,47	-	-	-	74,47	74,47
1030260350	CREMONA	162,00	-	-	-	127,00	127,00	289,00	127,00
1010880490	CRESCENTINO	-	-	-	3,00	-	-	3,00	-
2050840240	CRESPANO DEL GRAPPA	- 30,00	-	-	-	-	-	- 30,00	-
1030990250	CRESPIATICA	-	-	-	-	4,00	4,00	4,00	4,00
2080130240	CREVALCORE	-	-	-	- 4.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 6.000,00	- 2.000,00
2050840250	CROCETTA DEL MONTELLO	-	12,00	12,00	-	-	-	12,00	12,00
1011020260	CRODO	6,00	-	-	-	-	-	6,00	-
4180220340	CROPANI	-	-	-	12,00	-	-	12,00	-
1030490960	CUGGIONO	-	-	-	4,00	-	-	4,00	-
5200950190	CUGLIERI	-	-	-	5,00	19,00	20,00	24,00	20,00
1010270780	CUNEO	51,00	-	-	-	-	-	51,00	-
4160410240	CURSI	-	-	-	2,00	-	-	2,00	-
2050540360	CURTAROLO	31,00	-	-	1,00	-	-	32,00	-
1030490980	CUSANO MILANINO	- 500,00	-	-	-	-	-	- 500,00	-
4150110260	CUSANO MUTRI	-	-	-	-	22,00	22,00	22,00	22,00
4181030070	DASA'	-	-	-	-	1,00	1,00	1,00	1,00
5190180060	DELIA	1,81	-	-	-	-	-	1,81	-
1010880540	DESANA	-	-	-	5,00	-	-	5,00	-

Codice Ministero Interno	COMUNE	Variazione obiettivo ai sensi del comma 141 dell'articolo 1 della legge n. 220/2010 (legge di stabilità 2011) - Patto regionalizzato orizzontale	Variazione obiettivo ai sensi del comma 480 e segg. dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) - Patto regionalizzato orizzontale	Variazione obiettivo ai sensi del comma 480 e segg. dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) - Patto regionalizzato orizzontale	Variazione obiettivo ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2014 - Patto nazionale orizzontale	Variazione obiettivo ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2015 - Patto nazionale orizzontale	Variazione obiettivo ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2015 - Patto nazionale orizzontale	PATTI ORIZZONTALI (2014 e 2015) TOTALI	PATTI ORIZZONTALI (2014 e 2015) TOTALI
		a	b	c	d	e	f	g=a+b+d+e	h=c+f
		2016	2016	2017	2016	2016	2017	2016	2017
3090300130	DICOMANO	154,00	-	-	-	-	-	154,00	-
4180250500	DIPIGNANO	-	-	-	-	4,00	5,00	4,00	5,00
1070370280	DOLCEDO	25,00	-	-	-	-	-	25,00	-
1011020280	DOMODOSSOLA	21,00	40,00	18,00	53,00	31,00	32,00	145,00	50,00
5200530160	DORGALI	-	-	-	44,00	76,00	77,00	120,00	77,00
2080320100	DOVADOLA	-	-	-	-	1,00	2,00	1,00	2,00
2080130250	DOZZA	-	-175,00	-175,00	-	-	-	-175,00	-175,00
1010270820	DRONERO	-	-	-	30,00	-	-	30,00	-
4150110261	DUGENTA	-	-	-	-	76,00	77,00	76,00	77,00
1010070520	DUSINO SAN MICHELE	-	55,00	25,00	6,00	-	-	61,00	25,00
1010270850	ENVIE	7,00	-	-	-	-	-	7,00	-
1030240890	ERBA	65,00	-	-	-	-	-	65,00	-
5190820090	ERICE	17,68	-	-	18,00	-	-	35,68	-
3110440160	ESANATOGLIA	-	-	-	-	7,00	8,00	7,00	8,00
3120330310	ESPERIA	-	68,00	68,00	-	-	-	68,00	68,00
2080680210	FABBRICO	3,00	140,00	140,00	-	-	-	143,00	140,00
3120910230	FABRICA DI ROMA	-	24,00	25,00	-	9,00	10,00	33,00	35,00
2080660100	FAENZA	1.120,00	83,00	83,00	-	-	-	1.203,00	83,00
4180250520	FAGNANO CASTELLO	-	-	-	-	3,00	3,00	3,00	3,00
5190480190	FALCONE	-	-	-	1,00	-	-	1,00	-
3120910240	FALERIA	-	39,00	39,00	-	-	-	39,00	39,00
4180220450	FALERNA	-	-	-	36,00	100,00	100,00	136,00	100,00
3110590130	FANO	-	-	-	222,00	317,00	318,00	539,00	318,00
4130230300	FARA FILIORUM PETRI	-	-	-	9,00	-	-	9,00	-
3120690250	FARA IN SABINA	-	258,00	258,00	-	-	-	258,00	258,00
1010270860	FARIGLIANO	7,00	17,00	8,00	2,00	-	-	26,00	8,00
2080610190	FARINI	42,00	-	-	-	-	-	42,00	-
2050840260	FARRA DI SOLIGO	-	140,00	140,00	-	-	-	140,00	140,00
5190010170	FAVARA	17,68	-	-	24,00	-	-	41,68	-
5190820100	FAVIGNANA	3,32	-	-	-	82,00	83,00	85,32	83,00
1010810990	FAVRIA	6,00	-	-	-	-	-	6,00	-
2080560130	FELINO	130,00	-	-	-	-	-	130,00	-
1010020660	FELIZZANO	6,00	-	-	-	-	-	6,00	-
2050100210	FELTRE	-	163,00	163,00	31,00	-	-	194,00	163,00
5190760080	FERLA	-	20,00	17,00	-	-	-	20,00	17,00
3110590140	FERMIGNANO	-	-	-	35,00	130,00	131,00	165,00	131,00
3110060190	FERMO	-	-	-	127,00	316,00	317,00	443,00	317,00
1030860570	FERNO	-	-	-	-	31,00	32,00	31,00	32,00
2080610200	FERRIERE	-	-	-	3,00	-	-	3,00	-
3120690260	FIAMIGNANO	-	55,00	55,00	-	-	-	55,00	55,00
3120700360	FIANO ROMANO	-	20,00	21,00	-	19,00	19,00	39,00	40,00
3100800130	FICULLE	-	-	-	7,00	-	-	7,00	-
2080560140	FIDENZA	659,00	83,00	82,00	47,00	95,00	96,00	884,00	178,00
3090460060	FILATTIERA	-	146,00	147,00	-	-	-	146,00	147,00
4130230320	FILETTO	-	-	-	-	6,00	7,00	6,00	7,00
2080500120	FINALE EMILIA	-500,00	-	-	-	-	-	-500,00	-
2080500130	FIORANO MODENESE	429,00	-	-	6,00	-	-	435,00	-
2080610210	FIORENZUOLA D'ARDA	366,00	25,00	25,00	-	-	-	391,00	25,00
3090300170	FIRENZE	-	4.474,00	4.474,00	-	-	-	4.474,00	4.474,00
4180250550	FIRMO	-	-	-	-	20,00	21,00	20,00	21,00
2080500140	FIUMALBO	-	-50,00	-50,00	-	-	-	-50,00	-50,00
5190480210	FIUMEDINISI	-	-	-	3,00	-	-	3,00	-
3090460070	FIVIZZANO	-100,00	-150,00	-150,00	-	-	-	-250,00	-150,00
3090050180	FOIANO DELLA CHIANA	73,00	-	-	-	-	-	73,00	-
3110060200	FOLIGNANO	-	-	-	25,00	-	-	25,00	-
3100580180	FOLIGNO	-	88,00	205,00	-	-	-	88,00	205,00
2050840270	FOLLINA	-	11,00	12,00	-	-	-	11,00	12,00
3090360080	FOLLONICA	237,00	2.157,00	2.157,00	37,00	268,00	269,00	2.699,00	2.426,00
5190480230	FONDACHELLI-FANTINA	2,21	-15,00	-15,00	-	5,00	5,00	-7,79	-10,00
2080130260	FONTANELICE	-35,00	-25,00	-25,00	-	-	-	-60,00	-25,00
2080560150	FONTANELLATO	128,00	-	-	-	-	-	128,00	-
2050840280	FONTANELLE	13,00	-	-	5,00	-	-	18,00	-
1010880580	FONTANETTO PO	-	-	-	2,00	-	-	2,00	-
2080560160	FONTEVIVO	125,00	27,00	26,00	-	-	-	152,00	26,00
4170640320	FORENZA	-	-	-	-	9,00	10,00	9,00	10,00
2080320110	FORLI'	1.668,00	53,00	53,00	-	190,00	191,00	1.911,00	244,00
2080320120	FORLIMPOPOLI	97,00	267,00	267,00	37,00	-	-	401,00	267,00
3120400080	FORMIA	-	29,00	30,00	-	11,00	11,00	40,00	41,00

Codice Ministero Interno	COMUNE	Variazione obiettivo ai sensi del comma 141 dell'articolo 1 della legge n. 220/2010 (legge di stabilità 2011) - Patto regionalizzato orizzontale	Variazione obiettivo ai sensi del comma 480 e segg. dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) - Patto regionalizzato orizzontale	Variazione obiettivo ai sensi del comma 480 e segg. dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) - Patto regionalizzato orizzontale	Variazione obiettivo ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2014 - Patto nazionale orizzontale	Variazione obiettivo ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2015 - Patto nazionale orizzontale	Variazione obiettivo ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2015 - Patto nazionale orizzontale	PATTI ORIZZONTALI (2014 e 2015) TOTALI	PATTI ORIZZONTALI (2014 e 2015) TOTALI
		a	b	c	d	e	f	g=a+b+d+e	h=c+f
		2016	2016	2017	2016	2016	2017	2016	2017
2080500150	FORMIGINE	250,00	- 200,00	- 200,00	-	-	-	50,00	- 200,00
2080290090	FORMIGNANA	-	27,00	27,00	-	-	-	27,00	27,00
2050100240	FORNO DI ZOLDO	-	15,00	15,00	-	-	-	15,00	15,00
2050870150	FOSSALTA DI PIAVE	-	65,00	64,00	-	-	-	65,00	64,00
1010270910	FRABOSA SOTTANA	-	- 460,00	-	-	-	-	- 460,00	-
4130230350	FRANCAVILLA AL MARE	-	- 253,00	- 247,00	-	-	-	- 253,00	- 247,00
4170640330	FRANCAVILLA IN SINNI	-	-	-	-	17,00	17,00	17,00	17,00
5190760100	FRANCOFONTE	5,30	-	-	-	-	-	5,30	-
4180250580	FRASCINETO	-	-	-	40,00	14,00	14,00	54,00	14,00
2050710230	FRASSINELLE POLESINE	- 37,00	-	-	-	-	-	- 37,00	-
2080500160	FRASSINORO	-	84,00	84,00	-	-	-	84,00	84,00
3100580200	FRATTA TODINA	-	4,00	9,00	-	-	-	4,00	9,00
2050840300	FREGONA	-	-	-	12,00	-	-	12,00	-
4150080350	FRIGENTO	-	-	-	-	37,00	38,00	37,00	38,00
1010020740	FUBINE	-	68,00	32,00	12,00	27,00	28,00	107,00	60,00
2050890350	FUMANE	11,00	33,00	33,00	6,00	-	-	50,00	33,00
5190480280	FURNARI	4,42	-	-	-	-	-	4,42	-
2080660110	FUSIGNANO	- 200,00	- 200,00	- 200,00	-	-	-	- 400,00	- 200,00
2080130270	GAGGIO MONTANO	-	54,00	54,00	-	-	-	54,00	54,00
5190480300	GALATI MAMERTINO	14,59	-	-	15,00	-	-	29,59	-
4160410280	GALATINA	-	-	-	16,00	-	-	16,00	-
4160410290	GALATONE	-	-	-	17,00	-	-	17,00	-
2080320130	GALEATA	-	-	-	-	6,00	7,00	6,00	7,00
3120910260	GALLESE	14,00	25,00	24,00	-	18,00	19,00	57,00	43,00
2080130280	GALLIERA	- 1.250,00	- 400,00	- 400,00	-	-	-	- 1.650,00	- 400,00
2050540390	GALLIERA VENETA	7,00	47,00	47,00	-	-	-	54,00	47,00
3120330400	GALLINARO	44,00	-	-	3,00	-	-	47,00	-
2050900420	GALLIO	-	-	-	26,00	-	-	26,00	-
5200530250	GALTELLI	-	-	-	16,00	4,00	5,00	20,00	5,00
1030150670	GAMBARA	30,00	-	-	22,00	23,00	23,00	75,00	23,00
3090300200	GAMBASSI	-	76,00	76,00	-	-	-	76,00	76,00
2080320140	GAMBETTOLA	66,00	60,00	60,00	25,00	5,00	5,00	156,00	65,00
1030121030	GANDINO	-	- 30,00	- 30,00	-	-	-	- 30,00	- 30,00
2050890360	GARDA	-	- 200,00	- 200,00	-	-	-	- 200,00	- 200,00
1030150690	GARDONE VAL TROMPIA	- 200,00	- 75,00	- 75,00	- 50,00	-	-	- 325,00	- 75,00
1070740300	GARLENDA	- 50,00	-	-	-	-	-	- 50,00	-
2080680220	GATTATICO	47,00	9,00	8,00	-	-	-	56,00	8,00
2080320150	GATTEO	-	- 250,00	- 250,00	-	-	-	- 250,00	- 250,00
1010880610	GATTINARA	-	-	-	- 125,00	-	-	- 125,00	-
1030150710	GAVARDO	146,00	-	-	9,00	16,00	16,00	171,00	16,00
1030860610	GAVIRATE	65,00	-	-	-	-	-	65,00	-
1030121060	GAZZANIGA	33,00	-	-	-	-	-	33,00	-
5190180070	GELA	223,07	- 223,07		-	-		-	-
3120700420	GENAZZANO	-	6,00	6,00	-	-	-	6,00	6,00
1070340250	GENOVA	- 1.626,00	-	-	-	-	-	- 1.626,00	-
3120700430	GENZANO DI ROMA	-	134,00	134,00	22,00	67,00	67,00	223,00	201,00
4180670360	GERACE	-	-	-	-	3,00	4,00	3,00	4,00
4150080360	GESUALDO	-	-	-	-	13,00	14,00	13,00	14,00
3100580210	GIANO DELL'UMBRIA	-	4,00	6,00	-	-	-	4,00	6,00
5190550360	GIARDINELLO	-	-	-	4,00	-	-	4,00	-
1010811130	GIAVENO	14,00	-	-	-	-	-	14,00	-
2050840311	GIAVERA DEL MONTELLO	8,00	-	-	-	-	-	8,00	-
4150720550	GIFFONI SEI CASALI	-	-	-	10,00	18,00	19,00	28,00	19,00
4150720560	GIFFONI VALLE PIANA	-	-	-	9,00	-	-	9,00	-
4150720570	GIOI	-	-	-	3,00	-	-	3,00	-
4180670390	GIOIOSA IONICA	-	-	-	23,00	6,00	7,00	29,00	7,00
5190480320	GIOIOSA MAREA	-	-	-	16,00	38,00	38,00	54,00	38,00
4160090220	GIOVINAZZO	-	-	-	-	38,00	38,00	38,00	38,00
4130790240	GIULIANOVA	-	-	-	62,00	-	-	62,00	-
4150720580	GIUNGANO	-	-	-	7,00	-	-	7,00	-
1030570690	GIUSSAGO	-	-	-	-	12,00	13,00	12,00	13,00
2080290091	GORO	41,00	73,00	72,00	-	10,00	10,00	124,00	82,00
2080610230	GOSSOLENGO	70,00	-	-	-	-	-	70,00	-
3120910270	GRADOLI	-	-	-	-	6,00	7,00	6,00	7,00
3120910280	GRAFFIGNANO	77,00	-	-	-	-	-	77,00	-
5190210180	GRAMMICHELE	24,31	-	-	22,00	63,00	64,00	109,31	64,00
2050900450	GRANCONA	-	- 12,00	- 13,00	-	-	-	- 12,00	- 13,00
2050540420	GRANTORTO	-	27,00	27,00	-	25,00	26,00	52,00	53,00

Codice Ministero Interno	COMUNE	Variazione obiettivo ai sensi del comma 141 dell'articolo 1 della legge n. 220/2010 (legge di stabilità 2011) - Patto regionalizzato orizzontale	Variazione obiettivo ai sensi del comma 480 e segg. dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) - Patto regionalizzato orizzontale	Variazione obiettivo ai sensi del comma 480 e segg. dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) - Patto regionalizzato orizzontale	Variazione obiettivo ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2014 - Patto nazionale orizzontale	Variazione obiettivo ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2015 - Patto nazionale orizzontale	Variazione obiettivo ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2015 - Patto nazionale orizzontale	PATTI ORIZZONTALI (2014 e 2015) TOTALI	PATTI ORIZZONTALI (2014 e 2015) TOTALI
		a	b	c	d	e	f	g=a+b+d+e	h=c+f
		2016	2016	2017	2016	2016	2017	2016	2017
2050540430	GRANZE	-	9,00	8,00	-	-	-	9,00	8,00
3120690290	GRECCIO	-	-100,00	-100,00	-	-	-	-100,00	-100,00
1010520760	GRIGNASCO	6,00	-	-	6,00	1,00	2,00	13,00	2,00
1030570730	GROPELLO CAIROLI	-	-	-	2,00	-	-	2,00	-
3090360100	GROSSETO	-	-	-	78,00	-	-	78,00	-
3120700460	GROTTAFERRATA	-	-900,00	-900,00	-	-	-	-900,00	-900,00
4160780080	GROTTAGLIE	-	-	-	31,00	25,00	26,00	56,00	26,00
3120910290	GROTTE DI CASTRO	-	87,00	88,00	-	-	-	87,00	88,00
4180670400	GROTTERIA	-	-	-	-	6,00	7,00	6,00	7,00
1030121150	GRUMELLO DEL MONTE	32,00	45,82	45,82	16,00	31,00	32,00	124,82	77,82
4170640360	GRUMENTO NOVA	-	-	-	-100,00	-	-	-100,00	-
2080680230	GUALTIERI	3,00	-	-	-	12,00	13,00	15,00	13,00
5190480340	GUALTIERI SICAMINO'	11,05	-	-	-	28,00	29,00	39,05	29,00
5200170300	GUAMAGGIORE	-	-	-	3,00	-	-	3,00	-
1030241070	GUANZATE	-	-	-	8,00	5,00	5,00	13,00	5,00
4180250620	GUARDIA PIEMONTESE	-	-	-	10,00	-	-	10,00	-
3090620150	GUARDISTALLO	-50,00	-	-	-	-	-	-50,00	-
1010271010	GUARENE	14,00	-	-	-	-	-	14,00	-
2080680240	GUASTALLA	-	-	-	-	32,00	32,00	32,00	32,00
2080500170	GUIGLIA	-10,00	23,00	22,00	-	-	-	13,00	22,00
1030150760	IDRO	-5,00	-	-	-	-	-	-5,00	-
2080130320	IMOLA	1.453,00	117,00	117,00	-	-	-	1.570,00	117,00
3090300220	IMPRUNETA	104,00	875,00	875,00	47,00	63,00	64,00	1.089,00	939,00
1030860700	INDUNO OLONA	-	22,91	22,91	-	-	-	22,91	22,91
4181030170	IONADI	-	-	-	-	3,00	3,00	3,00	3,00
4180220610	ISCA SULLO IONIO	-	-	-	6,00	-	-	6,00	-
3120910300	ISCHIA DI CASTRO	144,00	88,00	87,00	-	-	-	232,00	87,00
4160310240	ISCHITELLA	-	-	-	-	29,00	30,00	29,00	30,00
1030150780	ISEO	-	-	-	6,00	12,00	13,00	18,00	13,00
3120330430	ISOLA DEL LIRI	-	205,00	205,00	-	-	-	205,00	205,00
2050890400	ISOLA DELLA SCALA	-	-	-	-	2,00	2,00	2,00	2,00
1030150790	ISORELLA	-	-	-	-	3,00	3,00	3,00	3,00
2050840340	ISTRANA	53,00	15,00	15,00	-	-	-	68,00	15,00
5190480350	ITALA	-	-	-	1,00	-	-	1,00	-
3120400100	ITRI	-50,00	-	-	-75,00	-	-	-125,00	-
1010811240	LA CASSA	5,00	-	-	-	-	-	5,00	-
1010811250	LA LOGGIA	-	-	-	2,00	-	-	2,00	-
2050100270	LA VALLE AGORDINA	-	4,00	5,00	-	-	-	4,00	5,00
3120700490	LABICO	-	61,00	61,00	-	-	-	61,00	61,00
4150080410	LACEDONIA	-	-	-	-	1,00	1,00	1,00	1,00
2080290110	LAGOSANTO	-50,00	-	-	-	-	-	-50,00	-
3090620160	LAIATICO	-	60,00	60,00	-	-	-	60,00	60,00
2080500180	LAMA MOCOGNO	-	84,00	84,00	-	-	-	84,00	84,00
4130230460	LANCIANO	-	-	-	125,00	-	-	125,00	-
1030570750	LANDRIANO	-	-	-	-	6,00	6,00	6,00	6,00
2080560180	LANGHIRANO	181,00	-	-	4,00	-	-	185,00	-
1010811260	LANZO TORINESE	-	205,00	95,00	-	-	-	205,00	95,00
4130380490	L'AQUILA	-	993,00	993,00	-	-	-	993,00	993,00
5190550420	LASCARI	-130,72	-	-	-	-	-	-130,72	-
3120400110	LATINA	-	1.817,00	1.816,00	117,00	286,00	286,00	2.220,00	2.102,00
2050890440	LEGNAGO	74,00	-	-	-	-	-	74,00	-
1030150810	LENO	24,00	-	-	-	6,00	7,00	30,00	7,00
3120400120	LENOLA	-	125,00	125,00	-	6,00	7,00	131,00	132,00
5190760110	LENTINI	50,43	-	-	-	-	-	50,43	-
3120690310	LEONESSA	-	-44,00	-43,00	-	-	-	-44,00	-43,00
5190280110	LEONFORTE	-	16,00	13,00	-	-	-	16,00	13,00
2080560190	LESIGNANO DE' BAGNI	-	65,00	65,00	-	-	-	65,00	65,00
1070390170	LEVANTO	-27,00	-	-	-	-	-	-27,00	-
5190480380	LIBRIZZI	10,83	-	-	3,00	9,00	10,00	22,83	10,00
3120700510	LICENZA	-	9,00	8,00	-	-	-	9,00	8,00
5190210200	LICODIA EUBEA	-261,00	-	-	-	-	-	-261,00	-
1030241220	LIMIDO COMASCO	-	7,64	7,64	-	2,00	3,00	9,64	10,64
1030770370	LIVIGNO	-	-	-	37,00	63,00	64,00	100,00	64,00
4160780110	LIZZANO	-	-	-	14,00	30,00	31,00	44,00	31,00
2080130330	LIZZANO IN BELVEDERE	16,00	15,00	15,00	-	9,00	10,00	40,00	25,00
1030241250	LOCATE VARESINO	-	-	-	-	12,00	13,00	12,00	13,00
4180670430	LOCRI	-	-	-	-	36,00	36,00	36,00	36,00
1030990310	LODI	244,00	229,09	229,09	156,00	209,00	210,00	838,09	439,09

Codice Ministero Interno	COMUNE	Variazione obiettivo ai sensi del comma 141 dell'articolo 1 della legge n. 220/2010 (legge di stabilità 2011) - Patto regionalizzato orizzontale	Variazione obiettivo ai sensi del comma 480 e segg. dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) - Patto regionalizzato orizzontale	Variazione obiettivo ai sensi del comma 480 e segg. dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) - Patto regionalizzato orizzontale	Variazione obiettivo ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2014 - Patto nazionale orizzontale	Variazione obiettivo ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2015 - Patto nazionale orizzontale	Variazione obiettivo ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2015 - Patto nazionale orizzontale	PATTI ORIZZONTALI (2014 e 2015) TOTALI	PATTI ORIZZONTALI (2014 e 2015) TOTALI
		a	b	c	d	e	f	g=a+b+d+e	h=c+f
		2016	2016	2017	2016	2016	2017	2016	2017
1030990320	LODI VECCHIO	-	-	-	11,00	-	-	11,00	-
2080130340	LOIANO	-125,00	15,00	14,00	-	-	-	-110,00	14,00
3090300250	LONDA	190,00	-	-	-	-	-	190,00	-
5190480410	LONGI	-50,00	6,00	5,00	-	-	-	-44,00	5,00
2080320170	LONGIANO	41,00	50,00	50,00	34,00	9,00	9,00	134,00	59,00
1010811350	LORANZE'	5,00	-	-	-	-	-	5,00	-
2050540460	LOREGGIA	20,00	-	-	-	-	-	20,00	-
3090050200	LORO CIUFFENNA	-	16,00	15,00	2,00	4,00	5,00	22,00	20,00
1030121220	LOVERE	-	-	-	16,00	19,00	19,00	35,00	19,00
5190010220	LUCCA SICULA	2,29	7,00	5,00	-	1,00	1,00	10,29	6,00
4130380520	LUCOLI	-	-	-	1,00	-	-	1,00	-
3100800160	LUGNANO IN TEVERINA	-	-	-	6,00	-	-	6,00	-
2080660120	LUGO	-1.250,00	203,00	202,00	-	-	-	-1.047,00	202,00
2050900530	LUGO DI VICENZA	-	14,00	14,00	-	-	-	14,00	14,00
1030860790	LUINO	162,00	-	-	25,00	-	-	187,00	-
2050710310	LUSIA	4,00	7,00	6,00	-	-	-	11,00	6,00
2080680260	LUZZARA	89,00	-	-	-	5,00	6,00	94,00	6,00
4180250710	LUZZI	-	-	-	-	87,00	88,00	87,00	88,00
1010811400	MACELLO	-	-	-	-	1,00	2,00	1,00	2,00
3110440230	MACERATA	-	-	-	34,00	80,00	80,00	114,00	80,00
4150200470	MACERATA CAMPANIA	-	-	-	16,00	-	-	16,00	-
3120400130	MAENZA	-	25,00	24,00	-	16,00	16,00	41,00	40,00
1010520840	MAGGIORA	-	-	-	1,00	-	-	1,00	-
3120700511	MAGLIANO ROMANO	-	60,00	61,00	-	-	-	60,00	61,00
4160410380	MAGLIE	-	-	-	31,00	63,00	64,00	94,00	64,00
3110030230	MAIOLATI SPONTINI	-	-	-	-	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
1030990340	MAIRAGO	3,00	-	-	-	-	-	3,00	-
2080130350	MALALBERGO	32,00	-	-	-	-	-	32,00	-
5190210220	MALETTO	-125,00	-	-	-	-	-	-125,00	-
1070740360	MALLARE	-	-	-	-	6,00	7,00	6,00	7,00
1030860820	MALNATE	-	-	-	14,00	-	-	14,00	-
4180670440	MAMMOLA	-	-	-	-	5,00	6,00	5,00	6,00
5200530440	MAMOIADA	-	-	-	16,00	7,00	8,00	23,00	8,00
3090360130	MANCIANO	-75,00	-	-	-	-	-	-75,00	-
4160780120	MANDURIA	-	-	-	-	10,00	11,00	10,00	11,00
4160310280	MANFREDONIA	-	-	-	-	254,00	254,00	254,00	254,00
1030450300	MANTOVA	-	-500,00	-500,00	-	-	-	-500,00	-500,00
3120700530	MANZIANA	-	65,00	65,00	-	-	-	65,00	65,00
1030121260	MAPELLO	-	-	-	9,00	16,00	16,00	25,00	16,00
2080500190	MARANELLO	460,00	-	-	-	-	-	460,00	-
4150510410	MARANO DI NAPOLI	-	-	-	16,00	25,00	25,00	41,00	25,00
2080500200	MARANO SUL PANARO	-450,00	30,00	29,00	-	-	-	-420,00	29,00
1030450310	MARCARIA	19,00	-	-	-	-	-	19,00	-
3090420100	MARCIANA	-	152,00	153,00	11,00	-	-	163,00	153,00
3090420110	MARCIANA MARINA	-	125,00	125,00	-	-	-	125,00	125,00
3120700560	MARINO	-	-	-	9,00	-	-	9,00	-
3090630070	MARLIANA	-	33,00	34,00	-	-	-	33,00	34,00
5190820120	MARSALA	88,40	-	-	78,00	222,00	223,00	388,40	223,00
3100580270	MARSCIANO	-	22,00	33,00	-	190,00	191,00	212,00	224,00
3120910330	MARTA	-50,00	-	-	-	16,00	16,00	-34,00	16,00
2080130360	MARZABOTTO	130,00	38,00	38,00	9,00	19,00	19,00	196,00	57,00
2050540480	MASERA' DI PADOVA	-	50,00	51,00	-	-	-	50,00	51,00
2050540490	MASI	12,00	17,00	17,00	5,00	3,00	4,00	37,00	21,00
2080660130	MASSA LOMBARDA	68,00	107,00	108,00	-	-	-	175,00	108,00
3090360140	MASSA MARITTIMA	50,00	-	-	7,00	-	-	57,00	-
3100580280	MASSA MARTANA	-	3,00	13,00	6,00	12,00	13,00	21,00	26,00
2050540500	MASSANZAGO	-	30,00	29,00	-	-	-	30,00	29,00
5200950260	MASULLAS	-	-	-	2,00	-	-	2,00	-
3110440240	MATELICA	-	-	-	11,00	-	-	11,00	-
5190820130	MAZARA DEL VALLO	44,20	-	-	-	-	-	44,20	-
3120700570	MAZZANO ROMANO	-	15,00	14,00	-	6,00	7,00	21,00	21,00
2080130370	MEDICINA	-100,00	54,00	54,00	-	-	-	-46,00	54,00
1030491380	MEDIGLIA	-	-	-	-	25,00	26,00	25,00	26,00
2080500210	MEDOLLA	-	16,00	16,00	-	-	-	16,00	16,00
2050540510	MEGLIADINO SAN FIDENZIO	-250,00	7,00	7,00	-	-	-	-243,00	7,00
2080320180	MELDOLA	88,00	58,00	58,00	28,00	38,00	38,00	212,00	96,00
1030491390	MELEGNANO	-	-	-	-	4,00	5,00	4,00	5,00
5190760120	MELILLI	11,05	-	-	-	-	-	11,05	-

Codice Ministero Interno	COMUNE	Variazione obiettivo ai sensi del comma 141 dell'articolo 1 della legge n. 220/2010 (legge di stabilità 2011) - Patto regionalizzato orizzontale	Variazione obiettivo ai sensi del comma 480 e segg. dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) - Patto regionalizzato orizzontale	Variazione obiettivo ai sensi del comma 480 e segg. dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) - Patto regionalizzato orizzontale	Variazione obiettivo ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2014 - Patto nazionale orizzontale	Variazione obiettivo ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2015 - Patto nazionale orizzontale	Variazione obiettivo ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2015 - Patto nazionale orizzontale	PATTI ORIZZONTALI (2014 e 2015) TOTALI	PATTI ORIZZONTALI (2014 e 2015) TOTALI
		a	b	c	d	e	f	g=a+b+d+e	h=c+f
		2016	2016	2017	2016	2016	2017	2016	2017
4150080480	MELITO IRPINO	-	-	-	6,00	6,00	7,00	12,00	7,00
4180250800	MENDICINO	-	-	-	3,00	-	-	3,00	-
2080320190	MERCATO SARACENO	75,00	-	-	-	-	-	75,00	-
4150080490	MERCOGLIANO	-	-	-	-	46,00	46,00	46,00	46,00
2050540530	MERLARA	-	-	-	2,00	-	-	2,00	-
1030990390	MERLINO	-	7,64	7,64	1,00	2,00	3,00	10,64	10,64
2080290130	MESOLA	50,00	-	-	-	-	-	50,00	-
1030570870	MEZZANA BIGLI	17,00	-	-	-	-	-	17,00	-
5190550450	MEZZOIUSO	-	-	-	8,00	-	-	8,00	-
4160410450	MIGGIANO	-	-	-	-	5,00	5,00	5,00	5,00
4130230500	MIGLIANICO	-	-	-	6,00	-	-	6,00	-
1030491450	MILANO	- 2.500,00	-	-	-	3.174,00	3.175,00	674,00	3.175,00
5190180100	MILENA	2,21	10,00	9,00	-	-	-	12,21	9,00
4181030210	MILETO	-	-	-	-	12,00	13,00	12,00	13,00
1070740380	MILLESIMO	- 57,00	-	-	-	-	-	- 57,00	-
5190210251	MILO	-	-	-	-	19,00	19,00	19,00	19,00
2080130380	MINERBIO	88,00	-	-	-	-	-	88,00	-
4160410460	MINERVINO DI LECCE	-	-	-	-	4,00	5,00	4,00	5,00
2050870230	MIRA	30,00	94,00	94,00	47,00	-	-	171,00	94,00
4150080500	MIRABELLA ECLANO	-	-	-	10,00	-	-	10,00	-
5190210270	MIRABELLA IMBACCARI	16,53	-	-	6,00	-	-	22,53	-
2080290141	MIRABELLO	- 450,00	- 150,00	- 150,00	-	-	-	- 600,00	- 150,00
1010020920	MIRABELLO MONFERRATO	-	-	-	3,00	2,00	2,00	5,00	2,00
2080500220	MIRANDOLA	- 250,00	-	-	-	-	-	- 250,00	-
2081010050	MISANO ADRIATICO	373,00	51,00	51,00	-	-	-	424,00	51,00
5190480510	MISTRETTA	13,92	-	-	12,00	38,00	38,00	63,92	38,00
2080500230	MODENA	1.946,00	554,00	554,00	275,00	520,00	521,00	3.295,00	1.075,00
2080320210	MODIGLIANA	93,00	110,00	111,00	-	-	-	203,00	111,00
1030450350	MOGLIA	- 449,00	-	-	-	-	-	- 449,00	-
2050840420	MOGLIANO VENETO	-	166,00	166,00	-	-	-	166,00	166,00
1010070670	MONALE	-	77,00	35,00	-	-	-	77,00	35,00
1010811540	MONCALIERI	- 500,00	-	-	-	-	-	- 500,00	-
5190480530	MONFORTE SAN GIORGIO	8,84	-	-	4,00	-	-	12,84	-
2080130400	MONGHIDORO	-	58,00	58,00	-	-	-	58,00	58,00
4160090300	MONOPOLI	-	-	-	62,00	317,00	318,00	379,00	318,00
3110060310	MONSAMPOLO DEL TRONTO	-	-	-	-	46,00	46,00	46,00	46,00
2050540550	MONSELICE	33,00	-	-	-	-	-	33,00	-
2050540560	MONTAGNANA	- 150,00	101,00	102,00	-	-	-	- 49,00	102,00
3090300270	MONTAIONE	-	37,00	37,00	-	-	-	37,00	37,00
5190480560	MONTALBANO ELICONA	-	-	-	6,00	-	-	6,00	-
1010811570	MONTALENGHE	-	- 68,00	- 67,00	-	- 350,00	- 350,00	- 418,00	- 417,00
5190010240	MONTALLEGRO	2,21	-	-	-	-	-	2,21	-
3090360150	MONTE ARGENTARIO	-	225,00	225,00	61,00	37,00	37,00	323,00	262,00
3120400150	MONTE SAN BIAGIO	-	20,00	20,00	-	21,00	22,00	41,00	42,00
2080130420	MONTE SAN PIETRO	56,00	6,00	6,00	-	-	-	62,00	6,00
3090050250	MONTE SAN SAVINO	-	100,00	100,00	-	-	-	100,00	100,00
3110060490	MONTE URANO	-	-	-	17,00	-	-	17,00	-
3110440260	MONTECASSIANO	-	-	-	47,00	-	-	47,00	-
3090630110	MONTECATINI-TERME	-	-	-	47,00	-	-	47,00	-
2080680270	MONTECCHIO EMILIA	47,00	163,00	164,00	-	-	-	210,00	164,00
2050900620	MONTECCHIO PRECALCINO	- 75,00	-	-	-	-	-	- 75,00	-
1010070750	MONTECHIARO D'ASTI	-	-	-	-	1,00	1,00	1,00	1,00
2080560230	MONTECHIARUGOLO	- 250,00	- 125,00	- 125,00	-	-	-	- 375,00	- 125,00
3120700590	MONTECOMPATRI	-	73,00	72,00	-	54,00	54,00	127,00	126,00
3110440290	MONTEFANO	-	-	-	2,00	-	-	2,00	-
3120910350	MONTEFIASCONE	-	-	-	-	6,00	6,00	6,00	6,00
3120700600	MONTEFLAVIO	-	95,00	95,00	-	-	-	95,00	95,00
4150080540	MONTEFORTE IRPINO	-	-	-	-	31,00	32,00	31,00	32,00
3100800200	MONTEGABBIONE	-	1,00	-	-	-	-	1,00	-
3110060410	MONTEGRANARO	-	-	-	16,00	-	-	16,00	-
1010070760	MONTEGROSSO D'ASTI	6,00	-	-	-	-	-	6,00	-
3120690390	MONTELEONE SABINO	- 60,00	-	-	-	-	-	- 60,00	-
3120700620	MONTELIBRETTI	-	14,00	13,00	-	-	-	14,00	13,00
4170640500	MONTEMILONE	-	-	-	-	6,00	7,00	6,00	7,00
3110060450	MONTEPRANDONE	-	-	-	13,00	55,00	55,00	68,00	55,00
3090750150	MONTEPULCIANO	- 70,00	752,00	753,00	-	95,00	96,00	777,00	849,00
3090050240	MONTERCHI	598,00	-	-	-	- 10,00	- 10,00	588,00	- 10,00
2080130410	MONTERENZIO	120,00	-	-	-	-	-	120,00	-

Codice Ministero Interno	COMUNE	Variazione obiettivo ai sensi del comma 141 dell'articolo 1 della legge n. 220/2010 (legge di stabilità 2011) - Patto regionalizzato orizzontale	Variazione obiettivo ai sensi del comma 480 e segg. dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) - Patto regionalizzato orizzontale	Variazione obiettivo ai sensi del comma 480 e segg. dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) - Patto regionalizzato orizzontale	Variazione obiettivo ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2014 - Patto nazionale orizzontale	Variazione obiettivo ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2015 - Patto nazionale orizzontale	Variazione obiettivo ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2015 - Patto nazionale orizzontale	PATTI ORIZZONTALI (2014 e 2015) TOTALI	PATTI ORIZZONTALI (2014 e 2015) TOTALI
		a	b	c	d	e	f	g=a+b+d+e	h=c+f
		2016	2016	2017	2016	2016	2017	2016	2017
3120910370	MONTEROSI	-	37,00	36,00	-	6,00	7,00	43,00	43,00
2081010100	MONTESCUDO	41,00	-	-	-	-	-	41,00	-
2080500260	MONTESE	- 300,00	35,00	36,00	-	-	-	- 265,00	36,00
4130600240	MONTESILVANO	-	139,00	138,00	62,00	63,00	64,00	264,00	202,00
3090300300	MONTESPERTOLI	-	262,00	263,00	-	-	-	262,00	263,00
5190010250	MONTEVAGO	7,96	-	-	-	-	-	7,96	-
2080320270	MONTIANO	-	3,00	3,00	-	-	-	3,00	3,00
2080610270	MONTICELLI D'ONGINA	73,00	- 30,00	- 30,00	-	-	-	43,00	- 30,00
3090360160	MONTIERI	-	100,00	100,00	-	-	-	100,00	100,00
3120690420	MONTOPOLI DI SABINA	33,00	4,00	4,00	8,00	10,00	11,00	55,00	15,00
1030241510	MONTORFANO	11,00	-	-	-	-	-	11,00	-
3120700650	MONTORIO ROMANO	-	31,00	30,00	-	-	-	31,00	30,00
2050900680	MONTORSO VICENTINO	3,00	-	-	-	-	-	3,00	-
1030491480	MONZA	1.263,00	458,18	458,18	493,00	440,00	441,00	2.654,18	899,18
2080130440	MONZUNO	102,00	21,00	22,00	-	-	-	123,00	22,00
1030770450	MORBEGNO	-	45,82	45,82	-	-	-	45,82	45,82
2081010110	MORCIANO DI ROMAGNA	143,00	275,00	275,00	22,00	4,00	5,00	444,00	280,00
1030121330	MORENGO	24,00	-	-	-	-	-	24,00	-
4180250850	MORMANNO	-	-	-	9,00	-	-	9,00	-
3110440330	MORROVALLE	-	-	-	23,00	60,00	61,00	83,00	61,00
1030570990	MORTARA	-	122,18	122,18	5,00	17,00	17,00	144,18	139,18
1030450370	MOTTEGGIANA	- 45,00	-	-	-	-	-	- 45,00	-
5200170390	MURAVERA	-	-	-	17,00	-	-	17,00	-
4160410500	MURO LECCESE	-	-	-	6,00	-	-	6,00	-
2050870250	MUSILE DI PIAVE	-	82,00	82,00	-	-	-	82,00	82,00
4150510490	NAPOLI	-	-	-	1.717,00	2.636,00	2.636,00	4.353,00	2.636,00
5190480590	NASO	53,04	-	-	-	19,00	19,00	72,04	19,00
1010520970	NEBBIUNO	6,00	-	-	-	-	-	6,00	-
3120700690	NEMI	22,00	73,00	72,00	-	28,00	29,00	123,00	101,00
3120910380	NEPI	-	65,00	65,00	-	-	-	65,00	65,00
4160410520	NEVIANO	-	-	-	9,00	-	-	9,00	-
5190210300	NICOLOSI	4,42	-	-	-	-	-	4,42	-
5190280120	NICOSIA	-	-	-	-	19,00	19,00	19,00	19,00
5190180130	NISCEMI	-	-	-	13,00	47,00	47,00	60,00	47,00
4150720790	NOCERA SUPERIORE	-	-	-	-	31,00	32,00	31,00	32,00
2050890540	NOGAROLE ROCCA	4,00	-	-	-	-	-	4,00	-
2080500270	NONANTOLA	-	247,00	247,00	-	-	-	247,00	247,00
4130790310	NOTARESCO	-	10,00	9,00	1,00	70,00	70,00	81,00	79,00
1030241560	NOVEDRATE	- 90,00	-	-	-	-	-	- 90,00	-
2080680280	NOVELLARA	- 375,00	-	-	-	-	-	- 375,00	-
2050900740	NOVENTA VICENTINA	22,00	23,00	24,00	-	9,00	10,00	54,00	34,00
2080500280	NOVI DI MODENA	- 375,00	-	-	-	-	-	- 375,00	-
4150720800	NOVI VELIA	-	-	-	- 4,00	-	-	- 4,00	-
5200730450	NULE	-	-	-	23,00	-	-	23,00	-
4150080650	NUSCO	-	-	-	- 50,00	-	-	- 50,00	-
1030151130	OFFLAGA	-	-	-	-	6,00	6,00	6,00	6,00
5200730470	OLBIA	-	-	-	220,00	270,00	270,00	490,00	270,00
1030121400	OLTRE IL COLLE	-	-	-	-	1,00	1,00	1,00	1,00
1030491580	OPERA	-	-	-	20,00	-	-	20,00	-
1010811680	ORBASSANO	-	- 500,00	- 500,00	-	-	-	- 500,00	- 500,00
2050900750	ORGIANO	-	18,00	18,00	-	4,00	4,00	22,00	22,00
4160160110	ORIA	-	-	-	16,00	-	-	16,00	-
5200950380	ORISTANO	-	-	-	71,00	-	-	71,00	-
5200530610	OROSEI	-	-	-	37,00	31,00	32,00	68,00	32,00
4130230580	ORTONA A MARE	-	150,00	150,00	31,00	-	-	181,00	150,00
1030121450	OSIO SOTTO	25,00	15,28	15,28	12,00	9,00	10,00	61,28	25,28
3110030350	OSTRA	-	-	-	2,00	-	-	2,00	-
1010811720	OZEGNA	9,00	-	-	-	-	-	9,00	-
5200730520	OZIERI	-	-	-	31,00	-	-	31,00	-
2080130460	OZZANO DELL'EMILIA	123,00	-	-	-	-	-	123,00	-
5190480630	PACE DEL MELA	-	-	-	-	33,00	34,00	33,00	34,00
1030151210	PADERNO FRANCIACORTA	-	-	-	2,00	5,00	5,00	7,00	5,00
3090620230	PALAIA	-	192,00	192,00	-	23,00	24,00	215,00	216,00
5190550500	PALAZZO ADRIANO	- 105,00	-	-	-	-	-	- 105,00	-
5190760150	PALAZZOLO ACREIDE	13,26	-	-	-	31,00	32,00	44,26	32,00
3120330460	PALIANO	-	-	-	16,00	-	-	16,00	-
4180670570	PALMI	-	-	-	10,00	-	-	10,00	-
4130230620	PALOMBARO	-	7,00	6,00	-	-	-	7,00	6,00

Codice Ministero Interno	COMUNE	Variazione obiettivo ai sensi del comma 141 dell'articolo 1 della legge n. 220/2010 (legge di stabilità 2011) - Patto regionalizzato orizzontale	Variazione obiettivo ai sensi del comma 480 e segg. dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) - Patto regionalizzato orizzontale	Variazione obiettivo ai sensi del comma 480 e segg. dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) - Patto regionalizzato orizzontale	Variazione obiettivo ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2014 - Patto nazionale orizzontale	Variazione obiettivo ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2015 - Patto nazionale orizzontale	Variazione obiettivo ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2015 - Patto nazionale orizzontale	PATTI ORIZZONTALI (2014 e 2015) TOTALI	PATTI ORIZZONTALI (2014 e 2015) TOTALI
		a	b	c	d	e	f	g=a+b+d+e	h=c+f
		2016	2016	2017	2016	2016	2017	2016	2017
4150720890	PALOMONTE	-	-	-	23,00	12,00	13,00	35,00	13,00
1010811740	PANCALIERI	-	-	-	- 75,00	-	-	- 75,00	-
1030491670	PARABIAGO	-	- 500,00	- 500,00	- 620,00	-	-	- 1.120,00	- 500,00
4181030260	PARGHELIA	-	-	-	-	5,00	5,00	5,00	5,00
2080560270	PARMA	1.736,00	459,00	459,00	-	-	-	2.195,00	459,00
5190550520	PARTINICO	53,04	-	-	-	38,00	38,00	91,04	38,00
1010521080	PARUZZARO	-	-	-	-	11,00	11,00	11,00	11,00
1030151270	PASSIRANO	-	- 50,00	- 50,00	-	-	-	- 50,00	- 50,00
4170640561	PATERNO PZ	-	-	-	2,00	-	-	2,00	-
4150080690	PATERNOPOLI	-	-	-	8,00	-	-	8,00	-
5200730540	PATTADA	-	-	-	11,00	2,00	3,00	13,00	3,00
5190480650	PATTI	13,26	-	-	-	-	-	13,26	-
5200950410	PAULILATINO	-	-	-	6,00	-	-	6,00	-
1030491680	PAULLO	-	-	-	16,00	-	-	16,00	-
2080500290	PAVULLO NEL FRIGNANO	75,00	-	-	-	-	-	75,00	-
3090620240	PECCIOLI	-	- 300,00	- 300,00	-	-	-	- 300,00	- 300,00
5190210330	PEDARA	65,24	20,00	17,00	-	-	-	85,24	17,00
1030450390	PEGOGNAGA	-	- 100,00	- 100,00	-	-	-	- 100,00	- 100,00
4180220890	PENTONE	-	-	-	4,00	-	-	4,00	-
4150720910	PERDIFUMO	-	-	-	8,00	-	-	8,00	-
1030980660	PEREGO	- 50,00	50,00		-	-		-	-
3090430220	PESCAGLIA	-	-	-	6,00	-	-	6,00	-
4130380680	PESCASSEROLI	-	-	-	19,00	30,00	30,00	49,00	30,00
1030980680	PESCATE	- 32,00	-	-	-	-	-	- 32,00	-
1030491700	PESCHIERA BORROMEO	130,00	76,37	76,37	65,00	-	-	271,37	76,37
5190550530	PETRALIA SOPRANA	-	- 10,00	-	-	-	-	- 10,00	-
3110590450	PETRIANO	-	-	-	3,00	-	-	3,00	-
4130380710	PETTORANO SUL GIZIO	-	12,00	11,00	-	10,00	10,00	22,00	21,00
1010271630	PEVERAGNO	-	- 200,00	-	-	-	-	- 200,00	-
2080610320	PIACENZA	1.504,00	79,00	79,00	-	-	-	1.583,00	79,00
2050540620	PIACENZA D'ADIGE	-	4,00	3,00	-	-	-	4,00	3,00
4150200560	PIANA DI MONTEVERNA	-	-	-	8,00	-	-	8,00	-
4180250980	PIANE CRATI	-	-	-	2,00	-	-	2,00	-
2050900770	PIANEZZE	4,00	-	-	-	-	-	4,00	-
1030121540	PIANICO	-	11,32	11,32	-	-	-	11,32	11,32
2050870280	PIANIGA	22,00	-	-	9,00	-	-	31,00	-
2080130470	PIANORO	- 700,00	- 480,00	- 480,00	-	- 400,00	- 400,00	- 1.580,00	- 880,00
1010271660	PIASCO	6,00	48,00	22,00	-	-	-	54,00	22,00
3090430230	PIAZZA AL SERCHIO	-	456,00	455,00	-	-	-	456,00	455,00
5190280140	PIAZZA ARMERINA	25,10	5,00	4,00	-	-	-	30,10	4,00
3120330500	PICINISCO	-	73,00	74,00	-	-	-	73,00	74,00
3120330510	PICO	-	80,00	80,00	-	-	-	80,00	80,00
4150200570	PIEDIMONTE MATESE	-	-	-	48,00	72,00	73,00	120,00	73,00
1011020530	PIEDIMULERA	-	-	-	5,00	5,00	6,00	10,00	6,00
4150200580	PIETRAMELARA	-	-	-	-	60,00	61,00	60,00	61,00
5190280150	PIETRAPERZIA	-	-	-	-	10,00	11,00	10,00	11,00
3090630130	PIEVE A NIEVOLE	-	29,00	29,00	-	-	-	29,00	29,00
2050100390	PIEVE DI CADORE	36,00	-	-	-	-	-	36,00	-
2080130480	PIEVE DI CENTO	- 1.900,00	- 600,00	- 600,00	-	-	-	- 2.500,00	- 600,00
1030450400	PIEVE DI CORIANO	-	- 15,00	- 15,00	-	-	-	- 15,00	- 15,00
2050840560	PIEVE DI SOLIGO	-	- 40,00	- 40,00	-	-	-	- 40,00	- 40,00
1030491720	PIEVE EMANUELE	-	-	-	-	63,00	64,00	63,00	64,00
3090050300	PIEVE SANTO STEFANO	-	192,00	192,00	-	-	-	192,00	192,00
2080500300	PIEVEPELAGO	-	20,00	20,00	-	-	-	20,00	20,00
1010811870	PINEROLO	23,00	-	-	-	-	-	23,00	-
1010811890	PIOBESI TORINESE	-	-	-	3,00	-	-	3,00	-
3090420120	PIOMBINO	-	-	-	312,00	168,00	169,00	480,00	169,00
3090630140	PISTOIA	- 750,00	- 700,00	- 700,00	- 750,00	-	-	- 2.200,00	- 700,00
4130230660	PIZZOFERRATO	-	-	-	-	4,00	4,00	4,00	4,00
2080610350	PODENZANO	46,00	37,00	37,00	-	-	-	83,00	37,00
3090750220	POGGIBONSI	-	136,00	136,00	-	-	-	136,00	136,00
3091000040	POGGIO A CAIANO	-	-	-	8,00	4,00	5,00	12,00	5,00
3120690490	POGGIO BUSTONE	-	-	-	-	14,00	15,00	14,00	15,00
4160310380	POGGIO IMPERIALE	-	-	-	-	27,00	28,00	27,00	28,00
3120690510	POGGIO MIRTETO	-	- 596,00	- 596,00	-	-	-	- 596,00	- 596,00
3120690520	POGGIO MOIANO	- 50,00	25,00	25,00	-	5,00	6,00	- 20,00	31,00
3120690530	POGGIO NATIVO	-	26,00	26,00	4,00	-	-	30,00	26,00
2080290160	POGGIO RENATICO	- 425,00	- 350,00	- 350,00	- 1.200,00	-	-	- 1.975,00	- 350,00

Codice Ministero Interno	COMUNE	Variazione obiettivo ai sensi del comma 141 dell'articolo 1 della legge n. 220/2010 (legge di stabilità 2011) - Patto regionalizzato orizzontale	Variazione obiettivo ai sensi del comma 480 e segg. dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) - Patto regionalizzato orizzontale	Variazione obiettivo ai sensi del comma 480 e segg. dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) - Patto regionalizzato orizzontale	Variazione obiettivo ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2014 - Patto nazionale orizzontale	Variazione obiettivo ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2015 - Patto nazionale orizzontale	Variazione obiettivo ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2015 - Patto nazionale orizzontale	PATTI ORIZZONTALI (2014 e 2015) TOTALI	PATTI ORIZZONTALI (2014 e 2015) TOTALI
		a	b	c	d	e	f	g=a+b+d+e	h=c+f
		2016	2016	2017	2016	2016	2017	2016	2017
1030450420	POGGIO RUSCO	40,00	-	-	-	-	-	40,00	-
1010811930	POIRINO	-300,00	-	-	-	-	-	-300,00	-
3120700770	POLI	-	-	-	-	20,00	20,00	20,00	20,00
4150720970	POLLA	-	-	-	35,00	13,00	13,00	48,00	13,00
4150720980	POLLICA	-	-	-	27,00	-	-	27,00	-
1030151360	POLPENAZZE	-25,00	-	-	-	-	-	-25,00	-
3120700780	POMEZIA	-	529,00	529,00	-	-	-	529,00	529,00
2080610360	PONTE DELL'OLIO	51,00	-	-	1,00	-	-	52,00	-
1030151390	PONTE DI LEGNO	162,00	305,45	305,45	140,00	95,00	96,00	702,45	401,45
2050840570	PONTE DI PIAVE	19,00	-	-	-	-	-	19,00	-
2050100400	PONTE NELLE ALPI	28,00	82,00	81,00	12,00	-	-	122,00	81,00
3090620280	PONTEDERA	-	252,00	251,00	122,00	22,00	23,00	396,00	274,00
2080610370	PONTENURE	25,00	57,00	58,00	-	-	-	82,00	58,00
1030121600	PONTIDA	-	-80,00	-80,00	-	-	-	-80,00	-80,00
3120400180	PONZA	-	31,00	30,00	-	31,00	32,00	62,00	62,00
2050840580	PONZANO VENETO	-	47,00	47,00	-	-	-	47,00	47,00
3090430260	PORCARI	-	-	-	6,00	12,00	13,00	18,00	13,00
1030241780	PORLEZZA	-	-	-	12,00	-	-	12,00	-
4180670620	PORTIGLIOLA	-	-	-	-	5,00	6,00	5,00	6,00
3110060600	PORTO SAN GIORGIO	-	-	-	39,00	32,00	33,00	71,00	33,00
4140190550	PORTOCANNONE	-	-	-	-	7,00	8,00	7,00	8,00
2050870290	PORTOGRUARO	-	-150,00	-150,00	-	-	-	-150,00	-150,00
2080290170	PORTOMAGGIORE	-225,00	-	-	-	-	-	-225,00	-
5190760151	PORTOPALO DI CAPO PASSERO	-	144,00	118,00	-	-	-	144,00	118,00
4170640620	POTENZA	-	-	-	-	349,00	350,00	349,00	350,00
2050900810	POVE DEL GRAPPA	-	-	-	3,00	-	-	3,00	-
2050890590	POVEGLIANO VERONESE	11,00	-	-	-	-	-	11,00	-
2080680290	POVIGLIO	152,00	34,00	34,00	5,00	18,00	18,00	209,00	52,00
5190650080	POZZALLO	8,84	-	-	-	-	-	8,84	-
1030491760	POZZO D'ADDA	13,00	-	-	-	-	-	13,00	-
3091000050	PRATO	-	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-10.500,00	-6.500,00
2080320310	PREDAPPIO	82,00	-	-	3,00	12,00	13,00	97,00	13,00
2050840620	PREGANZIOL	-	-85,00	-85,00	-	-	-	-85,00	-85,00
1030491780	PREGNANA MILANESE	-	-	-	22,00	-	-	22,00	-
1030121650	PRESEZZO	-80,00	-	-	-	-	-	-80,00	-
1030151460	PREVALLE	25,00	7,64	7,64	14,00	8,00	9,00	54,64	16,64
3120400190	PRIVERNO	-	48,00	47,00	-	-	-	48,00	47,00
5190550580	PRIZZI	15,65	12,00	10,00	-	11,00	11,00	38,65	21,00
4150510610	PROCIDA	-	-	-	12,00	-	-	12,00	-
1030151470	PROVAGLIO D'ISEO	-81,00	-	-	-	-	-	-81,00	-
4150110540	PUGLIANELLO	-	-	-	6,00	-	-	6,00	-
1010021380	QUARGNENTO	-	-	-	-	19,00	19,00	19,00	19,00
3090630161	QUARRATA	-300,00	-	-	-	-	-	-300,00	-
1010021390	QUATTORDIO	-	-	-	3,00	10,00	10,00	13,00	10,00
2080680300	QUATTRO CASTELLA	136,00	-	-	-	-	-	136,00	-
1030450460	QUINGENTOLE	-15,00	-23,50	-23,50	-	-	-	-38,50	-23,50
1010271790	RACCONIGI	14,00	-	-	3,00	12,00	13,00	29,00	13,00
5190480680	RACCUIA	12,82	-	-	-	28,00	29,00	40,82	29,00
3090750230	RADDA IN CHIANTI	-	35,00	35,00	-	-	-	35,00	35,00
3090750240	RADICOFANI	-	13,00	12,00	-	-	-	13,00	12,00
5190010300	RAFFADALI	17,33	-	-	-	-	-	17,33	-
5190210360	RAMACCA	11,05	-	-	16,00	-	-	27,05	-
2080680310	RAMISETO	51,00	-	-	-	-	-	51,00	-
5190210370	RANDAZZO	-	-	-	-	22,00	22,00	22,00	22,00
5190010310	RAVANUSA	7,07	-	-	-	-	-	7,07	-
2080660140	RAVENNA	1.250,00	135,00	135,00	-	-	-	1.385,00	135,00
4150200660	RAVISCANINA	-	-	-	-	11,00	12,00	11,00	12,00
4150200670	RECALE	-	-	-	84,00	-	-	84,00	-
3110440440	RECANATI	-	-	-	47,00	-	-	47,00	-
2050840640	REFRONTOLO	-61,00	10,00	9,00	-	-	-	-51,00	9,00
3090300350	REGGELLO	117,00	-	-	-	-	-	117,00	-
2080680330	REGGIO EMILIA	-1.600,00	-	-	-	-	-	-1.600,00	-
2080680320	REGGIOLO	-775,00	94,00	95,00	-	-	-	-681,00	95,00
4180251030	RENDE	-	-	-	-	20,00	20,00	20,00	20,00
1030491800	RESCALDINA	97,00	-	-	-	-	-	97,00	-
1030491810	RHO	120,00	122,18	122,18	25,00	89,00	89,00	356,18	211,18
2081010130	RICCIONE	574,00	106,00	106,00	-	-	-	680,00	106,00
5190180150	RIESI	4,42	-	-	4,00	14,00	14,00	22,42	14,00

Codice Ministero Interno	COMUNE	Variazione obiettivo ai sensi del comma 141 dell'articolo 1 della legge n. 220/2010 (legge di stabilità 2011) - Patto regionalizzato orizzontale	Variazione obiettivo ai sensi del comma 480 e segg. dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) - Patto regionalizzato orizzontale	Variazione obiettivo ai sensi del comma 480 e segg. dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) - Patto regionalizzato orizzontale	Variazione obiettivo ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2014 - Patto nazionale orizzontale	Variazione obiettivo ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2015 - Patto nazionale orizzontale	Variazione obiettivo ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2015 - Patto nazionale orizzontale	PATTI ORIZZONTALI (2014 e 2015) TOTALI	PATTI ORIZZONTALI (2014 e 2015) TOTALI
		a	b	c	d	e	f	g=a+b+d+e	h=c+f
		2016	2016	2017	2016	2016	2017	2016	2017
1010271810	RIFREDDO	2,00	-	-	-	-	-	2,00	-
2081010140	RIMINI	1.348,00	-	-	-	-	-	1.348,00	-
3090420150	RIO MARINA	-62,00	-	-	-	-	-	-62,00	-
3090420160	RIO NELL'ELBA	-	203,00	203,00	-	-	-	203,00	203,00
2080680340	RIO SALICETO	73,00	-	-	-	-	-	73,00	-
2080660150	RIOLO TERME	20,00	-	-	-	-	-	20,00	-
3120330570	RIPI	-	42,00	41,00	-	-	-	42,00	41,00
5190210380	RIPOSTO	13,26	-	-	16,00	-	-	29,26	-
1010812060	RIVALTA DI TORINO	14,00	-	-	-	-	-	14,00	-
1030571190	RIVANAZZANO	16,00	-	-	-	-	-	16,00	-
1010812090	RIVAROLO CANAVESE	-	-	-	-	28,00	29,00	28,00	29,00
2080610380	RIVERGARO	69,00	-	-	-	-	-	69,00	-
3120690580	RIVODUTRI	-	-	-	1,00	-	-	1,00	-
1030980710	ROBBIATE	6,00	-	-	-	-	-	6,00	-
4130380820	ROCCA DI MEZZO	-	-	-	7,00	-	-	7,00	-
3120400220	ROCCA MASSIMA	-50,00	-	-	-	-	-	-50,00	-
2080560300	ROCCABIANCA	-	-	-	-	3,00	3,00	3,00	3,00
3120400210	ROCCAGORGA	-	19,00	18,00	-	12,00	13,00	31,00	31,00
4130230730	ROCCAMONTEPIANO	-	-	-	-	3,00	3,00	3,00	3,00
4150510650	ROCCARAINOLA	-	-	-	-	12,00	13,00	12,00	13,00
4130380840	ROCCARASO	-	-	-	25,00	-	-	25,00	-
3120330590	ROCCASECCA	-	182,00	182,00	-	-	-	182,00	182,00
4130230760	ROCCASPINALVETI	-	-	-	-	3,00	3,00	3,00	3,00
3090360200	ROCCASTRADA	38,00	195,00	195,00	5,00	3,00	3,00	241,00	198,00
1010271920	ROCCAVIONE	-	55,00	25,00	-	-	-	55,00	25,00
1030491840	RODANO	-	-150,00	-150,00	-	-	-	-150,00	-150,00
1030151540	RODENGO-SAIANO	-75,00	-	-	-	-	-	-75,00	-
1030241860	RODERO	-	15,28	15,28	-	-	-	15,28	15,28
4180251050	ROGGIANO GRAVINA	-	-	-	31,00	87,00	87,00	118,00	87,00
2080680350	ROLO	-	-264,00	-264,00	-	-	-	-264,00	-264,00
2050900860	ROMANO D'EZZELINO	20,00	48,00	48,00	26,00	26,00	26,00	120,00	74,00
1010521250	ROMENTINO	-20,00	-	-	-	-	-	-20,00	-
2050890620	RONCA'	10,00	23,00	24,00	-	-	-	33,00	24,00
1030151560	RONCADELLE	-	-175,00	-175,00	-	-900,00	-900,00	-1.075,00	-1.075,00
1030571260	RONCARO	-	3,82	3,82	-	2,00	3,00	5,82	6,82
3120910440	RONCIGLIONE	-	-	-	-	19,00	19,00	19,00	19,00
1030491860	RONCO BRIANTINO	-	7,64	7,64	-	6,00	7,00	13,64	14,64
1070340490	RONCO SCRIVIA	-62,00	-	-	-	-	-	-62,00	-
2080320360	RONCOFREDDO	6,00	-19,00	-19,00	-	-	-	-13,00	-19,00
2050900870	ROSA'	-	-620,00	-620,00	2,00	-	-	-618,00	-620,00
1030491870	ROSATE	-25,00	-	-	-	-	-	-25,00	-
5190760160	ROSOLINI	19,54	-	-	-	31,00	32,00	50,54	32,00
4150080790	ROTONDI	-	-	-	18,00	-	-	18,00	-
2080610390	ROTTOFRENO	130,00	13,00	13,00	-	-	-	143,00	13,00
4180251110	ROVITO	-	-	-	-	5,00	5,00	5,00	5,00
2080660160	RUSSI	63,00	53,00	53,00	-	-	-	116,00	53,00
2050540730	SACCOLONGO	-	8,00	8,00	-	-	-	8,00	8,00
3120700920	SACROFANO	-	18,00	19,00	-	-	-	18,00	19,00
1010960560	SAGLIANO MICCA	-	-	-	-15,00	-	-	-15,00	-
2080560310	SALA BAGANZA	153,00	165,00	166,00	-	76,00	77,00	394,00	243,00
2080130500	SALA BOLOGNESE	2,00	36,00	36,00	-	-	-	38,00	36,00
1030151600	SALE MARASINO	-110,00	15,28	15,28	-	-	-	-94,73	15,28
1030990460	SALERANO SUL LAMBRO	3,00	-	-	-	-	-	3,00	-
2050840690	SALGAREDA	38,00	-	-	-	-	-	38,00	-
4160410640	SALICE SALENTINO	-	-	-	13,00	21,00	21,00	34,00	21,00
1030151610	SALO'	98,00	213,82	213,82	41,00	31,00	32,00	383,82	245,82
2080560320	SALSOMAGGIORE TERME	546,00	125,00	125,00	-	-	-	671,00	125,00
2081010150	SALUDECIO	-	75,00	75,00	6,00	-	-	81,00	75,00
1010881270	SALUGGIA	6,00	-	-	-	-	-	6,00	-
1010272030	SALUZZO	14,00	-	-	-	-	-	14,00	-
3090630170	SAMBUCA PISTOIESE	-	65,00	64,00	-	-	-	65,00	64,00
5200950450	SAMUGHEO	-	-	-	-	19,00	19,00	19,00	19,00
1070370490	SAN BARTOLOMEO AL MARE	-47,00	-	-	-	-	-	-47,00	-
4150110560	SAN BARTOLOMEO IN GALDO	-	-	-	15,00	-	-	15,00	-
2080130510	SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO	-	47,00	48,00	-	-	-	47,00	48,00
2050840700	SAN BIAGIO DI CALLALTA	15,00	-	-	-	-	-	15,00	-
5190180160	SAN CATALDO	0,96	-	-	22,00	47,00	47,00	69,96	47,00
3120700931	SAN CESAREO	-225,00	-100,00	-100,00	-	-	-	-325,00	-100,00

Codice Ministero Interno	COMUNE	Variazione obiettivo ai sensi del comma 141 dell'articolo 1 della legge n. 220/2010 (legge di stabilità 2011) - Patto regionalizzato orizzontale	Variazione obiettivo ai sensi del comma 480 e segg. dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) - Patto regionalizzato orizzontale	Variazione obiettivo ai sensi del comma 480 e segg. dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) - Patto regionalizzato orizzontale	Variazione obiettivo ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2014 - Patto nazionale orizzontale	Variazione obiettivo ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2015 - Patto nazionale orizzontale	Variazione obiettivo ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2015 - Patto nazionale orizzontale	PATTI ORIZZONTALI (2014 e 2015) TOTALI	PATTI ORIZZONTALI (2014 e 2015) TOTALI
		a	b	c	d	e	f	g=a+b+d+e	h=c+f
		2016	2016	2017	2016	2016	2017	2016	2017
2080500350	SAN CESARIO SUL PANARO	107,00	20,00	21,00	-	-	-	127,00	21,00
5190550610	SAN CIPIRELLO	8,84	-	-	-	22,00	22,00	30,84	22,00
4150721180	SAN CIPRIANO PICENTINO	-	-	-	23,00	61,00	62,00	84,00	62,00
2081010160	SAN CLEMENTE	53,00	82,00	82,00	-	-	-	135,00	82,00
5190210390	SAN CONO	-	-	-	1,00	-	-	1,00	-
4180251160	SAN DONATO DI NINEA	-	-	-	3,00	9,00	10,00	12,00	10,00
1010812310	SAN FRANCESCO AL CAMPO	-	239,00	111,00	-	-	-	239,00	111,00
3100800290	SAN GEMINI	-	1,00	2,00	-	-	-	1,00	2,00
1030450560	SAN GIACOMO DELLE SEGNATE	-	-	-	-	5,00	5,00	5,00	5,00
3090750280	SAN GIMIGNANO	-	-300,00	-300,00	-	-	-	-300,00	-300,00
4150510670	SAN GIORGIO A CREMANO	-	-	-	37,00	-	-	37,00	-
3120330620	SAN GIORGIO A LIRI	276,00	-276,00		-	-		-	-
4180251190	SAN GIORGIO ALBANESE	-	-	-	-	1,00	2,00	1,00	2,00
2050540750	SAN GIORGIO DELLE PERTICHE	78,00	-	-	-	-	-	78,00	-
2080130520	SAN GIORGIO DI PIANO	-	387,00	387,00	47,00	45,00	46,00	479,00	433,00
2050540760	SAN GIORGIO IN BOSCO	32,00	17,00	17,00	-	-	-	49,00	17,00
4160780240	SAN GIORGIO IONICO	-	-	-	-	29,00	29,00	29,00	29,00
4150110580	SAN GIORGIO LA MOLARA	-	-	-	6,00	22,00	23,00	28,00	23,00
2080610400	SAN GIORGIO PIACENTINO	24,00	23,00	24,00	10,00	-	-	57,00	24,00
1030450580	SAN GIOVANNI DEL DOSSO	-65,00	-70,00	-70,00	-	-	-	-135,00	-70,00
2081010170	SAN GIOVANNI IN MARIGNANO	182,00	219,00	219,00	-	-	-	401,00	219,00
2080130530	SAN GIOVANNI IN PERSICETO	408,00	600,00	600,00	-	-	-	1.008,00	600,00
5190210400	SAN GIOVANNI LA PUNTA	-	-	-	-	49,00	49,00	49,00	49,00
2050890700	SAN GIOVANNI LUPATOTO	-	-2.000,00	-2.000,00	22,00	-	-	-1.978,00	-2.000,00
3090050330	SAN GIOVANNI VALDARNO	21,00	91,00	92,00	-	-	-	112,00	92,00
3090620300	SAN GIULIANO TERME	-	-	-	31,00	-	-	31,00	-
5190550620	SAN GIUSEPPE IATO	-	-	-	12,00	-	-	12,00	-
3090300390	SAN GODENZO	-	-	-	1,00	-	-	1,00	-
2080130540	SAN LAZZARO DI SAVENA	442,00	65,00	65,00	81,00	-	-	588,00	65,00
3110590530	SAN LEO	-200,00	-	-	-	-	-	-200,00	-
4150110600	SAN LORENZELLO	-	-	-	14,00	48,00	49,00	62,00	49,00
4180251220	SAN LORENZO DEL VALLO	-	-	-	-	4,00	4,00	4,00	4,00
3110590540	SAN LORENZO IN CAMPO	-	-	-	-	57,00	57,00	57,00	57,00
3120910460	SAN LORENZO NUOVO	-	-	-	-	3,00	3,00	3,00	3,00
3090630180	SAN MARCELLO PISTOIESE	64,00	308,00	308,00	20,00	51,00	52,00	443,00	360,00
4180251240	SAN MARCO ARGENTANO	-	-	-	16,00	37,00	37,00	53,00	37,00
5190480780	SAN MARCO D'ALUNZIO	-	-	-	-	25,00	25,00	25,00	25,00
2050540770	SAN MARTINO DI LUPARI	-	-650,00	-650,00	-	-	-	-650,00	-650,00
2080680370	SAN MARTINO IN RIO	-150,00	-270,00	-270,00	-	-	-	-420,00	-270,00
1030571340	SAN MARTINO SICCOMARIO	49,00	-	-	9,00	17,00	17,00	75,00	17,00
1010812380	SAN MAURIZIO CANAVESE	19,00	-	-	-	-	-	19,00	-
2080320400	SAN MAURO PASCOLI	37,00	-	-	11,00	-	-	48,00	-
4150080830	SAN MICHELE DI SERINO	-	-	-	-	12,00	13,00	12,00	13,00
1010272100	SAN MICHELE MONDOVI'	13,00	31,00	14,00	6,00	9,00	10,00	59,00	24,00
4180251260	SAN NICOLA ARCELLA	-	-	-	26,00	-	-	26,00	-
1010071010	SAN PAOLO SOLBRITO	-	-	-	2,00	1,00	1,00	3,00	1,00
5190480790	SAN PIER NICETO	13,17	-	-	-	-	-	13,17	-
2050840720	SAN PIETRO DI FELETTO	-	6,00	6,00	-	-	-	6,00	6,00
2050890750	SAN PIETRO IN CARIANO	87,00	115,00	115,00	-	-	-	202,00	115,00
2080130550	SAN PIETRO IN CASALE	135,00	26,00	26,00	-	-	-	161,00	26,00
2050540790	SAN PIETRO VIMINARIO	-	18,00	17,00	-	-	-	18,00	17,00
2080680380	SAN POLO D'ENZA	36,00	-	-	-	-	-	36,00	-
2080500370	SAN POSSIDONIO	-125,00	-	-	-	-	-	-125,00	-
4150200810	SAN PRISCO	-	-	-	25,00	-	-	25,00	-
2080500380	SAN PROSPERO	30,00	24,00	24,00	-	-	-	54,00	24,00
1010812420	SAN RAFFAELE CIMENA	5,00	-	-	-	-	-	5,00	-
1030990490	SAN ROCCO AL PORTO	-13,00	-	-	-	2,00	3,00	-11,00	3,00
5190480810	SAN SALVATORE DI FITALIA	31,56	-	-	31,00	9,00	9,00	71,56	9,00
1010021510	SAN SALVATORE MONFERRATO	-	-	-	-	1,00	1,00	1,00	1,00
4150110660	SAN SALVATORE TELESINO	-	-	-	3,00	-	-	3,00	-
2080560330	SAN SECONDO PARMENSE	121,00	150,00	150,00	8,00	-	-	279,00	150,00
4160310490	SAN SEVERO	-	-	-	16,00	-	-	16,00	-
4180251290	SAN SOSTI	-	-	-	-	85,00	86,00	85,00	86,00
5190480890	SAN TEODORO ME	1,77	-	-	2,00	8,00	8,00	11,77	8,00
2050840750	SAN VENDEMIANO	-	114,00	114,00	27,00	63,00	64,00	204,00	178,00
5200950500	SAN VERO MILIS	-	-	-	-	15,00	16,00	15,00	16,00
2050900960	SAN VITO DI LEGUZZANO	-	28,00	28,00	-	4,00	5,00	32,00	33,00
3120330690	SAN VITTORE DEL LAZIO	-	53,00	53,00	-	-	-	53,00	53,00

Codice Ministero Interno	COMUNE	Variazione obiettivo ai sensi del comma 141 dell'articolo 1 della legge n. 220/2010 (legge di stabilità 2011) - Patto regionalizzato orizzontale	Variazione obiettivo ai sensi del comma 480 e segg. dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) - Patto regionalizzato orizzontale	Variazione obiettivo ai sensi del comma 480 e segg. dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) - Patto regionalizzato orizzontale	Variazione obiettivo ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2014 - Patto nazionale orizzontale	Variazione obiettivo ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2015 - Patto nazionale orizzontale	Variazione obiettivo ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2015 - Patto nazionale orizzontale	PATTI ORIZZONTALI (2014 e 2015) TOTALI	PATTI ORIZZONTALI (2014 e 2015) TOTALI
		a	b	c	d	e	f	g=a+b+d+e	h=c+f
		2016	2016	2017	2016	2016	2017	2016	2017
1030492010	SAN ZENONE AL LAMBRO	20,00	-	-	-	-	-	20,00	-
2050890710	SANGUINETTO	-	7,00	7,00	- 35,00	-	-	- 28,00	7,00
3090050340	SANSEPOLCRO	100,00	1.000,00	1.000,00	28,00	31,00	32,00	1.159,00	1.032,00
4180251300	SANTA CATERINA ALBANESE	-	-	-	23,00	11,00	12,00	34,00	12,00
5190180170	SANTA CATERINA VILLARMOSA	1,24	-	-	-	-	-	1,24	-
4160410710	SANTA CESAREA TERME	-	-	-	-	5,00	6,00	5,00	6,00
3090620320	SANTA CROCE SULL'ARNO	21,00	-	-	-	-	-	21,00	-
2050840740	SANTA LUCIA DI PIAVE	-	82,00	82,00	-	-	-	82,00	82,00
5190010370	SANTA MARGHERITA DI BELICE	3,54	-	-	-	9,00	10,00	12,54	10,00
2050870350	SANTA MARIA DI SALA	- 225,00	- 350,00	- 350,00	-	-	-	- 575,00	- 350,00
5190820200	SANTA NINFA	5,35	-	-	19,00	-	-	24,35	-
2080320420	SANTA SOFIA	-	-	-	-	6,00	7,00	6,00	7,00
4140940440	SANT'AGAPITO	-	-	-	3,00	-	-	3,00	-
2080130560	SANT'AGATA BOLOGNESE	- 100,00	-	-	-	-	-	- 100,00	-
4150110680	SANT'AGATA DE' GOTI	-	-	-	-	19,00	19,00	19,00	19,00
4180251320	SANT'AGATA DI ESARO	-	-	-	-	12,00	13,00	12,00	13,00
5190480830	SANT'AGATA DI MILITELLO	-	-	-	-	58,00	58,00	58,00	58,00
3110590550	SANT'AGATA FELTRIA	74,00	-	-	-	21,00	22,00	95,00	22,00
2080660170	SANT'AGATA SUL SANTERNO	- 140,00	-	-	-	-	-	- 140,00	-
2080290190	SANT'AGOSTINO	- 2.100,00	- 725,00	- 725,00	-	-	-	- 2.825,00	- 725,00
5190210450	SANT'ALFIO	2,21	-	-	8,00	-	-	10,21	-
2050890760	SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA	11,00	23,00	24,00	-	-	-	34,00	24,00
4180221150	SANT'ANDREA APOSTOLO DELLO IONIO	-	-	-	24,00	61,00	62,00	85,00	62,00
3120330650	SANT'ANDREA DEL GARIGLIANO	-	-	-	-	9,00	10,00	9,00	10,00
4150110690	SANT'ANGELO A CUPOLO	-	-	-	6,00	2,00	2,00	8,00	2,00
3110590570	SANT'ANGELO IN VADO	-	-	-	22,00	76,00	77,00	98,00	77,00
2050890770	SANT'ANNA D'ALFAEDO	-	35,00	36,00	-	-	-	35,00	36,00
1010812460	SANT'ANTONINO DI SUSA	-	89,00	41,00	-	-	-	89,00	41,00
4150510740	SANT'ANTONIO ABATE	-	-	-	16,00	-	-	16,00	-
3120330670	SANT'ELIA FIUMERAPIDO	-	-	-	-	12,00	13,00	12,00	13,00
4160090400	SANTERAMO IN COLLE	-	-	-	12,00	38,00	38,00	50,00	38,00
2080680390	SANT'ILARIO D'ENZA	91,00	139,00	140,00	-	-	-	230,00	140,00
5190480900	SANTO STEFANO DI CAMASTRA	- 71,00	- 100,00	- 100,00	-	-	-	- 171,00	- 100,00
4180251340	SANTO STEFANO DI ROGLIANO	-	-	-	6,00	-	-	6,00	-
5190010390	SANTO STEFANO QUISQUINA	- 298,50	-	-	-	-	-	- 298,50	-
1010272140	SANTO STEFANO ROERO	22,00	-	-	-	-	-	22,00	-
2050900950	SANTORSO	- 50,00	-	-	-	-	-	- 50,00	-
4150721340	SAPRI	-	-	-	-	40,00	40,00	40,00	40,00
2050900970	SARCEDO	10,00	-	-	-	-	-	10,00	-
2050900980	SAREGO	-	-	-	6,00	-	-	6,00	-
1030121840	SARNICO	-	10,92	10,92	-	13,00	14,00	23,92	24,92
2080320430	SARSINA	-	209,00	209,00	-	-	-	209,00	209,00
5200730620	SASSARI	-	-	-	62,00	-	-	62,00	-
2080130570	SASSO MARCONI	385,00	27,00	28,00	23,00	23,00	23,00	458,00	51,00
2080500390	SASSUOLO	569,00	-	-	-	-	-	569,00	-
4180221200	SATRIANO	-	-	-	12,00	15,00	16,00	27,00	16,00
4150080950	SAVIGNANO IRPINO	-	-	-	22,00	36,00	37,00	58,00	37,00
2080320440	SAVIGNANO SUL RUBICONE	185,00	26,00	27,00	28,00	6,00	7,00	245,00	34,00
2080680400	SCANDIANO	462,00	122,00	122,00	-	-	-	584,00	122,00
3090300410	SCANDICCI	-	- 10.000,00	- 10.000,00	-	-	-	- 10.000,00	- 10.000,00
4130380920	SCANNO	-	-	-	9,00	-	-	9,00	-
4130230870	SCERNI	-	-	-	2,00	-	-	2,00	-
2050901000	SCHIO	411,00	-	-	94,00	-	-	505,00	-
5190010400	SCIACCA	22,10	-	-	16,00	19,00	19,00	57,10	19,00
5190650110	SCICLI	66,30	-	-	-	-	-	66,30	-
4130380940	SCOPPITO	-	-	-	5,00	-	-	5,00	-
1030492040	SEGRATE	-	-	-	31,00	-	-	31,00	-
1030151660	SELLERO	-	21,54	21,54	-	-	-	21,54	21,54
2050540860	SELVAZZANO DENTRO	-	28,00	28,00	-	-	-	28,00	28,00
3090430280	SERAVEZZA	208,00	190,00	189,00	19,00	95,00	96,00	512,00	285,00
5200170710	SERDIANA	-	-	-	-	19,00	19,00	19,00	19,00
1030492070	SEREGNO	-	53,46	53,46	-	-	-	53,46	53,46
3120400270	SERMONETA	-	-	-	6,00	-	-	6,00	-
4160310510	SERRACAPRIOLA	-	-	-	-	10,00	11,00	10,00	11,00
5190180180	SERRADIFALCO	-	-	-	22,00	-	-	22,00	-
2080500410	SERRAMAZZONI	170,00	44,00	45,00	-	-	-	214,00	45,00
3090630190	SERRAVALLE PISTOIESE	-	233,00	232,00	11,00	7,00	8,00	251,00	240,00
1010881360	SERRAVALLE SESIA	6,00	29,00	13,00	4,00	15,00	15,00	54,00	28,00

Codice Ministero Interno	COMUNE	Variazione obiettivo ai sensi del comma 141 dell'articolo 1 della legge n. 220/2010 (legge di stabilità 2011) - Patto regionalizzato orizzontale	Variazione obiettivo ai sensi del comma 480 e segg. dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) - Patto regionalizzato orizzontale	Variazione obiettivo ai sensi del comma 480 e segg. dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) - Patto regionalizzato orizzontale	Variazione obiettivo ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2014 - Patto nazionale orizzontale	Variazione obiettivo ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2015 - Patto nazionale orizzontale	Variazione obiettivo ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2015 - Patto nazionale orizzontale	PATTI ORIZZONTALI (2014 e 2015) TOTALI	PATTI ORIZZONTALI (2014 e 2015) TOTALI
		a	b	c	d	e	f	g=a+b+d+e	h=c+f
		2016	2016	2017	2016	2016	2017	2016	2017
4150200880	SESSA AURUNCA	-	-	-	16,00	12,00	13,00	28,00	13,00
1030492080	SESTO SAN GIOVANNI	-	-	-	-	95,00	96,00	95,00	96,00
2080500420	SESTOLA	- 165,00	-	-	-	-	-	- 165,00	-
1030492100	SETTIMO MILANESE	-	-	-	25,00	2,00	2,00	27,00	2,00
1010812550	SETTIMO TORINESE	-	-	-	47,00	-	-	47,00	-
3120330720	SGURGOLA	176,00	-	-	-	-	-	176,00	-
3090750320	SIENA	-	-	-	125,00	-	-	125,00	-
5200170800	SINNAI	-	-	-	28,00	58,00	58,00	86,00	58,00
5190760170	SIRACUSA	132,59	-	-	-	-	-	132,59	-
2080320450	SOGLIANO AL RUBICONE	-	94,00	94,00	-	-	-	94,00	94,00
4160410740	SOGLIANO CAVOUR	-	-	-	14,00	-	-	14,00	-
1030492120	SOLARO	-	61,09	61,09	12,00	25,00	26,00	98,09	87,09
2050540870	SOLESINO	26,00	-	-	-	-	-	26,00	-
2080500430	SOLIERA	- 500,00	- 200,00	- 200,00	-	-	-	- 700,00	- 200,00
4150510790	SOMMA VESUVIANA	-	-	-	-	22,00	22,00	22,00	22,00
2050890810	SOMMACAMPAGNA	-	-	-	27,00	-	-	27,00	-
1010272220	SOMMARIVA DEL BOSCO	8,00	-	-	20,00	6,00	6,00	34,00	6,00
5190180190	SOMMATINO	7,74	-	-	-	-	-	7,74	-
2050890820	SONA	22,00	47,00	47,00	-	-	-	69,00	47,00
1030770610	SONDRIO	-	-	-	-	31,00	32,00	31,00	32,00
3120400290	SONNINO	-	- 89,00	- 89,00	-	-	-	- 89,00	- 89,00
2080560360	SORAGNA	41,00	-	-	10,00	-	-	51,00	-
1070340600	SORI	125,00	-	-	-	-	-	125,00	-
3120910470	SORIANO NEL CIMINO	-	-	-	-	12,00	13,00	12,00	13,00
5190760190	SORTINO	-	-	-	5,00	6,00	7,00	11,00	7,00
2050100560	SOSPIROLO	- 40,00	-	-	-	-	-	- 40,00	-
3090750340	SOVICILLE	-	-	-	-	8,00	9,00	8,00	9,00
2050100580	SOVRAMONTE	-	77,00	77,00	- 50,00	- 65,00	- 65,00	- 38,00	12,00
4150200890	SPARANISE	-	-	-	8,00	-	-	8,00	-
3120400300	SPERLONGA	-	37,00	38,00	-	17,00	17,00	54,00	55,00
4180251420	SPEZZANO ALBANESE	-	-	-	-	9,00	10,00	9,00	10,00
4180251430	SPEZZANO DELLA SILA	-	-	-	-	41,00	42,00	41,00	42,00
2080500440	SPILAMBERTO	- 310,00	32,00	33,00	-	-	-	- 278,00	33,00
3110060700	SPINETOLI	-	-	-	40,00	- 150,00	- 150,00	- 110,00	- 150,00
1030260990	SPINO D'ADDA	48,00	3,06	3,06	-	23,00	23,00	74,06	26,06
1030121960	SPINONE AL LAGO	-	16,80	16,80	-	-	-	16,80	16,80
1030121970	SPIRANO	65,00	-	-	-	-	-	65,00	-
4130600410	SPOLTORE	-	-	-	-	41,00	42,00	41,00	42,00
1070740570	SPOTORNO	-	-	-	-	4,00	5,00	4,00	5,00
2050840810	SPRESIANO	22,00	12,00	12,00	-	-	-	34,00	12,00
4180221380	SQUILLACE	-	-	-	-	9,00	10,00	9,00	10,00
4180221390	STALETTI	-	-	-	-	10,00	10,00	10,00	10,00
4181030430	STEFANACONI	-	-	-	-	8,00	8,00	8,00	8,00
1070740580	STELLA	15,00	-	-	-	-	-	15,00	-
3120690640	STIMIGLIANO	-	- 78,00	- 77,00	-	-	-	- 78,00	- 77,00
1030121990	STROZZA	14,00	-	-	-	-	-	14,00	-
3120330750	SUPINO	-	-	-	-	26,00	27,00	26,00	27,00
1010812600	SUSA	- 1,00	-	-	-	-	-	- 1,00	-
2050840820	SUSEGANA	-	46,00	46,00	-	-	-	46,00	46,00
5190180200	SUTERA	- 50,00	-	-	-	-	-	- 50,00	-
3090420200	SUVERETO	-	45,00	45,00	-	6,00	7,00	51,00	52,00
1030450650	SUZZARA	- 150,00	-	-	-	-	-	- 150,00	-
2050710460	TAGLIO DI PO	-	29,00	28,00	-	-	-	29,00	28,00
1030861070	TAINO	-	28,56	28,56	8,00	12,00	12,00	48,56	40,56
3110590630	TALAMELLO	-	-	-	3,00	28,00	29,00	31,00	29,00
3120910490	TARQUINIA	-	220,00	219,00	-	49,00	50,00	269,00	269,00
4180251450	TARSIA	-	-	-	-	13,00	14,00	13,00	14,00
2050840830	TARZO	-	24,00	23,00	-	-	-	24,00	23,00
3090300450	TAVARNELLE VAL DI PESA	25,00	-	-	-	-	-	25,00	-
1030990560	TAVAZZANO CON VILLAVESCO	-	-	-	2,00	-	-	2,00	-
4150721460	TEGGIANO	-	-	-	-	3,00	3,00	3,00	3,00
5190480951	TERME VIGLIATORE	12,64	-	-	17,00	17,00	17,00	46,64	17,00
5190550680	TERMINI IMERESE	164,06	-	-	-	-	-	164,06	-
3100800320	TERNI	-	-	-	242,00	-	-	242,00	-
1030122040	TERNO D'ISOLA	-	9,59	9,59	-	-	-	9,59	9,59
5200950650	TERRALBA	-	-	-	65,00	-	-	65,00	-
3090620350	TERRICCIOLA	91,00	-	-	-	6,00	7,00	97,00	7,00
5200530860	TERTENIA	-	-	-	-	12,00	13,00	12,00	13,00

Codice Ministero Interno	COMUNE	Variazione obiettivo ai sensi del comma 141 dell'articolo 1 della legge n. 220/2010 (legge di stabilità 2011) - Patto regionalizzato orizzontale	Variazione obiettivo ai sensi del comma 480 e segg. dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) - Patto regionalizzato orizzontale	Variazione obiettivo ai sensi del comma 480 e segg. dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) - Patto regionalizzato orizzontale	Variazione obiettivo ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2014 - Patto nazionale orizzontale	Variazione obiettivo ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2015 - Patto nazionale orizzontale	Variazione obiettivo ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2015 - Patto nazionale orizzontale	PATTI ORIZZONTALI (2014 e 2015) TOTALI	PATTI ORIZZONTALI (2014 e 2015) TOTALI
		a	b	c	d	e	f	g=a+b+d+e	h=c+f
		2016	2016	2017	2016	2016	2017	2016	2017
5200170840	TEULADA	-	-	-	14,00	-	-	14,00	-
2080560390	TIZZANO VAL PARMA	-	38,00	38,00	-	-	-	38,00	38,00
2080680410	TOANO	70,00	-	-	-	5,00	6,00	75,00	6,00
3100580520	TODI	-	29,00	69,00	-	-	-	29,00	69,00
3120690660	TOFFIA	-	20,00	20,00	-	-	-	20,00	20,00
3120701040	TOLFA	-	163,00	162,00	-	-	-	163,00	162,00
4130230900	TOLLO	-	18,00	17,00	-	-	-	18,00	17,00
2050540910	TOMBOLO	9,00	47,00	47,00	-	-	-	56,00	47,00
4150081080	TORELLA DE' LOMBARDI	-	-	-	-	6,00	7,00	6,00	7,00
3100580530	TORGIANO	-	-	-	-	19,00	20,00	19,00	20,00
2050901070	TORREBELVICINO	- 30,00	-	-	-	-	-	- 30,00	-
2050540920	TORREGLIA	-	28,00	28,00	-	-	-	28,00	28,00
5190550700	TORRETTA	22,98	17,00	13,00	-	14,00	15,00	53,98	28,00
2050890850	TORRI DEL BENACO	-	47,00	47,00	-	31,00	32,00	78,00	79,00
3120330780	TORRICE	-	-	-	-	4,00	5,00	4,00	5,00
4160780280	TORRICELLA	-	-	-	-	19,00	20,00	19,00	20,00
2080560410	TORRILE	79,00	-	-	-	6,00	6,00	85,00	6,00
1030861100	TRAVEDONA-MONATE	-	-	-	-	9,00	10,00	9,00	10,00
2080560420	TRAVERSETOLO	- 50,00	-	-	-	-	-	- 50,00	-
2080610430	TRAVO	-	15,00	16,00	-	-	-	15,00	16,00
4180251500	TREBISACCE	-	-	-	-	76,00	77,00	76,00	77,00
2080320480	TREDOZIO	- 30,00	-	-	-	-	-	- 30,00	-
4150721520	TRENTINARA	-	-	-	3,00	9,00	10,00	12,00	10,00
1030151800	TRENZANO	-	- 55,00	- 55,00	-	-	-	- 55,00	- 55,00
1030122100	TREVIGLIO	364,00	458,18	458,18	-	-	-	822,18	458,18
2050840850	TREVISO	- 400,00	-	-	-	63,00	64,00	- 337,00	64,00
2050901100	TRISSINO	- 125,00	-	-	-	-	-	- 125,00	-
1030492220	TRIUGGIO	-	-	-	3,00	-	-	3,00	-
4140190810	TRIVENTO	-	-	-	- 100,00	-	-	- 100,00	-
3120330800	TRIVIGLIANO	-	-	-	-	6,00	6,00	6,00	6,00
1010812690	TROFARELLO	14,00	-	-	-	-	-	14,00	-
4181030440	TROPEA	-	-	-	-	12,00	13,00	12,00	13,00
5190480990	TUSA	- 77,72	-	-	-	-	-	- 77,72	-
3120910510	TUSCANIA	-	155,00	155,00	-	-	-	155,00	155,00
5190481000	UCRIA	3,76	8,00	6,00	-	-	-	11,76	6,00
3110590660	URBANIA	-	-	-	9,00	-	-	9,00	-
3110590670	URBINO	-	-	-	62,00	95,00	96,00	157,00	96,00
1030122130	URGNANO	65,00	-	-	-	-	-	65,00	-
3090300460	VAGLIA	-	89,00	88,00	18,00	-	-	107,00	88,00
3091000060	VAIANO	- 140,00	128,00	128,00	-	-	-	- 12,00	128,00
1010812740	VAL DELLA TORRE	7,00	-	-	-	-	-	7,00	-
2050840860	VALDOBBIADENE	110,00	176,00	176,00	25,00	51,00	51,00	362,00	227,00
1010021740	VALENZA	23,00	-	-	16,00	184,00	184,00	223,00	184,00
2050901130	VALLI DEL PASUBIO	10,00	23,00	24,00	6,00	16,00	16,00	55,00	40,00
4150721540	VALLO DELLA LUCANIA	-	-	-	6,00	-	-	6,00	-
1030492271	VANZAGHELLO	67,00	57,36	57,36	8,00	4,00	5,00	136,36	62,36
1030492280	VANZAGO	-	-	-	6,00	-	1,00	6,00	1,00
1010881540	VARALLO	15,00	58,00	27,00	10,00	-	-	83,00	27,00
2080560450	VARANO DE' MELEGARI	- 50,00	-	-	-	-	-	- 50,00	-
1070740650	VARAZZE	250,00	-	-	-	-	-	250,00	-
2080560460	VARSI	-	47,00	48,00	-	-	-	47,00	48,00
3120910540	VASANELLO	177,00	- 88,00	- 88,00	-	-	-	89,00	- 88,00
3090620360	VECCHIANO	-	-	-	-	28,00	29,00	28,00	29,00
1030492310	VEDANO AL LAMBRO	35,00	-	-	8,00	-	-	43,00	-
1030861170	VEDANO OLONA	49,00	-	-	-	-	-	49,00	-
2050840880	VEDELAGO	-	- 75,00	- 75,00	-	-	-	- 75,00	- 75,00
4160410910	VEGLIE	-	-	-	-	19,00	19,00	19,00	19,00
1030861181	VENEGONO INFERIORE	48,00	-	-	25,00	7,00	7,00	80,00	7,00
4150081140	VENTICANO	-	-	-	3,00	-	-	3,00	-
5190550740	VENTIMIGLIA DI SICILIA	-	17,00	13,00	-	-	-	17,00	13,00
1030122210	VERDELLINO	-	30,55	30,55	-	-	-	30,55	30,55
2080320490	VERGHERETO	35,00	53,00	53,00	-	-	-	88,00	53,00
2080610440	VERNASCA	7,00	25,00	25,00	-	-	-	32,00	25,00
3120330840	VEROLI	-	-	-	32,00	-	-	32,00	-
2050890910	VERONELLA	-	7,00	8,00	-	-	-	7,00	8,00
1010812810	VERRUA SAVOIA	3,00	-	-	-	-	-	3,00	-
2081010200	VERUCCHIO	50,00	-	-	-	-	-	50,00	-
1010521500	VERUNO	5,00	-	-	-	-	-	5,00	-

Codice Ministero Interno	COMUNE	Variazione obiettivo ai sensi del comma 141 dell'articolo 1 della legge n. 220/2010 (legge di stabilità 2011) - Patto regionalizzato orizzontale	Variazione obiettivo ai sensi del comma 480 e segg. dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) - Patto regionalizzato orizzontale	Variazione obiettivo ai sensi del comma 480 e segg. dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) - Patto regionalizzato orizzontale	Variazione obiettivo ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2014 - Patto nazionale orizzontale	Variazione obiettivo ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2015 - Patto nazionale orizzontale	Variazione obiettivo ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2015 - Patto nazionale orizzontale	PATTI ORIZZONTALI (2014 e 2015) TOTALI	PATTI ORIZZONTALI (2014 e 2015) TOTALI
		a	b	c	d	e	f	g=a+b+d+e	h=c+f
		2016	2016	2017	2016	2016	2017	2016	2017
3120910560	VETRALLA	-	104,00	104,00	-	-	-	104,00	104,00
2080680420	VETTO	7,00	-	-	-	-	-	7,00	-
1010272400	VEZZA D'ALBA	22,00	-	-	-	-	-	22,00	-
1030151890	VEZZA D'OGLIO	13,00	-	-	2,00	4,00	4,00	19,00	4,00
2080680440	VIANO	-	190,00	190,00	-	-	-	190,00	190,00
4181030470	VIBO VALENTIA	-	-	-	37,00	-	-	37,00	-
4150721560	VIBONATI	-	-	-	8,00	-	-	8,00	-
4160310570	VICO DEL GARGANO	-	-	-	-	6,00	7,00	6,00	7,00
4150510860	VICO EQUENSE	-	-	-	-	31,00	32,00	31,00	32,00
1010272410	VICOFORTE	9,00	-	-	-	-	-	9,00	-
4150721570	VIETRI SUL MARE	-	-	-	32,00	-	-	32,00	-
2080290200	VIGARANO MAINARDA	6,00	-	-	-	-	-	6,00	-
3120910570	VIGNANELLO	-300,00	50,00	50,00	-	19,00	19,00	-231,00	69,00
2080500450	VIGNOLA	431,00	51,00	52,00	-	-	-	482,00	52,00
1010272420	VIGNOLO	-	-	-	-	6,00	7,00	6,00	7,00
2050540990	VIGODARZERE	-	35,00	36,00	-	-	-	35,00	36,00
2050870430	VIGONOVO	45,00	-	-	-	16,00	16,00	61,00	16,00
2050890940	VILLA BARTOLOMEA	66,00	105,00	106,00	-	-	-	171,00	106,00
1030122271	VILLA D'ALME'	-	-75,00	-75,00	-	-	-	-75,00	-75,00
1030122290	VILLA D'OGNA	6,00	-	-	-	-	-	6,00	-
3120330870	VILLA LATINA	-	-	-	-	6,00	7,00	6,00	7,00
3120330890	VILLA SANTO STEFANO	-	55,00	54,00	-	-	-	55,00	54,00
5190550760	VILLABATE	-	-	-	-	12,00	13,00	12,00	13,00
1030151910	VILLACHIARA	-	-	-	-	3,00	3,00	3,00	3,00
5200170920	VILLACIDRO	-	-	-	25,00	63,00	64,00	88,00	64,00
2050710480	VILLADOSE	33,00	-	-	-	-	-	33,00	-
1010812870	VILLAFRANCA PIEMONTE	-	-	-	16,00	-	-	16,00	-
5190010420	VILLAFRANCA SICULA	0,44	10,00	9,00	-30,00	4,00	5,00	-15,56	14,00
5200170940	VILLAMASSARGIA	-	-	-	-	18,00	19,00	18,00	19,00
1010071180	VILLANOVA D'ASTI	4,00	-	-	-	-	-	4,00	-
1010272440	VILLANOVA MONDOVI'	7,00	-	-	-	-	-	7,00	-
5200530990	VILLANOVATULO	-	-	-	-10,00	-	-	-10,00	-
1030151920	VILLANUOVA SUL CLISI	25,00	45,82	45,82	9,00	3,00	4,00	82,82	49,82
5200170970	VILLAPUTZU	-	-	-	16,00	147,00	148,00	163,00	148,00
2050901180	VILLAVERLA	-25,00	-	-	-	-	-	-25,00	-
1030492390	VIMERCATE	-	-	-	62,00	-	-	62,00	-
1030492400	VIMODRONE	-500,00	-900,00	-900,00	-850,00	-	-	-2.250,00	-900,00
1010812960	VIRLE PIEMONTE	-	-	-	2,00	-	-	2,00	-
3120910590	VITORCHIANO	-25,00	-	-	25,00	-	-	-	-
2050541050	VO	14,00	-	-	-	-	-	14,00	-
2080290210	VOGHIERA	-40,00	-	-	-	-	-	-40,00	-
1010813000	VOLPIANO	-	77,00	37,00	-	-	-	77,00	37,00
1030450700	VOLTA MANTOVANA	-	-	-	11,00	-	-	11,00	-
4160310600	VOLTURINO	-	-	-	-	4,00	5,00	4,00	5,00
1030571810	ZECCONE	-15,00	-	-	-	-	-	-15,00	-
1030990610	ZELO BUON PERSICO	24,00	49,79	49,79	12,00	25,00	25,00	110,79	74,79
1030571820	ZEME	-16,00	12,68	12,68	-	-	-	-3,33	12,68
1030571850	ZERBOLO'	-	-	-	-	22,00	23,00	22,00	23,00
2080500460	ZOCCA	-20,00	-	-	-	-	-	-20,00	-
2080130600	ZOLA PREDOSA	589,00	-	-	31,00	-	-	620,00	-

Allegato n.3 - Prospetto allegato bilancio di previsione

BILANCIO DI PREVISIONE
PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA
(da allegare al bilancio di previsione e alle variazioni di bilancio - art. 1, comma 712 Legge di stabilità 2016)

EQUILIBRIO ENTRATE FINALI - SPESE FINALI (ART. 1, comma 711, Legge di stabilità 2016)		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO N	COMPETENZA ANNO N+1	COMPETENZA ANNO N+2
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (solo per l'esercizio 2016)	(+)	**0,00**		
B) Fondo pluriennale di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (solo per l'esercizio 2016)	(+)	**0,00**		
C) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
D1) Titolo 2 - Trasferimenti correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
D2) Contributo di cui all'art. 1, comma 20, legge di stabilità 2016 (solo 2016 per i comuni)	(-)	0,00		
D3) Contributo di cui all'art. 1, comma 683, legge di stabilità 2016 (solo 2016 per le regioni)	(-)	0,00		
D) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica (D=D1-D2-D3)	(+)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E) Titolo 3 - Entrate extratributarie	**(+)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	**(+)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
G) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	**(+)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
H) ENTRATE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (H=C+D+E+F+G)	**(+)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
I1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	0,00	0,00	0,00
I2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (solo per il 2016)	(+)	*0,00*		
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (1)	(-)	0,00	0,00	0,00
I4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	0,00	0,00	0,00
I5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione (2)	(-)	0,00	0,00	0,00
I6) Spese correnti per interventi di bonifica ambientale di cui all'art. 1, comma 716, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali)	(-)	0,00		
I7) Spese correnti per sisma maggio 2012, finanziate secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 441, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto)	(-)	0,00		
I) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4-I5-I6-I7)	(+)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
L1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	0,00	0,00	0,00
L2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (solo per il 2016)	(+)	*0,00*		
L3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale (1)	(-)	0,00	0,00	0,00
L4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione (2)	(-)	0,00	0,00	0,00
L5) Spese per edilizia scolastica di cui all'art. 1, comma 713, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali)	(-)	0,00		

L6) Spese in c/capitale per interventi di bonifica ambientale di cui all'art. 1, comma 716, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali)	(-)	0,00		
L7) Spese in c/capitale per sisma maggio 2012, finanziate secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 441, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto)	(-)	0,00		
L8) Spese per la realizzazione del Museo Nazionale della Shoah di cui all'art. 1, comma 750, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per Roma Capitale)	(-)	0,00		
L) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (L=L1+L2-L3-L4-L5-L6-L7-L8)	(+)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
M) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria	(+)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
N) SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (N=I+L+M)		**0,00**	**0,00**	**0,00**
O) SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (O=A+B+H-N)		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art. 1, comma 728, Legge di stabilità 2016 (patto regionale[3]	(-)/(+)	0,00	*0,00*	*0,00*
Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art. 1, comma 732, Legge di stabilità 2016 (patto nazionale orizzontale)(solo per gli enti locali[4]	(-)/(+)	0,00	0,00	0,00
Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 141 dell'articolo 1 della legge n. 220/2010 anno 2014 (solo per gli enti locali)[5]	(-)/(+)	0,00		
Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 480 e segg. dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 anno 2015 (solo per gli enti locali)[5]	(-)/(+)	0,00	0,00	
Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2014 (solo per gli enti locali)[5]	(-)/(+)	0,00		
Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2015 (solo per gli enti locali)[5]	(-)/(+)	0,00	0,00	
EQUILIBRIO FINALE (compresi gli effetti dei patti regionali e nazionali) [6]		**0,00**	**0,00**	**0,00**

1) Al fine di garantire una corretta verifica dell'effettivo rispetto del saldo è opportuno indicare il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto dell'eventuale quota finanziata dall'avanzo (iscritto in variazione a seguito dell'approvazione del rendiconto)
2) I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione
3) Nelle more dell'attribuzione degli spazi finanziari da parte della Regione, indicare solo gli spazi che si prevede di cedere. Indicare con segno + gli spazi acquisiti e con segno - quelli ceduti.
4) Nelle more dell'attribuzione degli spazi da finanziari da parte della Ragioneria Generale dello Stato di cui al comma 732, indicare solo gli spazi che si prevede di cedere. Indicare con segno + gli spazi acquisiti e con segno - quelli ceduti.
5)Gli effetti positivi e negativi dei patti regionalizzati e nazionali - anni 2014 e 2015 - sono disponibili all'indirizzo http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/ - Sezione "Pareggio bilancio e Patto stabilità" (indicare con segno + gli spazi a credito e con segno - quelli a debito).
6) L'equilibrio finale (comprensivo degli effetti dei patti regionali e nazionali) deve essere positivo o pari a 0, ed è determinato dalla somma algebrica del "Saldo tra entrate e spese finali valide ai fini dei saldi di finanza pubblica" e gli effetti dei patti regionali e nazionali dell'esercizio corrente e degli esercizi precedenti.

Allegato 4 - Scadenzario adempimenti 2016

ADEMPIMENTI	31/01/2016	01/03/2016	31/03/2016	15/04/2016	30/04/2016	15/06/2016	30/06/2014	10/07/2016	29/07/2016	15/09/2016	30/09/2016
MONITORAGGIO 2° SEMESTRE 2015 (comma 19 dell'articolo 31 della legge n. 183/2011)	Gli **enti locali** inviano al MEF le risultanze in termini di competenza mista utilizzando il sistema web *"http://pattostabilitainterno.tesoro.it"*										
CERTIFICAZIONE PATTO DI STABILITA' INTERNO 2015 (comma 20 dell'articolo 31 della legge n. 183/2011)			Gli **enti locali** trasmettono digitalmente utilizzando il sistema web *"http://pattostabilitainterno.tesoro.it"* la certificazione del saldo finanziario in termini di competenza misto conseguito						Termine ultimo invio da parte **commissario ad acta**		
MONITORAGGIO PAREGGIO 2016 (tempistica da definire con decreto MEF di cui al comma 719 dell'articolo 1 della legge n. 208/2015)											
EDILIZIA SCOLASTICA (comma 713 dell'articolo 1 della legge n. 208/2015)		Gli **enti locali** comunicano alla *PCM - Struttura di missione per il coordinamneto e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica* gli spazi finanziari di cui necessitano		Emanazione **DPCM** di individuazione degli enti locali beneficiari e dell'importo dell'esclusione							
BONIFICA AMBIENTALE (comma 716 dell'articolo 1 della legge n. 208/2015)		Gli **enti locali** comunicano alla *PCM - Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche* gli spazi finanziari di cui necessitano		Emanazione **DPCM** di individuazione degli enti locali beneficiari e dell'importo dell'esclusione							
PATTO REGIONALIZZATO (commi da 728 a 731 dell'articolo 1 della legge n. 208/2015)				Gli **enti locali** comunicano ad ANCI, UPI e regioni l'entità degli spazi finanziari di cui necessitano per effettuare **impegni in conto capitale** ovvero gli spazi che sono disposti a cedere	Le **regioni** definiscono e comunicano ai rispettivi enti locali i nuovi obiettivi di saldo assegnati e al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente locale e alla regione stessa, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.					Gli **enti locali** comunicano ad ANCI, UPI e regioni l'entità degli spazi finanziari di cui necessitano per effettuare **impegni in conto capitale** ovvero gli spazi che sono disposti a cedere	Le **regioni** definiscono e comunicano ai rispettivi enti locali i nuovi obiettivi di saldo assegnati e al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente locale e alla regione stessa, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.
PATTO ORIZZONTALE NAZIONALE (comma 732 dell'articolo 1 della legge n. 208/2015)						Gli **enti locali** comunicano al MEF mediante il sito web *"http://pareggiobilancio.mef.gov.it"* l'entità degli spazi finanziari che sono disposti a cedere/acquisire.		Il **MEF** aggiorna gli obiettivi degli enti interessati dalla acquisizione/cessione dell'obiettivo (comunicato sito web)			
ENTI LOCALI COLPITI DAL SISMA (comma 441 dell'articolo 1 della legge n. 208/2015)							Le regioni **Emilia Romagna, Lombardia e Veneto** comunicano al MEF gli importi da escludere per i rispettivi enti locali				

16A02338

CIRCOLARE 21 marzo 2016.

Determinazione delle cedole di CCT e CCTeu in caso di tassi di interesse negativi.

Al Dipartimento del Tesoro

Al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato

Alla Banca d'Italia

Alla Monte Titoli S.p.A.

Il Ministero dell'economia e delle finanze ha emanato in passato i decreti di emissione dei Certificati di Credito del Tesoro (CCT), le cui cedole semestrali sono calcolate con riferimento al tasso di rendimento dei BOT a sei mesi dell'asta più recente, aumentato dello 0,30% (*spread*) su base annua, e tuttora emette CCTeu, ossia titoli le cui cedole semestrali sono indicizzate al tasso Euribor a sei mesi, aumentato di uno spread che varia a seconda dell'emissione.

Gli andamenti del mercato dei tassi di interesse a breve termine, influenzati dalla politica della BCE, che ha portato in zona negativa quello sulla *deposit facility*, attualmente al - 0,40%, fanno ritenere come possibile l'eventualità che i tassi di interesse sui BOT a sei mesi e sull'Euribor a sei mesi si portino ad un livello talmente negativo da erodere totalmente e superare lo *spread* previsto per i CCT e i CCTeu (per questi ultimi l'ipotesi è da considerarsi più remota, dato lo *spread* più elevato), ponendo in tal caso la questione del trattamento di cedole virtualmente negative.

Dato che il fenomeno è recente ed era imprevedibile fino a pochi mesi orsono, nei decreti di emissione non viene regolata esplicitamente l'ipotesi di cedole negative. Si è dunque presentato il problema di come interpretare i decreti di emissione in assenza di specifiche indicazioni al riguardo: se intendere che la cedola possa assumere valori negativi, e in tal caso come riscuotere il relativo controvalore da ogni singolo investitore, oppure se considerare sottinteso un limite inferiore pari a zero.

Con riferimento alla questione è stato richiesto parere all'Avvocatura generale dello Stato, che ha reso il proprio parere con nota trasmessa il 3 dicembre 2015, in conformità del Comitato consultivo espressosi nella seduta del 2 dicembre 2015.

Al fine di risolvere il quesito, essa ha fatto applicazione dei principi e delle norme giuridiche che governano la materia, osservando quanto segue.

Il rapporto che si instaura con la sottoscrizione di titoli del debito pubblico redimibile, in cui l'ammontare nominale è pari alla somma da rimborsare alla scadenza, è riconducibile al tipo dei contratti di mutuo. Il caso specifico dei CCT e CCTeu prevede un'aleatorietà derivante dalla variabilità del tasso di interesse, mentre non è aleatoria l'obbligazione del mutuatario di restituire il capitale versato. La disciplina civilistica del contratto di mutuo prevede che detto contratto sia naturalmente oneroso per il solo mutuatario, non anche per il mutuante, il quale non è chiamato a sopportare il rischio di un tasso di interesse negativo tale da incidere anche sul capitale (art. 1813 del Codice civile, in relazione all'obbligo di restituire la stessa quantità di denaro). In sostanza, per il mutuante il massimo rischio è quello della gratuità del contratto. Inoltre, sempre la disciplina civilistica prevede che le prestazioni qualificate come interessi debbano far carico al mutuatario e ciò impedisce di ritenere, sia pure implicitamente, che come tali esse possano far carico al mutuante.

L'Avvocatura prosegue osservando che l'obbligazione per interessi assunta dallo Stato con il decreto di emissione si caratterizza per la sua periodicità, da intendersi non solo come periodicità dell'adempimento, ma anche come periodicità della causa, ossia come funzionale dipendenza dal tempo. In altre parole, a chi è possessore del titolo alla scadenza di un certo semestre è dovuta la cedola in ragione del decorso di quel particolare semestre; ad esso non possono imputarsi le conseguenze relative al rendimento del titolo in un diverso semestre, non avendo il possessore diritto ad una media del rendimento globale del titolo, bensì alla remunerazione relativa a quel particolare semestre. La cedola costituisce, dunque, un'obbligazione autonoma oltre che periodica.

Tutto ciò considerato, si deve escludere che eventuali cedole virtualmente negative possano dar luogo a recuperi di interessi a carico dei possessori, oppure a decurtazioni a valere su cedole successive, né tantomeno possono produrre decurtazioni incidenti sul capitale, il cui rimborso deve avvenire alla pari per espressa previsione.

L'Avvocatura generale dello Stato conclude, infatti, che la soluzione a cui si deve necessariamente accedere è quella per cui "la regolamentazione del rapporto rechi un implicita previsione secondo la quale, in caso di tassi di rendimento negativi, la cedola minima sia pari a zero".

Alla luce del parere espresso e delle argomentazioni addotte dall'Avvocatura generale dello Stato, la disciplina del rapporto quale emerge dai decreti di emissione dei CCT e dei CCTeu è da intendersi nel senso che, in caso il parametro di determinazione della cedola (tasso BOT a sei mesi o tasso Euribor a sei mesi) sia negativo al punto tale da erodere totalmente e superare lo spread, la cedola deve essere posta pari a zero, senza possibilità di tenere memoria di differenze negative per le cedole successive o per il rimborso del capitale.

La presente circolare è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 marzo 2016

Il Ministro: PADOAN

16A02436
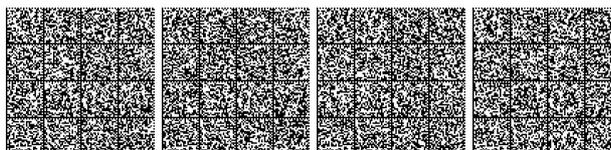
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Moviprep».

Estratto determina V&A n. 399/2016 del 25 febbraio 2016

Sono autorizzate le seguenti variazioni: C.I.4) Aggiornamento dei paragrafi 4.2, 4.4, e 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti sezioni del foglio illustrativo e delle etichette. Adeguamenti al QRD template.

Relativamente al medicinale «MOVIPREP», nelle seguenti forme e confezioni:

037711013 - «Polvere per soluzione orale» 2 sacche contenenti 1 bustina A Carta/Ldpe/Al/Ldpe da 112 g + 1 bustina B Carta/Ldpe/Al/Ldpe da 11 g (1 trattamento);

037711025 - «Polvere per soluzione orale» 20 sacche contenenti 1 bustina A Carta/Ldpe/Al/Ldpe da 112 g + 1 bustina B Carta/Ldpe/Al/Ldpe da 11 g (10 trattamenti);

037711037 - «Polvere per soluzione orale» 80 sacche contenenti 1 bustina a Carta/Ldpe/Al/Ldpe da 112 g + 1 bustina B Carta/Ldpe/Al/Ldpe da 11 g (40 trattamenti);

037711049 - «Polvere per soluzione orale» 160 sacche contenenti 1 bustina a Carta/Ldpe/Al/Ldpe da 112 g + 1 bustina B Carta/Ldpe/Al/Ldpe da 11 g (80 trattamenti);

037711052 - «Polvere per soluzione orale» 320 sacche contenenti 1 bustina a Carta/Ldpe/Al/Ldpe da 112 g + 1 bustina B Carta/Ldpe/Al/Ldpe da 11 g (160 trattamenti);

037711064 - «Polvere per soluzione orale» 640 sacche contenenti 1 bustina a Carta/Ldpe/Al/Ldpe da 112 g + 1 bustina B Carta/Ldpe/Al/Ldpe da 11 g (320 trattamenti);

037711126 - «Polvere per soluzione orale» 80 sacche contenenti 1 bustina a Carta/Ldpe/Al/Ldpe da 112 g + 1 bustina B Carta/Ldpe/Al/Ldpe da 11 g (40 trattamenti) Osp;

037711138 - «Gusto arancio polvere per soluzione orale» 2 sacche contenenti 1 bustina A Ca/Ldpe/Al/ldpe da 112 g + 1 bustina B Ca/Ldpe/Al/Ldpe da 11 g (1 trattamento);

037711140 - «Gusto arancio polvere per soluzione orale» 20 sacche contenenti 1 bustina A Ca/Ldpe/Al/ldpe da 112 g + 1 bustina B Ca/Ldpe/Al/Ldpe da 11 g (10 Trattamenti);

037711153 - «Gusto arancio polvere per soluzione orale» 80 sacche contenenti 1 bustina A Ca/Ldpe/Al/ldpe da 112 g + 1 bustina B Ca/Ldpe/Al/Ldpe da 11 g (40 trattamenti);

037711165 - «Gusto arancio polvere per soluzione orale» 160 sacche contenenti 1 bustina A Ca/Ldpe/Al/ldpe da 112 g + 1 bustina B Ca/Ldpe/Al/Ldpe da 11 g (80 trattamenti);

037711177 - «Gusto arancio polvere per soluzione orale» 320 sacche contenenti 1 bustina A Ca/Ldpe/Al/ldpe da 112 g + 1 bustina B Ca/Ldpe/Al/Ldpe da 11 g (160 trattamenti);

037711189 - «Gusto arancio polvere per soluzione orale» 640 sacche contenenti 1 bustina A Ca/Ldpe/Al/ldpe da 112 g + 1 bustina B Ca/Ldpe/Al/Ldpe da 11 g (320 trattamenti);

037711191 - «Gusto arancio polvere per soluzione orale» 80 sacche contenenti 1 bustina A Ca/Ldpe/Al/ldpe da 112 g + 1 bustina B Ca/Ldpe/Al/Ldpe da 11 g (40 trat.) Osp;

Procedure: UK/H/0891/001-002/II/042-UK/H/0891/001-002/II/044-UK/H/0891/001-002/II/047.

Titolare A.I.C.: Norgine BV.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'articolo 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A02328

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Hiberix».

Estratto determina V&A n. 398 /2016 del 25 febbraio 2016

È autorizzata la seguente variazione: registrazione del nuovo fornitore di ADH (Diidrazide dell'acido adipico), prodotto e distribuito da Menadiona; il vecchio fornitore era Across e il prodotto veniva fabbricato presso Optimachem. Per un periodo transitorio può essere utilizzato l'ADH proveniente dal vecchio fornitore contemporaneamente a quello del nuovo, fino allo smaltimento delle scorte.

Da:

Produttore di ADH: Optimachem.

200 Wilacooche Highway.

Douglas 31535 (Georgia GA - *USA)*.

Fornitore di ADH: Across.

Janssen Pharmaceuticalaan 3A.

Geel West Zone 2.

Geel 2440 (Belgium).

A:

Produttore e fornitore di ADH: Menadiona.

Poligon Industrial Mas Puigvert,

E - 08389 Palafolls - Barcelona (Spain).

Relativamente alla specialità medicinale ed alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Procedura: DE/H/xxxx/WS/154.

Tipologia della variazione: B.I.a.1.e).

Titolare A.I.C.: GLAXOSMITHKLINE S.P.A.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: la presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

16A02329

Rettifica della determina V&A n. 35/2016 dell'11 gennaio 2016, concernente la modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Docetaxel Actavis».

Estratto determina V&A n. 397/2016 del 25 febbraio 2016

La determinazione V&A n. 35/2016 dell'11 gennaio 2016, concernente la variazione all'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «DOCETAXEL ACTAVIS», nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento, il cui estratto è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 36 del 13 febbraio 2016 è rettificata nei termini che seguono: «Aggiornamento dell'ASMF da parte del produttore Orchid Chemicals & Pharmaceuticals Limited di sostanza attiva: docetaxel».

Tipologia: B.I.z.

Procedura UK/H/1789/001/II/020.

Titolare A.I.C.: ACTAVIS GROUP PTC EHF, Codice SIS 2999.

Disposizioni finali

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre la relativa determinazione sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

16A02330

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Imatinib Sandoz».

Estratto determina n. 334/2016 del 7 marzo 2016

Medicinale: IMATINIB SANDOZ.

Titolare A.I.C.: Sandoz S.p.A. - L.go U. Boccioni 1 - 21040 Origgio (VA), Italia.

Confezioni:

«100 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/AL -A.I.C. n. 043805011 (in base 10) 19SUBM (in base 32);

«100 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 043805023 (in base 10) 19SUBZ (in base 32);

«400 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 043805035 (in base 10) 19SUCC (in base 32);

«100 mg compresse rivestite con film» 120 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 043805047 (in base 10) 19SUCR (in base 32;)

«100 mg compresse rivestite con film» 120 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 043805050 (in base 10) 19SUCU (in base 32);

«400 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 043805062 (in base 10) 19SUD6 (in base 32);

«400 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 043805074 (in base 10) 19SUDL (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione: ogni compressa rivestita con film contiene: principio attivo: 100 mg, 400 mg di imatinib (come mesilato).

Eccipienti:

Nucleo della compressa:

Cellulosa microcristallina.

Crospovidone (tipo *A)*.

Ipromellosa.

Magnesio stearato.

Silice colloidale anidra.

Rivestimento della compressa:

Ferro ossido rosso (E172).

Ferro ossido giallo (E172).

Macrogol 4000.

Talco.

Ipromellosa.

Produttore del principio attivo:

Novartis Ringaskiddy Ltd.

Ringaskiddy, Co. Cork, Irlanda.

Rilascio dei lotti:

Lek Pharmaceuticals d.d.

Verovškova ulica 57, 1526 Ljubljana, Slovenia.

Novartis Pharma GmbH.

Roonstrasse 25, 90429 Nürnberg, Germania.

Salutas Pharma GmbH.

Otto-von-Guericke-Allee 1, Sachsen-Anhalt, 39179 Barleben, Germania.

Produzione, confezionamento primario e secondario e controllo di qualità: Novartis Pharma Stein AG, Pharmaceutical Operations Switzerland Solids, Schaffhauserstrasse, 4332 Stein, Svizzera.

Controllo di qualità:

Novartis Ringaskiddy Ltd.

Ringaskiddy, Co. Cork, Irlanda.

International Service Laboratory.

Presso: Novartis International Pharmaceutical Limited (Branch Ireland), Ringaskiddy, Irlanda.

Solvias AG.

Römerpark 2, 4303 Kaiseraugst, Svizzera.

Controllo di qualità solo per 100 mg:

Novartis Pharma Produktions GmbH.

Öflingerstrasse 44, 79664 Wehr, Germania.

Controllo di qualità solo per 400 mg:

Pharmanalytica S.A.

Via Serafino Balestra 31, 6600 Locarno, Svizzera.

Produzione (SOLO 100 *MG)* e confezionamento primario e secondario:

Novartis Pharma Produktions GmbH.

Öflingerstrasse 44, 79664 Wehr, Germania.

Confezionamento secondario:

PharmLog Pharma Logistik GmbH.

Siemensstrasse 1, 59199 Bönen, Germania.

UPS Healthcare Italia s.r.l.

Via Formellese Km 4,300, 00060 Formello (RM), Italia.

Indicazioni terapeutiche:

Imatinib Sandoz è indicato per il trattamento di:

pazienti pediatrici con leucemia mieloide cronica (LMC) con cromosoma Philadelphia (bcr-abl) positivo (Ph+) di nuova diagnosi, per i quali il trapianto di midollo osseo non è considerato come trattamento di prima linea.

pazienti pediatrici con LMC Ph+ in fase cronica dopo il fallimento della terapia con interferone-alfa, o in fase accelerata o in crisi blastica.

pazienti adulti con LMC Ph+ in crisi blastica.

pazienti adulti e pediatrici con leucemia linfoblastica acuta con cromosoma Philadelphia positivo (LLA Ph+) di nuova diagnosi integrato con chemioterapia.

pazienti adulti con LLA Ph+ recidivante o refrattaria come monoterapia.

pazienti adulti con malattie mielodisplastiche/mieloproliferative (MDS/MPD) associate a riarrangiamenti del gene del recettore per il fattore di crescita di origine piastrinica (PDGFR).

pazienti adulti con sindrome ipereosinofila avanzata (HES) e/o con leucemia eosinofila cronica (LEC) con riarrangiamento FIP1L1-PDGFR?.

pazienti adulti con dermatofibrosarcoma protuberans (DFSP) non resecabile e pazienti adulti con DFSP recidivante e/o metastatico non elegibili per la chirurgia.

L'effetto di imatinib sull'esito del trapianto di midollo osseo non è stato determinato.

Nei pazienti adulti e pediatrici, l'efficacia di imatinib si basa sui valori globali di risposta ematologica e citogenetica e di sopravvivenza libera da progressione nella LMC, su valori di risposta ematologica e citogenetica nella LLA Ph+, MDS/MPD, su valori di risposta ematologica nelle HES/LEC e su valori di risposta obiettiva nei pazienti adulti con DFSP non operabili e/o metastatici. L'esperienza con imatinib in pazienti con MDS/MPD associata a riarrangiamenti del gene PDGFR è molto limitata (vedere paragrafo 5.1). Non ci sono sperimentazioni cliniche controllate che dimostrano un beneficio clinico o un aumento della sopravvivenza per queste patologie.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all'art. 1 risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale IMATINIB SANDOZ è la seguente: per le confezioni da 60 e 120 compresse 100 mg e per le confezioni da 10 e 30 compresse 400 mg: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti (RNRL): ematologo, oncologo, internista, pediatra in caso di indicazioni pediatriche.

Per la confezione da 90 compresse 400 mg: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 co.2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto allegato alla presente determinazione.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107quater, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A02331

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Exemestane Actavis».

Estratto di determina V&A n. 450/2016 del 9 marzo 2016

La titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del seguente medicinale fino ad ora intestata alla società:

Precedente Titolare A.I.C.: Actavis Group PTC EHF

Codice Fiscale 2999.

Medicinale EXEMESTANE ACTAVIS

Confezioni AIC n.

040212019 - "25 mg compresse rivestite con film" 10 compresse in blister AL/PVC/

040212021 - "25 mg compresse rivestite con film" 30 compresse in blister AL/PVC/

040212033 - "25 mg compresse rivestite con film" 40 compresse in blister AL/PVC/

040212045 - "25 mg compresse rivestite con film" 60 compresse in blister AL/PVC/

040212058 - "25 mg compresse rivestite con film" 90 compresse in blister AL/PVC/

040212060 - "25 mg compresse rivestite con film" 100 compresse in blister AL/PVC/

è ora trasferita alla società:

Nuovo Titolare A.I.C: Aurobindo Pharma (Italia) S.r.l.

Codice Fiscale 06058020964

Stampati

Il titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A02339

Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determina n. 273/2016 del 22 febbraio 2016, recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Cortiment».

Nell'estratto della determina n. 273/2016 del 22 febbraio 2016, relativa al medicinale per uso umano CORTIMENT, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 marzo 2016, Serie generale n. 58, vista la documentazione agli atti di questo ufficio si ritiene opportuno rettificare quanto segue:

dove è scritto:

Principio attivo:

9 mg di budesomide

leggasi:

Principio attivo:

9 mg di budesonide

16A02340

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Acido Zoledronico Sun Pharma»

Estratto determina n. 332/2016 del 7 marzo 2016

Medicinale: ACIDO ZOLEDRONICO SUN PHARMA
Titolare AIC: Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V.
Polarisavenue 87, 2132 JH Hoofddorp
Paesi Bassi
Confezione
"4 mg/100 ml soluzione per infusione" 1 flaconcino in vetro
AIC n. 043298013 (in base 10) 199C6X (in base 32)
Confezione
"4 mg/100 ml soluzione per infusione" 4 flaconcini in vetro
AIC n. 043298025 (in base 10) 199C79 (in base 32)
Confezione
"4 mg/100 ml soluzione per infusione" 5 flaconcini in vetro
AIC n. 043298037 (in base 10) 199C7P (in base 32)
Forma farmaceutica:
Soluzione per infusione.
Composizione:
Ogni flaconcino contiene:
Principio attivo:
4 mg di acido zoledronico, equivalente a 4,264 mg di acido zoledronico monoidrato.
Eccipienti:
Mannitolo (E421)
Sodio Citrato (E331)
Acqua per preparazioni iniettabili
Produzione principio attivo:
Sun Pharmaceutical Industries Ltd.
A-7/A-8, M.I.D.C., Industrial Area, Ahmednagar, 414 111 Maharashtra State, India
Rilascio lotti:
Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V.
Polarisavenue 87, 2132 JH Hoofddorp
Paesi Bassi
Controllo lotti:
Alkaloida Chemical Company
Kabay János út 29, Tiszavasvári 4440 Ungheria
Produzione, confezionamento:
Sun Pharmaceutical Industries Ltd.
Baroda Highway, Halol, Gujarat, India
Confezionamento secondario:
PHARM@IDEA s.r.l.
Via del Commercio 5, Travagliato (BS), 25039 Italia
Indicazioni terapeutiche:

- Prevenzione di eventi correlati all'apparato scheletrico (fratture patologiche, schiacciamenti vertebrali, radioterapia o interventi chirurgici all'osso, ipercalcemia neoplastica) in pazienti adulti affetti da tumori maligni allo stadio avanzato che interessano l'osso.
- Trattamento di pazienti adulti con ipercalcemia neoplastica (TIH).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione
"4 mg/100 ml soluzione per infusione" 1 flaconcino in vetro
AIC n. 043298013 (in base 10) 199C6X (in base 32)
Classe di rimborsabilità
H
Prezzo ex factory (IVA esclusa)
€ 46,99
Prezzo al pubblico (IVA inclusa)
€ 77,56
Confezione
"4 mg/100 ml soluzione per infusione" 4 flaconcini in vetro
AIC n. 043298025 (in base 10) 199C79 (in base 32)
Classe di rimborsabilità
H
Prezzo ex factory (IVA esclusa)
€ 187,98
Prezzo al pubblico (IVA inclusa)
€ 310,24
Confezione
"4 mg/100 ml soluzione per infusione" 5 flaconcini in vetro
AIC n. 043298037 (in base 10) 199C7P (in base 32)
Classe di rimborsabilità
H
Prezzo ex factory (IVA esclusa)
€ 234,97
Prezzo al pubblico (IVA inclusa)
€ 387,80

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale ACIDO ZOLEDRONICO SUN PHARMA è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti – internista, ortopedico, oncologo, ematologo (RNRL).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

E' approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'articolo 107quater, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A02346

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Bendamustina Sandoz»

Estratto determina n. 335/2016 del 7 marzo 2016

Medicinale: BENDAMUSTINA SANDOZ.

Titolare AIC: Sandoz S.p.A. - L.go U. Boccioni, 1 - 21040 Origgio (VA) - Italia.

Confezioni:

"2,5 mg/ml polvere per concentrato per soluzione per infusione" 1 flaconcino in vetro da 25 mg - AIC n. 044461010 (in base 10) 1BDUYL (in base 32);

"2,5 mg/ml polvere per concentrato per soluzione per infusione" 5 flaconcini in vetro da 25 mg - AIC n. 044461022 (in base 10) 1BDUYY (in base 32);

"2,5 mg/ml polvere per concentrato per soluzione per infusione" 10 flaconcini in vetro da 25 mg - AIC n. 044461034 (in base 10) 1BDUZB (in base 32);

"2,5 mg/ml polvere per concentrato per soluzione per infusione" 20 flaconcini in vetro da 25 mg - AIC n. 044461046 (in base 10) 1BDUZQ (in base 32);

"2,5 mg/ml polvere per concentrato per soluzione per infusione" 1 flaconcino in vetro da 100 mg - AIC n. 044461059 (in base 10) 1BDV03 (in base 32);

"2,5 mg/ml polvere per concentrato per soluzione per infusione" 5 flaconcini in vetro da 100 mg - AIC n. 044461061 (in base 10) 1BDV05 (in base 32);

Forma farmaceutica: Polvere per concentrato per soluzione per infusione.

Composizione: Un flaconcino contiene:

Principio attivo: 25 mg, 100 mg, di bendamustina cloridrato.

Eccipienti: Mannitolo.

Produttori del principio attivo (con eventuale indicazioni delle fasi di produzione): Bendamustina cloridrato.

Natco Pharma Limited.

Sito amministrativo: Natco House; Road No. 2, Banjara Hills, 500 033, Hyderabad, India;

Sito produttivo: Natco Pharma Limited - Chemical Division, Mekaguda Village, Kothur Mandal, Mahaboob Nagar District, Andhra Pradesh, India;

Sito produttivo: Natco Organcis Limited, No. 74/7B, Vaikkadu village, Manali new town, Ambathur (Taluk), Thiruvallur (Dist), Tamilnadu, India.

Rilascio dei lotti.

Helm AG - Nordkanalstraße 28, 20097 Hamburg, Germania.

Confezionamento secondario e rilascio dei lotti.

Ebewe Pharma GmbH Nfg. KG - Mondseestrasse 11, A-4866 Unterach, Austria.

Confezionamento secondario, controllo e rilascio dei lotti.

S.C. Polipharma Industries S.r.l.

Sos. Alba Iulia nr. 156, Sibiu, Jud. Sibiu, cod 550052, Romania.

Controllo dei lotti

BioChem GmbH - Daimlerstraße 5b, 76185 Karlsruhe, Germania.

Produzione e confezionamento primario e secondario.

Natco Pharma Limited, Pharma Division Works (Unit *V)*.

Mahaboob Nagar District, 509 228 Kothur; Hyderabad, Andhra Pradesh, India.

Indicazioni terapeutiche:

Trattamento di prima linea della leucemia linfatica cronica (stadio Binet B o *C)* in quei pazienti per i quali non è appropriata una chemioterapia contenente fludarabina.

Linfoma non-Hodgkin indolente come monoterapia in pazienti che hanno avuto una progressione di malattia durante o entro 6 mesi dal trattamento con rituximab o con un regime terapeutico contenente rituximab.

Trattamento di prima linea del mieloma multiplo (stadio Durie - Salmon II con progressione o stadio *III)* in associazione con prednisone in pazienti oltre i 65 anni di età che non sono eleggibili a trapianto autologo di cellule staminali e che presentano neuropatia clinica al momento della diagnosi che precluda l'uso di un trattamento contenente talidomide o bortezomib.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all'art. 1 risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale BENDAMUSTINA SANDOZ è la seguente:

Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco equivalente è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del d.lgs. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A02347

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Metoprololo Krka»

Estratto determina n. 330/2016 del 7 marzo 2016

Medicinale: METOPROLOLO KRKA

Titolare AIC: KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia

Confezioni

AIC N. 044276018 - "25 mg compresse a rilascio prolungato" 10 compresse in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al

AIC N. 044276020 - "25 mg compresse a rilascio prolungato" 14 compresse in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al

AIC N. 044276032 - "25 mg compresse a rilascio prolungato" 28 compresse in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al

AIC N. 044276044 - "25 mg compresse a rilascio prolungato" 30 compresse in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al

AIC N. 044276057 - "25 mg compresse a rilascio prolungato" 50 compresse in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al

AIC N. 044276069 - "25 mg compresse a rilascio prolungato" 56 compresse in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al

AIC N. 044276071 - "25 mg compresse a rilascio prolungato" 60 compresse in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al

AIC N. 044276083 - "25 mg compresse a rilascio prolungato" 84 compresse in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al

AIC N. 044276095 - "25 mg compresse a rilascio prolungato" 90 compresse in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al

AIC N. 044276107 - "25 mg compresse a rilascio prolungato" 98 compresse in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al

AIC N. 044276119 - "25 mg compresse a rilascio prolungato" 100 compresse in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al

AIC N. 044276121 - "100 mg compresse a rilascio prolungato" 10 compresse in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al
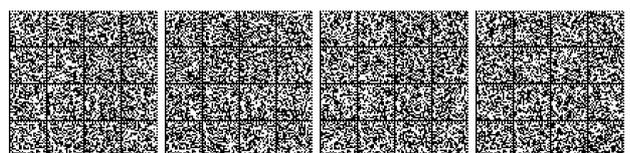
AIC N. 044276133 - “100 mg compresse a rilascio prolungato” 14 compresse in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al

AIC N. 044276145 - “100 mg compresse a rilascio prolungato” 28 compresse in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al

AIC N. 044276158 - “100 mg compresse a rilascio prolungato” 30 compresse in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al

AIC N. 044276160 - “100 mg compresse a rilascio prolungato” 50 compresse in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al

AIC N. 044276172 - “100 mg compresse a rilascio prolungato” 56 compresse in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al

AIC N. 044276184 - “100 mg compresse a rilascio prolungato” 60 compresse in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al

AIC N. 044276196 - “100 mg compresse a rilascio prolungato” 84 compresse in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al

AIC N. 044276208 - “100 mg compresse a rilascio prolungato” 90 compresse in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al

AIC N. 044276210 - “100 mg compresse a rilascio prolungato” 98 compresse in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al

AIC N. 044276222 - “100 mg compresse a rilascio prolungato” 100 compresse in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al

AIC N. 044276234 - “200 mg compresse a rilascio prolungato” 10 compresse in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al

AIC N. 044276246 - “200 mg compresse a rilascio prolungato” 14 compresse in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al

AIC N. 044276259 - “200 mg compresse a rilascio prolungato” 28 compresse in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al

AIC N. 044276261 - “200 mg compresse a rilascio prolungato” 30 compresse in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al

AIC N. 044276273 - “200 mg compresse a rilascio prolungato” 50 compresse in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al

AIC N. 044276285 - “200 mg compresse a rilascio prolungato” 56 compresse in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al

AIC N. 044276297 - “200 mg compresse a rilascio prolungato” 60 compresse in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al

AIC N. 044276309 - “200 mg compresse a rilascio prolungato” 84 compresse in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al

AIC N. 044276311 - “200 mg compresse a rilascio prolungato” 90 compresse in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al

AIC N. 044276323 - “200 mg compresse a rilascio prolungato” 98 compresse in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al

AIC N. 044276335 - “200 mg compresse a rilascio prolungato” 100 compresse in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al

Forma farmaceutica: Compressa a rilascio prolungato.

Composizione:

Ogni compressa a rilascio prolungato contiene:

Principio attivo:

23,75 mg di metoprololo succinato equivalente a 25 mg di metoprololo tartrato.

95 mg di metoprololo succinato equivalente a 100 mg di metoprololo tartrato.

190 mg di metoprololo succinato equivalente a 200 mg di metoprololo tartrato.

Eccipienti:

Nucleo della compressa

Silice colloidale anidra

Cellulosa microcristallina

Ipromellosa

Sodio laurilsolfato

Polisorbato 80

Glicerina

Idrossipropilcellulosa

Etilcellulosa

Sodio stearil fumarato

Film di rivestimento

Ipromellosa

Titanio diossido (E171)

Talco

Glicole propilenico

Produzione principio attivo:

metoprololo succinato

Ipca Laboratories Limited, International House,48, Kandivli Industrial Estate, Kandivli (West)

400 067 Mumbai, Maharashtra, India

Sito produttivo:

Ipca Laboratories Limited, P.O. Sejavta, 457 002 Ratlam, Madhya Pradesh, India

Moehs Iberica S.L., César Martinelli I Brunet, No. 12A, Poligono Industrial Rubi Sur, 08191 Rubi, Barcelona, Spagna

Siti produttivi:

Moehs Catalana S.L., César Martinelli I Brunet, No. 12A, Poligono Industrial Rubi Sur, 08191 Rubi, Barcellona, Spagna

Benechim S.P.R.L., Rue René Magritte, 163, 7860 Lessines, Belgio

Produzione, confezionamento primario e secondario:

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia

Rilascio lotti, controllo lotti:

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia

Rilascio lotti, controllo lotti, confezionamento primario e secondario:

TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Straße 5, 27472 Cuxhaven, Germania

Controllo lotti:

KRKA, d.d., Novo mesto, Povhova ulica 5, 8501 Novo mesto, Slovenia

The microbiological testing is done by contract laboratory:

Labor L+ S AG, Mangelsfeld 4, 5, 6, 97708 Bad Bocklet-Grossenbrach, Germania

Confezionamento secondario:

Fiege Logistics Italia S.P.A., VIA Amendola, 1 (loc. Loc.Caleppio), 20090-Settala, Italia

Prestige Promotion Verkaufsförderung & Werbeservice GmbH, Lindigstraße 6, 63801 Kleinostheim, Bavaria, Germania

Indicazioni terapeutiche:

Adulti

Ipertensione.

Angina pectoris.

Aritmie cardiache, incluse specialmente tachicardia sopraventricolare, riduzione della frequenza ventricolare nella fibrillazione atriale e nelle extrasistole ventricolari.

Disturbi cardiaci funzionali con palpitazioni.

Prevenzione della morte cardiaca e del reinfarto in seguito ad una fase acuta di infarto del miocardio.

Profilassi dell’emicrania.

Insufficienza cardiaca cronica sintomatica stabile con funzione ventricolare sistolica sinistra ridotta

Bambini ed adolescenti di 6-18 anni di età

Trattamento dell’ipertensione.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all’art. 1 risultano collocate, in virtù dell’art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell’apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all’art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale METOPROLOLO KRKA è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107 quater, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A02348

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Rasagilina Krka»

Estratto determina n. 329/2016 del 7 marzo 2016

Medicinale: RASAGILINA KRKA.

Titolare AIC: KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia

Confezioni

AIC n. 044354013 - "1 Mg Compresse" 14 Compresse In Blister Al/Opa/Al/Pvc/Al

AIC n. 044354025 - "1 Mg Compresse" 15 Compresse In Blister Al/Opa/Al/Pvc/Al

AIC n. 044354037 - "1 Mg Compresse" 28 Compresse In Blister Al/Opa/Al/Pvc/Al

AIC n. 044354049 - "1 Mg Compresse" 30 Compresse In Blister Al/Opa/Al/Pvc/Al

AIC n. 044354052 - "1 Mg Compresse" 112 Compresse In Blister Al/Opa/Al/Pvc/Al

AIC n. 044354064 - "1 Mg Compresse" 14x1 Compresse In Blister Al/Opa/Al/Pvc/Al

AIC n. 044354076 - "1 Mg Compresse" 15x1 Compresse In Blister Al/Opa/Al/Pvc/Al

AIC n. 044354088 - "1 Mg Compresse" 28x1 Compresse In Blister Al/Opa/Al/Pvc/Al

AIC n. 044354090 - "1 Mg Compresse" 30x1 Compresse In Blister Al/Opa/Al/Pvc/Al

AIC n. 044354102 - "1 Mg Compresse" 112x1 Compresse In Blister Al/Opa/Al/Pvc/Al

AIC n. 044354114 - "1 Mg Compresse" 14x1 Compresse In Blister Al/Opa/Al/Pvc/Al Confezione Calendario

AIC n. 044354126 - "1 Mg Compresse" 15x1 Compresse In Blister Al/Opa/Al/Pvc/Al Confezione Calendario

AIC n. 044354138 - "1 Mg Compresse" 28x1 Compresse In Blister Al/Opa/Al/Pvc/Al Confezione Calendario

AIC n. 044354140 - "1 Mg Compresse" 30x1 Compresse In Blister Al/Opa/Al/Pvc/Al Confezione Calendario

AIC n. 044354153 - "1 Mg Compresse" 112x1 Compresse In Blister Al/Opa/Al/Pvc/Al Confezione Calendario.

Forma farmaceutica: Compressa.

Composizione: Ogni compressa contiene:

Principio attivo: 1 mg di rasagilina (come rasagilina emitartrato).

Eccipienti:

Cellulosa microcristallina (E460)
Amido di mais, pregelatinizzato (tipo 1500)
Silice colloidale anidra (E551)
Talco (E553b)
Acido stearico

Produzione principio attivo: ASMF Holder:

KRKA, d.d., Novo mesto
Šmarješka cesta 6
8501 Novo mesto
Slovenia

Manufacturing sites:

KRKA, d.d., Novo mesto
Šmarješka cesta 6
8501 Novo mesto
Slovenia

Only manufacturing site for step IV (hydrogenation):

KRKA d.d., Novo mesto,
Tovarniška ulica 20, 8270 Krško
Slovenia

Only testing sites:

KRKA d.d., Novo mesto,
Povhova ulica 5,
Slovenia

Produzione:

KRKA d.d., Novo mesto,
Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto,
Slovenia

Confezionamento primario:

KRKA d.d., Novo mesto,
Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto,
Slovenia

Confezionamento secondario:

KRKA d.d., Novo mesto,
Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto,
Slovenia
TAD Pharma GmbH,
Heinz-Lohmann-Str. 5, 27472 Cuxhaven,
Germany

Fiege Logistics Italia S.p.a.

Via Amendola, 1 (loc. Loc.Caleppio), 20090-Settala, Italy

Controllo lotti:

KRKA d.d., Novo mesto,
Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto,
Slovenia
KRKA, d.d., Novo mesto
Povhova ulica 5
8501 Novo mesto
Slovenia
TAD Pharma GmbH,
Heinz-Lohmann-Str. 5, 27472 Cuxhaven,
Germany

The microbiological testing is done by contract laboratory Labor L+S AG, Mangelsfeld 4,5,6 97708 Bad Bocklet-Großenbrach, Germany.

Rilascio lotti:

KRKA d.d., Novo mesto,
Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto,
Slovenia
TAD Pharma GmbH,
Heinz-Lohmann-Str. 5, 27472 Cuxhaven,
Germany

Indicazioni terapeutiche: Rasagilina Krka è indicato nel trattamento della malattia di Parkinson sia in monoterapia (senza levodopa) sia come terapia in associazione (con levodopa) nei pazienti con fluttuazioni di fine dose.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all'art. 1 risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale RASAGILINA KRKA è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il Riassunto delle caratteristiche del Prodotto allegato alla presente determinazione.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR)

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A02349

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Candesartan e Idroclorotiazide Teva».

Con la determinazione n. aRM - 52/2016 - 813 del 2 marzo 2016 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24/04/2006 n. 219, su rinuncia della Teva Italia S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA

Confezione: 041142011

Descrizione: «8 mg/12,5 mg compresse» 7 compresse in blister PVC/PVDC/AL

Medicinale: CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA

Confezione: 041142023

Descrizione: «8 mg/12,5 mg compresse» 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL

Medicinale: CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA

Confezione: 041142035

Descrizione: «8 mg/12,5 mg compresse» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL

Medicinale: CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA

Confezione: 041142047

Descrizione: «8 mg/12,5 mg compresse» 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL

Medicinale: CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA

Confezione: 041142050

Descrizione: «8 mg/12,5 mg compresse» 98 compresse in blister PVC/PVDC/AL

Medicinale: CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA

Confezione: 041142062

Descrizione: «16 mg/12,5 mg compresse» 98 compresse in blister PVC/PVDC/AL

Medicinale: CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA

Confezione: 041142074

Descrizione: «16 mg/12,5 mg compresse» 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL

Medicinale: CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA

Confezione: 041142086

Descrizione: «16 mg/12,5 mg compresse» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL

Medicinale: CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA

Confezione: 041142098

Descrizione: «16 mg/12,5 mg compresse» 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL

Medicinale: CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA

Confezione: 041142100

Descrizione: «16 mg/12,5 mg compresse» 7 compresse in blister PVC/PVDC/AL

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

16A02351

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Levetiracetam Bluefish».

Con la determinazione n. aRM - 48/2016 - 3189 del 4 marzo 2016 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219, su rinuncia della Bluefish Pharmaceuticals AB, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: LEVETIRACETAM BLUEFISH

Confezione: 040427015

Descrizione: "500 mg compresse rivestite con film" 30 compresse in blister PVC/AL

Medicinale: LEVETIRACETAM BLUEFISH

Confezione: 040427027

Descrizione: "500 mg compresse rivestite con film" 50 compresse in blister PVC/AL

Medicinale: LEVETIRACETAM BLUEFISH

Confezione: 040427039

Descrizione: "500 mg compresse rivestite con film" 60 compresse in blister PVC/AL

Medicinale: LEVETIRACETAM BLUEFISH

Confezione: 040427041

Descrizione: "500 mg compresse rivestite con film" 100 compresse in blister PVC/AL

Medicinale: LEVETIRACETAM BLUEFISH

Confezione: 040427054

Descrizione: "500 mg compresse rivestite con film" 120 compresse in blister PVC/AL

Medicinale: LEVETIRACETAM BLUEFISH

Confezione: 040427066

Descrizione: "500 mg compresse rivestite con film" 200 compresse in blister PVC/AL

Medicinale: LEVETIRACETAM BLUEFISH

Confezione: 040427078

Descrizione: “1000 mg compresse rivestite con film” 30 compresse in blister PVC/AL

Medicinale: LEVETIRACETAM BLUEFISH

Confezione: 040427080

Descrizione: “1000 mg compresse rivestite con film” 50 compresse in blister PVC/AL

Medicinale: LEVETIRACETAM BLUEFISH

Confezione: 040427092

Descrizione: “1000 mg compresse rivestite con film” 60 compresse in blister PVC/AL

Medicinale: LEVETIRACETAM BLUEFISH

Confezione: 040427104

Descrizione: “1000 mg compresse rivestite con film” 100 compresse in blister PVC/AL

Medicinale: LEVETIRACETAM BLUEFISH

Confezione: 040427116

Descrizione: “1000 mg compresse rivestite con film” 200 compresse in blister PVC/AL

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

16A02352

Revoca della sospensione dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso umano «Esomeprazolo Mylan».

Con la determinazione n. aRSM - 2/2016 del 7 marzo 2016 è stata revocata la sospensione, ai sensi degli articoli 133, comma 3 e 141, comma 5 del D.Lgs. n. 219/2006, dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale:

Medicinale: ESOMEPRAZOLO MYLAN

Confezione: 040552010

Descrizione: “20 mg capsule rigide gastroresistenti” 7 capsule in blister OPA/AL/PVC-AL

Medicinale: ESOMEPRAZOLO MYLAN

Confezione: 040552022

Descrizione: “20 mg capsule rigide gastroresistenti” 14 capsule in blister OPA/AL/PVC-AL

Medicinale: ESOMEPRAZOLO MYLAN

Confezione: 040552034

Descrizione: “20 mg capsule rigide gastroresistenti” 28 capsule in blister OPA/AL/PVC-AL

Medicinale: ESOMEPRAZOLO MYLAN

Confezione: 040552046

Descrizione: “20 mg capsule rigide gastroresistenti” 30 capsule in blister OPA/AL/PVC-AL

Medicinale: ESOMEPRAZOLO MYLAN

Confezione: 040552059

Descrizione: “20 mg capsule rigide gastroresistenti” 50 capsule in blister OPA/AL/PVC-AL

Medicinale: ESOMEPRAZOLO MYLAN

Confezione: 040552061

Descrizione: “20 mg capsule rigide gastroresistenti” 56 capsule in blister OPA/AL/PVC-AL

Medicinale: ESOMEPRAZOLO MYLAN

Confezione: 040552073

Descrizione: “20 mg capsule rigide gastroresistenti” 98 capsule in blister OPA/AL/PVC-AL

Medicinale: ESOMEPRAZOLO MYLAN

Confezione: 040552085

Descrizione: “20 mg capsule rigide gastroresistenti” 100 capsule in blister OPA/AL/PVC-AL

Medicinale: ESOMEPRAZOLO MYLAN

Confezione: 040552097

Descrizione: “40 mg capsule rigide gastroresistenti” 7 capsule in blister OPA/AL/PVC-AL

Medicinale: ESOMEPRAZOLO MYLAN

Confezione: 040552109

Descrizione: “40 mg capsule rigide gastroresistenti” 14 capsule in blister OPA/AL/PVC-AL

Medicinale: ESOMEPRAZOLO MYLAN

Confezione: 040552111

Descrizione: “40 mg capsule rigide gastroresistenti” 28 capsule in blister OPA/AL/PVC-AL

Medicinale: ESOMEPRAZOLO MYLAN

Confezione: 040552123

Descrizione: “40 mg capsule rigide gastroresistenti” 30 capsule in blister OPA/AL/PVC-AL

Medicinale: ESOMEPRAZOLO MYLAN

Confezione: 040552135

Descrizione: “40 mg capsule rigide gastroresistenti” 50 capsule in blister OPA/AL/PVC-AL

Medicinale: ESOMEPRAZOLO MYLAN

Confezione: 040552147

Descrizione: “40 mg capsule rigide gastroresistenti” 56 capsule in blister OPA/AL/PVC-AL

Medicinale: ESOMEPRAZOLO MYLAN

Confezione: 040552150

Descrizione: “40 mg capsule rigide gastroresistenti” 98 capsule in blister OPA/AL/PVC-AL

Medicinale: ESOMEPRAZOLO MYLAN

Confezione: 040552162

Descrizione: “40 mg capsule rigide gastroresistenti” 100 capsule in blister OPA/AL/PVC-AL

disposta con determinazione n. aSM - 8/2015 del 23 gennaio 2015.

16A02370

Revoca, su rinuncia, dell’autorizzazione all’importazione parallela del medicinale per uso umano «Muscoril».

Con determinazione aRM - 55/2016 - 3252 del 4 marzo 2016 è stata revocata, su rinuncia della FARMED S.r.l., l’autorizzazione all’importazione delle confezioni dei medicinali per uso umano di seguito riportate, rilasciata con procedura di autorizzazione all’importazione parallela.

Per effetto della presente determinazione, i codici AIC dei medicinali di seguito indicati sono da considerarsi revocati:

Medicinale: MUSCORIL

Confezione: 043224029

Descrizione: “4 mg capsule rigide” 20 capsule

Paese di provenienza: Grecia

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

16A02371

Revoca, su rinuncia, dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso umano «Esomeprazolo Hospira».

Con la determinazione n. aRM - 53/2016 - 2857 del 2 marzo 2016 è stata revocata, ai sensi dell’art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24/04/2006 n. 219, su rinuncia della Hospira Italia S.R.L., l’autorizzazione all’immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: ESOMEPRAZOLO HOSPIRA

Confezione: 042345013

Descrizione: “40 mg polvere per soluzione iniettabile e per infusione” 1 flaconcino in vetro

Medicinale: ESOMEPRAZOLO HOSPIRA
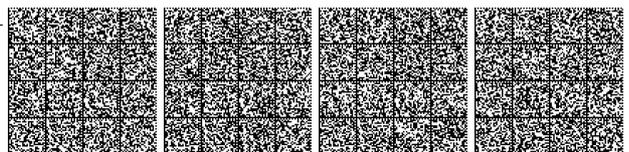
Confezione: 042345025

Descrizione: “40 mg polvere per soluzione iniettabile e per infusione” 5 flaconcini in vetro

Medicinale: ESOMEPRAZOLO HOSPIRA

Confezione: 042345037

Descrizione: “40 mg polvere per soluzione iniettabile e per infusione” 10 flaconcini in vetro

Medicinale: ESOMEPRAZOLO HOSPIRA

Confezione: 042345049

Descrizione: “40 mg polvere per soluzione iniettabile e per infusione” 25 flaconcini in vetro

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

16A02372

Revoca, su rinuncia, dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ramipril Lupin».

Con la determinazione n. aRM - 56/2016 - 3569 del 4 marzo 2016 è stata revocata, ai sensi dell’art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219, su rinuncia della Lupin (Europe) Limited, l’autorizzazione all’immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: RAMIPRIL LUPIN

Confezione: 040579017

Descrizione: “1,25 mg compresse” 20 compresse in blister AL/PE/AL

Medicinale: RAMIPRIL LUPIN

Confezione: 040579029

Descrizione: “1,25 mg compresse” 28 compresse in blister AL/PE/AL

Medicinale: RAMIPRIL LUPIN

Confezione: 040579031

Descrizione: “1,25 mg compresse” 30 compresse in blister AL/PE/AL

Medicinale: RAMIPRIL LUPIN

Confezione: 040579043

Descrizione: “1,25 mg compresse” 50 compresse in blister AL/PE/AL

Medicinale: RAMIPRIL LUPIN

Confezione: 040579056

Descrizione: “1,25 mg compresse” 60 compresse in blister AL/PE/AL

Medicinale: RAMIPRIL LUPIN

Confezione: 040579068

Descrizione: “1,25 mg compresse” 90 compresse in blister AL/PE/AL

Medicinale: RAMIPRIL LUPIN

Confezione: 040579070

Descrizione: “1,25 mg compresse” 100 compresse in blister AL/PE/AL

Medicinale: RAMIPRIL LUPIN

Confezione: 040579082

Descrizione: “2,5 mg compresse” 20 compresse in blister AL/PE/AL

Medicinale: RAMIPRIL LUPIN

Confezione: 040579094

Descrizione: “2,5 mg compresse” 28 compresse in blister AL/PE/AL

Medicinale: RAMIPRIL LUPIN

Confezione: 040579106

Descrizione: “2,5 mg compresse” 30 compresse in blister AL/PE/AL

Medicinale: RAMIPRIL LUPIN

Confezione: 040579118

Descrizione: “2,5 mg compresse” 50 compresse in blister AL/PE/AL

Medicinale: RAMIPRIL LUPIN

Confezione: 040579120

Descrizione: “2,5 mg compresse” 60 compresse in blister AL/PE/AL

Medicinale: RAMIPRIL LUPIN

Confezione: 040579132

Descrizione: “2,5 mg compresse” 90 compresse in blister AL/PE/AL

Medicinale: RAMIPRIL LUPIN

Confezione: 040579144

Descrizione: “2,5 mg compresse” 100 compresse in blister AL/PE/AL

Medicinale: RAMIPRIL LUPIN

Confezione: 040579157

Descrizione: “5 mg compresse” 14 compresse in blister AL/PE/AL

Medicinale: RAMIPRIL LUPIN

Confezione: 040579169

Descrizione: “5 mg compresse” 20 compresse in blister AL/PE/AL

Medicinale: RAMIPRIL LUPIN

Confezione: 040579171

Descrizione: “5 mg compresse” 28 compresse in blister AL/PE/AL

Medicinale: RAMIPRIL LUPIN

Confezione: 040579183

Descrizione: “5 mg compresse” 30 compresse in blister AL/PE/AL

Medicinale: RAMIPRIL LUPIN

Confezione: 040579195

Descrizione: “5 mg compresse” 50 compresse in blister AL/PE/AL

Medicinale: RAMIPRIL LUPIN

Confezione: 040579207

Descrizione: “5 mg compresse” 60 compresse in blister AL/PE/AL

Medicinale: RAMIPRIL LUPIN

Confezione: 040579219

Descrizione: “5 mg compresse” 90 compresse in blister AL/PE/AL

Medicinale: RAMIPRIL LUPIN

Confezione: 040579221

Descrizione: “5 mg compresse” 100 compresse in blister AL/PE/AL

Medicinale: RAMIPRIL LUPIN

Confezione: 040579233

Descrizione: “10 mg compresse” 20 compresse in blister AL/PE/AL

Medicinale: RAMIPRIL LUPIN

Confezione: 040579245

Descrizione: “10 mg compresse” 28 compresse in blister AL/PE/AL

Medicinale: RAMIPRIL LUPIN

Confezione: 040579258

Descrizione: “10 mg compresse” 30 compresse in blister AL/PE/AL

Medicinale: RAMIPRIL LUPIN

Confezione: 040579260

Descrizione: “10 mg compresse” 50 compresse in blister AL/PE/AL

Medicinale: RAMIPRIL LUPIN

Confezione: 040579272

Descrizione: “10 mg compresse” 60 compresse in blister AL/PE/AL

Medicinale: RAMIPRIL LUPIN

Confezione: 040579284

Descrizione: "10 mg compresse" 90 compresse in blister AL/PE/AL

Medicinale: RAMIPRIL LUPIN

Confezione: 040579296

Descrizione: "10 mg compresse" 100 compresse in blister AL/PE/AL

16A02373

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Peflacin»

Con la determinazione n. aRM - 59/2016 - 8055 del 3 marzo 2016 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219, su rinuncia della Sanofi S.p.A., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: PEFLACIN

Confezione: 025934023

Descrizione: "400 mg/5 ml soluzione per infusione" 1 fiala

Medicinale: PEFLACIN

Confezione: 025934035

Descrizione: "400 mg compresse rivestite" 2 compresse

16A02374

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Elidoxil»

Con la determinazione n. aRM - 58/2016 - 8057 del 3 marzo 2016 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219, su rinuncia della Scharper S.p.A., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: ELIDOXIL

Confezione: 040472019

Descrizione: " 40 mg/g crema " tubo in alluminio da 5 g

Medicinale: ELIDOXIL

Confezione: 040472021

Descrizione: " 40 mg/g crema " tubo in alluminio da 10 g

Medicinale: ELIDOXIL

Confezione: 040472033

Descrizione: "40 mg/g crema " tubo in alluminio da 20 g

Medicinale: ELIDOXIL

Confezione: 040472045

Descrizione: "40 mg/g crema " tubo in alluminio da 30 g

Medicinale: ELIDOXIL

Confezione: 040472058

Descrizione: "40 mg/g crema " tubo in alluminio da 40 g

Medicinale: ELIDOXIL

Confezione: 040472060

Descrizione: "40 mg/g crema " tubo in alluminio da 50 g

16A02375

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'importazione parallela di taluni medicinali per uso umano.

Con determina aRM - 57/2016 - 3235 del 3 marzo 2016, è stata revocata, su rinuncia della 4PHARMA S.r.l., l'autorizzazione all'importazione delle confezioni dei medicinali per uso umano di seguito riportate, rilasciata con procedura di autorizzazione all'importazione parallela.

Per effetto della presente determina, i codici AIC dei medicinali di seguito indicati sono da considerarsi revocati:

Medicinale: SERMION

Confezione: 039934017

Descrizione: «30 mg compresse rivestite con film» 30 compresse

Paese di provenienza: Romania;

Medicinale: EFFERALGAN

Confezione: 040071072

Descrizione: «bambini 300 mg supposte» 10 supposte

Paese di provenienza: Bulgaria;

Medicinale: EFFERALGAN

Confezione: 040071060

Descrizione: «adulti 1000 mg compresse effervescenti» 16 compresse

Paese di provenienza: Spagna;

Medicinale: EFFERALGAN

Confezione: 040071045

Descrizione: «lattanti 80 mg supposte» 10 supposte

Paese di provenienza: Bulgaria;

Medicinale: EFFERALGAN

Confezione: 040071033

Descrizione: «prima infanzia 150 mg supposte» 10 supposte

Paese di provenienza: Bulgaria;

Medicinale: EFFERALGAN

Confezione: 040071019

Descrizione: «500 mg compresse effervescenti» 16 compresse effervescenti

Paese di provenienza: Bulgaria;

Medicinale: AUGMENTIN

Confezione: 042191027

Descrizione: «875 mg/125 mg polvere per sospensione orale» 12 bustine

Paese di provenienza: Spagna;

Medicinale: AUGMENTIN

Confezione: 042191015

Descrizione: «875 mg/125 mg compresse rivestite con film» 12 compresse

Paese di provenienza: Spagna;

Medicinale: VOLTAREN EMULGEL

Confezione: 042199012

Descrizione: «1% gel» tubo da 60 g

Paese di provenienza: Spagna;

Medicinale: CARDIOASPIRIN

Confezione: 042290015

Descrizione: «100 mg compresse gastroresistenti» 30 compresse

Paese di provenienza: Grecia;

Medicinale: BETADINE

Confezione: 042073027

Descrizione: «10% soluzione vaginale» flacone 125 ml

Paese di provenienza: Francia;

Medicinale: SERETIDE

Confezione: 041745011

Descrizione: «diskus 50/250 1 inalatore 60 dosi polv. per inalaz.»

Paese di provenienza: Romania;

Medicinale: DAFLON

Confezione: 042185013

Descrizione: «500 mg compresse rivestite con film» 30 compresse

Paese di provenienza: Grecia.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

16A02376

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VENEZIA ROVIGO DELTA LAGUNARE

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 150, si rende noto che sottoelencate imprese, assegnatarie dei marchi a fianco indicati, hanno cessato la propria attività connessa all'uso degli stessi al 7 marzo 2016.

Marchio	Denominazione	Sede
327 VE	HORUS S.A.S. Di Trame Andrea	Mestre
314 VE	Valentino Oro SNC Di Tomiazzo Valentinio e Andrea	Chioggia

16A02337

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

Avviso relativo alla variazione del limite del saldo contabile e dei limiti dei versamenti e/o prelevamenti a valere sui libretti nominativi speciali, dedicati ai minori.

Ai sensi dell'art. 9, comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, in base a quanto previsto dall'art. 7-*bis* del richiamato decreto - come integrato dall'art. 1, comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 29 febbraio 2016, recante modificazioni al decreto 6 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 9 marzo 2016, n. 57 - a decorrere dal 24 marzo 2016, alla disciplina dei Libretti di risparmio postale nominativi speciali intestati ai minori d'età, sono apportate le seguenti variazioni:

- non è consentito effettuare versamenti che determinano un saldo contabile superiore a quindicimila/00 euro (limite in precedenza fissato in misura pari a diecimila euro, ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 9 gennaio 2003);

- per i Libretti di fascia *B)* sono consentiti versamenti e/o prelevamenti entro i seguenti limiti: giornaliero, 30,00 euro e mensile, 250,00 euro (limiti in precedenza fissati in misura pari a: giornaliero, 25,00 euro e mensile, 200,00 euro, ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 9 gennaio 2003);

- per i Libretti di fascia *C)* sono consentiti versamenti e/o prelevamenti entro i seguenti limiti: giornaliero, 50,00 euro e mensile, 500,00 euro (limiti in precedenza fissati in misura pari a: giornaliero, 40,00 euro e mensile, 400,00 euro, ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 9 gennaio 2003).

A partire dalla medesima data, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 29 febbraio 2016, sono abrogati il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 giugno 2002 recante "Nuova disciplina dei libretti di risparmio postale" ed il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 9 gennaio 2003 recante "Emissione di un libretto di risparmio nominativo speciale intestato ai minori d'età".

Nei locali aperti al pubblico di Poste Italiane S.p.A. sono a disposizione i Fogli informativi aggiornati contenenti informazioni analitiche sull'Emittente, sul Collocatore, sulle caratteristiche economiche dell'investimento e sulle principali clausole contrattuali (Regolamento del prestito), nonché sui rischi tipici dell'operazione.

Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli uffici postali, sul sito internet della CDP S.p.A. www.cdp.it e sul sito internet www.risparmiopostale.it

16A02437

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una richiesta di *referendum* abrogativo

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 23 marzo 2016, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da 11 cittadini italiani, muniti dei certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete che sia abrogato l'art. 35 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive" (*G.U.* n. 212 del 12 settembre 2014), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive"(*G.U.* n. 262 dell'11 novembre 2014, S.O.), limitatamente ai suoi commi 1 ("Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto, individua a livello nazionale la capacità complessiva di trattamento di rifiuti urbani e assimilati degli impianti di incenerimento in esercizio o autorizzati a livello nazionale, con l'indicazione espressa della capacità di ciascun impianto, e gli impianti di incenerimento con recupero energetico di rifiuti urbani e assimilati da realizzare per coprire il fabbisogno residuo, determinato con finalità di progressivo riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale e nel rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata e di riciclaggio, tenendo conto della pianificazione regionale. Gli impianti così individuati costituiscono infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale, attuano un sistema integrato e moderno di gestione di rifiuti urbani e assimilati, garantiscono la sicurezza nazionale nell'autosufficienza, consentono di superare e prevenire ulteriori procedure di infrazione per mancata attuazione delle norme europee di settore e limitano il conferimento di rifiuti in discarica."), 2 (in relazione al solo inciso "Ai medesimi fini di cui al comma 1,"), 3 ("Tutti gli impianti di recupero energetico da rifiuti sia esistenti sia da realizzare sono autorizzati a saturazione del carico termico, come previsto dall'articolo 237-*sexies* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualora sia stata valutata positivamente la compatibilità ambientale dell'impianto in tale assetto operativo, incluso il rispetto delle disposizioni sullo stato della qualità dell'aria di cui al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le autorità competenti provvedono ad adeguare le autorizzazioni integrate ambientali degli impianti esistenti, qualora la valutazione di impatto ambientale sia stata autorizzata a saturazione del carico termico, tenendo in considerazione lo stato della qualità dell'aria come previsto dal citato decreto legislativo n. 155 del 2010."), 4 ("Gli impianti di nuova realizzazione devono essere realizzati conformemente alla classificazione di impianti di recupero energetico di cui alla nota 4 del punto R1 dell'allegato C alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni."), 5 ("Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per gli impianti esistenti, le autorità competenti provvedono a verificare la sussistenza dei requisiti per la loro qualifica di impianti di recupero energetico R1 e, quando ne ricorrono le condizioni e nel medesimo termine, adeguano in tal senso le autorizzazioni integrate ambientali."), 8 ("I termini per le procedure di espropriazione per pubblica utilità degli impianti di cui al comma 1 sono ridotti della metà. Nel caso tali procedimenti siano in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono ridotti di un quarto i termini residui. I termini previsti dalla legislazione vigente per le procedure di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale degli impianti di cui al comma 1 si considerano perentori.") e 9 ("In caso di mancato rispetto dei termini di cui ai commi 3, 5 e 8 si applica il potere sostitutivo previsto dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.")?»

Dichiarano di eleggere domicilio presso l'Associazione Casa dei Diritti Sociali, con sede legale in Roma, piazza Vittorio Emanuele II n.2; e-mail: comitatosibloccainceneritori@gmail.com – cell. 3403719350.

16A02438

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione di religione e culto denominata «Servizio della Carità», in Chioggia.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 4 marzo 2016, viene riconosciuta la personalità giuridica civile della fondazione di religione e culto denominata Servizio della carità, con sede Chioggia (VE).

16A02325

Trasferimento della sede del Seminario Vescovile di Montalcino, in Montalcino

Con decreto del Ministero dell'interno in data 4 marzo 2016, viene approvato il trasferimento della sede del seminario vescovile di Montalcino da Montalcino (SI) a Siena.

16A02326

Riconoscimento della personalità giuridica della «Casa delle Religiose Ancelle del Sacro Cuore di Gesù», in Roma.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 4 marzo 2016, viene riconosciuta la personalità giuridica della «Casa delle Religiose Ancelle del Sacro Cuore di Gesù, con sede in Roma».

16A02327

Conclusione del procedimento avviato nei confronti del Comune di Villa di Briano, ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Con decreto del Ministro dell'interno del 15 marzo 2016, adottato ai sensi dell'art. 143, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si è concluso il procedimento avviato nei confronti del comune di Villa di Briano.

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'interno www.interno.gov.it

16A02336

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Determinazione del costo medio giornaliero del lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti servizi postali in appalto a valere dai mesi di aprile, novembre e dicembre 2016.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 9 marzo 2016 è stato determinato il costo medio giornaliero del lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti servizi postali in appalto a valere dai mesi di aprile, novembre e dicembre 2016.

Il testo integrale del decreto, completo delle relative tabelle, è disponibile sul sito internet istituzionale del Ministrero del lavoro e delle politiche sociali all'indirizzo: www.lavoro.gov.it

16A02332

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2016-GU1-070) Roma, 2016 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00

45-410100160324